

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI
DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI
TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981**

*istituita con legge 7 aprile 1989, n. 128, modificata
con leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349.*

Presidente: SCÀLFARO Oscar Luigi, deputato

componenti:

*deputati: AIARDI, BARBIERI, BECCHI, CECCHETTO COCO, D'AD-
DARIO, D'AMBROSIO, GOTTARDO, segretario, GREGORELLI, LUCENTI,
MANNA, NÓCI, ORSINI Gianfranco, QUERCINI, ROCELLI, RUS-
SO SPENA, SANTORO, SAPIO, SERRENTINO, MENSURATI, VAIRO;
senatori: ANDÒ, BOATO, BEORCHIA, BISSO, CAPPUZZO, CARDINALE,
CORRENTI, vicepresidente, CUTRERA, vicepresidente, DI LEMBO, DU-
JANY, FABRIS, FLORINO, FRANZA, LIBERTINI, MONTRESORI, PA-
GANI, PETRARA, PIERRI, TAGLIAMONTE, ULIANICH, segretario.*

**ALLEGATI
ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA**

VOLUME VIII

TOMO VI

SOMMARIO

—

- *Allegato VII.15.a. (terza parte):* Convenzioni, atti aggiuntivi e appendici per l'affidamento in concessione dei lavori di realizzazione delle aree industriali e delle infrastrutture esterne *Pag.* 7

ALLEGATO VII.15.a.
(terza parte)

CONVENZIONI, ATTI AGGIUNTIVI E APPENDICI PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI E DELLE
INFRASTRUTTURE ESTERNE

INDICE*Consorzio INFRAV:*

Convenzione 14 settembre 1982: Area industriale di Lioni, Nusco, S. Angelo dei Lombardi	Pag.	15
Atto aggiuntivo 14 luglio 1983: Area industriale di Lioni, Nusco, S. Angelo dei Lombardi	»	48
Atto aggiuntivo 21 luglio 1983: Strada Fondo valle Sele (3° lotto)	»	55
Atto aggiuntivo 11 novembre 1986: Svincolo Materdomini - Strada Fondo valle Sele	»	65
Atto aggiuntivo 3 novembre 1987: Area industriale di Lioni, Nusco, S. Angelo dei Lombardi	»	74
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1988: Svincolo Materdomini - Strada Fondo valle Sele	»	86
Atto aggiuntivo 13 giugno 1989: Strada Fondo valle Sele (3° lotto)	»	91

Associazione temporanea di imprese Maltauro:

Convenzione 14 settembre 1982: Area industriale di Baragiano	Pag. 103
Atto aggiuntivo 21 luglio 1983: Strada Basentana-Baragiano	» 139
Atto aggiuntivo 10 ottobre 1986: Area industriale di Baragiano	» 151
Atto aggiuntivo 26 giugno 1989: Collegamento dell'asse stradale Basentana-Baragiano-Muro Lucano-Nerico con l'abitato di Balvano	» 158

Consorzio Melandro-Viggiano:

Convenzione 5 agosto 1982: Aree industriali di Tito e di Viggiano	» 177
Atto aggiuntivo 2 agosto 1983: Aree industriali di Tito e di Viggiano	» 211
Atto aggiuntivo 31 luglio 1986: Area industriale di Tito	» 218
Atto aggiuntivo 15 ottobre 1986: Area industriale di Viggiano	» 227
Atto aggiuntivo 4 novembre 1986: Area industriale di Viggiano	» 238

Consorzio per il nucleo di Balvano:

Convenzione 14 settembre 1982: Area industriale di Balvano	» 249
Atto aggiuntivo 10 agosto 1984: Area industriale di Balvano	» 283
Atto aggiuntivo 10 dicembre 1985: Area industriale di Balvano	» 292
Atto aggiuntivo 5 agosto 1986: Area industriale di Balvano	» 300

Associazione temporanea di imprese Pizzarotti:

Convenzione 15 settembre 1982: Aree industriali di S. Nicola di Melfi, di Valle di Vitalba e di Isca Pantanelle	Pag.	315
Atto aggiuntivo 21 luglio 1983: Asse stradale S.S. Ofantina-Valle di Vitalba	»	349
Atto aggiuntivo 21 luglio 1983: Area industriale di Valle di Vitalba	»	360
Atto aggiuntivo 31 luglio 1985: Bretella area industriale di San Nicola di Melfi - abitato di Melfi . . .	»	371
Atto aggiuntivo 20 dicembre 1985: Aree industriali di S. Nicola di Melfi e di Valle di Vitalba	»	378
Atto aggiuntivo 2 luglio 1987: Bretella Rapone - asse stradale S.S. Ofantina-Valle di Vitalba	»	390
Atto aggiuntivo 12 ottobre 1987: Bretella Isca Pantanelle - S.P. Tito-Brienza; asse stradale S.S. Ofantina-Valle di Vitalba	»	401
Atto aggiuntivo 14 marzo 1989: Bretella area industriale di San Nicola di Melfi - abitato di Melfi . . .	»	414
Appendice 18 aprile 1989: Bretella Isca Pantanelle - S.P. Tito-Brienza; asse stradale S.S. Ofantina-Valle di Vitalba	»	425
Atto aggiuntivo 26 giugno 1989: Strada di collegamento Isca Pantanelle-Polla (autostrada Salerno-Reggio di Calabria)	»	433

SNAM Progetti:

Convenzione 21 luglio 1983: Acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni-Nusco-S. Angelo dei Lombardi, di Morra De Sanctis, di Conza della Campania, di Nerico, di Calitri, di Calaggio e di Valle di Vitalba	»	451
--	---	-----

Atto aggiuntivo 24 maggio 1985: Acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni-Nusco-S. Angelo dei Lombardi, di Morra De Sanctis, di Conza della Campania, di Nerico, di Calitri, di Calaggio e di Valle di Vitalba	Pag. 490
Convenzione 7 agosto 1986: Condotta di convogliamento dei reflui dalle aree industriali di Calabritto, di Oliveto Citra e di Contursi al depuratore di Battipaglia	» 507
Atto aggiuntivo 21 aprile 1987: Impianto di depurazione a servizio dell'area industriale di Lioni-Nusco-S. Angelo dei Lombardi	» 606
Atto aggiuntivo 6 novembre 1987: Estensione della rete idrica dell'Alta Irpinia	» 627
Convenzione 15 marzo 1988: Condotta di convogliamento dei reflui dalle aree industriali di Buccino e di Palomonte al depuratore di Battipaglia	» 643
Appendice 12 aprile 1988: Condotta di convogliamento dei reflui dalle aree industriali di Buccino e di Palomonte al depuratore di Battipaglia	» 676

CONSORZIO INFRAV

MODULARIO
C. 3 / 222

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INFRASTRUTTURE DELLE AREE INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentottantadue, il giorno ¹⁴ del mese di Settembre in Roma, nell'Ufficio del Ministro On. Vincenzo Scotti - designato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138) a norma dell'art. 9, secondo comma, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1982, n. 187 innanzi a me avv. Filippo Capece Minutolo del Sasso, ufficiale Rogante, per D.M. in data 18 giugno 1982, (All. A) per stipulare in forma pubblica amministrativa le convenzioni per la realizzazione del programma di infrastrutturazione delle aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e succ. mod. si sono personalmente costituiti, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

DA UNA PARTE

Il Ministro Segretario di Stato On. Vincenzo Scotti - nel seguito dell'atto indicato come "Concedente" - designato con D.P.C.M. in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138), all'attuazione coordinata degli interventi previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219,

MODULARNO
C. M. - 222

Mod. 282 (ex 95)

*Al Ministro Segretario di Stato*

DALL'ALTRA

3/

Consorzio INFR. VA tra: "A.I.A. COSTRUZIONI S.p.A."; "BALSAMO IMPRESA COSTRUZIONI S.r.l."; "F.LLI COSTANZO S.p.A."; "FERROCEMENTO- COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI S.p.A."; "IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. EUGENIO MARINO & C. S.p.A."; "IMPRESA ING. SPARACO SPARTACO S.p.A."; "ZECCHINA -COSTRUZIONI S.p.A.": nella persona del legale rappresentante Paolo BRUNO nato a Campobasso il 26 giugno 1928 e domiciliato per la carica in Roma, Via Feliciano Scarpellini, 24.

Nel seguito dell'atto denominato "Concessionario".

Al fini dell'assunzione della responsabilità solidale per gli obblighi assunti con la presente convenzione, copia della medesima sarà resa dal Concessionario con sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

P R E M E S S O

a) che, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un

MODULARIO
P. C. M. - 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

programma straordinario di apprestamento di aree, per l'inseadimento di piccole e medie industrie, mediante esecuzione di ogni necessaria opera;

b) che, in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania, hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;

c) che con ordinanza in data 18 giugno 1982, (G.U. 23.6.1982, n. 170) il Ministro ha determinato i requisiti minimi ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei, sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, per la realizzazione del programma;

d) che con successiva ordinanza in data 3 agosto 1982 il Ministro ha individuato i soggetti idonei alla realizzazione del programma;

e) che tra i soggetti di cui al punto che precede è compreso il costituito concessionario in favore del quale - con provvedimento del 3 agosto 1982 è stata affidata la progettazione e l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione dei nuclei di cui al seguente articolo 2;

TUTTO CIO' PREMESSO

S I C O N V I E N E

I - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 1

(Richiamo della premessa)

La premessa forma parte integrante della presente convenzione.

MODULARIO
P. C. M. - 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

ART. 2

(Oggetto e valore della concessione)

Il Concedente affida al costituito Concessionario la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, ivi compresi gli allacciamenti, dei nuclei industriali - individuate, in via di massima, nelle planimetrie allegati B - Area della Comunità Montana dell'Alta Irpinia, nucleo di Lioni, Nusco, Sant'Angelo dei Lombardi.

La concessione è assentita alle condizioni di cui agli articoli seguenti; il corrispettivo spettante al Concessionario in virtù della presente convenzione viene provvisoriamente stimato, ai soli fini dell'anticipazione, in L. Trentatremiliardisettecentomilioni.

La detta stima è aggiornata, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva, con gli effetti e le modalità di cui al successivo articolo 21.

E' comunque facoltà del Concedente disporre eventuali integrazioni, sostituzioni o riduzioni del programma, ovvero l'esecuzione di soli stralci di importo comunque non inferiore ai quattro quinti della somma indicata provvisoriamente al precedente secondo comma.

Al Concessionario - a totale compenso degli oneri proprii ed aggiuntivi della concessione - è riconosciuta una maggiorazione del

MODULARE
P. C. N. 272

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato
12 per cento sui corrispettivi determinati a norma dei successivi
articoli 18, comma primo e letta b) del terzo comma e 20 primo comma.

ART. 3

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - APPALTI)

E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, la presente concessione a terzi.

Il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente, tramite le imprese consorziate, ovvero di appaltare in parte - e, per quanto possibile, per intere fasi lavorative - le opere oggetto della presente convenzione ad imprese locali anche non iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori, ferma in ogni caso la piena e solidale responsabilità del concessionario, nei confronti del Concedente, per la regolare e tempestiva esecuzione dei lavori.

Nei contratti di appalto il Concessionario deve prescrivere l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nella presente convenzione, vietando espressamente il subappalto, salvo quanto disposto dall'art. 16 del vigente C.C.N.L. per le Imprese Edili.

Il Concedente resta estraneo a tutte le obbligazioni del Concessionario nei confronti dei suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il costituito Concessionario ed i detti soggetti, senza che mai si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana del Concedente.

I lavori di cui al presente e seguente articolo sono concessi sulla base dei prezzi determinati a norma del successivo art. 18,

MODULINO
P. C. M. - 222

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

primo comma.

ART. 4

(LAVORI E FORNITURE - RISERVE)

Almeno il 50 per cento dell'importo dei lavori dovrà essere affidato, con le modalità di cui all'articolo precedente, ad imprese di Costruzione aventi sede da data anteriore al 23 novembre 1980, nella Provincia nella quale è ubicata l'area, ivi comprese quelle indicate alla pag. 3, punto C), della ordinanza 18 giugno 1982.

Per tutte le forniture e gli approvvigionamenti necessari per l'esecuzione dei lavori, il Concessionario è tenuto ad utilizzare al massimo, anche mediante appositi accordi di mercato, le capacità dei produttori della Campania e Basilicata approvvigionandosi comunque presso di loro per una quota non inferiore al 60 per cento del totale. Tale clausola dovrà essere inserita in ciascun contratto di appalto stipulato dal Concessionario con gli opportuni adattamenti per assicurare il rispetto globale della riserva.

Ai soli fini dell'applicazione delle riserve percentuali di cui sopra, la determinazione dell'importo dei lavori e delle forniture oggetto della presente convenzione - al netto degli oneri di concessione della revisione prezzi, degli importi delle espropriazioni, ecc. - sarà determinata in sede di approvazione del progetto esecutivo.

Per consentire al Concedente di verificare l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, il Concessionario indicherà le imprese fornitrici ed appaltatrici e gli importi delle forniture ed appalti.

Il Concessionario assicura ampio spazio operativo alle forze

MODULINO
P. C. M. - 122

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

professionali operanti nella Regione Basilicata e Campania, fin dalla fase della progettazione, indicando, nel programma dei lavori, il numero dei professionisti, distinti per categorie, dei quali intende avvalersi, comunicandone, non appena realizzato il rapporto, l'elenco nominativo.

In via eccezionale potranno essere previamente autorizzate dal Concedente deroghe, motivate e documentate, a quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 5

(CAUZIONE)

A garanzia dell'esatto edempimento degli obblighi assunti, il Concessionario, presta una cauzione pari al 5% dell'importo, di cui al precedente articolo 2, anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa debitamente autenticata.

La fidejussione deve essere rilasciata da uno degli Istituti Bancari indicati dall'art. 54, terzo comma, del R.D.L. 25 maggio 1924; n. 827, modificato con D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, e successive modificazioni, ovvero da imprese di assicurazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 gennaio 1978, n. 1.

La fidejussione è preventivamente sottoposta all'insindacabile approvazione del Concedente.

La garanzia di cui al primo comma è liberata dal Concedente, dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

Qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario, il Concedente avrà piena facoltà di procedere senza bisogno di

MODULARIO
P. C. M. - 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione e dei relativi interessi, maturati e non riscossi.

La garanzia complessiva può risultare anche da più cauzioni o fidejussioni prestate dalle singole imprese consorziate o raggruppate che costituiscono la Concessionaria.

ART. 6

(CLAUSOLA DI MANLEVA)

Il Concessionario terrà sollevato ed indenne il Concedente da ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri, che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente concessione e, specificamente, all'esecuzione dei lavori.

II - OCCUPAZIONI ED ESPROPRIAZIONI - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 7

(ACCESSO ALLE AREE)

Il Concedente consegna al Concessionario, entro giorni dieci dalle richieste, uno o più provvedimenti di autorizzazione ai tecnici designati dal Concessionario medesimo per l'accesso alle aree ed agli edifici oggetto degli interventi, per eseguire le rilevazioni ed indagini tecniche preliminari.

MODULARE
P. C. N. - 222

Mod. 282 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato

ART. 8

(OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO)

Il Concessionario si impegna a provvedere a tutto quanto occorra per la progettazione ed esecuzione delle opere nonché per l'assistenza al collaudo e per ogni altra, anche eventuale, incombenza fino alla consegna delle opere compiute. Per quanto inerente all'oggetto della presente concessione, il Concessionario agisce in nome e per conto, a tutti gli effetti, del Concedente.

Per ciascun intervento oggetto della presente Convenzione il Concessionario si impegna, tra gli altri, a svolgere a propria cura, con tempestività e diligenza, i seguenti adempimenti amministrativi:

- a) presa di possesso degli immobili occorrenti all'esecuzione delle opere in attuazione del decreto di occupazione di urgenza;
- b) espletamento delle procedure di espropriazione in conformità delle disposizioni del titolo ottavo della citata legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche, e di quelle, anche in deroga ad altre norme, che saranno eventualmente emanate con ordinanza del Concedente.

Il Concessionario provvederà, entro 60 giorni dalla consegna del decreto di occupazione, alla redazione degli stati di consistenza ed alla contestuale presa di possesso e determinazione delle indennità per le aree ed edifici espropriandi, ai sensi dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Tutte le stime, di cui al comma precedente, corredate dai piani

MODULANO
C. M. 277

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

particellari, saranno consegnate dal Concessionario al Concedente - o suo designato - per l'approvazione dell'indennità determinata. Se nei trenta giorni dalla consegna non sono comunicate al Concessionario indennità diverse da quelle proposte, queste ultime si intendono approvate.

I procedimenti di espropriazione per pubblica utilità dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini stabiliti con decreto del Ministro, sulla base delle indicazioni di cui alla lettera d) del successivo art. 10.

Le richieste dei decreti di espropriazione dovranno pervenire al Ministro almeno 90 giorni prima della scadenza del termine finale per le espropriazioni fissato come al comma che precede. I maggiori indennizzi o risarcimenti eventualmente dovuti a causa della scadenza del termine sopra previsto, per omessa o tardiva richiesta di esproprio, cederanno a carico del Concessionario e non saranno rimborsati.

Le richieste di emissione dei decreti di espropriazione non saranno prese in considerazione ove non corredate da tipo di frazionamento preventivamente approvato, polizza di deposito della indennità - o quietanza del pagamento diretto debitamente autorizzato - e di ogni documento inerente la procedura.

Il Concessionario provvederà ad ogni altro adempimento successivo al decreto di esproprio.

c) Gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni ecc., comunque necessari per la esecuzione dei lavori e per l'agibilità

MODULO
C. M. 177

Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

delle opere ultimate;

- d) le pratiche amministrative rivolte ad ottenere allacciamenti, deviazioni, spostamenti o la soppressione di canalizzazioni, attraversamenti ecc. di qualsiasi tipo, pubblici o privati, che interessino l'esecuzione dei lavori, richiedendo le necessarie autorizzazioni e promuovendo, ove occorra, convenzione con i soggetti interessati, da stipularsi, anche a mezzo di delegato, dal Concedente che rimborserà l'onere relativo.

Le procedure amministrative per gli allacciamenti dovranno essere svolte, per quanto di competenza del Concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale.

Le opere relative alla realizzazione, deviazione o spostamento, ovvero all'apprestamento di pubblici servizi, ove direttamente realizzate dal Concessionario, saranno liquidate a quest'ultimo con i corrispettivi determinati con le modalità previste dalla presente convenzione;

- e) la consegna delle aree o lotti agli assegnatari sulla base degli elenchi nominativi forniti dal Concedente e seguendo la procedura dal medesimo determinata. Dopo l'approvazione del collaudo, le aree residue sono consegnate al Concedente o a diverso soggetto da questi indicato.

III -- PROGETTI DI MASSIMA E PROGETTI ESECUTIVI

ART. 9

(REDAZIONE DEI PROGETTI DI MASSIMA)

Gli interventi oggetto della presente convenzione saranno attuati

MILANO
n. 372

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

in conformità dei progetti di massima e dei progetti esecutivi approvati dal Concedente.

I progetti di massima saranno formulati dal Concessionario, sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel programma di assetto del territorio formulato dalla Regione, utilizzando ove possibile gli elaborati progettuali redatti per conto delle Comunità Montane. In tal caso il valore della progettazione utilizzata, determinato a norma dell'art. 18 del d.l. 22.2.1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sarà portato in detrazione dal compenso per oneri propri della concessione.


Entro 10 giorni da oggi il Concessionario comunica al Concedente il nome del progettista o della società di progettazione cui è affidato il coordinamento della progettazione stessa.

Gli elaborati progettuali devono essere in ogni caso sottoscritti da professionisti iscritti agli Albi Professionali.

ART. 10

(CONTENUTO DEI PROGRAMMI)

Il Concessionario è obbligato a presentare entro giorni sessanta da oggi per l'approvazione da parte del Concedente, in uno al progetto di massima, il programma di realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione separatamente per ciascun nucleo di industrializzazione di cui alla lett. e) della premessa. Tale



Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

programma, in conformità agli indirizzi di assetto del territorio, dovrà comprendere per ciascun nucleo di industrializzazione:

- a) l'indicazione della superficie dell'area con gli esatti confini, l'elenco delle opere di infrastrutturazione da eseguire nelle aree prescelte e in quelle contermini, le tipologie degli insediamenti, eventuali servizi comuni;
- b) il quadro dell'intervento, con l'indicazione delle previsioni di spesa, per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione di ciascuna opera;
- c) il piano parcellare di esproprio e l'elenco ditte nonché le generalità dei tecnici designati per la presa di possesso delle aree ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'occupazione di urgenza;
- d) i termini per l'inizio e per la più rapida ultimazione delle procedure espropriative, nonché i termini di occupazione d'urgenza degli immobili.
- e) i termini relativi a tutte le attività richieste dal progetto esecutivo di cui al successivo articolo 11, dimodoché l'esecuzione di tutte le opere concesse con la presente convenzione sia ultimate entro e non oltre il 1° dicembre 1983.

ART. 11

(PROGETTAZIONE ESECUTIVA)

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta nel rispetto del programma generale e progetto di massima approvati dal Concedente.

MODULARIO
C. M. 122

Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

I progetti esecutivi, corredati degli elaborati relativi a ciascun nucleo, dovranno essere presentati al Concedente entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto di massima.

La progettazione esecutiva comprende tutti gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire il complesso di opere, sia nell'insieme che in tutti i particolari costruttivi.

Gli elaborati grafici sono redatti sulla base di cartografia in scala idonea e comunque non inferiore a 1:1000.

Il Concedente potrà dettare al Concessionario prescrizioni, sia in corso di progettazione che durante l'esecuzione dei lavori, anche per la salvaguardia del patrimonio ambientale, archeologico, artistico, storico e monumentale.

ART. 12

(APPROVAZIONE)

Il Concedente può dettare prescrizioni e modifiche ai progetti proposti o approvati, che non comportino innovazioni tali da mutare sostanzialmente quanto previsto in convenzione, o che ritenga, a suo insindacabile giudizio, indispensabili per assicurarne il rispetto. Nessun onere è al carico del Concedente per le modifiche disposte o per mancate approvazioni.

Nel caso di modifica dei programmi o progetti, il Concedente dovrà inviarli al Concessionario per gli adeguamenti da operarsi entro il termine a tal fine assegnatogli.

Il Concedente, approva, altresì i progetti esecutivi in quanto

MODULARIO
P. C. N. 177

Mod. 282 (ex 93)



Il Ministro Segretario di Stato

conformi alle indicazioni della presente convenzione, ai progetti di massima, agli indirizzi regionali ed alle prescrizioni date.

L'approvazione della progettazione esecutiva da parte del Concedente equivale al rilascio di nulla osta ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per ciascuna fase della progettazione il Concedente esprimerà le proprie determinazioni; entro il termine di 20 giorni dalla data della consegna da parte del Concessionario di tutti gli occorrenti elaborati.

Qualora l'area individuata con il progetto di massima sia difforme da quella individuata dalla Regione competente, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il termine suddetto è raddoppiato ai fini dell'acquisizione del necessario provvedimento, anche mediante silenzio-accoglimento, della Regione.

In ogni caso il silenzio equivale ad approvazione.

IV- INIZIO, ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 13

(MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE)

Le opere relative all'oggetto della presente convenzione sono realizzate dal Concessionario nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Il verbale di inizio dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori. L'ultimazione dei lavori, anche per stralci funzionali di essi, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto e sarà accertata e formalizzata in contraddittorio, dal Direttore dei Lavori e dal Concessionario.

MODULARO
P. C. M. - 722

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

Tutte le opere dovranno essere ultimate nei termini previsti dal programma approvato. E' in facoltà del Concessionario qualsiasi anticipazione di fasi esecutive.

- b) I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati ai sensi del precedente art. 12, ed alle prescrizioni del Concedente, rimanendo inteso che non potranno essere eseguite dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente. Il Concedente potrà richiedere al concessionario la redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale redazione non comporti sostanziali modifiche a questi ultimi. Per tali variazioni o integrazioni il Concessionario non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
- c) Il Concessionario, sin dalla fase della progettazione si avvarrà della collaborazione della Direzione Lavori e dell'Ingegnere Capo - quali organi preposti dal Concedente - ai fini della risoluzione di eventuali problemi insorti per la o nella esecuzione delle obbligazioni tecniche o amministrative oggetto della presente convenzione.

A tali fini fin d'ora il Concedente nomina per la direzione dei lavori del nucleo di industrializzazione di Nucleo: Lioni, Nusco, S. Angelo Lombardi il Sig. Ing. Raimondo PASQUINO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; per la direzione del nucleo di industrializzazione di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il Sig. XXXXXXXXXXXXXXXX
XX; per la direzione dei lavori del nucleo di industrializzazione di XXXXXXXXXXXX

MODULARIO
P. C. M. - 722



Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

il Sig. _____
_____ Ingegnere Capo il sig. Ing. Ettore D'ELIA _____

L'esame di N. P. e di eventuali perizie di variante e suppletive proposte dal Concessionario sarà effettuato sulla base di relazione del D.L. e dell'Ingegnere Capo.

Tutti gli oneri per compensi, spese e servizi ai professionisti incaricati delle funzioni di direzione dei lavori, ingegnere capo, commissioni di collaudo sono a carico del Concessionario. I compensi sono determinati in conformità alle tariffe professionali, senza alcuna maggiorazione per l'attività di assistenza di cui alla prima parte della precedente lettera c), o nei limiti inferiori previsti dalle relative lettere di incarico che sono contestualmente consegnate in copia.

Il Concessionario dovrà consentire, in qualunque momento e senza alcun onere, l'accesso ai cantieri anche ad altri incaricati del Concedente per l'esercizio delle facoltà di cui al successivo art. 15.

ART.14

(CLAUSOLE SOCIALI)

Il Concessionario di obbliga ad osservare ed a far osservare alle Imprese esecutrici dei lavori tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento e di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare e fare applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo nazionale di

MODULINO
P. C. M. 722

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e degli accordi locali integrativi in vigore. Il contratto collettivo nazionale e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Tale normativa dovrà vincolare l'esecutore dei lavori anche se non sia aderente alle associazioni o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigiana od industriale, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il Concessionario è altresì tenuto ad attenersi alle disposizioni della competente Commissione Regionale per l'impiego.

E' fatto obbligo per le imprese esecutrici dei lavori, di attenersi alle prescrizioni vigenti per la Cassa Edile della Provincia e presentare dichiarazione liberatoria della stessa prima della liquidazione della rata di saldo.

E' altresì obbligo del Concessionario curare che nella esecuzione dei lavori vengano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare i danni a beni pubblici e privati, restando comunque sollevato il Concedente.

Il Concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In caso di inosservanza, accertata dal Concedente od a questo segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, degli obblighi nascenti dal

MODULINO
P. C. M. - 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

contratto collettivo nazionale di lavoro nonché dai contratti integrativi provinciali, ivi compresi quelli afferenti all'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia e quelli relativi ai contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, il Concedente medesimo comunicherà al Concessionario e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'indennità accertata e procederà ad una adeguata ritenuta sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero sulla rata di saldo, se i lavori sono ultimati, previa diffida a corrispondere entro il termine di quindici giorni quanto dovuto e comunque a definire la vertenza con i lavoratori o con gli Istituti interessati senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

ART. 15

(VIGILANZA DEL CONCEDENTE)

Il Concedente, durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo.

A tal fine, i soggetti incaricati dal Concedente potranno, tra l'altro, assistere ai lavori, effettuare controlli, richiedere alla D.L. l'effettuazione di prove, fermo restando l'obbligo del Concessionario medesimo di fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi richiesti.

La vigilanza comunque effettuata dal Concedente non esclude o riduce la responsabilità del Concessionario per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni, diretti od indiretti, comunque causati.

MODULARIO
P. C. M. - 122

Mod. 282 (ex 95)

*Al Ministro Segretario di Stato*

ART. 16

(CONSEGNA DELLE AREE)

Il Concessionario provvede alla consegna delle aree o lotti agli assegnatari indicati dal Concedente entro 60 giorni dal verbale di ultimazione dei relativi lavori, redatto dalla Direzione dei Lavori, con riferimento anche alla lettera e) dell'art. 8. Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio con il Concedente e con l'assegnatario e previa effettuazione del collaudo delle opere, salvo gli effetti amministrativi di esso.

E' comunque in facoltà del Concedente ²richiedere³ che il Concessionario effettui la consegna anticipata di singole aree o lotti agli assegnatari indicati, previo collaudo parziale delle opere ultimate.

Il Concessionario è tenuto alla custodia e alla manutenzione delle opere non consegnate anticipatamente, a propria cura e spese, fino al giorno dalla data di approvazione del certificato di collaudo definitivo.

ART. 17

(COLLAUDO DELLE OPERE)

I lavori sono soggetti a collaudi in corso d'opera a mezzo della commissione nominata dal Concedente.

Le definitive operazioni di collaudo delle opere, ivi compresa la trasmissione degli atti finali e la necessaria approvazione, sono completate entro due mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e deposito degli atti.

MODULARO
C. M. - 111

Mod. 282 (ex 93)



Al Ministro Segretario di Stato

V. DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI - ANTICIPAZIONE

ART. 18

(CORRISPETTIVI DELLA CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE)

La determinazione del corrispettivo è effettuata sulla base della progettazione esecutiva e computo metrico, applicando il prezzario del Provveditorato Regionale alle OO.PP. della Campania - già pubblicato alla data del bando (18 giugno 1982) - che controfirmato dalle parti resta agli atti dell'Ufficiale Rogante.

Le indennità per espropriazioni ed occupazioni, o gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, rimborsi di imposte e tasse, in dipendenza ai compiti ad esso demandati ai sensi del precedente art. 8, secondo comma, lettere c) e d), saranno integralmente rimborsati dal Concedente su presentazione di idonea documentazione giustificativa sempre che non possano ritenersi per la loro natura e afferenza, a carico del Concessionario o degli appaltatori.

Oltre gli importi previsti dai precedenti commi del presente articolo, saranno liquidati al Concessionario solamente quelli derivanti:

a) dall'introduzione di varianti approvate od ordinate dal Concedente, da valutarsi a misura in aggiunta o in detrazione, in base ai prezzi di cui al successivo art. 19;

b) da danni cagionati da cause di forza maggiore ai sensi e nei

MODULATO
P. C. M. - 112

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

limiti dell'art. 24 del capitolato generale dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e del secondo comma del successivo articolo 20;

c) da eventuali oneri per eventi o circostanze assolutamente imprevedibili e/od eccezionali.

I prezzi di cui al primo comma sono aggiornati mediante applicazione delle tabelle revisionali approvate relative all'intervallo di tempo intercorso tra la data iniziale di vigore del prezzario e la data odierna.

ART. 19

(ALTRE DETERMINAZIONI DI PREZZI UNITARI)

Per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali eventualmente non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi unitari con le norme degli art. 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la contabilità dei lavori dello Stato e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Resta comunque stabilito che nei prezzi unitari si intende sempre compresa e compensata ogni spesa principale, provvigionale od accessoria, ogni fornitura, consumo, intera mano d'opera, ogni trasporto, lavorazione e magistero, nonché l'utile dell'impresa ed in genere quanto altro occorra per dare tutti i lavori completi in opera ultimati nel modo e nel tempo previsti.

Tali prezzi sono inoltre fissi ed invariabili.

ART. 20

(REVISIONE PREZZI)

In considerazione dei termini di esecuzione dei lavori, la revisio-

MODULANO
P. C. M. - 172

Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

ne dei prezzi conseguente alle variazioni dei costi che potranno sopravvenire entro il 31 dicembre 1983, è determinata in via forfettaria ed aleatoria in misura pari al 10% (dieci per cento) dei prezzi unitari determinati a norma del precedente articolo 18, primo ed ultimo comma.

Delle cause di forza maggiore - implicanti ritardi nella esecuzione - può tenersi conto esclusivamente nel caso in cui il Concessionario dimostri di non avervi potuto, in alcun modo, ovviare o comunque di non averne potuto attenuare gli effetti neppure con l'impegno di mezzi ed attività di particolare rilievo.

ART. 21

(MODALITA' DI PAGAMENTO)

- 1) Sulle somme dovute al Concessionario ai sensi dei precedenti articoli 18, primo comma, e 20, il Concedente - previa richiesta del Concessionario, accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma del precedente articolo 5 - entro trenta giorni da oggi e comunque non prima del 15° giorno dal ricevimento della fidejussione dispone l'erogazione a titolo di anticipazione di una somma pari al 25% dell'importo provvisoriamente determinato al precedente articolo 2.

A seguito di approvazione del progetto esecutivo, si provvederà a congruaggio dell'anticipazione per ricondurla alla misura del 25% del costo approvato dell'intervento.

A tal fine l'eventuale integrazione o riduzione - maggiorata di interessi al T.U.S. per il periodo intercorrente tra la data di

MODULANDO
P. C. M. - 722

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

corresponsione della prima anticipazione e quella di approvazione del progetto esecutivo - sarà portata in aumento o detrazione in sede di liquidazione del primo S.A.L..

L'anticipazione sarà recuperata contrattualmente mediante ritenuta del 25% sui certificati di pagamento dei lavori. Il recupero della anticipazione determina il graduale e proporzionale svincolo della fidejussione all'uopo prestata;

Il pagamento dei residui importi di cui al precedente art. 18, comma primo, sarà effettuato come segue:

- 1) a titolo di acconto, con mandati da emettersi entro 30 giorni dall'emissione di bimestrali stati di avanzamento dei lavori;
- 2) a saldo, gli importi residui, risultanti dalla contabilità finale, entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo che a sua volta avverrà entro due mesi dal deposito degli atti relativi.

Il versamento degli importi di cui al precedente art. 18, comma secondo, sarà effettuato mediante rimborso delle indennità erogate agli aventi diritto, a seguito di consegna al Concedente degli atti comprovanti il regolare pagamento diretto - anche a titolo di anticipazione - o il deposito alla Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità stesse; detto rimborso sarà effettuato in non più di tre soluzioni, oltre l'ultima a saldo.

Il rimborso sarà disposto dal Concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, per il 70% degli importi esborsati per la corresponsione delle indennità; il residuo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione dei decreti di esproprio notificati, registrati, volturati e trascritti.

I pagamenti di indennità effettuati dal Concessionario a soggetti non legittimati restano a carico dello stesso.

Il rimborso degli eventuali altri importi sarà effettuato con

MODULARE
P. C. M. - 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

emissione di mandato entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del Concessionario, di apposita richiesta corredata da idonea documentazione.

Resta convenuto che sugli importi versati ai sensi del precedente punto n. 1, al netto delle trattenute da operarsi a titolo di recupero dell'anticipazione, saranno effettuate ulteriori ritenute del 5% a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario e dello 0,50% per infortuni. Le somme ritenute a garanzia saranno pagate unitamente alla rata di saldo di cui al precedente punto n. 2.

La ritenuta del 5% può essere sostituita da garanzia fidejussoria prestata con le modalità di cui all'art. 5.

In caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti, da parte del Concedente, rispetto ai termini sopra indicati, saranno dovuti al Concessionario, senz'altra tolleranza, gli interessi nella misura prevista dagli appositi decreti ministeriali.

VI - PENALITA' DECADENZA E REVOCA

ART. 22

(PENALI PER RITARDI)

In caso di ritardo rispetto a ciascun termine previsto dalla presente convenzione, per ogni singolo intervento costruttivo e/o parte di esso, in ordine alla presentazione di elaborati e/o progettazione di massima e/o del programma dell'intervento e/o della progettazione

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

esecutiva, nonché per l'inizio e la ultimazione dei lavori, si applicheranno al Concessionario le seguenti penali, commisurate al costo dell'intervento con le successive varianti approvate e con l'applicazione di tutte le maggiorazioni previste dalla presente convenzione:

- a) elaborati di studio e/o progettazione di massima e/o programma dell'intervento e/o progettazione esecutiva e/o modifiche degli stessi.

Per ciascuno dei primi 15 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,001%; per ogni ulteriore giorno di ritardo, successivo al quindicesimo, una somma pari allo 0,003%;

- b) inizio e ultimazione dei lavori

per ciascuno dei primi 60 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,003%; per ogni ulteriore giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno una somma pari allo 0,005%. L'importo delle penali, salvo conguaglio, è portato in detrazione sul primo successivo pagamento.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali di cui al presente articolo non può superare il 4% del costo totale dell'intervento, determinato con i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora il Concessionario consegni le opere nel termine complessivo del programma approvato, lo stesso avrà diritto alla restituzione dell'importo di tutte le penali applicate ai sensi del presente articolo, senza interessi.

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

Le condizioni per l'eventuale restituzione delle penali verranno verificate in sede di collaudo definitivo, salva la successiva approvazione da parte del Concedente.

ART. 23

(DECADENZA DEL CONCESSIONARIO)

E' in facoltà del Concedente risolvere la presente convenzione e dichiarare la decadenza del Concessionario quando questi non adempia a tutti gli obblighi previsti a suo carico nella convenzione stessa o in presenza di una delle ipotesi di cui al successivo art. 27.

A mero titolo esemplificativo è, in ogni caso, in facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza del Concessionario quando:

- 1) il Concessionario, senza giustificato motivo, non osservi i termini di presentazione del programma dell'intervento o della progettazione esecutiva, o i termini di inizio ed ultimazione delle opere;
- 2) si verifichino, per colpa del Concessionario o degli esecutori delle opere, irregolarità o negligenze ritenute dal Concedente pregiudizievoli della condotta dei lavori o della loro ottimale esecuzione;
- 3) la concessione venga anche parzialmente ceduta ad altri, nonché nei casi di subappalto previsti dal primo comma dell'art. 3;
- 4) si verifichi lo stato di insolvenza del Concessionario.

Verificatasi una ipotesi di risoluzione della presente convenzione o, comunque, una ipotesi di decadenza della concessione, il Concedente, comunica a mezzo di lettera raccomandata al Concessionario i fatti che ritiene a lui imputabili e, valutate le giustifica-

MODULARIO
P. C. M. - 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

zioni da questo addotte nei 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la decadenza dandone notizia al Concessionario stesso.

Qualora il Concedente non ritenga di dover dichiarare la decadenza del Concessionario, può applicare nei confronti dello stesso sanzioni complessivamente di importo non superiore al 3% dell'importo globale della presente convenzione, determinato ai sensi dell'art. 22 che precede.

In caso di risoluzione della presente convenzione e, comunque, in caso di pronuncia di decadenza della concessione che ne è oggetto, il Concedente provvede alla ultimazione dei lavori nel modo che ritiene più opportuno, avvalendosi delle opere, dei materiali approvvigionati, dei cantieri, delle macchine, delle attrezzature di cantiere e degli utensili in essi esistenti, anche se di pertinenza di imprese appaltatrici o di terzi o gravati da riservato dominio.

All'atto della presa di possesso, sono compilati, nei confronti ed in contraddittorio con gli interessati, lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e gli inventari descrittivi di tutti i materiali, macchinari, attrezzature ed impianti di cantiere di pertinenza del Concessionario, nonché di quelli di pertinenza delle ditte appaltatrici o noleggiatrici che possono utilmente essere impiegati nei lavori.

Nel caso gli interessati, invitati ad intervenire non si presentino, il Concedente procede con l'assistenza di due testimoni.

L'eccedenza di spese per il compimento, nei modi sopra indicati,

MODULARE
P. G. M. - 222

Mod. 282 (es 95)

Al Ministro Segretario di Stato

dei lavori oggetto della presente convenzione, in confronto alla previsione, nonché le spese occorrenti per riparare gli eventuali guasti derivanti da difetti dei materiali o dei lavori già eseguiti dal Concessionario, è a carico di quest'ultimo.

Per compensarsi di tali maggiori spese, fermo comunque il diritto all'integrale rimborso, il Concedente può avvalersi delle somme liquidate o da liquidare a credito del Concessionario nonché delle somme eventualmente ricavate dalla cessione di materiali, utensili, mezzi d'opera, di ragione del Concessionario e delle imprese appaltatrici o noleggiatrici, che sono poi restituiti nello stato in cui si trovano senza che il Concessionario o le predette imprese possano pretendere alcun compenso nei confronti del Concedente che resta comunque sollevato dal Concessionario per qualsiasi pretesa di terzi.

Nell'ipotesi di risoluzione o decadenza, è fatto salvo, ai sensi dell'art. 1218 Cod. Civ., il diritto del Concedente al risarcimento dei danni nei confronti del Concessionario.

ART. 24

(FACOLTA' DI REVOCA)

Il Concedente si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, la Concessione mediante il pagamento al Concessionario delle prestazioni, dei lavori e delle forniture eseguite e del valore dei materiali obiettivamente utili esistenti nel cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni e dei lavori ancora da eseguire sino ai 4/5 dell'importo dell'intervento indicato al secondo comma del

MODULARIO
P. C. M. - 222

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

precedente articolo 2.

L'importo del pagamento è determinato sulla base di un verbale di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.

VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

(CONTRATTI DI APPALTO, NOLEGGIO E FORNITURA)

Nei contratti di appalto, noleggio o fornitura o in qualsiasi contratto analogo, deve essere inserita una clausola che preveda la risoluzione automatica del rapporto nel caso di esercizio, da parte del Concedente, delle facoltà previste dai precedenti articoli 23 e 24. Deve inoltre risultare, nei predetti contratti, la dichiarazione, da parte del soggetto che contrae con il Concessionario, di conoscere e di accettare in ogni sua parte, per tutto quanto lo riguarda, la presente convenzione, rinunciando a qualsiasi pretesa o diritto nei confronti del Concedente a seguito dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, dei diritti e delle facoltà in essi articoli previsti.

NORME FINALI ED ARBITRATO - TERMINI - OPERE ADDIZIONALI)

ART. 26

(CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qualsiasi controversia - di natura tecnica amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione,

MODULARIO
C. N. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un Collegio di tre Arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due Arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta la applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di procedura civile.

ART. 27

(RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione per la disciplina del rapporto, le parti fanno espresso riferimento alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e successive modificazioni, al Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del vigente Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., nonché alla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, in quanto applicabili.

ART. 28

(MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL CONCESSIONARIO)

(RESPONSABILITA')

Ogni eventuale modifica all'atto costitutivo o allo statuto dei

MODULARIO
C. M. - 222

Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

consorzi e dei raggruppamenti, non potrà avvenire senza la preventiva approvazione del Concedente, a pena di decadenza dalla concessione ed inopponibilità.

La responsabilità per ogni obbligo assunto con la presente convenzione dal Concessionario è solidale per tutti i soggetti facenti parte del Consorzio o raggruppamento.

Ogni Consorzio o raggruppamento è tenuto ad eleggere, ai fini della presente convenzione, domicilio legale in Roma; in uno dei Comuni nei quali effettua l'intervento, deve ubicare la propria direzione tecnico-amministrativa-contabile.

ART. 29

(SPESE DI CONTRATTO)

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per la presente convenzione sono a carico del Concessionario. Il presente atto, relativo all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, gode dell'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Alla registrazione del presente atto provvede in deroga alle norme vigenti, il Concessionario cui a tal fine vengono consegnate tre copie autenticate.

ART. 30

(OPERE ADDIZIONALI)

Il Concedente ha facoltà di disporre che il Concessionario esegua

MODULINO

P. C. M. - 272

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

le eventuali opere di infrastrutturazione esterna, da esso Concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali o comunque opere addizionali anche soltanto connesse o occasionate dalla realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

Il corrispettivo per la esecuzione delle opere di cui al comma che precede, è determinato con le modalità dell'art. 12 della legge 4 gennaio 1978, n. 1.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su facciate n. 32 e righe n. 10 sin qui, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti che dichiarano il medesimo pienamente conforme alla volontà manifestatami, anche in deroga a norme vigenti, ed in segno di ciò, con me ufficiale rogante, lo sottoscrivono.

- 1) Sono contestualmente sostituiti con "saranno" g/p
- 2) rischedati sostituiti con "disponi" g/p
- 3) VA: sostituire con "AV" g/p

g/p

Bolo Ban

g/p

Ritirate tre copie conformi.

Bolo Ban

MOD. 1000
L. 10/11/82

Mod. 282 (ex 85)

RILocalizzazione

Il Ministro Segretario di Stato

designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE 14 SETTEMBRE 1982 DI
CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE AREE INDUSTRIA-
LI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219. -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentottantatré, il giorno 14 del mese di luglio in Ro-
ma, nell'Ufficio del Ministro On.le Vincenzo Scotti - designato con de-
creti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982
(G.U. 21 maggio 1982, n. 138) e 1° dicembre 1982 (G.U. 15 dicembre 1982,
n. 343), a norma dell'art. 9, 2° comma, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57,
convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1982, n. 187 - innanzi a
me, Avv. Filippo Capece Minutolo del Sassò, Ufficiale Rogante, per D.
M. in data 18 giugno 1982, allegato alla Convenzione di cui al punto a)
che segue, per stipulare in forma pubblica amministrativa le Convenzi-
oni per la realizzazione del programma di infrastrutturazione delle aree
industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e succ.
mod. - senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espressa-
mente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso - si sono per-
sonalmente costituiti:

DA UNA PARTE

Il Ministro Segretario di Stato, On.le Vincenzo Scotti, codice fiscale
97019290580, nel seguito dell'atto indicato come "Concedente"

DALL'ALTRA

Consorzio INFR. AV tra "BALSAMO IMPRESA COSTRUZIONI S.r.l.";
F.LLI COSTANZO S.p.A."; FERROCEMENTO-COSTRUZIONI E LAVORI
PUBBLICI S.p.A."; IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. EUGENIO MARINO

Filippo Capece Minutolo

[Signature]

[Signature]

MODULO
P. 10 397

Mod. 207 (ex 124)

Il Ministro Segretario di Stato

- 2 -

& C. S.p.A."; "IMPRESA ING. SPARACO SPARTACO S.p.A."; ZECCHINA -COSTRUZIONI S.p.A.": nella persona del legale rappresentante Ing. Paolo BRUNO nato a Campobasso il 26 giugno 1928 e domiciliato per la carica in Roma, Via Feliciano Scarpellini, 24, cod.fisc./Partita IVA nel seguito dell'atto indicato come "Concessionario.

PREMESSO

- a) - che in attuazione dei compiti demandatigli, il Ministro ha affidato in concessione al costituito Concessionario, con Convenzione in data 14 settembre 1982, la progettazione e la gestione della esecuzione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Lioni -Nusco -S. Angelo nelle aree allo scopo individuate dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con delibera n. 99/1 del 2 settembre 1981;
- b) - che, in esecuzione della citata Convenzione, il Concessionario ha provveduto alla progettazione delle opere del predetto nucleo industriale;
- c) - che, in considerazione dell'elevato valore delle aree agricole, si è ritenuto necessario provvedere alla realizzazione del nucleo in parola in diversa area individuata, nell'ambito della medesima area disastata, dalla Regione Campania con delibera 16 giugno 1983, divenuta esecutiva il 5 luglio 1983, ben nota alle parti;
- d) - che, pertanto, si rende ora necessario adeguare le previsioni della citata Convenzione alla mutata realtà, assegnando al Concessio-

. / .

1

1/1



Il Ministro Segretario di Stato

= 3 =

nario nuovi termini per la progettazione ed esecuzione delle opere;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE

Art. 1

La premessa forma parte integrante del presente atto.

Art. 2

La planimetria allegato B alla convenzione 14 settembre 1982 é sostituita dalla planimetria allegato J alla presente convenzione aggiuntiva. Al secondo comma dell'articolo 2 della predetta convenzione originaria, la cifra indicata é sostituita dalla seguente: lire 75.000.000.000.= (settantacinquemiliardi).-

Al primo comma dell'art.20 della convenzione originaria, la data 31 dicembre 1983 é sostituita con la seguente "30 novembre 1984"; l'aliquota del 10% é sostituita con la seguente "20% (venti per cento)".

Art. 3

Il Concessionario é tenuto ad integrare la cauzione prestata a termini dell'art.5 della Convenzione in data originaria, sino ad un importo pari al 5% del corrispettivo di cui al precedente art.2.

A seguito dell'approvazione della nuova progettazione esecutiva, il Concessionario provvede ad adeguare tale garanzia all'importo emergente dal progetto esecutivo approvato.

Art. 4

Il Concessionario provvederà alla presentazione del programma di rea-

9

[Handwritten signatures]



Al Ministro Segretario di Stato

- 4 -

lizzazione e del progetto di massima degli interventi entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di stipula del presente atto.

All'articolo 10 letterae) la data 1 dicembre 1983 è sostituita da "31 ottobre 1984".

Il Concessionario provvederà alla presentazione del progetto esecutivo entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di approvazione del progetto di massima.

All'articolo 16 della convenzione originaria, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "La consegna delle opere compiute dovrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 1984."

Il concessionario peraltro si impegna a consegnare al concedente e/o a soggetti da questi indicati entro il 30 aprile 1984 una parte unitaria dell'area industriale, indicata nella planimetria allegato uno con "F 1;" con caratteristiche tali da consentire l'immediato inizio dei lavori di costruzione degli stabilimenti industriali, pertanto in detta superficie quantomeno dovranno essere ultimate le operazioni di movimentazione di terra e di costituzione dei rilevati, con le caratteristiche e le quote previste in progetto, ed in ogni caso dovrà essere garantito idoneo accesso, anche provvisorio.

Art. 5

Spetta al Concessionario l'integrazione dell'anticipazione già percepita sino alla misura del 25% dell'importo provvisoriamente determinato al

.1.

9

9/1

9/1



Il Ministro Segretario di Stato

- 5 -

precedente art. 2.

L'integrazione predetta sarà corrisposta negli stessi termini e modalità di cui all'art. 21 della Convenzione 14 settembre 1982, originaria.

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, si provvederà al conguaglio dell'anticipazione per ricondurla alla misura del 25% del costo approvato dell'intervento.


A tal fine, l'eventuale integrazione o riduzione, maggiorata d'interessi al T.U.S. per il periodo intercorrente tra la data di percezione del conguaglio, di cui al primo comma del presente articolo, e quella di approvazione del progetto esecutivo, sarà portata in aumento o detrazione in sede di liquidazione del primo SAL; non saranno riconosciuti interessi per il periodo intercorrente tra la corresponsione della prima anticipazione e quella della integrazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6

Al terzultimo comma dell'art. 21 della convenzione originaria le parole "al netto delle " sono sostituite dalle seguenti "al lordo delle ".

All'art. 27 della Convenzione originaria dopo le parole "dal Ministero dei LL.PP." sono inserite le seguenti: "ai capitolati speciali generalmente utilizzati per le opere di competenza del medesimo Ministero "

All'art. 27 della stessa convenzione è infine aggiunto: "E' facoltà del Compartimentario avvalersi delle procedure abbreviate di pubblicazione dei bandi o per le gare ristrette previste dall'art. 15 della direttiva CEE 26 luglio 1971 in luogo delle procedure ordinarie disciplinate dalla medesima direttiva".



Il Ministro Segretario di Stato

— 6 —

Art. 7

Il Concessionario rinuncia ad ogni compenso per le attività prestate sino alla stipula del presente atto.

Art. 8

I compensi professionali, commisurati all'importo della concessione al netto della sola maggiorazione del 12% per oneri propri del concessionario, sono così determinati:

- a) per la Direzione Lavori 3,20% (tre (tre virgola ventipercento)
- b) per l'Ingegnere Capo 1% (unopercento)
- c) per la Commissione di collaudo in corso d'opera 1% (uno per cento). Detti compensi sono comprensivi di qualsiasi rimborso, spesa o maggiorazione, qualunque sia il numero dei professionisti impegnati nelle singole funzioni.

Art. 9

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il presente atto aggiunto alla Convenzione sono a carico del Concessionario. Il presente atto, relativo all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, gode dell'esenzione da imposte e tasse previste dall'art. 73 della legge 14 maggio 1981 n. 219. Alla registrazione provvede il concessionario che a tal fine ritira 3 copie conformi, una delle quali sarà restituita con estremi di registrazione e sottoscrizione dei legali rappresentanti delle imprese riunite in consorzio.

Art. 10

L'esecutività della presente convenzione - ferma restando la decorrenza di tutti i termini in essa previsti - è subordinata alla acquisizione

1

9/11



MOD. 1400
P. L. N. 122

Mod. 202 (ex 69)



Al Ministro Segretario di Stato

= 7 =

delle certificazioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni per ciascuna delle imprese riunite in Consorzio. Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su facciate n.6 e righe n.4 sin qui, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti, che dichiarano il medesimo pienamente conforme alla volontà manifestatami, anche in deroga a norme vigenti, ed in segno di ciò, con me Ufficiale Rogante, lo sottoscrivono.

Paolo Biondi / *ca*
Federico

MODULARIO
P.C.M. - 222

Mod 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato
designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE 14 SETTEMBRE 1982
DI CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE AREE IN-
DUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO
1981, n.219

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentottantatrè, il giorno ²¹ del mese di luglio in Roma, nell'ufficio del Ministro On.le Vincenzo Scotti - designato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138) e 1° dicembre 1982 (G.U. 15 dicembre 1982, n. 343), a norma dell'art. 9, secondo comma, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1982, n. 187-in-nanzi a me, Avv. Filippo Capece Minutolo del Sasso, Ufficiale Rogante, per D.M. in data 18 giugno 1982, allegato alla Convenzione di cui al punto f) che segue, per stipulare in forma pubblica amministrativa le Con-
venzioni per la realizzazione del programma di infrastrutturazione delle aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e
succ. mod., - senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espres-
samente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso - si sono per-
sonalmente costituiti:

Il Ministro Segretario di Stato, On.le Vincenzo Scotti, cod. fiscale
97019290580, nel seguito dell'atto indicato come "Concedente"

PER COPIA CONFORME



F.to del Conceduto Seller

Fin/ind

F.to del Conceduto Seller

PER COPIA CONFORME

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

2. =


DALL'ALTRA

Consorzio INFR.AV. tra: "BALSAMO IMPRESA COSTRUZIONI S.r.l."; "F.LLI COSTANZO S.p.A."; "FERROCEMENTO - COSTRUZIONI LAVORI PUBBLICI S.p.A."; "IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. EUGENIO MARINO C. S.p.A."; "IMPRESA ING. SPARACO SPARTACO S.p.A."; "ZECCHINA - COSTRUZIONI S.p.A.": nella persona del legale rappresentante Paolo BRUNO nato a Campobasso il 26 giugno 1928 e domiciliato per la carica in Roma, Via Feliciano Scarpellini, 24. Partita IVA 05678770586

nel seguito dell'atto indicato come "Concessionario".

PREMESSO

- a) che, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di apprestamento di aree, per l'insediamento di piccole e medie industrie, mediante esecuzione di ogni necessaria opera;
- b) che, in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania, hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;
- c) che, con ordinanza in data 18 giugno 1982 (G.U. 23.6.1982, n. 170), il Concedente ha determinato i requisiti minimi ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei, sotto il profilo tecnico e produttivo, per la realizzazione del programma;
- d) che, con successiva ordinanza in data 3 agosto 1982, il Concedente ha individuato i soggetti idonei alla realizzazione del programma;



PER COPIA CONFORME

MODULARIO
P.C.M. - 222

Mod 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

3.=

- e) che, tra i soggetti di cui al punto che precede è compreso il costituito "Concessionario";
- f) che, a mezzo di Convenzione in data 14 settembre 1982, al costituito "Concessionario" è stata commessa la progettazione e la gestione della realizzazione dell'area industriale di Lioni-Nusco-S. Angelo dei Lombardi;
- g) che l'art. 30 della detta Convenzione prevede espressamente l'obbligo del Concessionario di eseguire le eventuali opere di infrastrutturazione esterne del Concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali;
- h) che per l'esecuzione di dette opere il medesimo art. 30 prevede la determinazione del corrispettivo con le modalità dell'art. 12 della legge 4 gennaio 1978, n.1;
- i) che con suoi provvedimenti il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, su proposta della Cassa per il Mezzogiorno e sentito il Comitato delle Regioni Meridionali, ha provveduto al finanziamento tra le altre, della realizzazione dell'Asse Autostrada Salerno - Reggio Calabria (Casello di Contursi) S.S. Ofantina (svincolo di Lioni).
- l) che la medesima opera è ricompresa nella delibera del CIP (n. 190 del 13.7.83) di autorizzazione - al Ministro designato all'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n.219

PER COPIA CONFORME



9/12

F.lli Seller

PER COPIA CONFORME

Seller

MODULARO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

4. =

sione di alcune opere esterne funzionalmente collegate, nel programma straordinario di realizzazione di infrastrutture per la promozione di attività industriali nelle zone più gravemente colpite dal sisma del novembre 1980;

- m) che con decreto del 18 luglio 1983, il Ministro designato, avvalendosi dell'autorizzazione del CIPE, ha incluso, tra le altre, la predetta opera nel programma straordinario di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
- n) che, si rende pertanto necessario procedere alla stipula di un atto aggiuntivo alla Convenzione anzidetta per tenere conto della necessità di realizzare l'opera di infrastrutturazione esterna fissando tempi ed importi;
- o) che, deve altresì provvedersi alla nuova determinazione del compenso sostitutivo della revisione prezzi per i lavori aggiuntivi da compiersi;

TUTTO CIO' PREMESSO
CONVENGONO

Art. 1

La premessa forma parte integrante della presente Convenzione **PER CCFIA CONFORME**

Art. 2

Per quanto non espressamente modificato con la presente Convenzione aggiuntiva, conserva pieno vigore la Convenzione originaria, in parte menzionata in premessa.



[Handwritten signature]

PER CCFIA CONFORME

[Handwritten signature]

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod 282 (nr 95)



Il Ministro Segretario di Stato

5.-

Art. 3(Modifiche all'art. 2)

Il Comma, 1°, 2° e 3° dell'art. 2 della Convenzione originaria, sono modificati come segue:

il Concedente affida al costituito Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione dell'Asse autostrada Salerno - Reggio Calabria - Lioni, tratto svincolo area industriale di Calabritto - svincolo area industriale Lioni - Nusco - S. Angelo dei Lombardi. _____


La Concessione è assentita alle condizioni di cui agli articoli seguenti; il corrispettivo spettante al Concessionario per la realizzazione dell'opera suddetta viene provvisoriamente stimato, ai soli fini dell'anticipazione, in L. 50.000.000.000 (cinquantamiliardi).

Detta somma è aggiuntiva ai valori di cui all'art. 2, della Convenzione originaria, nonché alle successive modifiche dei detti valori a seguito dell'avvenuta approvazione della progettazione esecutiva delle opere già concesse.

La detta stima sarà aggiornata, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva dell'opera di cui al precedente 1° comma, con gli effetti e le modalità di cui all'art. 21 della Convenzione originaria. Sui corrispettivi per l'esecuzione dell'opera di cui al 1° comma del presente articolo verrà applicato un ribasso del 6% nonché il nuovo regime sostitutivo della revisione prezzi di cui all'art. 7 che segue.

Al primo comma dell'art. 4 della Convenzione originaria è aggiunto, a fine quanto segue: "Con preferenza per imprese idonee aventi sede in comune medesimo nel quale ricadono le opere e, gradatamente nei comuni vicini".

PER COPIA CONFORME



Handwritten signatures and initials, including 'Seller' and 'P. de B...'.

MODULARIO
P.C.M. - 222

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

6. =

Art. 4

(Modifica art. 10)

All'art. 10 lett. e) la data 1° dicembre 1983 è sostituita dalla data 31 luglio 1985.

All'art. 10 è altresì aggiunta la seguente lett. f) i termini di consegna per lotti funzionali dell'opera.

Art. 5

(Sostituisce art. 16 1° comma)

Il primo comma dell'art. 16 della Convenzione originaria è sostituito, ai fini della presente Convenzione aggiuntiva, come segue:

"La consegna delle opere compiute oggetto della presente Convenzione dovrà avvenire entro 60 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, redatto dalla D.L., e comunque entro e non oltre il giorno 31.7.85. Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio con il Concedente e con l'assegnatario e previa effettuazione del collaudo delle opere, salvo gli effetti amministrativi di esso".

Art. 6

I compensi professionali commisurati all'importo della concessione al netto della sola maggiorazione del 12% per oneri propri del Concessionario, sono così determinati:

- per la Direzione dei lavori, 3,20 (tre virgola ventipercento);
- per l'ingegnere Capo, 1% (unopercento);



PER COPIA CONFORME

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MODULARIO
P. C. M. - 222

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

7.=

- c) per la Commissione di collaudo in corso d'opera, 1% (unopercento).
 Detti compensi sono comprensivi di qualsiasi rimborso spesa o maggiorazione, qualunque sia il numero dei professionisti impegnati. I compensi di cui sopra, a carico del Concessionario, saranno erogati, per conto di esso, dal Concedente proporzionalmente su di ogni pagamento effettuato al Concessionario.
 Per la realizzazione dell'opera oggetto della presente Convenzione aggiuntiva, sono chiamati:
- a) all'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, l'Ing. Attilio Fierro, Montella (Av)
 - b) all'assolvimento delle funzioni di Ingegnere Capo, Ing. Ing. Michele Preziosi, Vico Giardinetto 1, Avellino
 - c) a comporre la Commissione di collaudo:
 - 1) Avv. Domenico di Siena, Corso Gasparri 66, Caserta, Presidente
 - 2) dott. Corrado Martengano, Via Colli Aminei 11, Napoli
 - 3) ing. Giancarlo d'Agostino, Via Annarumma 39, Avellino
 - 4) ing. Angela Fratianni, Teora (Av)
 - 5) ing. Domenico Magnotta, Via Baccanico Avellino
 - 6) Ing. Gerardo Troncone, Via Serrani 3, Avellino
 - 7) Ing. Augusto Violenti, Via IV novembre - Acerra (Na)

Art. 7

(Modifica art. 20)

In considerazione dei termini di esecuzione dei lavori, la revisione dei prezzi - conseguente alle variazioni dei costi sopravvenuti e che potranno sopravvenire dalla data di stipula della Convenzione originaria sino



PER COPIA CONFORME

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

8.=

alla data di definitiva consegna dei lavori e limitatamente alla parte concernente l'opera di cui al primo comma dell'art. 3 della presente Convenzione viene concordemente ed immodificabilmente determinata in una aliquota, forfettaria ed aleatoria, pari al 27% dei prezzi unitari determinati a norma dell'art. 18 primo ed ultimo comma della Convenzione originaria. Nessuna modifica potrà essere apportata alla suddetta revisione forfettaria qualunque sia l'anticipo od il ritardo, per qualsivoglia causa, nella consegna delle opere ultimate.


Art. 8

(Modifica art. 21)

Il numero 1 dell'art. 21 della Convenzione originaria è sostituito dal seguente:

"1. Previa richiesta del Concessionario, accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma dell'art. 5 della Convenzione alle-
gato 1 - entro 30 giorni da oggi, e comunque non prima del 15° giorno dal ricevimento della fidejussione, il Concedente dispone l'erogazione dell'anticipazione in misura pari al 25% dell'importo provvisoriamente determinato al precedente art. 3".

Al terz'ultimo comma dell'art. 21 della Convenzione originaria le parole le "al netto delle" sono sostituite dalle seguenti: "Al lordo delle". *Carroto Selle,*



PER COPIA CONFORME

[Handwritten signatures and initials]

MODULARIO
P.C.M. - 222

Mod 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

9. =

Art. 9

(Modifica art. 27)

All'art. 27 della Convenzione originaria dopo le parole "dal Ministero dei LL.PP." sono inserite le seguenti: "Ai capitolati speciali tipo generalmente utilizzati per le opere di competenza del medesimo Ministero".

All'art. 27 della Convenzione originaria è aggiunto quanto segue:

"E' facoltà del Concessionario avvalersi delle procedure di urgenza di cui all'art. 15 della direttiva della Commissione CEE del 26 luglio 1971 in luogo delle procedure ordinarie previste dalla medesima Direttiva".


Art. 10

Ferma restando la decorrenza dei termini dalla data della presente Convenzione aggiuntiva l'esecutività del presente contratto è subordinata alla acquisizione della certificazione di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive integrazioni.

Art. 11

Tutte le spese e gli oneri del presente contratto sono a carico del Concessionario il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni fiscali previste dall'art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219, trattandosi di atto preordinato all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto, in deroga alle norme vigenti, si vede il Concessionario il quale anche a tal fine ritira tre copie conformi delle quali una con gli estremi di registrazione sarà resa al Concedente con la sottoscrizione dei legali rappresentanti di ciascuna impresa costituente il Consorzio.



PER COPIA CONFORME

MODULARIO
P.C.M. - 222

Mod 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

p/w Resta fermo e valido quanto ^{10. =} convenuto tra le stesse parti con l'atto in data

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su facciate n. 9 e righe n. 4 sino a questo punto, ho dato lettura alle parti le quali dichiarano lo stesso perfettamente conforme alla volontà manifestami ed in seguito di ciò, con me ufficiale rogante, qui di seguito lo sottoscrivono.

p/w in data 14 luglio 1983 *p/w*
F. de Corredo

p/w

F. de Corredo



PER COPIA CONFORME
F. de Corredo

NUM. 101 PUNTO 5 ALLEG. 88/89/81/82/83

1980
P.C. 198



Registrato a Roma

400 251

il 20 settembre 1986

al N. Serie

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
delegato all'attuazione degli artt. 21 e 32 legge 219/81

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN DATA 14 SETTEMBRE 1982

L'anno millenovecentottantasei, il giorno *undici* del me-
se di *novembre* presso gli uffici del Ministro per il
Coordinamento della Protezione Civile in Roma

DA UNA PARTE

Il Ministro On.le Giuseppe Zamberletti - nel prosieguo del-
l'atto denominato "il Concedente" - delegato per la prose-
cuzione della attuazione degli interventi di cui all'art. 32
della Legge 14 maggio 1981 n. 219, con decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri in data 25 settem. 1986 e, per
esso, il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli
interventi di cui all'art. 32 Legge 14 maggio 1981 n. 219,
Prefetto Dott. Ing. Alessandro Giomi, delegato alla stipula
del presente atto giusta Ordinanza 3 agosto 1984 n. 7/219/ZA,
C.F. 97019290580



DALL'ALTRA

Il Consorzio INFRAV tra: "Balsamo Impresa Costruzioni
S.r.l.", "F.lli Costanzo S.p.A.", "Ferrocimento - Costruzio-
ni e Lavori Pubblici S.p.A.", Impresa Costruzioni Ing. Euge-
nio Marino e C. S.p.A.", "Impresa Ing. Sparaco Spartaco S.p.A."

Impresa
Impresa

Polo Rim
1986

MODULARIO
P.C.M. 198

MOD. 761



Presidenza del Consiglio dei Ministri


2.

e "Zecchina Costruzioni S.p.A.", nella persona del legale rappresentante Paolo Bruno nato a Campobasso il 26 giugno 1928 domiciliato per la carica in Roma, Via Feliciano Scarpellini, 24 nel seguito dell'atto indicato come "Concessionario", partita I.V.A. 05678770586

P R E M E S S O

- CHE ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di approntamento di aree industriali nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;
- CHE a mezzo di Convenzione in data 14 settembre 1982 e successivo atto aggiuntivo in data 14 luglio 1983, è stata affidata al costituito Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione del nucleo industriale intercomunale di Lioni-Nusco-S. Angelo dei Lombardi;
- CHE con atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983 è stata affidata al medesimo Concessionario la realizzazione dell'Asse Autostrada Salerno-Reggio Calabria-Lioni, dallo svincolo area industriale di Calabritto allo svincolo area industriale di Lioni-Nusco-S. Angelo dei Lombardi;
- CHE lungo il tracciato della succitata strada sono previsti svincoli a servizio dei Comuni limitrofi, per consentire un agevole afflusso della manodopera ai nuclei industriali;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO



Stampone
 ex Repubblica

Paolo Bruno
 Claus

MODULARIO
L. C. M. 198

MOC 77



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

- CHE in considerazione di quanto suesposto, si appalesa l'opportunità di procedere alla stipula di un atto aggiuntivo, per la formalizzazione dell'affidamento dell'opera in questione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate al presente articolo.


Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, ^{con SOLI} servano pieno vigore, relativamente alle opere di cui al ^{successi} vo art. 2, tutte le clausole, condizioni e norme della Convenzione originaria in data 14 settembre 1982, nonché degli atti aggiuntivi in data 14 luglio e 21 luglio 1983, per se non qui ritrascritte.

Art. 2

Il Concedente affida al Concessionario - che accetta - la realizzazione dello svincolo per il collegamento dell'abitato di Materdomini con la Strada Fondo Valle Sele terzo tratto, in conformità degli elaborati e delle prescrizioni tecniche allegati al Decreto in data 11 giugno 1986.

Il presente atto non comporta rinuncia alle eccezioni e riserve, avanzate dal Consorzio in relazione alle opere oggetto della Convenzione in data 14 settembre 1982 e degli atti aggiuntivi in data 14 luglio e 21 luglio 1983.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO



F. Gambone
U. Spadaro

U. Spadaro

Polo Basso

U. Spadaro

U. Spadaro

U. Spadaro

INCOLLARIO
P. C. M. 198

MCC 2



Presidenza del Consiglio dei Ministri


5.

Art. 3

Il corrispettivo spettante al Concessionario per la realizzazione dell'opera suddetta viene provvisoriamente stimato, ai solo fini dell'anticipazione, in L. 9.500.000.000.

Detta somma è aggiuntiva ai valori di cui all'art. 3 dell'atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983, nonchè alle successive modifiche dei detti valori a seguito dell'avvenuta approvazione della progettazione esecutiva delle opere già concesse, nonchè delle varianti intervenute in corso d'opera.

La detta stima sarà aggiornata, a seguito della progettazione esecutiva dell'opera di cui al precedente art. 2, con gli effetti e le modalità di cui all'art. 21 della Convenzione originaria.



Art. 4

La determinazione del corrispettivo è effettuata sulla base della progettazione esecutiva e computo metrico, applicando il prezzario del Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania in vigore dal 1° gennaio 1986, registrato a Napoli il 27.6.1986 al n. 16394/3A.

Sui corrispettivi per l'esecuzione dell'opera, calcolati con metodo a misura, verranno corrisposti gli oneri di concessione del 12%, nonchè applicato un ribasso del 6%.

Art. 5


La revisione prezzi verrà calcolata ai sensi del 3° comma del-

ISTITUTO MONOGRAFICO E ZECCA METEOROLOGICI

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

MODULARIO
P. C. M. 498

MOD. 25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

l'art. 33 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 6

Il Concessionario provvederà alla presentazione del progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente art. 1, entro cinque mesi a decorrere dalla data del presente atto.

Per l'esecuzione dei lavori tutti relativi all'opera in questione, viene assentito al Concessionario un termine di mesi diciannove, decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo presentato dal medesimo Concessionario.

Art. 7.

In caso di mancato rispetto dei termini fissati al precedente art. 6 per la presentazione del progetto esecutivo e per l'ultimazione dei lavori, saranno applicate le penali di cui all'art. 22 della Convenzione in data 14 settembre 1982.

Le penali per i ritardi nella presentazione del progetto esecutivo saranno commisurate all'importo presunto fissato all'art. 3 del presente atto; le penali per il mancato rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori saranno commisurate all'importo di concessione determinato dal provvedimento di approvazione del medesimo progetto esecutivo, aumentato degli importi di eventuali varianti approvate.


Art. 8

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, il



Giambone
di Spadone

Polo Bino
Clavio



[Handwritten signature]


MODULARIO
P. C. M. 1982

MOD. 25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7.



Concessionario - entro giorni quindici dalla data del presente atto - presterà la cauzione di cui all'art. 5 della Convenzione in data 14 settembre 1982, nella misura del 5% dell'importo di cui all'art. 3.

Entro dieci giorni dalla approvazione del presente atto e dalla richiesta del Concessionario - accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma dell'art. 5 della Convenzione del 14.9.1982 - il Concedente dispone l'erogazione, a titolo di anticipazione, di una somma pari al 25% del corrispettivo fissato al precedente art. 3.

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, si provvederà al conguaglio dell'anticipazione del 25% del costo approvato dell'intervento.



Art. 9

I lavori sono soggetti a collaudo in corso d'opera a mezzo della Commissione nominata dal Concedente.


Le definitive operazioni di collaudo delle opere, ivi compresa la trasmissione degli atti finali e la necessaria approvazione, sono completate entro due mesi dalla data verbale di ultimazione dei lavori e deposito degli atti.

Art. 10

E' facoltà del Concessionario avvalersi delle procedure d'urgenza di cui all'art. 15 della direttiva della Commissione CEE del

1- [Signature]

[Signature]



[Signatures]

[Signatures]

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

8.

26 luglio 1971 n. 305, in luogo delle procedure ordinarie previste dalla medesima direttiva.

Art. 11

All'art. 27 della Convenzione originaria, dopo le parole "dal Ministero dei LL.PP." sono inserite le seguenti; "Ai Capitolati speciali tipo generalmente utilizzati per le opere di competenza del medesimo Ministero".


Art. 12

Fermi restando i termini di cui al precedente art. 5, il presente atto è impegnativo per il Concessionario e lo sarà per il Concedente solo dopo l'approvazione ministeriale, che potrà intervenire dopo l'acquisizione della certificazione di cui alla Legge 13 settembre 1982 n. 246 e successive integrazioni e agli esiti negativi della stessa e la prestazione della cauzione di cui al precedente articolo 8.


Art. 13

Tutte le spese e gli oneri del presente atto aggiuntivo sono a carico del Concessionario, il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni previste dalla Legge 14.5.1981 n. 219, trattandosi di atto preordinato alla attuazione delle Legge per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario



ISTITUTO PUBLIBRAFICO E RECLAMATIO STATO 3



Handwritten signatures:
G. Napolitano
P. Cossiga
P. De Michelis
P. Biondi
P. Giampà
P. Loria
P. Scalfaro
P. Tanassi
P. Tullio
P. Uboldi
P. Vassallo
P. Vizzini
P. Zaccaria

MODULARIO
P.C.M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

9.

rio il quale, anche a tal fine, ritira tre originali dello stesso, dei quali uno, completo degli estremi della registrazione, sarà resa al Concedente con la sottoscrizione autenticata dei legali rappresentanti di ciascuna impresa costituente il Consorzio.

Impresa Iog SPARACO SPARTACO S.p.A.
Il Consigliere Delegato
(Dr. Ing. Renzo Mazzanti)

[Handwritten signature]

Per il Ministro
Il Capo dell'Ufficio Speciale
per gli artt. 21 e 32 L. 219/81
(Ing. A. Giomi)

[Handwritten signature]

IMPRESA DI COSTRUZIONI
ING. EUGENIO MARESCO & C. S.p.A.
L'Amministratore Unico

[Handwritten signature]

Il Concessionario

[Handwritten signature]


BALSAMO COSTRUZIONI S.p.A.
Via G. Verdi, 18 - NAPOLI

F.LLI COSTANZO S.p.A.
L'Amministratore Unico
Rag. Salvatore Giambrone

ZECCHINA COSTRUZIONI S.p.A.
IL PRESIDENTE
Cav. Ing. Francesco Zecchina

[Handwritten signature]

NOTAIO
Dott. FERDINANDO PORTALE
Piazza Trento, 2 - Tel. 44 63 26 - NAPOLI
95128 - CATANIA




N. 161655 di repertorio

AUTENTICA DI FIRMA - REPUBBLICA ITALIANA - Certifico io sottoscritto Dott. France-

sco Lo Giudice, proadiutore temporaneo del Notaio Ferdinando Portale di Catania, iscritto nel Collegio Notarile di questo Distretto, tale nominato con delibera del Consiglio Notarile di Catania dell'8.10.1986, che previa rinuncia ai testi, fatta col mio consenso il rag. Salvatore Giambrone, nato a Paternò il 12.12.1936, nella qualità di Amministratore Unico della "F.LLI COSTANZO S.p.A.", con sede in Misterbianco, Corso Carlo Marx n.18, presso la quale domiciliata per la carica; della cui identità personale, qualità e poteri sufficienti io notaio sono certo, ha firmato in mia presenza la dichiarazione che precede.

Catania, il 13.10.1986

[Large handwritten signature]



1987
1986

Art 32

MOD 251



Presidente del Consiglio dei Ministri

UFFICIO SPECIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AGLI
ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981 N.219

ATTO DI TRANSAZIONE ED AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE IN DATA 14
SETTEMBRE 1982, AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL NUCLEO
INDUSTRIALE DI LIONI-NUSCO-S.ANGELO DEI LOMBARDI.



DA UNA PARTE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Giovanni Gorla
- nel prosieguo dell'atto denominato Concedente - competente al
la attuazione degli interventi di cui agli artt.21 e 32 della
Legge 14 maggio 1981 n.219 ai sensi della Legge 9 agosto 1986 n.
472 e, per esso, il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione
degli interventi suddetti Prefetto Elveno Pastorelli, delegato
alla stipula del presente atto giusta Ordinanza 19 settembre 1987
n.1/PRES. (G.U.n.220 del 21 settembre 1987) C.F. 97019290580


DALL'ALTRA

il Consorzio INFRAV tra: "Balsamo Costruzioni S.p.A.", "F.lli Co-
stanzo S.p.A.", "Ferrocemento- Costruzioni e Lavori Pubblici
S.p.A.", "Impresa di Costruzioni Ing.Eugenio Marino e C. S.p.A.",
"Impresa Ing.Sparaco Spartaco S.p.A." e "Zecchina Costruzioni
S.p.A.", nella persona del legale rappresentante Sig. Paolo Bruno na

MINISTRO PUBBLICO E REG. DELLO STATO 5

Pastorelli
Paolo Bruno

Paolo Bruno



MODUARIO
1° C. M. 1988

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

to a Campobasso il 26 giugno 1928 domiciliato per la carica in Roma, Via Feliciano Scarpellini n.24 nel seguito dell'atto indicato come "Concessionario", partita I.V.A. 05678770586


P R E M E S S O

- CHE ai sensi dell'art.32 della Legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di approntamento di aree industriali nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;
- CHE a mezzo di Convenzione in data 14 settembre 1982 e successivo atto aggiuntivo stipulato in data 14 luglio 1983, è stata affidata al costituito Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione delle opere di infrastrutturazione relative al nucleo industriale intercomunale di Lioni-Nusco- S. Angelo dei Lombardi;
- CHE nel predetto atto aggiuntivo, il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 31 ottobre 1984;
- CHE il Concedente ha approvato il progetto esecutivo delle opere oggetto dell'atto aggiuntivo in parola con provvedimento in data 31 ottobre 1983, determinando l'importo complessivo presunto di concessione in L.79.044.841.286;
- CHE con l'approvazione dei progetti di variante nn.1-2-3-4-5-6-7 e 9 avvenuta con Decreti in data 3, 5 e 6 settembre 1985, 10 no-

L. 11/10/1985 n. 354

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



MODULARIO
P. C. n. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

vembre 1986 e 8 aprile 1987 l'importo complessivo presunto di concessione è ascenso, relativamente alle opere infrastrutturali succitate, a L.86.250.236.813, comprensivo delle maggiorazioni per aggiornamento prezzi, revisione forfettaria, oneri di concessione e con l'applicazione del previsto ribasso;

- CHE con atto di impegno in data 27 agosto 1987 il Concessionario ha accettato di eseguire alle condizioni proposte dal Concedente, i lavori oggetto del progetto di variante n.10 - relativo alle medesime opere di infrastrutturazione industriale - per il quale è in corso di formalizzazione il decreto ministeriale di approvazione;
- CHE con nota in data 22 settembre 1986, il Concessionario Consorzio INFRAV ha chiesto la risoluzione in corso d'opera delle riserve iscritte al 12° S.A.L. ai sensi del R.D. 25 maggio 1895 n.350, sul presupposto dell'importanza e del valore che le stesse hanno assunto nell'intercorrente rapporto di Concessione;
- CHE con nota in data 19 marzo 1987, il Concessionario ha manifestato la propria disponibilità ad addivenire ad una composizione transattiva delle vertenze in atto ed ha richiesto, inoltre, la fissazione di un nuovo termine di ultimazione dei lavori al 31 agosto 1987;
- CHE il Comitato Tecnico Amministrativo per l'attuazione degli interventi di cui agli artt.21 e 32 della Legge 14 maggio 1981 n.219 costituito con Ordinanza del 23 luglio 1984 n.6/219/ZA, nelle sedute in data 3 giugno e 1° luglio 1987 ha espresso parere favorevole

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Circular stamp and handwritten notes]

MOD. 1410
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri



5.

vedimento di approvazione.

Art. 3

Fermo restando quanto definito con le perizie approvate e con l'atto di impegno in data 27 agosto 1987, il Concessionario accetta a tacitazione piena e definitiva di ogni riserva e pretesa relativa alle opere di cui all'art. 2, l'importo di L.3.844.000.000 (Lire tremiliardi ottocentoquarantaquattromilioni) offerto dal Concedente.


Vengono altresì restituite al Concessionario le penali applicate per un importo di L.356.000.000 (Lire trecentocinquantaseimilioni).

La somma complessiva di L.4.200.000.000 (Lire quattromiliardi duecento milioni) verrà corrisposta al Concessionario entro e non oltre sessanta giorni della data di approvazione del presente atto e dalla richiesta del Concessionario.

Con il presente atto il Consorzio INFRAV rinuncia alle eccezioni e riserve, avanzate in qualunque sede ed a qualunque titolo in relazione alle succitate opere infrastrutturali.

Il presente atto non comporta, invece, rinuncia neppure implicita ad eccezioni e riserve comunque proposte dal medesimo Consorzio Concessionario, aventi causa nelle prestazioni relative alla realizzazione dell'asse Autostrada Salerno-Reggio Calabria-Lioni, tratto svincolo

ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPICO DELLO STATO - 5



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

area industriale di Calabritto - svincolo area industriale di Lionin-
Nusco-S. Angelo dei Lombardi, nonché nelle altre prestazioni ad esse
aggiuntive.

Art. 4

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto con-
servano pieno vigore la Convenzione in data 14 settembre 1982 e
l'atto aggiuntivo in data 14 luglio 1983, stipulati tra le medesi-
me parti.



Art. 5

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il pre-
sente atto di transazione ed aggiuntivo sono a carico del Conces-
sionario.

Il presente atto, relativo all'attuazione delle leggi per la rico-
struzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici
del novembre 1980 e del febbraio 1981, gode dell'esenzione da im-
poste e tasse prevista dall'art. 73 della Legge 14 maggio 1981
n. 219.

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessiona-
rio che, anche a tal fine, ne ritira tre originali, uno dei
quali sarà restituito con gli estremi della registrazione e la
sottoscrizione autenticata del legale rappresentante delle im-
prese riunite in Consorzio, nonché dei legali rappresentanti di
ciascuna impresa consorziata.

ISTITUTO POLIGRAFICO DI CALABRITTO STATO 5



MODULARIO
P. C. N. 198

MOD 251



Presidente del Consiglio dei Ministri

7.

Art. 6

Il presente atto di transazione ed aggiuntivo alla Convenzione in data 14 settembre 1982 é sin da ora vincolante per il Concessionario e lo diverrà per il Concedente solo successivamente alla intervenuta approvazione.

Il Capo dell'Ufficio Speciale
per gli artt. 21 e 32 L. 219/81
(Pastorelli)

Il Concessionario

Paolo Bruno
Ing. Eugenio Marino
Zecchina
Roma li 3 novembre 1987

REPERTORIO N. 21.097

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto Dott. Gianfranco LEPRI, Notaio in Roma, con studio in Viale Bruno Buozzi n.109/A, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia che, previa rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni, l'Ing. Paolo BRUNO, nato a Campobasso il 26 giugno 1928 e domiciliato a Roma, per la carica, Via Feliciano Scarpellini n.24, nella qualità di legale rappresentante del Consorzio "INFRAV tra Balsamo Costruzioni S.p.A., F.lli Costanzo S.p.A., Ferrocemento - Costruzioni e Lavori Pubblici S.p.A., Impresa di Costruzioni Ing. Eugenio Marino e C. S.p.A., Impresa Ing. Sparaco Spartaco S.p.A. e Zecchina Costruzioni S.p.A.", con sede in Roma, ove sopra, della cui identità personale io Notaio sono certo, ha in mia presenza, nel mio studio ed in data odierna, apposto la propria firma in calce all'atto che precede ed a margine degli altri fogli.


Roma, il sei ottobre millenovecentottantasette.

Gianfranco Lepri



Dott. GIANFRANCO LEPRI
NOTAIO IN ROMA
ROMA - Viale Bruno Buozzi n. 109/A
Tel. 3609740 - 3609748




INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI



8.

N° 162.705 del Repertorio


Io Raffaele Giusti, Notaio in Napoli, dichiaro che è autentica la firma dell'ing. Eugenio Marino nato a Napoli il 18 giugno 1932 nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'Impresa di Costruzioni Ing. Eugenio Marino e C. S.p.A. presso la cui sede in Napoli alla via Michelangelo da Caravaggio n.119 domicilia per la carica, con i poteri di firma idonei, della cui identità personale io notaio sono certo e che lo stesso, premessa la rinuncia ai testi e con il mio consenso, ha sottoscritto l'atto che precede, firmandolo in calce al precedente foglio n.7 ed a margine degli altri sei, alla mia presenza in Napoli oggi 8 ottobre 1987.



9.

Repertorio n. 92655-

Io Licenziati Enrico Notaio in Napoli, dichiaro che è autentica la firma di Zecchina Francesco, nato ad Asola il 9/4/1924, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Zecchina Costruzioni SPA", presso la cui sede in Napoli alla Via Tasso n.480, domicilia per la carica, con i poteri di firma idosi, della cui identità personale io notaio sono certo e che lo stesso, premessa la rinuncia ai testi e con il mio consenso, ha sottoscritto l'atto che precede, firmandolo in calce al precedente foglio n. 7 ed a margine degli altri sei, alla mia presenza in
Napoli, li 13 Ottobre 1987



Reg. n. 28129



10.

AUTENTICA DI FIRMA
REPUBBLICA ITALIANA

Io qui sottoscritta dott. AMALIA ROSARIA TUCCI PACE, Notaio in Frattamaggiore con studio alla via Roma n.9, iscritta al Collégio Notarile del Distretto di Napoli,

C E R T I F I C O

che la soprascritta firma è dell'Ing. Isidoro Balsamo nato a Napoli il 12.9.1946, legale rappresentante della società: "BALSAMO COSTRUZIONI S.p.A." con sede in Napoli alla via Verdi n.18, della cui identità io Notaio sono certa. Ha firmato alla mia presenza, e previa rinunzia alla assistenza dei testimoni, col mio consenso, in Napoli, Oggi 13.10.1987




11.

REPERTORIO N. 18424

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto Dottor GIUSEPPE RAMONDELLI Notaio in Roma, con studio in via dei Cestari n. 34, iscritto nel Collegio Notarile di questo Distretto, che previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, il dr. ing. RENZO MAZZANTI, nato ad Ancona il 1° dicembre 1920, domiciliato per la carica in Roma, Via XX Settembre n. 98/G, della cui identità personale e qualifica di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della: "IMPRESA ING. SPARACO SPARTACO S.p.A.", con sede in Roma, Via XX Settembre n. 98/G, io Notaio sono certo, ha firmato in calce alla scrittura che precede ed a margine di tutti i fogli, in mia presenza, avendone pieni poteri.

Roma, lì ventidue ottobre millenovecentoottantasette




N. 168452 Repertorio

AUTENTICA DI FIRMA - REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto Dott. Francesco Lo Giudice, coadiutore temporaneo del Dott. Ferdinando Portale, Notaio in Catania, iscritto nel Collegio Notarile di questo Distretto; tale nominato con delibera del Consiglio Notarile di Catania del 23.9.1987, che previa rinunzia ai testi, fatta col mio consenso, il sig. Rag. Salvatore Giambrone, nato a Paternò il 12 Dicembre 1936, quale amministratore unico della "F.LLI COSTANZO S.p.A." con sede in Misterbianco, Corso Carlo Marx n.19, presso la quale domicilia per la carica, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo, ha firmato in mia presenza l'atto che precede.

Catania, l'26 Ottobre 1987

A large, cursive handwritten signature in black ink, likely belonging to Francesco Lo Giudice, is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "NOTAIO PORTALE" around its perimeter. To the right of the seal, there is a small, stylized handwritten mark.

MODIFICAZIONE
P. C. M. 194Decreto N° 419/00 del 3 GIU 1988^{DD 247}*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- VISTO l'art.32 della Legge 14 maggio 1981, n.219;
- VISTO l'art.9 del Decreto Legge 27 febbraio 1982 n.57, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 1982 n.187;
- VISTO l'art.3 del Decreto Legge 30 giugno 1986 n.309 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 1986, n.472;
- VISTO l'art.1, comma 1 bis, lettera c) del Decreto Legge 20 novembre 1987 n.474 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1988, n.12;
- VISTA l'Ordinanza in data 23 luglio 1984 n.6/219/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 10 agosto 1984, con la quale è stato costituito il Comitato Tecnico Amministrativo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse con l'attuazione degli artt.21 e 32 dalla Legge 14 maggio 1981 n.219;
- VISTA la Convenzione di concessione in data 14 settembre 1982, intercorsa tra il Ministro designato - Concedente - ed il Consorzio INFRAV - Concessionario - per la progettazione e la realizzazione degli interventi di infrastrutturazione relativi al nucleo industriale di Lioni - Nusco - S.Angelo dei Lombardi;
- VISTO l'atto aggiuntivo alla predetta Convenzione stipulato in data 21 luglio 1983, con il quale è stata affidata al medesimo

CONSTATATA LA REGOLARITÀ
DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE
per il Consorzio per l'Ufficio Speciale

Stelo /rno del President il 3.5.88

MODULARIO
P. C. M. 194

MOD. 247



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

2.

Concessionario progettazione e realizzazione dell'asse:Autostrada Salerno - Reggio Calabria - Lioni, dallo svincolo di Calabritto alla svincolo di Lioni;

- CONSIDERATA la necessità di completare la suddetta opera con la realizzazione di uno svincolo a servizio dell'abitato di Materdomini;
- VISTO il decreto in data 14 giugno 1986, con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto di massima relativo all'intervento predetto, redatto dal Consorzio INFRAV;
- VISTO l'art.30 della citata Convenzione in data 14 settembre 1982, con il quale è data facoltà al Concedente di disporre che il Concessionario esegua quelle opere da esso Concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali o comunque, opere addizionali anche soltanto occasionate dalla realizzazione delle opere affidate;
- VISTO l'atto aggiuntivo alla richiamata Convenzione in data 14 settembre 1982, stipulato in data 11 novembre 1986 tra il Capo dell'Ufficio Speciale ed il Consorzio INFRAV, per l'affidamento della realizzazione dello svincolo di collegamento dell'abitato di Materdomini con la strada Fondo Valle Sele, con il quale è stato adottato, per la determinazione del corrispettivo spettante al Concessionario il prezzario del Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania in vigore al 1 gennaio 1986;

CONSTATATA LA REGOLARITÀ
DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE
per il Consorzio per l'Ufficio Speciale

MODULARIO
P. C. M. 194



MOD 247

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

3.

- CONSIDERATO che nelle more della approvazione del succitato atto aggiuntivo - intervenuta con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1987 - è stato emanato il Decreto Legge 30 dicembre 1986 n.919 - reiterato con i decreti legge 28 febbraio 1987 n.52, 24 marzo 1987 n.111, 23 maggio 1987 n.202, 22 luglio 1987 n.301, 21 settembre 1987 n.389, 20 novembre 1987 n.474- nel quale è previsto, per l'esecuzione di opere pubbliche da realizzarsi in attuazione della Legge 14 maggio 1981 n.219 in Basilicata, Campania e Puglia, che i prezzi siano variati in misura non superiore all'incremento del costo di intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985;
- CONSIDERATO che l'atto aggiuntivo in data 11 settembre 1986, è risultato non conforme alle disposizioni dei citati decreti Legge;
- CONSIDERATO che è pertanto necessario sostituire la clausola relativa ai parametri per la determinazione del corrispettivo spettante al Concessionario, conformando l'atto di concessione in data 11 novembre 1986 alle vigenti disposizioni sopra richiamate;
- CONSIDERATO altresì che, in ragione della suaccennata sostituzione della clausola relativa al corrispettivo, è necessario prorogare il termine fissato all'art.6 dell'atto aggiuntivo del 11 novembre 1986 per la presentazione del progetto esecutivo, per consentire al Concessionario di rielaborare i computi metri

CONSTATATA LA REGOLARITÀ
DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE
per il Consorzio per l'Ufficio Speciale

MODULARIO
P. C. M. 194

MOD 247



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

4.

- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 22 dicembre 1987;
- RITENUTO che l'atto aggiuntivo in data 11 novembre 1986, come modificato a seguito della sostituzione della clausola relativa alla determinazione del corrispettivo di concessione, individua perfettamente le esigenze da soddisfare.

D E C R E T A

Art. 1

L'art.4 primo comma dell'atto aggiuntivo stipulato in data 11 novembre 1986 fra il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli artt.21 e 32 della Legge 14 maggio 1981 n.219 e il Consorzio INFRAV ed approvato con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1987, è così sostituito: "La determinazione del corrispettivo é effettuata sulla base della progettazione esecutiva e computo metrico, applicando il prezzario del Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania in vigore al 31 dicembre 1985, salvo eventuali maggiorazioni da applicarsi in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei Lavori Pubblici".

Art.2

Il termine fissato all'art.6 dell'atto aggiuntivo in data 11 novembre 1986 per la presentazione del progetto esecutivo relativo

CONSTATATA LA REGOLARITÀ
DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE
per il Consorzio Ufficio Speciale

MODULARIO
P C M 194

MOD 247



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

5.

vo alla realizzazione dello svincolo a servizio dell'abitato di Materdomini, viene prorogato al 10 febbraio 1988.

Art. 3

Per quanto non espressamente modificato con il presente decreto restano ferme le condizioni stabilite nell'atto di concessione di cui al precedente articolo 1.

Roma, addì

3 GIU 1988

F. To De Mite -

CONSTATATA LA REGOLARITÀ
DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE
per il ...

[Signature]

MODULARIO
P.C.M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO SPECIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI
ATTRIBUITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE IN DATA 14 SETTEMBRE 1982
AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE
SALERNO REGGIO-CALABRIA-LIONI DALLO SVINCOLO DI CALABRITTO
ALLO SVINCOLO DI LIONI.

DA UNA PARTE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel seguito del presente atto denominato "Concedente", - competente all'attuazione degli interventi di cui all'art.32 della Legge 14 maggio 1981 n.219, giusta Legge 9 agosto 1986 n.472 e, per esso il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, Prefetto Ing. Elveno Pastorelli, delegato alla stipula del presente atto giusta Ordinanza 19 settembre 1987 n.1/PRES. (G.U. n.220 del 21 settembre 1987), C.F.80188230587

DALL'ALTRA

Il Consorzio INFR.AV, nel prosieguo dell'atto denominato "Concessionario", costituito dalle Imprese, "Balsamo Costruzioni S.p.A.", "F.lli Costanzo S.p.A.", "Ferrocimento-Costruzioni e La-

BALSAMO COSTRUZIONI S.p.A.
Via G. ...

IMPRESA DI COSTRUZIONI
Ing. EUGENIO MARINO & C. S.p.A.
L'Amministratore Unico

Impresa
Ing. SPARACO SPARTACO S.p.A.
Il Consigliere Delegato

F.lli Costanzo S.p.A.
Via ...

F.lli Costanzo

ZECCHI ... S.p.A.
Via ...

Ferrocimento-Costruzioni e La-

ISTITUTO POLIGRAFICO E FOTOCOPIATORE DELLO STATO

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri


avori Pubblici S.p.A.", "Ing. E. Marino e C. S.p.A." "Ing. Sparaco Spartaco S.p.A.", "Zecchina Costruzioni S.p.A.", nella persona del legale rappresentante Dott. Ing. Paolo Bruno, nato a Campobasso il 26 giugno 1928, domiciliato in Roma, Via Feliciano Scarpellini n.24, partita IVA n.05678770586, nonchè dei legali rappresentanti di ogni singola impresa consorziata

P R E M E S S O

- CHE con Convenzione in data 14 settembre 1982 sono state affidate al Consorzio INFR.AV la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Lioni - Nusco - S. Angelo dei Lombardi;
- CHE con atto aggiuntivo in data 14 luglio 1983 si è provveduto a definire i limiti dell'area industriale suddetta, come rideterminati dalla Regione Campania con delibera in data 16 giugno 1983;
- CHE con Delibera CIPE in data 8 giugno 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 13 luglio 1983, il Ministro designato è stato autorizzato ad includere alcune opere esterne, funzionalmente collegate, nel programma straordinario di cui all'art.32 della Legge 14 maggio 1981 n.219;
- CHE con Decreto in data 18 luglio 1983 il Ministro designato avvalendosi dell'anzidetta autorizzazione del CIPE ha incluso, tra le altre, la realizzazione dell'asse Autostrada Salerno -

F. Bruno
 F.L. COSTRUZIONI S.p.A.
 U. PRESIDENTI
 REC. S. Angelo dei Lombardi

ZECCHINA COSTRUZIONI S.p.A.
 U. PRESIDENTI
 Cav. Ing. Francesco Zecchini
Proprietario



[Signature]
 S. ANGELO DEI LOMBARDI
 VERDI, 18 - NAPOLI
 S. ANGELO DEI LOMBARDI
 VERDI, 18 - NAPOLI

IMPRESA DI COSTRUZIONI
 Ing. EUGENIO MARINO & C. S.p.A.
 L'Amministratore Unico

Impresa
 Ing. SPARACO SPARTACO S.p.A.
 Il Consigliere Delegato

[Signature]

MODULARIO
P. C. M. 198

M30 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Reggio Calabria - Lioni, dallo svincolo di Contursi allo svincolo di Lioni;

- CHE con Atto Aggiuntivo alla citata Convenzione stipulato in data 21 luglio 1983, sono state affidate al medesimo Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione dell'Asse Autostrada Salerno-Reggio Calabria-Lioni dallo svincolo di Calabria-britto allo svincolo di Lioni, per un importo presunto di Lire 50.000.000.000, ed è stato stabilito un ribasso del 6%;
- CHE con Decreto del Ministro designato in data 7 maggio 1985, è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo relativo alla opera viaria predetta per un importo di Lire 123.450.558.802;
- CHE con atto aggiuntivo in data 11 novembre 1986 è stata affidata al Concessionario Consorzio INFR.AV la realizzazione dello svincolo per il collegamento dell'abitato di Materdomini con la strada Fondo Valle Sele 3° lotto;
- CHE con Decreti in data 16 luglio, 16 ottobre e 11 novembre 1986, 24 aprile e 23 ottobre 1987, 28 marzo 1988, e con ordinari di servizio nn.13 del 4 giugno, 14 del 28 luglio e 15 del 6 ottobre 1987, sono stati approvati, con prescrizioni, i progetti di variante relativi all'asse viario di cui all'atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983, contrassegnati con i numeri da 1 a 13, ascendendo, di conseguenza, l'importo di concessione a Lire

139.635.659.135


BALSAMO COSTRUZIONI S.p.A.
Via G. Verdi, 18 - NAPOLI

IMPRESA DI COSTRUZIONI
Ing. EUGENIO MARINO & C. S.p.A.
L'Amministratore Unico

Impresa SPARACO SPETTACOLO S.p.A.
Il Consigliere Delegato

F.lli C. ZACCARIA S.p.A.
AGENTE
Reg. n. ...

ZACCARIA COSTRUZIONI S.p.A.
C.A. n. ...
Car. Lat. ...



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri



CHE con atto di transazione stipulato in data 3 novembre 1987 sono state definite alcune delle controversie insorte durante il rapporto di concessione e relative alle opere di cui alla Convenzione in data 14 settembre 1982;

- CHE il Comitato Tecnico Amministrativo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli artt. 21 e 32 della Legge 219/81, ha approvato, in linea tecnica le perizie di variante dal n. 14 al n. 21;

- CHE nella seduta del 31 agosto 1988 il Comitato Tecnico Amministrativo, preso atto del notevole incremento degli importi di Concessione relativi ad alcune delle opere viarie più importanti, tra le quali l'Asse Autostrada Salerno - Reggio Calabria - Lioni dallo svincolo di Calabritto alla svincolo di Lioni, affidata al Consorzio INFR.AV con atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983, ha suggerito all'Ufficio Speciale di invitare il Concessionario interessato a migliorare il ribasso contrattuale

- CHE a seguito di tale proposta è stato interpellato il suddetto Consorzio e dopo trattative condotte al fine di riportare il ribasso contrattuale ad un valore unico, è stato calcolato un ribasso che, aggiunto a quello di contratto e riportato all'importo globale definitivo, determina in luogo del 6% un ribasso del 7,3% per le opere oggetto dell'atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983;

- CHE il Concessionario ha chiesto la corresponsione dell'antici-


ISTITUTO POLIGRAFICO E LITOGRAFICO "LEUCA DELLO STATO"

BALSAMO COSTRUZIONI S.p.A.
Via G. ... 18 - NAPOLI


IMPRESA DI COSTRUZIONI
Ing EUGENIO MARINO & C. S.p.A.
L'Amministrazione Unico

F.L.L. CONTANZO S.p.A.
R.G. S. 11/74

ZECCHINA G. P. I. O. N. I. S.p.A.
Via ...



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MODULARIO
P.C.M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

...azione sull'importo delle perizie approvate e da approvare;

- CHE nella seduta in data 5 ottobre 1988 il Comitato Tecnico Amministrativo ha ritenuto congruo il suddetto ribasso da applicarsi sull'importo globale dei lavori già eseguiti e da eseguirsi;
- CHE in considerazione di quanto suesposto, si rende opportuno procedere alla stipula di un atto aggiuntivo, per la formalizzazione del maggior ribasso contrattuale in questione e per la corresponsione della anticipazione sulle sole varianti da approvare successivamente alla stipula del presente atto

tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del presente atto, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate al presente atto.


Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, conservano pieno vigore la Convenzione originaria stipulata in data 14 settembre 1982, gli atti aggiuntivi in data 14 luglio 1983, 21 luglio 1983, 11 novembre 1986 e l'atto di transazione in data 3 novembre 1987.

Art.2

Il previsto ribasso contrattuale del 6% viene fissato, con il presente atto, al 7,3% da applicarsi sull'importo globale dei lavori

F.lli...
F.LLI...
 IL PRESIDENTE
 Rag. Sini - G. Giambone

ZECCHINA COSTRUZIONI S.p.A.
 IL PRESIDENTE
 Cav. Lav. Frangola Zecchina



BALSAMO COSTRUZIONI S.p.A.
 Via G. Verdi, 18 - Napoli

IMPRESA DI COSTRUZIONI
 Ing. EUGENIO MARINO & C. S.p.A.
 L'Amministratore Unico

Impresa SPARACO SPARTACO S.p.A.
 Il Consigliere Delegato

[Handwritten signatures and initials]

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri



eseguiti e da eseguirsi relativi alla realizzazione dell'Asse Autostrada Salerno-Reggio Calabria-Lioni dallo svincolo di Calabritto allo svincolo di Lioni, di cui all'atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983 e relativi progetti di variante.

Art.3

Sul maggior importo delle perizie di variante successive alla numero 13 approvata con provvedimento del 23 ottobre 1987, sarà corrisposta una anticipazione nella misura ridotta pari al 10%.

Art.4


La maggiorazione del previsto ribasso contrattuale, non pregiudica il diritto del Concessionario di opporsi, mediante le modalità stabilite dall'art.22 del R.D. 25 maggio 1895 n.350 all'ingiunzione di nuovi prezzi da parte dell'Amministrazione.

Le eccezioni e le riserve non si intendono rinunciate; sulla loro risoluzione, in sede amministrativa o contenziosa il presente atto avrà l'effetto limitato alla applicazione del ribasso del 7,3% in luogo del 6% ai prezzi che risulteranno dovuti in base a decisione amministrativa accettata o a pronuncia arbitrale.

Art.5

[Handwritten signature]


Tutte le spese e gli oneri del presente atto aggiuntivo sono a carico del Concessionario. Il presente atto, relativo all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, gode della esenzione da imposte e tasse prevista all'art.73 della Legge 14



[Handwritten signature]
F. de S. m.
F. de S. m.
ZECCHINA & C. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Car. Francesco Zecchina
P. Zecchina
F.lli COSTANZO S.p.A.
IL PRESIDENTE
Reg. Sic. n. 173 Girimbone

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

BALSAMO COSTRUZIONI S.p.A.
Via G. Verdi, 18 NAPOLI



IMPRESA DI COSTRUZIONI
Ing. EUGENIO MARIANO & C. S.p.A.
L'Amministratore Unico

Ing. SPARACO SPARTACO S.p.A.
Il Consigliere Delegato

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MOULARD
P. C. M. 1981

MO. 22



Presidenza del Consiglio dei Ministri

maggio 1981, n.219. Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario che, anche a tal fine ne ritira tre originali, uno dei quali sarà restituito al Concedente completo degli estremi di registrazione e la sottoscrizione autenticata del legale rappresentante del Consorzio, nonchè dei legali rappresentati di ogni singola impresa consorziata.

Art.6

Il presente Atto Aggiuntivo è sin d'ora vincolante per il Concessionario e lo diventerà per il Concedente solo dopo l'intervenuta approvazione.


Roma, li 13 giugno 1989

Per il Concessionario

Impresa
Ing. SPARACO SPARTACO S.p.A.
Rappresentante Delegato

Ju

Per il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio Speciale
(Pastorelli)




REPERTORIO N. 51303

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto Dr. MARCELLO DI FABIO, Notaio in Roma, con studio in Via dei Cestari n. 34, iscritto nel Collegio Notarile di questo Distretto, che previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni il signor Dr. Ing. RENZO MAZZANTI, nato ad Ancona il 1° Dicembre 1920 domiciliato per la carica in Roma, Via XX Settembre 98/G della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo ha firmato in calce alla scrittura che precede ed a margine di tutti i fogli in mia presenza, avendone pieni poteri.
Roma, li cinque maggio millenovecentottantanove.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO




[Handwritten signature]



[Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'F.lli COSTANTINI S.p.A.' and 'P. Picopace']

IMPRESA DI COSTRUZIONI
 Ing. EUGENIO MARINO & C. S.p.A.
 L'Amministratore Unico
[Firma]
 N° 471.577 del repertorio

Io Raffaele Giusti, notaio in Napoli, dichiaro che è autentica la firma dell'ing. Eugenio Marino nato a Napoli il 18 giugno 1932 nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'Impresa di Costruzioni Ing. Eugenio Marino & C. S.p.A. presso la cui sede in Napoli alla via M. da Caravaggio n. 119 domicilia per la carica, con i poteri di firma idonei, della cui identità personale io notaio sono certo e che lo stesso, premessa la rinunzia ai testi e con il mio consenso, ha sottoscritto l'atto che precede, firmandolo in calce al presente foglio ed a margine dei sei precedenti, alla mia presenza in Napoli oggi 11 maggio 1989.



BALSAMO COSTRUZIONI S.p.A.
 Via G. Verdi 18 - NAPOLI

[Firma]

N. 56532 del repertorio
 Io sottoscritto avv. Francesco Maddalena Notaio in Napoli con studio ivi alla Via Roberto Bracco n. 45 iscritto presso il Collegio Notarile di Napoli certifico che la firma che precede e' stata apposta alla mia presenza previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni dal dott. Aniello Balsamo nato a Napoli il 5 giugno 1953, nella qualità di amministratore della società "Balsamo Costruzioni S.p.A." con sede in Napoli alla Via G. Verdi n. 18, ove domicilia per la carica, iscritta presso il Tribunale di Napoli al n. 490/71, codice fiscale 00621410638, della cui identità personale, qualità e poteri sono io notaio certo.
 Napoli, li' dodici maggio milienovecentottantanove

[Firma]

ZECCHINA COSTRUZIONI S.p.A.
 IL PRESIDENTE
 Cav. Lav. Francesco Zecchina


Francesco Zecchina

Repertorio n. 103936

Io sottoscritto dott. Enrico Licenziati, Notaio in Napoli con studio alla via San Giacomo n. 15 iscritto presso il Collegio Notarile di Napoli certifico che la firma che precede è stata apposta alla mia presenza previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni dal Cav. Lav. Francesco Zecchina nato ad Asola (Mn) il 9 aprile 1924, nella qualità di Presidente della "ZECCHINA COSTRUZIONI S.p.A.", con sede in Napoli alla via Tasso n. 480, ove domicilia per la carica, della cui identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certo.

Napoli, li 18.5.1989

Enrico Licenziati



179015-

F.LLI COSTANZO S.p.A.
 IL PRESIDENTE
 Rag. Salvatore Giambone

Salvatore Giambone


N. 179045 di repertorio

AUTENTICA DI FIRMA - REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto dott. Francesco Lo Giudice, coadiutore temporaneo del Notaio Ferdinando Portale di Catania, iscritto nel Collegio Notarile di questo Distretto, tale nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di Catania del 29.5.1989, che previa rinuncia ai testi, fatta col mio consenso il rag. Salvatore Giambone, nato a Paternò il 12.12.1936, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della F.LLI COSTANZO S.p.A., con sede in Misterbianco, Corso Carlo Marx n.19, presso la quale domicilia per la carica; della cui identità personale, qualità e poteri sufficienti io notaio sono certo, ha firmato in mia presenza la dichiarazione che precede.

Catania, li 2 giugno 1989

Francesco Lo Giudice



Paolo Bruno

REPERTORIO N. 31.169

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto Dott. Gianfranco LEPRI, Notaio in Roma, con studio in Viale Bruno Buozzi n.109/A, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia che, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, l'Ing. Paolo BRUNO, nato a Campobasso il 26 giugno 1928, domiciliato a Roma, per la carica, Via Feliciano Scarpellini n.20, nella qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della "FERROCEMENTO - Costruzioni e Lavori Pubblici S.p.A.", con sede in Roma, ove sopra, e nella qualità di Presidente del Consorzio INFR.AV., con sede in Roma, Via Feliciano Scarpellini n.24, della cui identità personale io Notaio sono certo, ha in mia presenza, nel mio studio ed in data odierna, apposto la propria firma in calce all'atto che precede ed a margine degli altri fogli.
Roma, il sei giugno millenovecentotantannove.

Dott. GIANFRANCO LEPRI
 NOTARIO IN ROMA
 ROMA - Viale Bruno Buozzi n. 109/A
 Tel. 3609746 - 3609748

Gianfranco Lepri



UFFICIO REGISTRO NOTARILI PRIVATI ROMA

Esatte L. _____

L. _____

GRATIS

di cui per INVIM

L. _____

IL CASSIERE

ESEGUITA REGISTRAZIONE
 al N. _____

6123464

1° DIRIGENTE
 TORE DELL'UFFICIO
 Alda (Spaccena)

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MALTAURO

MODULARIO
n. C. 14 222



IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Designato All. 1. uzione dell'art. 32
Legge n. 219-D.P.C.M. 6. 5. 1982
17 NOV. 1982

Il Ministro Segretario di Stato

Prot. N° 1948

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INFRASTRUTTURE DELLE AREE INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentottantadue, il giorno 14 del mese di Settembre in Roma, nell'Ufficio del Ministro On. Vincenzo Scotti - designato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138) a norma dell'art. 9, secondo comma, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1982, n. 187 innanzi a me avv. Filippo Capece Minutolo del Sasso, ufficiale Rogante, per D.M. in data 18 giugno 1982, (All. A) per stipulare in forma pubblica amministrativa le convenzioni per la realizzazione del programma di infrastrutturazione delle aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e succ. mod. si sono personalmente costituiti, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

DA UNA PARTE

Il Ministro Segretario di Stato On. Vincenzo Scotti - nel seguito dell'atto indicato come "Concedente" - designato con D.P.C.M. in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138), all'attuazione coordinata degli interventi previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219,

[Handwritten signatures]



Mod. 282 (n. 95)

Al Ministro Segretario di Stato

DALL'ALTRA


Associazione temporanea di imprese "IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO - S.p.A."; "COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI C.M.C. DI RAVENNA - Soc. Coop. a.r.l."; "CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS. COOP"; VIANINI LAVORI S.p.A."; A.LO.SA.- IMMOBILIARE EDILIZIA LAVORI PUBBLICI S.p.A."; "IMPRESA ING. LODI GIANI S.p.A."; nella persona del Legale rappresentante Adone MALTAURO, nato a Recoaro Terme il 5 ottobre 1919, domiciliato per la carica in Vicenza viale dell'Industria, 28.-

Nel seguito dell'atto denominato "Concessionario".

Ai fini dell'assunzione della responsabilità solidale per gli obblighi assunti con la presente convenzione, copia della medesima sarà resa dal Concessionario con sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

P R E M E S S O

a) che, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un



Mod 282 (ex 95).



Il Ministro Segretario di Stato

programma straordinario di apprestamento di aree, per l'insediamento di piccole e medie industrie, mediante esecuzione di ogni necessaria opera;

b) che, in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania, hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;

c) che con ordinanza in data 18 giugno 1982, (G.U. 23.6.1982, n. 170) il Ministro ha determinato i requisiti minimi ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei, sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, per la realizzazione del programma;

d) che con successiva ordinanza in data 3 agosto 1982 il Ministro ha individuato i soggetti idonei alla realizzazione del programma;

e) che tra i soggetti di cui al punto che precede è compreso il costituito concessionario in favore del quale - con provvedimento del 3 agosto 1982 è stata affidata la progettazione e l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione dei nuclei di cui al seguente articolo 2;

TUTTO CIO' PREMESSO

S I C O N V I E N E


I - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 1

(Richiamo della premessa)

La premessa forma parte integrante della presente convenzione.

- 3 -



Mod 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

ART. 2

(Oggetto e valore della concessione)

Il Concedente affida al costituito Concessionario la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, ivi compresi gli allacciamenti, dei nuclei industriali - individuate, in via di massima, nelle planimetrie allegati B -: area della Comunità Montana del Marmo Platano - Nucleo di Baragiano.

La concessione è assentita alle condizioni di cui agli articoli seguenti; il corrispettivo spettante al Concessionario in virtù della presente convenzione viene provvisoriamente stimato, ai soli fini dell'anticipazione, in L. Ventunmiliardi.

La detta stima è aggiornata, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva, con gli effetti e le modalità di cui al successivo articolo 21.

E' comunque facoltà del Concedente disporre eventuali integrazioni, sostituzioni o riduzioni del programma, ovvero l'esecuzione di soli stralci di importo comunque non inferiore ai quattro quinti della somma indicata provvisoriamente al precedente secondo comma.

Al Concessionario - a totale compenso degli oneri propri ed aggiuntivi della concessione - è riconosciuta una maggiorazione del

MODULARIO
P C M 222

Mod 282 (ex 05)



Il Ministro Segretario di Stato

12 per cento sui corrispettivi determinati a norma dei successivi articoli 18, comma primo e letta b) del terzo comma e 20 primo comma.

ART. 3

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - APPALTI)

E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, la presente concessione a terzi.

Il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente, tramite le imprese consorziate, ovvero di appaltare in parte - e, per quanto possibile, per intere fasi lavorative - le opere oggetto della presente convenzione ad imprese locali anche non iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori, ferma in ogni caso la piena e solidale responsabilità del concessionario, nei confronti del Concedente, per la regolare e tempestiva esecuzione dei lavori.

Nei contratti di appalto il Concessionario deve prescrivere l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nella presente convenzione, vietando espressamente il subappalto, salvo quanto disposto dall'art. 16 del vigente C.C.N.L. per le Imprese Edili.

Il Concedente resta estraneo a tutte le obbligazioni del Concessionario nei confronti dei suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il costituito Concessionario ed i detti soggetti, senza che mai si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana del Concedente.

I lavori di cui al presente e seguente articolo sono concessi sulla base dei prezzi determinati a norma del successivo art. 18,

- 5 -

MODULARE
P. C. M. 177

Mod. 282 (ex 98)



Al Ministro Segretario di Stato

primo comma.

ART. 4

(LAVORI E FORNITURE - RISERVE)


Almeno il 50 per cento dell'importo dei lavori dovrà essere affidato, con le modalità di cui all'articolo precedente, ad imprese di Costruzione aventi sede da data anteriore al 23 novembre 1980, nella Provincia nella quale è ubicata l'area, ivi comprese quelle indicate alla pag. 3, punto C), della ordinanza 18 giugno 1982.

Per tutte le forniture e gli approvvigionamenti necessari per l'esecuzione dei lavori, il Concessionario è tenuto ad utilizzare al massimo, anche mediante appositi accordi di mercato, le capacità dei produttori della Campania e Basilicata approvvigionandosi comunque presso di loro per una quota non inferiore al 60 per cento del totale. Tale clausola dovrà essere inserita in ciascun contratto di appalto stipulato dal Concessionario con gli opportuni adattamenti per assicurare il rispetto globale della riserva.

Ai soli fini dell'applicazione delle riserve percentuali di cui sopra, la determinazione dell'importo dei lavori e delle forniture oggetto della presente convenzione - al netto degli oneri di concessione della revisione prezzi, degli importi delle espropriazioni, ecc. - sarà determinata in sede di approvazione del progetto esecutivo.

Per consentire al Concedente di verificare l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, il Concessionario indicherà le imprese fornitrici ed appaltatrici e gli importi delle forniture ed appalti.

Il Concessionario assicura ampio spazio operativo alle forze

AS 

M. P. U. L. A. N. G.
P. C. M. 322

Mod. 202 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

professionali operanti nella Regione Basilicata e Campania, fin dalla fase della progettazione, indicando, nel programma dei lavori, il numero dei professionisti, distinti per categorie, dei quali intende avvalersi, comunicandone, non appena realizzato il rapporto, l'elenco nominativo.

In via eccezionale potranno essere previamente autorizzate dal Concedente deroghe, motivate e documentate, a quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 5

(CAUZIONE)

A garanzia dell'esatto edempimento degli obblighi assunti, il Concessionario, presta una cauzione pari al 5% dell'importo, di cui al precedente articolo 2, anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa debitamente autenticata.

La fidejussione deve essere rilasciata da uno degli Istituti Bancari indicati dall'art. 54, terzo comma, del R.D.L. 25 maggio 1924; n. 827, modificato con D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, e successive modificazioni, ovvero da imprese di assicurazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 gennaio 1978, n. 1.

La fidejussione è preventivamente sottoposta all'insindacabile approvazione del Concedente.

La garanzia di cui al primo comma è liberata dal Concedente, dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

Qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario, il Concedente avrà piena facoltà di procedere senza bisogno di

[Handwritten signatures]

MODULARIO
P. C. M. 322

Mod. 282 (ex 85)



Al Ministro Segretario di Stato

diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione e dei relativi interessi, maturati e non riscossi.

La garanzia complessiva può risultare anche da più cauzioni o fidejussioni prestate dalle singole imprese consorziate o raggruppate che costituiscono la Concessionaria.

ART. 6

(CLAUSOLA DI MANLEVA)

Il Concessionario terrà sollevato ed indenne il Concedente da ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri, che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente concessione e, specificamente, all'esecuzione dei lavori.

II - OCCUPAZIONI ED ESPROPRIAZIONI - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 7

(ACCESSO ALLE AREE)

Il Concedente consegna al Concessionario, entro giorni dieci dalle richieste, uno o più provvedimenti di autorizzazione ai tecnici designati dal Concessionario medesimo per l'accesso alle aree ed agli edifici oggetto degli interventi, per eseguire le rilevazioni ed indagini tecniche preliminari.

MODULANO
P. C. M. 272

Mod. 282 (ex 85)



Al Ministro Segretario di Stato

ART. 8

(OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO)

Il Concessionario si impegna a provvedere a tutto quanto occorra per la progettazione ed esecuzione delle opere nonché per l'assistenza al collaudo e per ogni altra, anche eventuale, incombenza fino alla consegna delle opere compiute. Per quanto inerente all'oggetto della presente concessione, il Concessionario agisce in nome e per conto, a tutti gli effetti, del Concedente.

Per ciascun intervento oggetto della presente Convenzione il Concessionario si impegna, tra gli altri, a svolgere a propria cura, con tempestività e diligenza, i seguenti adempimenti amministrativi:

- a) presa di possesso degli immobili occorrenti all'esecuzione delle opere in attuazione del decreto di occupazione di urgenza;
- b) espletamento delle procedure di espropriazione in conformità delle disposizioni del titolo ottavo della citata legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche, e di quelle, anche in deroga ad altre norme, che saranno eventualmente emanate con ordinanza del Concedente.

Il Concessionario provvederà, entro 60 giorni dalla consegna del decreto di occupazione, alla redazione degli stati di consistenza ed alla contestuale presa di possesso e determinazione delle indennità per le aree ed edifici espropriandi, ai sensi dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Tutte le stime, di cui al comma precedente, corredate dai piani

MODULARIO
P. C. M. - 772

Mod. 282 (es. 95)



Al Ministro Segretario di Stato

particellari, saranno consegnate dal Concessionario al Concedente - o suo designato - per l'approvazione dell'indennità determinata. Se nei trenta giorni dalla consegna non sono comunicate al Concessionario indennità diverse da quelle proposte, queste ultime si intendono approvate.

I procedimenti di espropriazione per pubblica utilità dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini stabiliti con decreto del Ministro, sulla base delle indicazioni di cui alla lettera d) del successivo art. 10.

Le richieste dei decreti di espropriazione dovranno pervenire al Ministro almeno 90 giorni prima della scadenza del termine finale per le espropriazioni fissato come al comma che precede. I maggiori indennizzi o risarcimenti eventualmente dovuti a causa della scadenza del termine sopra previsto, per omessa o tardiva richiesta di esproprio, cederanno a carico del Concessionario e non saranno rimborsati.

Le richieste di emissione dei decreti di espropriazione non saranno prese in considerazione ove non corredate da tipo di frazionamento preventivamente approvato, polizza di deposito della indennità - o quietanza del pagamento diretto debitamente autorizzato - e di ogni documento inerente la procedura.

Il Concessionario provvederà ad ogni altro adempimento successivo al decreto di esproprio.

c) Gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni ecc., comunque necessari per la esecuzione dei lavori e per l'agibilità

[Signature] *[Signature]*
- 10 -

MODULO
1 C M - 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

delle opere ultimate;

- d) le pratiche amministrative rivolte ad ottenere allacciamenti, deviazioni, spostamenti o la soppressione di canalizzazioni, attraversamenti ecc. di qualsiasi tipo, pubblici o privati, che interessino l'esecuzione dei lavori, richiedendo le necessarie autorizzazioni e promuovendo, ove occorra, convenzione con i soggetti interessati, da stipularsi, anche a mezzo di delegato, dal Concedente che rimborserà l'onere relativo.

Le procedure amministrative per gli allacciamenti dovranno essere svolte, per quanto di competenza del Concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale.

Le opere relative alla realizzazione, deviazione o spostamento, ovvero all'apprestamento di pubblici servizi, ove direttamente realizzate dal Concessionario, saranno liquidate a quest'ultimo con i corrispettivi determinati con le modalità previste dalla presente convenzione;

- e) la consegna delle aree o lotti agli assegnatari sulla base degli elenchi nominativi forniti dal Concedente e seguendo la procedura dal medesimo determinata. Dopo l'approvazione del collaudo, le aree residue sono consegnate al Concedente o a diverso soggetto da questi indicato.

III -- PROGETTI DI MASSIMA E PROGETTI ESECUTIVI

ART. 9

(REDAZIONE DEI PROGETTI DI MASSIMA)

Gli interventi oggetto della presente convenzione saranno attuati

CULARE
M. 277

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

in conformità dei progetti di massima e dei progetti esecutivi approvati dal Concedente.

I progetti di massima saranno formulati dal Concessionario, sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel programma di assetto del territorio formulato dalla Regione, utilizzando ove possibile gli elaborati progettuali redatti per conto delle Comunità Montane. In tal caso il valore della progettazione utilizzata, determinato a norma dell'art. 18 del d.l. 22.2.1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sarà portato in detrazione dal compenso per oneri propri della concessione.

Entro 10 giorni da oggi il Concessionario comunica al Concedente il nome del progettista o della società di progettazione cui è affidato il coordinamento della progettazione stessa.

Gli elaborati progettuali devono essere in ogni caso sottoscritti da professionisti iscritti agli Albi Professionali.

ART. 10

(CONTENUTO DEI PROGRAMMI)

Il Concessionario è obbligato a presentare entro giorni sessanta da oggi per l'approvazione da parte del Concedente, in uno al progetto di massima, il programma di realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione separatamente per ciascun nucleo di industrializzazione di cui alla lett. e) della premessa. Tale

MODULARE
P. C. M. 277

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

programma, in conformità agli indirizzi di assetto del territorio, dovrà comprendere per ciascun nucleo di industrializzazione:

- a) l'indicazione della superficie dell'area con gli esatti confini, l'elenco delle opere di infrastrutturazione da eseguire nelle aree prescelte e in quelle contermini, le tipologie degli insediamenti, eventuali servizi comuni;
- b) il quadro dell'intervento, con l'indicazione delle previsioni di spesa, per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione di ciascuna opera;
- c) il piano parcellare di esproprio e l'elenco ditte nonché le generalità dei tecnici designati per la presa di possesso delle aree ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'occupazione di urgenza;
- d) i termini per l'inizio e per la più rapida ultimazione delle procedure espropriative, nonché i termini di occupazione d'urgenza degli immobili.
- e) i termini relativi a tutte le attività richieste dal progetto esecutivo di cui al successivo articolo 11, dimodoché l'esecuzione di tutte le opere concesse con la presente convenzione sia ultimata entro e non oltre il 1° dicembre 1983.

ART. 11

(PROGETTAZIONE ESECUTIVA)

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta nel rispetto del programma generale e progetto di massima approvati dal Concedente.

MODULINO
P. C. M. 272

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

I progetti esecutivi, corredati degli elaborati relativi a ciascun nucleo, dovranno essere presentati al Concedente entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto di massima.

La progettazione esecutiva comprende tutti gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire il complesso di opere, sia nell'insieme che in tutti i particolari costruttivi.

Gli elaborati grafici sono redatti sulla base di cartografia in scala idonea e comunque non inferiore a 1:1000.

Il Concedente potrà dettare al Concessionario prescrizioni, sia in corso di progettazione che durante l'esecuzione dei lavori, anche per la salvaguardia del patrimonio ambientale, archeologico, artistico, storico e monumentale.



ART. 12

(APPROVAZIONE)

Il Concedente può dettare prescrizioni e modifiche ai progetti proposti o approvati, che non comportino innovazioni tali da mutare sostanzialmente quanto previsto in convenzione, o che ritenga, a suo insindacabile giudizio, indispensabili per assicurarne il rispetto. Nessun onere è al carico del Concedente per le modifiche disposte o per mancate approvazioni.

Nel caso di modifica dei programmi o progetti, il Concedente dovrà inviarli al Concessionario per gli adeguamenti da operarsi entro il termine a tal fine assegnatogli.

Il Concedente, approva, altresì i progetti esecutivi in quanto

MODALITA'
C. M. 1977

Mod. 282 (ex 93)



Al Ministro Segretario di Stato

conformi alle indicazioni della presente convenzione, ai progetti di massima, agli indirizzi regionali ed alle prescrizioni date.

L'approvazione della progettazione esecutiva da parte del Concedente equivale al rilascio di nulla osta ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per ciascuna fase della progettazione il Concedente esprimerà le proprie determinazioni, entro il termine di 20 giorni dalla data della consegna da parte del Concessionario di tutti gli occorrenti elaborati.

Qualora l'area individuata con il progetto di massima sia difforme da quella individuata dalla Regione competente, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il termine suddetto è raddoppiato ai fini dell'acquisizione del necessario provvedimento, anche mediante silenzio-accoglimento, della Regione.

In ogni caso il silenzio equivale ad approvazione.

IV- INIZIO, ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 13

(MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE)

Le opere relative all'oggetto della presente convenzione sono realizzate dal Concessionario nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Il verbale di inizio dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori. L'ultimazione dei lavori, anche per stralci funzionali di essi, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto e sarà accertata e formalizzata in contraddittorio, dal Direttore dei Lavori e dal Concessionario.

[Handwritten signatures]

MODULARIO
P. C. M. 323

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e degli accordi locali integrativi in vigore. Il contratto collettivo nazionale e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Tale normativa dovrà vincolare l'esecutore dei lavori anche se non sia aderente alle associazioni o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigiana od industriale, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il Concessionario è altresì tenuto ad attenersi alle disposizioni della competente Commissione Regionale per l'impiego.

E' fatto obbligo per le imprese esecutrici dei lavori, di attenersi alle prescrizioni vigenti per la Cassa Edile della Provincia e presentare dichiarazione liberatoria della stessa prima della liquidazione della rata di saldo.

E' altresì obbligo del Concessionario curare che nella esecuzione dei lavori vengano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone adette ai lavori, nonché per evitare i danni a beni pubblici e privati, restando comunque sollevato il Concedente.

Il Concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In caso di inosservanza, accertata dal Concedente od a questo segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, degli obblighi nascenti dal

MODULARO
P. C. M. 227

Mod 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

contratto collettivo nazionale di lavoro nonché dai contratti integrativi provinciali, ivi compresi quelli afferenti all'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia e quelli relativi ai contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, il Concedente medesimo comunicherà al Concessionario e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'indennità accertata e procederà ad una adeguata ritenuta sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero sulla rata di saldo, se i lavori sono ultimati, previa diffida a corrispondere entro il termine di quindici giorni quanto dovuto e comunque a definire la vertenza con i lavoratori o con gli Istituti interessati senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

ART. 15

(VIGILANZA DEL CONCEDENTE)

Il Concedente, durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo.

A tal fine, i soggetti incaricati dal Concedente potranno, tra l'altro, assistere ai lavori, effettuare controlli, richiedere alla D.L. l'effettuazione di prove, fermo restando l'obbligo del Concessionario medesimo di fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi richiesti.

La vigilanza comunque effettuata dal Concedente non esclude o riduce la responsabilità del Concessionario per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni, diretti od indiretti, comunque causati.

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

ART. 16

(CONSEGNA DELLE AREE)

Il Concessionario provvede alla consegna delle aree o lotti agli assegnatari indicati dal Concedente entro 60 giorni dal verbale di ultimazione dei relativi lavori, redatto dalla Direzione dei Lavori, con riferimento anche alla lettera e) dell'art. 8. Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio con il Concedente e con l'assegnatario e previa effettuazione del collaudo delle opere, salvo gli effetti amministrativi di esso.

E' comunque in facoltà del Concedente ^{2/}~~richiedere~~ ^{3/} che il Concessionario effettui la consegna anticipata di singole aree o lotti agli assegnatari indicati, previo collaudo parziale delle opere ultimate.

Il Concessionario è tenuto alla custodia e alla manutenzione delle opere non consegnate anticipatamente, a propria cura e spese, fino al giorno dalla data di approvazione del certificato di collaudo definitivo.

ART. 17

(COLLAUDI DELLE OPERE)

I lavori sono soggetti a collaudi in corso d'opera a mezzo della commissione nominata dal Concedente.

Le definitive operazioni di collaudo delle opere, ivi compresa la trasmissione degli atti finali e la necessaria approvazione, sono completate entro due mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e deposito degli atti.

MODULO
P. C. M. 1991

Mod. 202 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato

DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI - ANTICIPAZIONE

ART. 18

(CORRISPETTIVI DELLA CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE)


La determinazione del corrispettivo è effettuata sulla base della progettazione esecutiva e computo metrico, applicando il prezzario dell'Ufficio del Genio Civile di Potenza - già pubblicato alla data del bando (18 giugno 1982) - che controfirmato dalle parti resta agli atti dell'Ufficiale Rogante.

Le indennità per espropriazioni ed occupazioni, o gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, rimborsi di imposte e tasse, in dipendenza ai compiti ad esso demandati ai sensi del precedente art. 8, secondo comma, lettere c) e d), saranno integralmente rimborsati dal Concedente su presentazione di idonea documentazione giustificativa sempre che non possano ritenersi per la loro natura e afferenza, a carico del Concessionario o degli appaltatori.

Oltre gli importi previsti dai precedenti commi del presente articolo, saranno liquidati al Concessionario solamente quelli derivanti:

a) dall'introduzione di varianti approvate od ordinate dal Concedente, da valutarsi a misura in aggiunta o in detrazione, in base ai prezzi di cui al successivo art. 19;

b) da danni cagionati da cause di forza maggiore ai sensi e nei

 21

MODULANO
P. C. M. 222

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

limiti dell'art. 24 del capitolato generale dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e del secondo comma del successivo articolo 20;

c) da eventuali oneri per eventi o circostanze assolutamente imprevedibili e/od eccezionali.

I prezzi di cui al primo comma sono aggiornati mediante applicazione delle tabelle revisionali approvate relative all'intervallo di tempo intercorso tra la data iniziale di vigore del prezzario e la data odierna.

ART. 19

(ALTRE DETERMINAZIONI DI PREZZI UNITARI)

Per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali eventualmente non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi unitari con le norme degli art. 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la contabilità dei lavori dello Stato e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Resta comunque stabilito che nei prezzi unitari si intende sempre compresa e compensata ogni spesa principale, provvigionale od accessoria, ogni fornitura, consumo, intera mano d'opera, ogni trasporto, lavorazione e magistero, nonché l'utile dell'impresa ed in genere quanto altro occorra per dare tutti i lavori completi in opera ultimati nel modo e nel tempo previsti.

Tali prezzi sono inoltre fissi ed invariabili.

ART. 20

(REVISIONE PREZZI)

In considerazione dei termini di esecuzione dei lavori, la revisione

MODALITA'
P. C. M. - 221

Mod. 282 (n. 95)



Al Ministro Segretario di Stato

ne dei prezzi conseguente alle variazioni dei costi che potranno sopravvenire entro il 31 dicembre 1983, è determinata in via forfettaria ed aleatoria in misura pari al 10% (dieci per cento) dei prezzi unitari determinati a norma del precedente articolo 18, primo ed ultimo comma.

Delle cause di forza maggiore - implicanti ritardi nella esecuzione - può tenersi conto esclusivamente nel caso in cui il Concessionario dimostri di non avervi potuto, in alcun modo, ovviare o comunque di non averne potuto attenuare gli effetti neppure con l'impegno di mezzi ed attività di particolare rilievo.

ART. 21

(MODALITA' DI PAGAMENTO)

- 1) Sulle somme dovute al Concessionario ai sensi dei precedenti articoli 18, primo comma, e 20, il Concedente - previa richiesta del Concessionario, accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma del precedente articolo 5 - entro trenta giorni da oggi e comunque non prima del 15° giorno dal ricevimento della fidejussione dispone l'erogazione a titolo di anticipazione di una somma pari al 25% dell'importo provvisoriamente determinato al precedente articolo 2.

A seguito di approvazione del progetto esecutivo, si provvederà a congruaglio dell'anticipazione per ricondurla alla misura del 25% del costo approvato dell'intervento.

A tal fine l'eventuale integrazione o riduzione - maggiorata di interessi al T.U.S. per il periodo intercorrente tra la data di

MODULARO
P. C. M. 222

Mod 282 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato

corresponsione della prima anticipazione e quella di approvazione del progetto esecutivo - sarà portata in aumento o detrazione in sede di liquidazione del primo S.A.L..

L'anticipazione sarà recuperata contrattualmente mediante ritenuta del 25% sui certificati di pagamento dei lavori. Il recupero della anticipazione determina il graduale e proporzionale svincolo della fidejussione all'uopo prestata;

Il pagamento dei residui importi di cui al precedente art. 18, comma primo, sarà effettuato come segue:

- 1) a titolo di acconto, con mandati da emettersi entro 30 giorni dall'emissione di bimestrali stati di avanzamento dei lavori;
- 2) a saldo, gli importi residui, risultanti dalla contabilità finale, entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo che a sua volta avverrà entro due mesi dal deposito degli atti relativi.

Il versamento degli importi di cui al precedente art. 18, comma secondo, sarà effettuato mediante rimborso delle indennità erogate agli aventi diritto, a seguito di consegna al Concedente degli atti comprovanti il regolare pagamento diretto - anche a titolo di anticipazione - o il deposito alla Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità stesse; detto rimborso sarà effettuato in non più di tre soluzioni, oltre l'ultima a saldo.

Il rimborso sarà disposto dal Concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, per il 70% degli importi esborsati per la corresponsione delle indennità; il residuo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione dei decreti di esproprio notificati, registrati, volturati e trascritti.

I pagamenti di indennità effettuati dal Concessionario a soggetti non legittimati restano a carico dello stesso.

Il rimborso degli eventuali altri importi sarà effettuato con

MOD. 1110
P. C. M. 2/77

Mod. 282 (ex. 85)



Al Ministro Segretario di Stato

emissione di mandato entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del Concessionario, di apposita richiesta corredata da idonea documentazione.

Resta convenuto che sugli importi versati ai sensi del precedente punto n. 1, al netto delle trattenute da operarsi a titolo di recupero dell'anticipazione, saranno effettuate ulteriori ritenute del 5% a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario e dello 0,50% per infortuni. Le somme ritenute a garanzia saranno pagate unitamente alla rata di saldo di cui al precedente punto n. 2.

La ritenuta del 5% può essere sostituita da garanzia fidejussoria prestata con le modalità di cui all'art. 5.

In caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti, da parte del Concedente, rispetto ai termini sopra indicati, saranno dovuti al Concessionario, senz'altra tolleranza, gli interessi nella misura prevista dagli appositi decreti ministeriali.

VI - PENALITÀ' DECADENZA E REVOCA

ART. 22

(PENALI PER RITARDI)

In caso di ritardo rispetto a ciascun termine previsto dalla presente convenzione, per ogni singolo intervento costruttivo e/o parte di esso, in ordine alla presentazione di elaborati e/o progettazione di massima e/o del programma dell'intervento e/o della progettazione

MODULANO
P C M 272

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

esecutiva, nonché per l'inizio e la ultimazione dei lavori, si applicheranno al Concessionario le seguenti penali, commisurate al costo dell'intervento con le successive varianti approvate e con l'applicazione di tutte le maggiorazioni previste dalla presente convenzione:

- a) elaborati di studio e/o progettazione di massima e/o programma dell'intervento e/o progettazione esecutiva e/o modifiche degli stessi.

Per ciascuno dei primi 15 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,001%; per ogni ulteriore giorno di ritardo, successivo al quindicesimo, una somma pari allo 0,003%;

- b) inizio e ultimazione dei lavori

per ciascuno dei primi 60 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,003%; per ogni ulteriore giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno una somma pari allo 0,005%. L'importo delle penali, salvo conguaglio, è portato in detrazione sul primo successivo pagamento.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali di cui al presente articolo non può superare il 4% del costo totale dell'intervento, determinato con i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora il Concessionario consegni le opere nel termine complessivo del programma approvato, lo stesso avrà diritto alla restituzione dell'importo di tutte le penali applicate ai sensi del presente articolo, senza interessi.

MODULARNO
P. C. M. 222

Mod. 282 (n. 85)

Al Ministro Segretario di Stato

Le condizioni per l'eventuale restituzione delle penali verranno verificate in sede di collaudo definitivo, salva la successiva approvazione da parte del Concedente.

ART. 23

(DECADENZA DEL CONCESSIONARIO)

E' in facoltà del Concedente risolvere la presente convenzione e dichiarare la decadenza del Concessionario quando questi non adempia a tutti gli obblighi previsti a suo carico nella convenzione stessa o in presenza di una delle ipotesi di cui al successivo art. 27.

A mero titolo esemplificativo è, in ogni caso, in facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza del Concessionario quando:

- 1) il Concessionario, senza giustificato motivo, non osservi i termini di presentazione del programma dell'intervento o della progettazione esecutiva, o i termini di inizio ed ultimazione delle opere;
- 2) si verifichino, per colpa del Concessionario o degli esecutori delle opere, irregolarità o negligenze ritenute dal Concedente pregiudizievoli della condotta dei lavori o della loro ottimale esecuzione;
- 3) la concessione venga anche parzialmente ceduta ad altri, nonché nei casi di subappalto previsti dal primo comma dell'art. 3;
- 4) si verifichi lo stato di insolvenza del Concessionario.

Verificatasi una ipotesi di risoluzione della presente convenzione o, comunque, una ipotesi di decadenza della concessione, il Concedente, comunica a mezzo di lettera raccomandata al Concessionario i fatti che ritiene a lui imputabili e, valutate le giustifica-

- 27 -

MODULARE
P. C. M. 772

Mod. 282 (es. 95)



Al Ministro Segretario di Stato

zioni da questo addotte nei 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la decadenza dandone notizia al Concessionario stesso.

Qualora il Concedente non ritenga di dover dichiarare la decadenza del Concessionario, può applicare nei confronti dello stesso sanzioni complessivamente di importo non superiore al 3% dell'importo globale della presente convenzione, determinato ai sensi dell'art. 22 che precede.

In caso di risoluzione della presente convenzione e, comunque, in caso di pronuncia di decadenza della concessione che ne è oggetto, il Concedente provvede alla ultimazione dei lavori nel modo che ritiene più opportuno, avvalendosi delle opere, dei materiali approvvigionati, dei cantieri, delle macchine, delle attrezzature di cantiere e degli utensili in essi esistenti, anche se di pertinenza di imprese appaltatrici o di terzi o gravati da riservato dominio.

All'atto della presa di possesso, sono compilati, nei confronti ed in contraddittorio con gli interessati, lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e gli inventari descrittivi di tutti i materiali, macchinari, attrezzature ed impianti di cantiere di pertinenza del Concessionario, nonché di quelli di pertinenza delle ditte appaltatrici o noleggiatrici che possono utilmente essere impiegati nei lavori.

Nel caso gli interessati, invitati ad intervenire non si presentino, il Concedente procede con l'assistenza di due testimoni.

L'eccedenza di spese per il compimento, nei modi sopra indicati,

MODULARE
P. C. M. 277

Mod. 282 (n. 98)



Al Ministro Segretario di Stato

dei lavori oggetto della presente convenzione, in confronto alla previsione, nonché le spese occorrenti per riparare gli eventuali guasti derivanti da difetti dei materiali o dei lavori già eseguiti dal Concessionario, è a carico di quest'ultimo.


Per compensarsi di tali maggiori spese, fermo comunque il diritto all'integrale rimborso, il Concedente può avvalersi delle somme liquidate o da liquidare a credito del Concessionario nonché delle somme eventualmente ricavate dalla cessione di materiali, utensili, mezzi d'opera, di ragione del Concessionario e delle imprese appaltatrici o noleggiatrici, che sono poi restituiti nello stato in cui si trovano senza che il Concessionario o le predette imprese possano pretendere alcun compenso nei confronti del Concedente che resta comunque sollevato dal Concessionario per qualsiasi pretesa di terzi.

Nell'ipotesi di risoluzione o decadenza, è fatto salvo, ai sensi dell'art. 1218 Cod. Civ., il diritto del Concedente al risarcimento dei danni nei confronti del Concessionario.

ART. 24

(FACCLTA' DI REVOCA)

Il Concedente si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, la Concessione mediante il pagamento al Concessionario delle prestazioni, dei lavori e delle forniture eseguite e del valore dei materiali obiettivamente utili esistenti nel cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni e dei lavori ancora da eseguire sino ai 4/5 dell'importo dell'intervento indicato al secondo comma de-



Mod 282 (n. 95)



Al Ministro Segretario di Stato

precedente articolo 2.

L'importo del pagamento è determinato sulla base di un verbale di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.

VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

(CONTRATTI DI APPALTO, NOLEGGIO E FORNITURA)

Nei contratti di appalto, noleggio o fornitura o in qualsiasi contratto analogo, deve essere inserita una clausola che preveda la risoluzione automatica del rapporto nel caso di esercizio, da parte del Concedente, delle facoltà previste dai precedenti articoli 23 e 24. Deve inoltre risultare, nei predetti contratti, la dichiarazione, da parte del soggetto che contrae con il Concessionario, di conoscere e di accettare in ogni sua parte, per tutto quanto lo riguarda, la presente convenzione, rinunciando a qualsiasi pretesa o diritto nei confronti del Concedente a seguito dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, dei diritti e delle facoltà in essi articoli previsti.

NORME FINALI ED ARBITRATO - TERMINI - OPERE ADDIZIONALI)

ART. 26

(CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qualsiasi controversia - di natura tecnica amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione,

MODULINO
C M 227

Mod 282 (or. 25)



Il Ministro Segretario di Stato

esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un Collegio di tre Arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due Arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta la applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di procedura civile.

ART. 27

(RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione per la disciplina del rapporto, le parti fanno espresso riferimento alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e successive modificazioni, al Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del vigente Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., nonché alla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, in quanto applicabili.

ART. 28

(MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL CONCESSIONARIO),

(RESPONSABILITA')

Ogni eventuale modifica all'atto costitutivo o allo statuto dei

MODULARIO
P. C. N. 212

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

consorzi e dei raggruppamenti, non potrà avvenire senza la preventiva approvazione del Concedente, a pena di decadenza dalla concessione ed inopponibilità.

La responsabilità per ogni obbligo assunto con la presente convenzione dal Concessionario è solidale per tutti i soggetti facenti parte del Consorzio o raggruppamento.

Ogni Consorzio o raggruppamento è tenuto ad eleggere, a fini della presente convenzione, domicilio legale in Roma; in uno dei Comuni nei quali effettua l'intervento, deve ubicare la propria direzione tecnico-amministrativa-contabile.

ART. 29

(SPESE DI CONTRATTO)

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per la presente convenzione sono a carico del Concessionario. Il presente atto, relativo all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, gode dell'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Alla registrazione del presente atto provvede in cerca alle norme vigenti, il Concessionario cui a tal fine vengono consegnate tre copie autenticate.

ART. 30

(OPERE ADDIZIONALI)

Il Concedente ha facoltà di disporre che il Concessionario esegua

MOD. 282
P. C. M. - 272

Mod. 282 (ex 98)



Al Ministro Segretario di Stato

le eventuali opere di infrastrutturazione esterna, da esso Concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali o comunque opere addizionali anche soltanto connesse o occasionate dalla realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

Il corrispettivo per la esecuzione delle opere di cui al comma che precede, è determinato con le modalità dell'art. 12 della legge 4 gennaio 1978, n. 1.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su facciate n. 32 e righe n. 10 sin qui, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti che dichiarano il medesimo pienamente conforme alla volontà manifestatami, anche in deroga a norme vigenti, ed in segno di ciò, con me ufficiale rogante, lo sottoscrivono.

1/ sono contestualmente sostituire con "saranno" *per*
 2/ richiedere sostituire con "disporre" *per*

Ritirate tre copie conformi

Registrato a Vicenza il
 N. 4328 Mod. 282

23 SET. 1982

IL DIRETTORE
 (G. P. ...)




sono certo, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testi, ha firmato, per convalida, la suesesa convenzione, anche in margine dei fogli intermedi, in mia presenza.

Forlì, undici novembre millenovecentoottantadue



Luigi - 28
Vincenzo Lodigiani



Repertorio n. 67524

Io sottoscritto dott. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testi, ho contrattato ed accettato tra loro e con il mio consenso, in un atto, dichiaro che i signori :

- Ing. Sergio D'ALO', nato a Roma il 10 dicembre 1929 e domiciliato in Roma, per la carica, via della Ferratella in Laterano n. 33, Consigliere Delegato della "VIANINI LAVORI S.p.A." con sede in Roma, ove sopra, iscritta nel Registro delle Società presso il Tribunale di Roma al n. 3797/80;
- Dott. Ing. Vincenzo LODIGIANI, nato a Pontenure (PC) il 15 agosto 1932 e domiciliato in Milano, in ragione della sua carica, via Senato n. 8, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato della "IMPRESA ING. LODIGIANI S.p.A." con sede in Milano, ove sopra, iscritta nel Registro delle Società presso il Tribunale di Milano al n. 25598 Soc. vol. 907

MACULARE
P.L.M. 777



ALLEGATO A)

Mod. 282 (a. 95)

Prof. N° 1949

Il Ministro Segretario di Stato

VISTO l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che dispone la realizzazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, con procedure e poteri eccezionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1982, n. 138;

RITENUTO rispondente alle esigenze dell'intervento procedere con affidamento in concessione a consorzi o raggruppamenti in associazione temporanea, di imprese, idonee sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, della realizzazione delle infrastrutture delle aree industriali sopra citate ed eventualmente di rustici industriali;

RITENUTO dover desiderare l'Ufficiale Rogante per la stipula in forma pubblica amministrativa delle convenzioni per la esecuzione in concessione delle opere indicate;

VISTO il proprio decreto in pari data

D E C R E T A

Per la stipula in forma pubblica amministrativa delle convenzioni per le concessioni della esecuzione degli interventi di cui in premessa, le funzioni di Ufficiale Rogante sono conferite all'Avvocato dello Stato Filippo Capece Minutolo del Sasso.

Roma: 18 giugno 1982

M. P. S.

IL MINISTRO


Fto. V. SCOTTI

fascicolo 231 C.F. 0073600159 -

aventi entrambi i pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e della cui identità personale, qualifiche e capacità d'agire io notaio sono certo, hanno firmato, alla mia presenza, per convalida, la suesposta convenzione, in calce ed a margine dei fogli intermedi.

Roma,

sedici novembre millenovecentottantadue

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, is positioned above a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "NOTAIO" at the top and "1773 1800" at the bottom, with a central emblem.

MODULARIO
P.C.M. 222

1) *Revisione n. 19*

Mod 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato
designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE 14 SETTEMBRE 1982
DI CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE AREE IN-
DUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO
1981, n.219

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentottantatrè, il giorno 1 del mese di luglio in Roma, nell'ufficio del Ministro On.le Vincenzo Scotti - designato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138) e 1° dicembre 1982 (G.U. 15 dicembre 1982, n. 343), a norma dell'art. 9, secondo comma, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1982, n. 187-in-nanzi a me, Avv. Filippo Capece Minutolo del Sasso, Ufficiale Rogante, per D.M. in data 18 giugno 1982, allegato alla Convenzione di cui al punto f) che segue, per stipulare in forma pubblica amministrativa le Con-
venzioni per la realizzazione del programma di infrastrutturazione delle aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e succ. mod., - senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espres-
samente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso - si sono per-
sonalmente costituiti:

DA UNA PARTE

Il Ministro Segretario di Stato, On.le Vincenzo Scotti, cod. fiscale 97019290580, nel seguito dell'atto indicato come "Concedente"



P.to Ing.

[Signature]
Giuseppe Guaspari

Nome del ronz. e data della data r. v

11/11/82



M.C. 282 et 95,

Il Ministro Segretario di Stato

2.=

DALL'ALTRA


Associazione temporanea di imprese "IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO - S.p.A."; "COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI C.M.C. DI RAVENNA - Soc. Coop. a r.l."; "CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS. COOP"; VIANINI LAVORI S.p.A."; "ALOSA - IMMOBILIARE EDILIZIA LAVORI PUBBLICI S.p.A."; "IMPRESA ING. LODIGIANI S.p.A."; nella persona del Legale Rappresentante Adone MALTAURO, nato a Recoaro Terme il 5 ottobre 1919, domiciliato per la carica in Vicenza Viale dell'Industria, 28, partita IVA 00331810242.

nel seguito dell'atto indicato come "Concessionario".

PREMESSO

- a) che, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di apprestamento di aree, per l'insediamento di piccole e medie industrie, mediante esecuzione di ogni necessaria opera;
- b) che, in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania, hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;
- c) che, con ordinanza in data 18 giugno 1982 (G.U. 23.6.1982, n. 170), il Concedente ha determinato i requisiti minimi ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei, sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, per la realizzazione del programma;
- d) che, con successiva ordinanza in data 3 agosto 1982, il Concedente ha individuato i soggetti idonei alla realizzazione del programma.

PER COPIA CONFORME



g/v

S. Seller

MODULARIO
P.C.M. 222


Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

3.-

- e) che, tra i soggetti di cui al punto che precede è compreso il costituito "Concessionario";
- f) che, a mezzo di Convenzione in data 14 settembre 1982, al costituito "Concessionario" è stata commessa la progettazione e la gestione della realizzazione dell'area industriale di Baragiano;
- g) che l'art. 30 della detta Convenzione prevede espressamente l'obbligo del Concessionario di eseguire le eventuali opere di infrastrutturazione esterne del Concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali;
- h) che per l'esecuzione di dette opere il medesimo art. 30 prevede la determinazione del corrispettivo con le modalità dell'art. 12 della legge 4 gennaio 1978, n. 1;
- i) che con suoi provvedimenti il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, su proposta della Cassa per il Mezzogiorno e sentito il Comitato delle Regioni Meridionali, ha provveduto al finanziamento tra le altre, della realizzazione dell'adeguamento della s.p. Basentana - Baragiano
- l) che la medesima opera è ricompresa nella delibera del CIPE (CONSIGLIO INTERREGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO) n. 190 del 13.7.83) di autorizzazione - al Ministro designato - alla attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 -



g/w

Selle
1.6

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

4.-

sione di alcune opere esterne funzionalmente collegate, nel programma straordinario di realizzazione di infrastrutture per la promozione di attività industriali nelle zone più gravemente colpite dal sisma del novembre 1980;

- m) che con decreto del 18 luglio 1983, il Ministro designato, avvalendosi dell'autorizzazione del CIPE, ha incluso, tra le altre, la predetta opera nel programma straordinario di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
- n) che, si rende pertanto necessario procedere alla stipula di un atto aggiuntivo alla Convenzione anzidetta per tenere conto della necessità di realizzare l'opera di infrastrutturazione esterna fissando tempi ed importi;
- o) che, deve altresì provvedersi alla nuova determinazione del compenso sostitutivo della revisione prezzi per i lavori aggiuntivi da compiersi;


TUTTO CIO' PREMESSO
CONVENGONO

Art. 1

La premessa forma parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Per quanto non espressamente modificato con la presente convenzione aggiuntiva, conserva pieno vigore la Convenzione originaria tra le parti menzionate in premessa.



MODULARIO
P.C.M. 222

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

5.=

Art. 3(Modifiche all'art. 2)

I Comma, 1°, 2° e 3° dell'art. 2 della Convenzione originaria, sono modificati come segue:


il Concedente affida al costituito Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione dell'adeguamento della s.p. Basentana - Baragiano.

La Concessione è assentita alle condizioni di cui agli articoli seguenti; il corrispettivo spettante al Concessionario per la realizzazione dell'opera suddetta viene provvisoriamente stimato, ai soli fini dell'anticipazione, in L. 12.000.000.000 (dodici miliardi).

Detta somma è aggiuntiva ai valori di cui all'art. 2, della Convenzione originaria, nonché alle successive modifiche dei detti valori a seguito dell'avvenuta approvazione della progettazione esecutiva delle opere già concesse.

La detta stima sarà aggiornata, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva dell'opera di cui al precedente 1° comma, con gli effetti e le modalità di cui all'art. 21 della Convenzione originaria. Sui corrispettivi per l'esecuzione dell'opera di cui al 1° comma del presente articolo verrà applicato un ribasso del 6% nonché il nuovo regime sostitutivo della revisione prezzi di cui all'art. 7 che segue.

Al primo comma dell'art. 4 della Convenzione originaria è aggiunto in fine quanto segue: "Con preferenza per imprese idonee aventi sede nel comune medesimo nel quale ricadono le opere e, gradatamente nei comuni vicini".



2/4 *1. De Luca*

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

6. =

Art. 4

(Modifica art. 10)

All'art. 10 lett. e) la data 1° dicembre 1983 è sostituita dalla data 31 luglio 1985.

All'art. 10 è altresì aggiunta la seguente lett. f) i termini di consegna per lotti funzionali dell'opera.

Art. 5

(Sostituisce art. 16 1° comma)


Il primo comma dell'art. 16 della Convenzione originaria è sostituito, ai fini della presente Convenzione aggiuntiva, come segue:

"La consegna delle opere compiute oggetto della presente Convenzione dovrà avvenire entro 60 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, redatto dalla D.L., e comunque entro e non oltre il giorno 31.7.85. Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio con il Concedente e con l'assegnatario e previa effettuazione del collaudo delle opere, salvo gli effetti amministrativi di esso".

Art. 6

I compensi professionali commisurati all'importo della concessione al netto della sola maggiorazione del 12% per oneri propri del Concedente, sono così determinati:

- a) per la Direzione dei lavori, 3,20 (tre virgola ventipercento);
- b) per l'ingegnere Capo, 1% (unopercento);



e/w

Corrado Seller

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

8. =

alla data di definitiva consegna dei lavori e limitatamente alla parte con
cernente l'opera di cui al primo comma dell'art. 3 della presente Con-
venzione viene concordemente ed immodificabilmente determinata in una
aliquota, forfettaria ed aleatoria, pari al 27% dei prezzi unitari determi-
nati a norma dell'art. 18 primo ed ultimo comma della Convenzione origi-
naria. Nessuna modifica potrà essere apportata alla suddetta revisione
forfettaria qualunque sia l'anticipo od il ritardo, per qualsivoglia causa,
nella consegna delle opere ultimate.

Art. 8

(Modifica art. 21)

Il numero 1 dell'art. 21 della Convenzione originaria è sostituito dal se
guente:

"1. Previa richiesta del Concessionario, accompagnata da fidejussione
per pari importo rilasciata a norma dell'art. 5 della Convenzione alle-
gato 1 - entro 30 giorni da oggi, e comunque non prima del 15° giorno
dal ricevimento della fidejussione, il Concedente dispone l'erogazione
dell'anticipazione in misura pari al 25% dell'importo provvisoriamente
determinato al precedente art. 3".

Al terz'ultimo comma dell'art. 21 della Convenzione originaria le paro-
le "al netto delle" sono sostituite dalle seguenti: "Al lordo delle



2/4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MOULARIO
P.C.M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

9. =

Art. 9(Modifica art. 27)

All'art. 27 della Convenzione originaria dopo le parole "dal Ministero dei LL.PP." sono inserite le seguenti: "Ai capitolati speciali tipo generalmente utilizzati per le opere di competenza del medesimo Ministero". All'art. 27 della Convenzione originaria è aggiunto quanto segue: "E' facoltà del Concessionario avvalersi delle procedure di urgenza di cui all'art. 15 della direttiva della Commissione CEE del 26 luglio 1971 in luogo delle procedure ordinarie previste dalla medesima Direttiva".


Art. 10

Ferma restando la decorrenza dei termini dalla data della presente Convenzione aggiuntiva l'esecutività del presente contratto è subordinata alla acquisizione della certificazione di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive integrazioni.

Art. 11

Tutte le spese e gli oneri del presente contratto sono a carico del Concessionario il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni fiscali previste dall'art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219, trattandosi di atto preordinato all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto, in deroga alle norme vigenti, il Concessionario vede il Concessionario il quale anche a tal fine ritira tre copie del presente atto delle quali una con gli estremi di registrazione sarà resa al Concessionario con la sottoscrizione dei legali rappresentanti di ciascuna impresa che costituisce il Consorzio.



e/p *du* *.1.* *Juli*

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

10.-

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su facciate n. 9 e righe n. 2 sino a questo punto, ho dato lettura alle parti le quali dichiarano lo stesso perfettamente conforme alla volontà manifestatami ed in seguito di ciò, con me ufficiale rogante, qui di seguito lo sottoscrivono.

Giuseppe Quagnelli *J - /col*

Restano ferme e valide le obbligazioni di cui alla Convenzione originaria relativa al nucleo industriale di Baragiano;

Giuseppe Quagnelli *J - /col*

Giuseppe Quagnelli
J - /col



Il sottoscritto ADONE MALTAURO, nato a Recoaro Terme il 5/10/1919, residente a Vicenza, via Gazzolle 6, quale legale rappresentante della Impresa Costruzioni GIUSEPPE MALTAURO S.p.A., con sede in Vicenza, viale dell'Industria, 28, impresa capogruppo delle Imprese GIUSEPPE MALTAURO SpA, COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI C.M.C. di RAVENNA - Soc. Coop. a r.l., CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS. COOP, VIANINI LAVORI S.p.A., A.L.O.SA. - IMMOBILIARE EDILIZIA LAVORI PUBBLICI S.p.A., IMPRESA ING. LODIGIANI SpA, in forza di mandato e procura concessa dalle imprese riunite con atto in data 28/8/1982 a rogito notaio Giustino Feriani in Vicenza rep. n. 43812 raccolta n. 5115

delega

il sig. GIUSEPPE QUAQUARELLI, nato a S. Giovanni in Persiceto (BO) il 28/3/1932, dirigente d'azienda, residente a Bologna in via di Barbiano 1/3, a stipulare contratti e convenzioni e atti addizionali relativi alla concessione di cui al Decreto on. Vincenzo Scotti in data 3/8/1982 e cui alla successiva convenzione con il Ministro Designato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della Legge 14/5/1981 n. 219 in data 14/9/1982 per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione dell'area industriale di Baragiano ed opere addizionali e/o comunque connesse o occasionate dalla realizzazione dell'intervento medesimo.

Vicenza, il 20/7/1983

Adone Maltauro



N. 153.347 di Repertorio

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto dr. LUCIANO RIZZI NOTAIO

in Vicenza ed iscritto al Collegio Notarile dei

Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

che previa rinuncia fatta col mio consenso dalla

Parte all'assistenza dei testimoni, il signor

MALTAURO ADONE nato a Recoaro Terme il 5 Ottobre

1919 e residente a Vicenza, autorizzato a firmare

quale legale rappresentante della società:

"Impresa Costruzioni GIUSEPPE MALTAURO spa" con

sede in Vicenza, viale dell'Industria n. 28, citta-

dino italiano dell'identità personale, veste,


qualifica e legittimazione ad agire del quale io

Notaio sono certo, ha apposto la retroestesa firma

in mia presenza e vista, pertanto la stessa è

vera ed autografa.

Vicenza, 21 Luglio 1983




PER COPIA CONFORME



1
MINISTRO
P. C. V. 198


MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
delegato all'attuazione degli artt. 21 e 32 Legge 219/81

VENTI
- 4 lire 1986
Prot. N. 7016



ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE IN DATA 14 SETTEMBRE 1982,
AVENTE AD OGGETTO LA PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI
LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELL'AREA DI BARAGIANO

L'anno millenovecentottantasei il giorno dieci del mese di Ottobre in Roma

DA UNA PARTE

il Ministro On.le Giuseppe Zamberletti nel seguito del presente atto denominato "Concedente" - delegato per la prosecuzione dell'attuazione degli interventi di cui all'art.32 Legge 14 maggio 1981 n. 219, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 settem. 1986 - e, per esso, il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219, Prefetto Dott. Ing. Alessandro Giomi, delegato alla stipula del presente atto giusta l'Ordinanza in data 3 agosto 1984 n. 7/219/ZA, C.F.97019290580

E DALL'ALTRA

L'Associazione Temporanea tra "Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro - S.p.A.", "Cooperativa Muratori e Cementisti C.M.C. di Ravenna - Soc. Coop. a r.l.", Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - Cons. Coop.", "Vianini Lavori S.p.A.", "ALO-

M. Zamberletti
P. C. V. 1986

U. Giomi

ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO

7
a

MODULARO
P C M 198


MOD 25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

SA - Immobiliare Edilizia Lavori Pubblici S.p.A." e "Impresa Ing. Lodigiani - S.p.A.", nella persona del legale rappresentante Adone Maltauro, nato a Recoaro Terme il 5 ottobre 1919, domiciliato per la carica in Vicenza, Viale dell'Industria 28, nel seguito dell'atto denominato "Concessionario", partita IVA 00331810242



P R E M E S S O

- CHE ai sensi dell'art. 32 della Legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di approntamento di aree industriali nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;
- CHE a mezzo di Convenzione in data 14 settembre 1982, è stata affidata al costituito concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione del nucleo industriale di Baragiano, per un importo presunto - fissato ai soli fini dell'anticipazione - di L. 21.000.000.000 e con termine di ultimazione delle opere tutte al 1° dicembre 1983;
- CHE con decreto in data 21 giugno 1983, è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo delle opere di cui sopra, determinandone l'importo presunto in L.40.743.818.380;
- CHE con decreto in data 31 luglio 1985 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto di variante tecnica e suppletiva n. 1, ed è stato concesso un termine suppletivo di 120 giorni

*M. Maltauro
10/2/83*

Maltauro

ISTITUTO ENIMONACO E ZUCCA DELLA VIANNA S

+

MODULARIO
P C M 198

MOC 75



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

- naturali e consecutivi;
- CHE con decreto in data 28 gennaio 1986 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto di variante n. 2 ed è stato concesso un termine suppletivo di 330 giorni naturali e consecutivi;
 - CHE con nota in data 26.5.1986, il Concessionario ha chiesto la translazione della data di decorrenza del termine suppletivo concesso con il citato decreto, con fissazione del termine di ultimazione dei lavori tutti al 24.12.1986;
 - CHE nella seduta del 27 agosto 1986, il Comitato Tecnico Amministrativo per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219, costituito con Ordinanza del 23 luglio 1984 N. 6/219/ZA, ha espresso parere favorevole all'accoglimento, in via transattiva, dell'istanza avanzata, a condizione che il Concessionario medesimo esplicitamente rinunci ad ogni riserva, indennizzo, onere e maggior compenso, anche per revisione prezzi, comunque connessi al maggior tempo riconosciuto nonchè alle ragioni poste a fondamento della istanza avanzata e, altresì, rinunci agli interessi sulle penali riaccreditate in virtù della proroga accordata;
 - CHE in occasione della medesima seduta il Comitato Tecnico Amministrativo ha ritenuto di potersi concedere una proroga complessiva di 633 giorni, con fissazione del termine di ultimazione delle opere tutte al 18.11.1986;



Giuseppe Di Mario
Notario

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri


- 4.
- CHE ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4882 del 14.12.1984, il Direttore dei Lavori in occasione del 13° S.A.L. (a tutto il 30.8.1985), ha sospeso l'applicazione delle penali per 18 mesi a partire dal 1.4.1984, in quanto il Concessionario aveva presentato i progetti di variante tecnica e suppletiva n. 2 e 3;
 - CHE pertanto al 17° SAL, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 30.6.1986, non risultano applicate penali per ritardi nella ultimazione dei lavori;
 - CHE alla data del medesimo stato di avanzamento dei lavori, risultano iscritte nel registro di contabilità, in relazione ai maggiori tempi di esecuzione dei lavori, le riserve n. 2 e 3;
 - CHE in considerazione di quanto suesposto si appalesa l'opportunità di procedere alla stipula di un atto aggiuntivo per adeguare le rispettive posizioni contrattuali delle parti.

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante del presente atto, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate al presente articolo.



John... [Signature]

Classe [Signature]

MODULARIO
P. C. M. 1982

MOD. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 2

Il termine di ultimazione dei lavori tutti oggetto della Convenzione in data 14 settembre 1982, ivi compresi quelli di cui ai progetti di variante tecnica e suppletiva n. 1 e 2, menzionati in premessa, è consensualmente fissato al 18.11.1986.

In caso di ritardo sul termine di cui al primo comma del presente articolo, saranno dovute le penali previste nell'art. 22 della Convenzione in data 14 settembre 1982.

Art. 3

Rimane invariato il coefficiente forfettario del 10% di revisione dei prezzi contrattuali, già previsto nella Convenzione in data 14 settembre 1982.

Art. 4

Il riconoscimento del nuovo termine di cui al precedente articolo, comporta - con esclusivo riguardo al maggior tempo assentito - il venir meno delle penali, attualmente sospese, da applicarsi per la scadenza del termine di ultimazione dei lavori fissato dalla citata Convenzione e dal sopravvenuto decreto in data 31 luglio 1985, di approvazione della variante n. 1.

Le somme di cui al precedente comma sono definitivamente restituite al Concessionario che rinuncia ad ogni pretesa per rivalu

5.



Manfredi

+

Manfredi

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 25*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.



tazione monetaria e per gli interessi di qualsiasi natura.

Art. 5

Il Concessionario, a fronte dei maggiori tempi assentiti, rinuncia alle pretese sinora avanzate con le riserve allibrate nel registro di contabilità e menzionate in premessa, nonché a qualsiasi ulteriore richiesta di indennizzo, rimborso, riconoscimento di onere o maggior compenso, anche per revisione prezzi, comunque connessi al maggior tempo riconosciuto e in ogni caso derivanti dalle circostanze addotte a fondamento delle istanze di proroga avanzate, ivi compresi gli interessi per il ritardato pagamento delle rate di acconto e rinuncia, altresì, all'equo compenso eventualmente spettante a norma degli artt. 13 e 14 del Capitolato Generale di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.

Art. 6

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, conserva pieno vigore la Convenzione in data 14 settembre 1982.

Art. 7

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il presente atto aggiuntivo sono a carico del Concessionario.

Il presente atto, relativo all'attuazione delle opere per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, gode dell'esenzione da

Handwritten signature: M. G. ...

ISTITUTO POLIGRAFICO STATALE DI ROMA

Handwritten mark: a vertical line with a crossbar and a small flourish below.

Handwritten signature: ...

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

imposte e tasse prevista dall'art. 73 della Legge 14 maggio 1981, n. 219.

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario che, a tal fine, ne ritira 3 originali, uno dei quali sarà restituito con gli estremi della registrazione e la sottoscrizione autenticata dei legali rappresentanti delle imprese riunite in Raggruppamento Temporaneo.

Art. 8

Il presente atto aggiuntivo è sin da ora vincolante per il Concessionario e lo diverrà per il Concedente solo successivamente alla intervenuta approvazione.

Il Capo dell'Ufficio Speciale
per gli artt. 21 e 32 L. 219/81
(Ing. A. Giomi)

A. Giomi

Il Concessionario

Adone Maltauro

N. 54.999 di Repertorio

AUTENTICA di FIRMA

Certifico io sottoscritto dott. GIUSEPPE BOSCHETTI NOTAIO in VICENZA, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che previa rinuncia col mio consenso alla assistenza dei testi, il signor
- MALTAURO ADONE nato a Recoaro Terme il 5 ottobre 1919, domiciliato a Vicenza, Viale dell'Industria 26, industriale -
della cui identità personale io Notaio sono certo, ha firmato

g

MODULARIO
P.C. n. 198

MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO SPECIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI
ATTRIBUITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE IN DATA 14 SETTEMBRE 1982, A-
VENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DELL'ASSE
BASENTANA-BARAGIANO-MURO LUCANO-NERICO CON L'ABITATO DI BALVANO

DA UNA PARTE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nel seguito del presente atto denominato Concedente, - competente all'attuazione degli interventi di cui all'art.32 della Legge 14 maggio 1981 n.219 - e, per esso il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri Prefetto Ing. Elveno Pastorelli, delegato alla stipula del presente atto giusta Ordinanza 19 settembre 1987 nm.1/PRES. (G.U. n.220 del 21 settembre 1987),
C.F.80188230587

DALL'ALTRA

L'Associazione Temporanea - nel seguito dell'atto denominato "Concessionario" tra le Imprese : "Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.", "Cooperativa Muratori e Cementisti C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a r.l.", "Consorzio tra Cooperative di pro-

MODULARIO
P. C. M. 1988

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

duzione e Lavoro Cons. Coop." , "Vianini Lavori S.p.A.", "A.Lo.Sa-Immobiliare Edilizia Lavori Pubblici S.p.A.", nella persona del legale rappresentante della mandataria - giusta Mandato speciale conferito con atto in data 28 agosto 1982 - Sig. Adone Maltauro nato a Recoaro Terme il 5 ottobre 1919, domiciliato per la carica in Vicenza, Via Gazzolle n.6, il quale interviene nel presente atto giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 ottobre 1988, Partita I.V.A. 01959910249

P R E M E S S O

- CHE, ai sensi dell'art.32 della Legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di approntamento di aree industriali nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;
- CHE, a mezzo di Convenzione in data 14 settembre 1982 e successivo atto aggiuntivo in data 3 agosto 1983, è stata affidata al costituito Concessionario la progettazione e la realizzazione del nucleo industriale di Balvano;
- CHE con delibera CIPE in data 18 giugno 1983 (Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1983), il Ministro designato è stato au-

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

- torizzato alla inclusione di alcune opere esterne funzionalmente collegate, nel programma straordinario di cui all'articolo 32 medesimo;
- CHE con decreto in data 18 luglio 1983 il Ministro designato, avvalendosi dell'autorizzazione predetta, ha incluso tra le predette opere, l'adeguamento dell'asse Basentana-Baragiano;
 - CHE con atto aggiuntivo alla predetta Convenzione, stipulato in data 21 luglio 1983, sono state affidate al medesimo Concessionario la progettazione e la realizzazione dell'asse succitato;
 - CHE con l'art.8 comma 5, della Legge 27 marzo 1987 n.120, è stata demandata al Ministro delegato per l'attuazione degli artt.21 e 32 Legge 14 maggio 1981, n.219 la realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilità delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art.32 più volte citato;
 - CHE con delibera della Giunta in data 2 ottobre 1987 n.4963, la Regione Basilicata ha individuato le opere necessarie per il completamento delle infrastrutture delle zone colpite dai noti eventi sismici;
 - CHE tra le opere indicate dalla Regione con la citata delibera sono state individuate quelle ritenute prioritarie ai fini del rammagliamento della rete cinematica esistente, a seguito

MINISTERO
P. C. M. 1988

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

- di intese intercorse con la Regione, le Comunità Montane e gli Enti locali interessati dalle realizzande opere;
- CHE fra le opere infrastrutturali individuate come prioritarie è compreso il collegamento dell'asse Basentana-Baragianno-Muro Lucano-Nerico con l'abitato di Balvano;
 - CHE con nota in data 9 maggio 1988 n.3940/32 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha invitato il Concessionario Raggruppamento Maltauro S.p.A. ed altre, a redigere il progetto di massima relativo alla predetta opera;
 - CHE il medesimo Concessionario ha presentato il progetto richiesto;
 - CHE nella seduta in data 14 giugno 1989 il Comitato Tecnico Amministrativo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli interventi di cui agli artt.21 e 32 della Legge 219/81 - costituito con Ordinanza in data 23 luglio 1984 n.6/219/ZA - ha espresso parere favorevole in merito al progetto presentato;
 - CHE ai sensi dell'art.30 della Convenzione in data 14 settembre 1982, il Concedente ha facoltà di disporre che il Concessionario esegua le eventuali opere di infrastrutturazione esterna da esso Concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali;
 - CHE nella seduta in data 21 giugno 1989 il medesimo Comitato

MODULARIO
P. C. n° 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.

Tecnico Amministrativo ha espresso il proprio favorevole avviso all'affidamento in Concessione al costituito Raggruppamento Maltauro S.p.A. ed altre della progettazione e realizzazione della predetta opera;

- CHE in considerazione di quanto suesposto, occorre procedere alla stipula di un atto aggiuntivo per l'affidamento della progettazione ed esecuzione delle opere in questione

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del presente atto, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate al presente articolo.

Sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante, l'atto di impegno in data 20 giugno 1989 e le prescrizioni tecniche relative al progetto di massima.

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, conservano pieno vigore la Convenzione originaria in data 14 settembre 1982 e l'atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983.

Art.2

Il Concedente affida al Concessionario - che accetta - la progettazione esecutiva e la realizzazione del collegamento del-



MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidente del Consiglio dei Ministri

l'asse Basentana-Baragiano-Muro Lucano-Nerico con l'abitato di Balvano.

Art.3

L'importo presunto dell'opera di cui al precedente art.2 viene stimato sulla base del progetto di massima in L.57.000.000.000 (Lirecinquantasettemiliardi).

La suddetta stima sarà aggiornata a seguito della progettazione esecutiva dell'opera di cui al precedente art.2.

Art.4

Le fatture relative ai compensi spettanti ai professionisti incaricati delle funzioni di direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore, determinati ai sensi dell'Ordinanza n.30/219/ZA del 27 febbraio 1985, saranno dagli stessi incaricati intestate al Concedente e da questi direttamente liquidate, previa trattativa sul corrispettivo spettante al Concessionario.

Art. 5

Il Concessionario provvederà alla presentazione del progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente art. 2, entro quattro mesi a decorrere dalla data del presente atto.

Per l'esecuzione dei lavori tutti relativi all'opera in questione, viene assentito al Concessionario un termine di mesi ventiquattro decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo presentato dal medesimo Concessionario.

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ad integrazione di quanto dichiarato alla lettera F dell' allegato atto di impegno, si conviene che eventuali maggiori lavori dovuti a carenze di indagini geognostiche e/o progettuali sono a carico del Concessionario. Qualora nel corso della esecuzione delle opere si rendano necessari maggiori lavori, non dovuti a carenze di indagini geognostiche e/o di progetto, il relativo onere è posto a carico del Raggruppamento per la parte eccedente il 50% dell'importo dei lavori affidati in concessione al Raggruppamento medesimo dal 1982 alla data di stipula del presente atto di affidamento.

Resta salva la facoltà del Concedente di disporre l'esecuzione dei lavori per stralci funzionali; in tal caso si provvederà, di volta in volta, alla fissazione dei relativi termini di ultimazione.

Art. 6

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, il Concessionario - entro giorni quindici dalla data del presente atto - presterà la cauzione di cui all'art. 5 della Convenzione in data 15 settembre 1982, nella misura del 5% dell'importo di cui al precedente art. 3.

Successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, entro quindici giorni dalla data di approvazione dello stesso, il

MODULARIO
P. C. N. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Concessionario provvederà ad adeguare la cauzione per ricondurla al 5% del costo approvato dell'intervento.

Art.7

Il Concessionario non estenderà ai nuovi lavori oggetto del presente atto, le riserve già iscritte ad oggi per i lavori affidati in concessione.

Art.8

All'art.27 della Convenzione originaria, dopo le parole "dal Ministero dei LL.PP." sono inserite le seguenti: "Ai capitoli speciali tipo generalmente utilizzati per le opere di competenza del medesimo Ministero".

Art.9

Fermi restando i termini di cui al precedente art.5, il presente atto è impegnativo per il Concessionario e lo sarà per il Concedente solo dopo l'approvazione ministeriale.

Art.10

Qualora gli esiti della certificazione di cui alla legge 646/82 e successive modificazioni ed integrazioni, dovessero risultare positivi, il presente atto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c.

Art.11

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario il quale, anche a tal fine, ritira tre originali dello stesso,

MODULARIO
P. C. n. 198

MOD. 251



Presidente del Consiglio dei Ministri

dei quali uno, completo degli estremi della registrazione, sarà
reso al Concedente.

Per il Concessionario

Roma, li 26 giugno 1989

Per il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio Speciale
(Pastorelli)



MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESCRIZIONI

A. TRACCIATO

- A.1 - Il Concessionario dovrà sviluppare a livello esecutivo l'ipotesi di tracciato "B" dall'origine delle progressive fino al tratto intorno alla progr. 3+000. Da qui, il tracciato proseguirà, secondo l'ipotesi "D", fino alla progressiva 5+500 di termine del I° tratto, raccordandosi direttamente alla viabilità esistente anziché sull'anello, proposto come II tratto della soluzione "D".
- A.2 - La strisciata aereofotogrammetrica della soluzione approvata dovrà essere sufficientemente larga da consentire locali alternative al tracciato proposto in sede di massima.
- A.3 - Particolare studio dovrà essere eseguito, in scala adeguata, per il raccordo alla strada esistente in prossimità dell'abitato di Balvano.

B. INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE

- B.1 - Il Concessionario dovrà eseguire un'accurata indagine geognostica a mezzo di sondaggi, prove penetrometriche ecc. per la determinazione delle formazioni geologiche profonde e dei mutui rapporti stratigrafici.
- B.2 - Particolare cura dovrà essere posta nella definizione geotecnica dei tratti compresi tra le progr. Km 1+200.- 1+600 e Km 2+000 - 2+500 dell'ipotesi "B" nonché Km 4+850 della ipotesi "D", I° tratto, interessati da dissesti idrogeolo-

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

gici generalizzati; in funzione di quanto emergerà dalle indagini geognostiche andrà eventualmente ritoccato il tracciato o predisposti gli interventi più idonei a garantire la sicurezza dell'asse stradale.

B.3 - Il Concessionario dovrà eseguire anche un'accurata indagine nelle zone ove intende eventualmente reperire i materiali idonei per la formazione del corpo stradale o per la fondazione stradale, prelevando campioni da sottoporre a prove di laboratorio.

B.4 - Particolare cura dovrà essere posta nella esecuzione delle indagini necessarie per la determinazione delle fondazioni dei viadotti anche utilizzando una rete di inclinometri per la determinazione della profondità delle superfici di scorrimento.

B.5 - In base ai dati geotecnici raccolti dovranno essere eseguiti i calcoli di verifica secondo le modalità di cui al D.M. 11 marzo 1988.

C. CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

C.1 - Per quanto attiene alle sezioni tipo della strada e dei viadotti il Concessionario dovrà fare riferimento alla normativa CNR per strade di tipo VI.

D. SOVRASTRUTTURE STRADALI

D.1 - Le sovrastrutture stradali dovranno essere dimensionate se-

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



Presidente del Consiglio dei Ministri

3.

condo il metodo dell'indice di spessore AASHO in funzione del valore in sito del C.B.R.. Tale sovrastruttura, oltre a dover essere capace di sopportare le sollecitazioni in essa indotte dal passaggio dei veicoli nel tempo, deve presentare caratteristiche di uniformità e aderenza tali da garantire, in funzione dell'intervallo della velocità di progetto, le condizioni di percorribilità più possibili.

Per quanto concerne l'impiego delle barriere in acciaio il Concessionario si dovrà attenere alle disposizioni contenute nella circolare Min. LL.PP. 11 luglio 1987 n.2337.

E. VIADOTTI

- E.1 - Tutti i calcoli e verifiche dovranno essere redatti in conformità alle normative e Leggi vigenti relative alle opere in c.a. e alle azioni sismiche.
- E.2 - Il Concessionario, con il progetto esecutivo, dovrà presentare un accurato studio tecnico-economico di ottimizzazione delle luci dei ponti e dei viadotti al fine di ridurre al minimo i costi in relazione alle scelte progettuali e alle tecnologie di costruzione.
- E.3 - La sezione tipo per i viadotti dovrà essere la seguente:
- 1 corsia per ogni senso di marcia da 3 metri;
 - 2 banchine pavimentate da 1 metro;
 - 2 marciapiedi da 1,25 metri al lordo del sicurvia.

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

F. OPERE D'ARTE MINORI

- F.1 - I tombini per il passaggio delle cunette di monte provenienti dalla superficie sottesa da ogni singolo tombino dovranno essere dimensionati tenendo conto di un tempo di ritorno massimo di 20 anni oppure stimato con formule semiempiriche che tengano conto, per ciascun bacino, delle condizioni geologiche e delle condizioni di inerbimento o forestazione.



G. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- G.1 - Il Concessionario dovrà adottare il Capitolato Speciale d'appalto a stampa in vigore per le opere del Ministero dei Lavori Pubblici.

Per tutti quei magisteri particolari o speciali che in esso non fossero contenuti il Concessionario dovrà presentare una adeguata integrazione..

H. PROGRAMMA DEI LAVORI

- H.1 - Con il progetto esecutivo il Concessionario dovrà produrre un dettagliato programma per l'esecuzione dell'opera stradale, nei termini fissati dall'atto aggiuntivo alla Convenzione originaria.

I. STIMA DEL PROGETTO

- I.1 - Per la determinazione della stima del progetto esecutivo dovrà essere adottato il Tariffario del Genio Civile di

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.

Potenza edizione 1985. L'importo andrà aggiornato mediante l'applicazione di un coefficiente pari al 14,92%.

L. REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

- L.1 - Per la redazione del progetto esecutivo il Concessionario dovrà fare riferimento alle "Istruzioni per la redazione dei progetti di strade" del C.N.R. edizione 5 maggio 1980 Bollettino n.77.
- L.2 - Per le intersezioni con altre strade sia a raso che a livelli sfalsati si dovrà fare riferimento al Bollettino n.90 del 15 aprile 1983 del C.N.R..
- L.3 - Per quanto attiene alle caratteristiche della strada si dovrà fare riferimento al Bollettino n.78 del 28 luglio 1980 del C.N.R..
- L.4 - Il Concessionario dovrà, inoltre:
- procedere alla indicazione dei criteri di determinazione di eventuali ulteriori prezzi aggiuntivi, a norma dell'art.21 R.D. 25 maggio 1895 n.350, nonché alla trasmissione del "verbale di discussione" dei prezzi suddetti con l'Ingegnere Capo, a norma dell'art.22 del citato R.D. n.350/1895; i prezzi aggiuntivi dovranno essere riferiti alla data del Tariffario di Convenzione;
 - redigere un elenco dei prezzi di concessione comprendente i soli prezzi di tariffario riportati sul computo estimativo del progetto, nonché i prezzi aggiuntivi proposti;

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

- provvedere all'acquisizione di tutte le approvazioni e/o prescrizioni impartite dagli Organi competenti in merito ad opere soggette a superiore approvazione (GENIO CIVILE - PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. - ANAS - PROVINCIA - COMUNE ETC., CASSA PER IL MEZZOGIORNO);
- riportare su tutti gli elaborati del progetto i caposaldi di quota cui dovranno essere riferite tutte le opere da realizzare;
- indicare su tutti i disegni delle opere d'arte la qualità dei materiali impiegati (cls., acciaio ecc.);
- aggiornare i piani particellari grafici e descrittivi degli espropri per tutto quanto necessario, sulla scorta dei dati del redigendo progetto esecutivo e delle prescrizioni impartite, con l'avvertenza che i terreni da occupare o espropriare, in nome e per conto del Concedente, dovranno limitarsi alle sole aree su cui dovrà sorgere l'opera stradale, con esclusione, quindi, delle aree che per esigenze del Concessionario medesimo si rendessero necessarie per l'impianto del cantiere, per aree di discarica dei materiali di risulta, cave, piste, ed altro, e, pertanto, il Concessionario resterà responsabile della eventuale occupazione o espropriazione di aree non strettamente necessarie;
- inviare per opportuna conoscenza al Compartimento ANAS com-

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7.

petente una copia del progetto di massima e relative prescrizioni di approvazione onde ottenere benestare preliminare circa le caratteristiche geometriche, la scelta del tracciato, e l'inserimento nella viabilità statale.

CONSORZIO MELANDRO - VIGGIANO

1
200.600
P. S. V. 222
2



Mod 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato


OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA DI INFRASTRUTTURE DELLE AREE INDUSTRIALI DI
CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentottantadue, il giorno 5 del mese di Agosto in Roma, nell'Ufficio del Ministro On. Vincenzo Scotti - designato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138) a norma dell'art. 9, secondo comma, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1982, n. 1877 innanzi a me avv. Filippo Capece Minutolo del Sasso, ufficiale Rogante, per D.M. in data 18 giugno 1982, (All. A) per stipulare in forma pubblica amministrativa le convenzioni per la realizzazione del programma di infrastrutturazione delle aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e succ. mod. si sono personalmente costituiti, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

DA UNA PARTE

Il Ministro Segretario di Stato On. Vincenzo Scotti - nel seguito dell'atto indicato come "Concedente" - designato con D.P.C.M. in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138), all'attuazione coordinata degli interventi previsti dall'art. 32



Mod 282 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato

della legge 14 maggio 1981, n. 219,

DALL'ALTRA

Associazione temporanea "Italimpresit S.p.A." e "Impresa Costruzioni Idrauliche Stradali - I.C.I.S. S.p.A. nella persona del legale rappresentante Ing. Ulrico Bianco.

Nel seguito dell'atto denominato "Concessionario".

Ai fini dell'assunzione della responsabilità solidale per gli obblighi assunti con la presente convenzione, copia della medesima sarà resa dal Concessionario con sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

P R E M E S S O

a) che, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di appiattimento di aree, per l'inserimento di piccole e medie industrie, mediante esecuzione di ogni necessaria opera;

MCD. 130
18 2 82

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

b) che, in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania, hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;

c) che con ordinanza in data 18 giugno 1982, (G.U. 23.6.1982, n. 170) il Ministro ha determinato i requisiti minimi ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei, sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, per la realizzazione del programma:

d) che con successiva ordinanza in data 3 agosto 1982 il Ministro ha individuato i soggetti idonei alla realizzazione del programma disponendo

e) che tra i soggetti di cui al punto che precede è compreso il costituito concessionario in favore del quale - con provvedimento del 3 agosto 1982 è stata affidata la progettazione e l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione dei nuclei di industrializzazione individuati dalla Comunità Montana competente con le planimetrie allegato B;

TUTTO CIO' PREMESSO

S I C O N V I E N E

I - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 1

(Richiamo della premessa)

La premessa forma parte integrante della presente convenzione.

MODULARIO
P.C. n. 222

Min. 282/145



Il Ministro Segretario di Stato

ART. 2

(Oggetto e valore della concessione)

Il Concedente affida al costituito Concessionario la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, ivi compresi gli allacciamenti, delle seguenti aree industriali individuate, in via di massima, nelle planimetrie allegati B.

Comunità Montana del Melandro, nucleo di Tito - per ettari 49 della locale A.S.I. - e della Comunità Montana dell'Alto Agri, nucleo di Viggiano, per ettari 30 della locale A.S.I.

La concessione è assentita alle condizioni di cui agli articoli seguenti: il corrispettivo spettante al Concessionario in virtù della presente convenzione viene provvisoriamente stimato, ai soli fini dell'anticipazione, in L. settemiliardicinquecento milioni:

La presente stima è aggiornata, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva, con gli aspetti e le modalità di cui al successivo articolo 21.

E' comunque facoltà del Concedente disporre eventuali integrazioni, sostituzioni o riduzioni del programma, ovvero l'esecuzione di soli stradei.

Al Concessionario - a totale compenso degli oneri propri ed aggiuntivi della concessione - è corrisposta una maggioranza del 12 per cento sui corrispettivi determinati a norma del successivo articolo 10, primo comma, e del primo comma.

MCC...
C... 22

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

ART. 3

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - APPALTI)

E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, la presente concessione a terzi.

Il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente, tramite le imprese consorziate, ovvero di appaltare in parte - e, per quanto possibile, per intere fasi lavorative - le opere oggetto della presente convenzione ad imprese locali anche non iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori, ferma in ogni caso la piena e solidale responsabilità del concessionario, nei confronti del Concedente, per la regolare e tempestiva esecuzione dei lavori.

Nei contratti di appalto il Concessionario deve prescrivere l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nella presente convenzione, vietando espressamente il subappalto, salvo quanto disposto dall'art. 16 del vigente C.C.N.L. per le Imprese Edili.

Il Concedente resta estraneo a tutte le obbligazioni del Concessionario nei confronti dei suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il costituito Concessionario ed i detti soggetti, senza che mai si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana del Concedente.

I prezzi da praticare agli appalti di cui al presente e seguente articolo sono determinati a norma del successivo art.

MCELLANO
P. C. M. 22

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

18, primo comma.

ART. 4

(LAVORI E FORNITURE - RISERVE)

Almeno il 50 per cento dell'importo dei lavori dovrà essere affidato, con le modalità di cui all'articolo precedente, ad imprese di Costruzione aventi sede da data anteriore al 23 novembre 1980, nella Provincia nella quale è ubicata l'area, ivi comprese quelle indicate alla pag. 3, punto C), della ordinanza 18 giugno 1982.

Per tutte le forniture e gli approvvigionamenti necessari per l'esecuzione dei lavori, il Concessionario è tenuto ad utilizzare al massimo, anche mediante appositi accordi di mercato, le capacità dei produttori della Campania e Basilicata approvvigionandosi comunque presso di loro per una quota non inferiore al 60 per cento del totale. Tale clausola dovrà essere inserita in ciascun contratto di appalto stipulato dal Concessionario con gli opportuni adattamenti per assicurare il rispetto globale della riserva.

Per consentire al Concedente di verificare l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, il Concessionario indicherà le imprese fornitrici ed appaltatrici e gli importi delle forniture ed appalti.

Il Concessionario assicura ampio spazio operativo alle forze professionali operanti nella Regione Basilicata e Campania, fin dalla fase della progettazione, indicando, nel programma dei lavori, il numero dei professionisti, distinti per categorie,

MCDLXXV
* C V 72

Mod 282 * 95)



Al Ministro Segretario di Stato

dei quali intende avvalersi, comunicandone, non appena realizzato il rapporto, l'elenco nominativo.

In via eccezionale potranno essere previamente autorizzate dal Concedente deroghe, motivate e documentate, a quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 5

(CAUZIONE)

A garanzia dell'esatto edempimento degli obblighi assunti, il Concessionario, presta una cauzione pari al 5% dell'importo di cui al precedente articolo 2, anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa debitamente autenticata.

La fidejussione deve essere rilasciata da uno degli Istituti Bancari indicati dall'art. 54, terzo comma, del R.D.L. 25 maggio 1924, n. 827, modificato con D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, e successive modificazioni, ovvero da imprese di assicurazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 gennaio 1978, n. 1.

La fidejussione è preventivamente sottoposta all'insindacabile approvazione del Concedente.

La garanzia di cui al primo comma è liberata dal Concedente, dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

Qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario, il Concedente avrà piena facoltà di procedere senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione e dei relativi interessi, maturati e non riscossi.

M.C.D. 470
G.M. 27

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

ART. 6

(CLAUSOLA DI MANLEVA)

Il Concessionario terrà sollevato ed indenne il Concedente da ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri, che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente concessione e, specificamente, all'esecuzione dei lavori.

II - OCCUPAZIONI ED ESPROPRIAZIONI - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 7


(ACCESSO ALLE AREE)

Il Concedente consegna al Concessionario entro giorni dieci dalla richiesta, provvedimento di autorizzazione ai tecnici designati dal Concessionario medesimo per l'accesso alle aree ed agli edifici oggetto degli interventi, per eseguire le rilevazioni ed indagini tecniche preliminari.

ART. 8

(OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO)

Il Concessionario si impegna a provvedere a tutto quanto occorra per la progettazione ed esecuzione delle opere nonché



Mod. 282 (n. 95)

Al Ministro Segretario di Stato

per l'assistenza al collaudo e per ogni altra, anche eventuale, incorrenza fino alla consegna delle opere compiute. Per quanto inerente all'oggetto della presente concessione, il Concessionario agisce in nome e per conto, a tutti gli effetti, del Concedente.

Per ciascun intervento oggetto della presente Convenzione il Concessionario si impegna, tra gli altri, a svolgere a propria cura, con tempestività e diligenza, i seguenti adempimenti amministrativi:

- a) presa di possesso degli immobili occorrenti all'esecuzione delle opere in attuazione del decreto di occupazione di urgenza;
- b) espletamento delle procedure di espropriazione in conformità delle disposizioni del titolo ottavo della citata legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche, e di quelle, anche in deroga ad altre norme, che saranno eventualmente emanate con ordinanza del Commissario.

Il Concessionario provvederà, entro 60 giorni dalla consegna del decreto di occupazione, alla redazione degli stati di consistenza ed alla contestuale presa di possesso e determinazione delle indennità per le aree ed edifici espropriandi, ai sensi dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Tutte le stime, di cui al comma precedente, corredate dai piani particellari, saranno consegnate dal Concessionario al Concedente - o suo designato - per l'approvazione dell'indennità

MCCCLXXX
P C W : 27

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

determinata. Se nei trenta giorni dalla consegna non sono comunicate al Concessionario indennità diverse da quelle proposte, queste ultime si intendono approvate.

I procedimenti di espropriazione per pubblica utilità dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini stabiliti con decreto del Ministro, sulla base delle indicazioni di cui alla lettera d) del successivo art. 10.

Le richieste dei decreti di espropriazione dovranno pervenire al Ministro almeno 90 giorni prima della scadenza del termine finale per le espropriazioni fissato come al comma che precede. I maggiori indennizzi o risarcimenti eventualmente dovuti a causa della scadenza del termine sopra previsto, per omessa o tardiva richiesta di esproprio, cederanno a carico del Concessionario e non saranno rimborsati.

Le richieste di emissione dei decreti di espropriazione non saranno prese in considerazione ove non corredate da tipo di frazionamento preventivamente approvato, polizza di deposito della indennità - o quietanza del pagamento diretto debitamente autorizzato - e di ogni documento inerente la procedura.

Il Concessionario provvederà ad ogni altro adempimento successivo al decreto di esproprio.

- c) Gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni ecc., comunque necessari per la esecuzione dei lavori e per l'agibilità delle opere ultimate;
- d) le pratiche amministrative rivolte ad ottenere la deviazione, lo spostamento o la soppressione di canalizzazioni, attraversamenti ecc. di qualsiasi tipo, pubblici o privati, che

MCC...ARNO
C M 177

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

interessino l'esecuzione dei lavori, richiedendo le necessarie autorizzazioni e promuovendo, ove occorra, convenzione con i soggetti interessati, da stipularsi anche a mezzo di delegato, dal Concedente che rimborserà l'onere relativo.

Le opere relative alla realizzazione, deviazione o spostamento, ovvero all'apprestamento di pubblici servizi, ove direttamente realizzate dal Concessionario, saranno liquidate a quest'ultimo con i corrispettivi determinati con le modalità previste dalla presente convenzione;

e) la consegna delle aree o lotti agli assegnatari sulla base degli elenchi nominativi forniti dal Concedente e seguendo la procedura dal medesimo determinata. Dopo l'approvazione del collaudo, le aree residue sono consegnate al Concedente o a diverso soggetto da questi indicato.


III - PROGETTI DI MASSIMA E PROGETTI ESECUTIVI

ART. 9

(REDAZIONE DEI PROGETTI DI MASSIMA)

Gli interventi oggetto della presente convenzione saranno attuati in conformità dei progetti di massima e dei progetti esecutivi approvati dal Concedente.

I progetti di massima saranno formulati dal Concessionario, sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel programma di assetto del territorio formulato dalla Regione, utiliz-



Mod. 202 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato

zando ove possibile gli elaborati progettuali redatti per conto della Comunità Montana. In tal caso il valore della progettazione utilizzata, determinato a norma dell'art. 18 del d.l. 22.2.1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sarà portato in detrazione dal compenso per oneri propri della concessione.

Entro 10 giorni il Concessionario comunica al Concedente il nome del progettista o della società di progettazione cui è affidato il coordinamento della progettazione stessa.

Gli elaborati progettuali devono essere in ogni caso sottoscritti da professionisti iscritti agli Albi Professionali.

ART. 10

(CONTENUTO DEI PROGRAMMI)

Il Concessionario è obbligato a presentare entro giorni sessanta da oggi per l'approvazione da parte del Concedente, in uno al progetto di massima, il programma di realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione separatamente per ciascun nucleo di industrializzazione di cui alla lett. e) della premessa. Tale programma, in conformità agli indirizzi di assetto del territorio, dovrà comprendere per ciascun nucleo di industrializzazione:

- a) l'indicazione della superficie dell'area con gli esatti confini, l'elenco delle opere di infrastrutturazione da eseguire nelle aree prescelte e in quelle contermini, le tipologie degli insediamenti, eventuali servizi comuni;

M...A...
P...M... 227

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

- b) il quadro dell'intervento, con l'indicazione delle previsioni di spesa, per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione di ciascuna opera;
- c) il piano porcellare di esproprio e l'elenco ditte nonché le generalità dei tecnici designati per la presa di possesso delle aree ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'occupazione di urgenza;
- d) i termini per l'inizio e per la più rapida ultimazione delle procedure espropriative, nonché i termini di occupazione d'urgenza degli immobili.
- e) i termini relativi a tutte le attività richieste dal progetto esecutivo di cui al successivo articolo 11, dimodoché l'esecuzione di tutte le opere concesse con la presente convenzione siano ultimate entro e non oltre il 1° dicembre 1993.

ART. 11

(PROGETTAZIONE ESECUTIVA)

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta nel rispetto del programma generale e progetto di massima approvati dal Concedente.

I progetti esecutivi, corredati degli elaborati relativi a ciascun nucleo, dovranno essere presentati al Concedente entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto di massima.

La progettazione esecutiva comprende tutti gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire il complesso di opere, sia nell'insieme che in tutti i particolari costruttivi.

MCC. 1990
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

Gli elaborati grafici sono redatti sulla base di cartografia in scala idonea e comunque non inferiore a 1:1000.

Il Concedente potrà dettare al Concessionario prescrizioni, sia in corso di progettazione che durante l'esecuzione dei lavori, anche per la salvaguardia del patrimonio ambientale, archeologico, artistico, storico e monumentale.

ART. 12


(APPROVAZIONE)

Il Concedente può dettare prescrizioni e modifiche ai progetti proposti o approvati, che non comportino innovazioni tali da mutare sostanzialmente quanto previsto in convenzione, o che ritenga, a suo insindacabile giudizio, indispensabili per assicurare il rispetto.

Nei caso di modifica dei programmi o progetti, il Concedente dovrà inviarli al Concessionario per gli adeguamenti da operarsi entro il termine a tal fine assegnatogli.

Il Concedente, approva, altresì i progetti esecutivi in quanto conformi alle indicazioni della presente convenzione, ai progetti di massima, agli indirizzi regionali ed alle prescrizioni date. Nessun onere è al carico del Concedente per le modifiche disposte o per mancate approvazioni.

L'approvazione della progettazione esecutiva da parte del Concedente equivale al rilascio di nulla osta ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.



Mod 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

Per ciascuna fase della progettazione il Concedente esprimerà le proprie determinazioni, entro il termine di 20 giorni dalla data della consegna da parte del Concessionario di tutti gli occorrenti elaborati.

Qualora l'area individuata con il progetto di massima sia difforme da quella individuata dalla Regione competente, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il termine suddetto è raddoppiato ai fini dell'acquisizione del necessario provvedimento, anche mediante silenzio-accoglimento, della Regione.

In ogni caso il silenzio equivale ad approvazione.

IV - INIZIO, ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 13

(MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE)

Le opere relative all'oggetto della presente convenzione sono realizzate dal Concessionario nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Il verbale di inizio dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori e certificato dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera. L'ultimazione dei lavori, anche per stralci funzionali di essi, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto e sarà accertata e formalizzata in contraddittorio, dal Direttore dei Lavori, dal Concessionario e dal Concedente. Tutte le opere dovranno essere ultimate nei termini previsti

MEDIANI
P. C. M. 222

Mod 282 (ex 95)




Al Ministro Segretario di Stato

dal programma approvato. E' in facoltà del Concessionario qualsiasi anticipazione di fasi esecutive.

b) I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati ai sensi del precedente art. 12, ed alle prescrizioni del Concessionario, rimanendo inteso che non potranno essere eseguite dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente. Il Concedente potrà richiedere al concessionario la redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale redazione non comporti sostanziali modifiche a questi ultimi. Per tali variazioni o integrazioni il Concessionario non avrà diritto ad alcun corpenso aggiuntivo.

c) Il Concessionario, sin dalla fase della progettazione si avvarrà della collaborazione della Direzione Lavori e dell'Ingegnere Capo - quali organi preposti dal Concedente - ai fini della risoluzione di eventuali problemi insorti per la o nella esecuzione delle obbligazioni tecniche o amministrative oggetto della presente convenzione.

A tali fini fin d'ora il Concedente nomina per la direzione dei lavori del nucleo di industrializzazione di TITO E VIGGIANO il Sig. Ing. MISTRULLI ROCCO VIA BERTAZZONI 10, POTENZA; per la direzione del nucleo di industrializzazione di _____ il Sig. _____; per la



Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

direzione dei lavori del nucleo di industrializzazione di _____

_____ il Sig. _____

_____ ; L'esame di N. P. e di eventuali perizie di variante e suppletive proposte dal Concessionario sarà effettuato sulla base di relazione del D.L., dell'Ingegnere Capo e della Commissione di Collaudo in C.O..

Tutti gli oneri per compensi, spese e servizi ai professionisti incaricati delle funzioni di direzione dei lavori, ingegnere capo, commissioni di collaudo sono a carico del Concessionario. I compensi sono determinati in conformità alle tariffe professionali senza alcuna maggiorazione per l'attività di assistenza di cui alla prima parte della precedente lettera c).

Il Concessionario dovrà consentire, in qualunque momento e senza alcun onere, l'accesso ai cantieri anche ad altri incaricati del Concedente per l'esercizio delle facoltà di cui al successivo art. 15.

ART.14

(CLAUSOLE SOCIALI)

Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a far osservare alle Imprese esecutrici dei lavori tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento e di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare e fare applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo

MCCCLXXV
P. C. M. 122

Mod. 282 (es. 95)

Al Ministro Segretario di Stato


nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e degli accordi locali integrativi in vigore. Il contratto collettivo nazionale e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Tale normativa dovrà vincolare l'esecutore dei lavori anche se non sia aderente alle associazioni o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigiana od industriale, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il Concessionario è altresì tenuto ad attenersi alle disposizioni della competente Commissione Regionale per l'impiego.

E' fatto obbligo per le imprese esecutrici dei lavori, di attenersi alle prescrizioni vigenti per la Cassa Edile della Provinciae presentare dichiarazione liberatoria della stessa prima della liquidazione della rata di saldo.

E' altresì obbligo del Concessionario curare che nella esecuzione dei lavori vengano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare i danni a beni pubblici e privati, restando comunque sollevato il Concedente.

Il Concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.



Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

In caso di inosservanza, accertata dal Concedente od a questo segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, degli obblighi nascenti dal contratto collettivo nazionale di lavoro nonché dai contratti integrativi provinciali, ivi compresi quelli afferenti all'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia e quelli relativi ai contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, il Concedente medesimo comunicherà al Concessionario e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'indempienza accertata e procederà ad una adeguata ritenuta sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero sulla rata di saldo, se i lavori sono ultimati, previa diffida a corrispondere entro il termine di quindici giorni quanto dovuto e comunque a definire la vertenza con i lavoratori o con gli Istituti interessati senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.


ART. 15

(VIGILANZA DEL CONCEDENTE)

Il Concedente, durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo.

A tal fine, i soggetti incaricati dal Concedente potranno, tra l'altro, assistere ai lavori, effettuare controlli, richiedere alla D.L. l'effettuazione di prove, fermo restando l'obbligo del Concessionario medesimo di fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi richiesti.

La vigilanza comunque effettuata dal Concedente non esclude



Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

o riduce la responsabilità del Concessionario per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni, diretti od indiretti, comunque causati.

ART. 16

(CONSEGNA DELLE AREE)

Il Concessionario provvede alla consegna delle aree o lotti agli assegnatari indicati dal Concedente entro 60 giorni dal verbale di ultimazione dei relativi lavori, redatto dalla Direzione dei Lavori, con riferimento anche alla lettera e) dell'art. 8. Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio con il Concedente e con l'assegnatario e previa effettuazione del collaudo delle opere, salvo gli effetti amministrativi di esso.

E' comunque in facoltà del Concedente richiedere che il Concessionario effettui la consegna anticipata di singole aree o lotti agli assegnatari indicati, previo collaudo parziale delle opere ultimate.

Il Concessionario è tenuto alla custodia e alla manutenzione delle opere, a propria cura e spese, fino al giorno dalla data di approvazione del certificato di collaudo definitivo.

ART. 17

(COLLAUDO DELLE OPERE)

I lavori sono soggetti a collaudi in corso d'opera a mezzo della commissione nominata dal Concedente.

Le definitive operazioni di collaudo delle opere, ivi compresa la trasmissione degli atti finali per la necessaria approvazione, sono completate entro 3 mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

M.C.D. 190
P.C.M. 222

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI - ANTICIPAZIONE

ART. 18


(CORRISPETTIVI DELLA CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE)

La determinazione del corrispettivo è effettuata sulla base della progettazione esecutiva e computo metrico, applicando il prezzario del competente Provveditorato Regionale alle OO.PP. oggi in vigore; i prezzi suddetti sono aggiornati mediante applicazione delle tabelle revisionali approvate relative all'intervallo di tempo intercorso tra la data iniziale di vigore del prezzario e la data odierna.

Le indennità per espropriazioni ed occupazioni, o gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, rimborsi di imposte e tasse, in dipendenza ai compiti ad esso demandati ai sensi del precedente art. 8, secondo comma, lettere c) e d), saranno integralmente rimborsati dal Concedente su presentazione di idonea documentazione giustificativa sempre che non possano ritenersi per la loro natura e afferenza, a carico del Concessionario o degli appaltatori.

Oltre gli importi previsti dai precedenti commi del presente articolo, saranno liquidati al Concessionario solamente quelli derivanti:

a) dall'introduzione di varianti approvate od ordinate dal Concedente, da valutarsi a misura in aggiunta o in detrazione,



Mod 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

in base ai prezzi di cui al successivo art. 19;

c) da danni cagionati da cause di forza maggiore ai sensi e nei limiti dell'art. 24 del capitolato generale dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e del secondo comma del successivo articolo 20;

c) da eventuali oneri per eventi o circostanze assolutamente prevedibili ed eccezionali.


ART. 19

(ALTRE DETERMINAZIONI DI PREZZI UNITARI)

Per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali eventualmente non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi unitari con le norme degli art. 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la contabilità dei lavori dello Stato e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Resta comunque stabilito che nei prezzi unitari si intende sempre compresa e compensata ogni spesa principale, provvisoria od accessoria, ogni fornitura, consumo, intera mano d'opera, ogni trasporto, lavorazione e magistero, nonché l'utile dell'impresa ed in genere quanto altro occorra per dare tutti i lavori completi in opera ultimati nel modo e nel tempo previsti.

Tali prezzi sono inoltre fissi ed invariabili.



Mod. 282 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato

ART. 20

(ESCLUSIONE DELLA REVISIONE PREZZI)

La revisione dei prezzi è esclusa. In corrispettivo aleatorio di tale esclusione, l'importo complessivo, risultante dall'applicazione dei prezzi unitari, di cui al precedente articolo 18 primo comma, è ulteriormente aggiornato, globalmente, del 10%.

Delle cause di forza maggiore - implicanti ritardi nella esecuzione - può tenersi conto esclusivamente nel caso in cui il Concessionario dimostri di non avervi potuto, in alcun modo, ovviare o comunque di non averne potuto attenuare gli effetti neppure con l'impegno di mezzi ed attività di particolare rilievo.


ART. 21

(MODALITA' DI PAGAMENTO)

- 1) Sulle somme dovute al Concessionario ai sensi dei precedenti articoli 18 primo comma, 20, 21, il Concedente - previa richiesta del Concessionario, accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma del precedente articolo 5 - entro trenta giorni da oggi dispone l'erogazione a titolo di anticipazione di una somma pari al 25% dell'importo provvisoriamente determinato al precedente articolo 2.

A seguito di approvazione del progetto esecutivo con computo metrico, si provvederà a conguaglio dell'anticipazione per ricondurla alla misura del 25% del costo approvato dell'intervento.

A tal fine l'eventuale integrazione o riduzione - maggiorata



Mod 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato


di interessi al T.U.S. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione della prima anticipazione e quella di approvazione del progetto esecutivo con computo metrico - sarà portata in aumento o detrazione in sede di liquidazione del primo S.A.L..

L'anticipazione sarà recuperata contrattualmente mediante ritenuta del 25% sui certificati di pagamento dei lavori. Il recupero della anticipazione determina il graduale e proporzionale svincolo della fidejussione all'uopo prestata;

Il pagamento dei residui importi di cui al precedente art. 18, comma primo, sarà effettuato come segue:

- 1) a titolo di acconto, con mandati da emettersi entro 30 giorni dall'emissione di bimestrali stati di avanzamento dei lavori;
- 2) a saldo, gli importi residui, risultanti dalla contabilità finale, entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo che a sua volta avverrà entro due mesi dal deposito degli atti relativi.

Il versamento degli importi di cui al precedente art. 18, comma secondo, sarà effettuato mediante rimborso delle indennità erogate agli aventi diritto, a seguito di consegna al Concedente degli atti comprovanti il regolare pagamento diretto - anche a titolo di anticipazione - o il deposito alla Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità stesse; detto rimborso sarà effettuato in non più di tre soluzioni, oltre l'ultima a saldo.



Mod 202 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

Il rimborso darà disposto dal Concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, per il 70% degli importi esborsati per la corresponsione delle indennità; il residuo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione dei decreti di esproprio notificati, registrati, volturati e trascritti.


I pagamenti di indennità effettuati dal Concessionario a soggetti non legittimati restano a carico dello stesso.

Il rimborso degli eventuali altri importi sarà effettuato con emissione di mandato entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del Concessionario, di apposita richiesta corredata da idonea documentazione.

Resta convenuto che gli importi versati ai sensi del precedente punto n. 1, al netto delle trattenute da operarsi a titolo di recupero dell'anticipazione, saranno effettuate ulteriori ritenute del 5% a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario e dello 0,50% per infortuni. Le somme ritenute a garanzia saranno pagate unitamente alla rata di saldo di cui al precedente punto n. 2.

La ritenuta del 5% può essere sostituita da garanzia fidejussoria prestata con le modalità di cui all'art. 5.

In caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti, da parte del Concedente, rispetto ai termini sopra indicati, saranno dovuti al Concessionario, senz'altra tolleranza, gli interessi nella misura prevista dagli appositi decreti ministeriali.



Mod 282 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato

PENALITA' DECADENZA E REVOCA


ART. 22

(PENALI PER RITARDI)

In caso di ritardo rispetto a ciascun termine previsto dalla presente convenzione, per ogni singolo intervento costruttivo e/o parte di esso, in ordine alla presentazione di elaborati e/o progettazione di massima e/o del programma dell'intervento e/o della progettazione esecutiva, nonché per l'inizio e la ultimazione dei lavori, si applicheranno al Concessionario le seguenti penali, commisurate al costo dell'intervento risultante dal computo metrico e successive varianti approvate, con l'applicazione di tutte le maggiorazioni previste dalla presente convenzione.

- a) elaborati di studio e/o progettazione di massimo e/o programma dell'intervento e/o progettazione esecutiva e/o modifiche degli stessi.

Per ciascuno dei primi 15 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,01%; per ogni ulteriore giorno di ritardo, successivo al quindicesimo, una somma pari allo 0,03%;



Mod 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

b) inizio e ultimazione dei lavori

per ciascuno dei primi 60 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,03%; per ogni ulteriore giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno una somma pari allo 0,05%. L'importo delle penali, salvo conguaglio, è portato in detrazione sul primo successivo pagamento.

Qualora il Concessionario consegni le opere nel termine complessivo del programma approvato, lo stesso avrà diritto alla restituzione dell'importo di tutte le penali applicate ai sensi del presente articolo, senza interessi.

Le condizioni per l'eventuale restituzione delle penali verranno verificate in sede di collaudo definitivo, salva la successiva approvazione da parte del Concedente.

ART. 23

(DECADENZA DEL CONCESSIONARIO)

E' in facoltà del Concedente risolvere la presente convenzione e dichiarare la decadenza del Concessionario quando questi non adempia a tutti gli obblighi previsti a suo carico nella convenzione stessa o in presenza di una delle ipotesi di cui al successivo art. 27.

A mero titolo esemplificativo è, in ogni caso, in facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza del Concessionario quando:

- 1) il Concessionario, senza giustificato motivo, non osservi i termini di presentazione del programma dell'intervento o della progettazione esecutiva, o i termini di inizio ed ultima-

MCCCLXXXV
P. C. n. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato


zione delle opere;

- 2) si verificano, per colpa del Concessionario o degli esecutori delle opere, irregolarità o negligenze ritenute dal Concedente pregiudizievoli della condotta dei lavori o della loro ottimale esecuzione;
- 3) la concessione venga anche parzialmente ceduta ad altri, nonché nei casi di subappalto previsti dal primo comma dell'art. 3;
- 4) si verifichi lo stato di insolvenza del Concessionario.

Verificatasi una ipotesi di risoluzione della presente convenzione o, comunque, una ipotesi di decadenza della concessione, il Concedente, comunica a mezzo di lettera raccomandata al Concessionario i fatti che ritiene a lui imputabili e, valutate le giustificazioni da questo addotte nei 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la decadenza dandone notizia al Concessionario stesso.

Qualora il Concedente non ritenga di dover dichiarare la decadenza del Concessionario, può applicare nei confronti dello stesso sanzioni pecuniarie ciascuna di importo non superiore al 3% dell'importo globale della presente convenzione, determinato ai sensi dell'art. 22 che precede.

In caso di risoluzione della presente convenzione e, comunque, in caso di pronuncia di decadenza della concessione che ne è oggetto, il Concedente provvede alla ultimazione dei lavori nel modo che ritiene più opportuno, avvalendosi delle



Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

sono restituiti nello stato in cui si trovavano senza che il Concessionario o le predette imprese possano pretendere alcun compenso nei confronti del Concedente che resta comunque sollevato dal Concessionario per qualsiasi pretesa di terzi. Nell'ipotesi di risoluzione o decadenza e fatto salvo, ai sensi dell'art. 1218 Cod. Civ., il diritto del Concedente al risarcimento dei danni nei confronti del Concessionario.

ART. 24

(FACOLTA' DI REVOCA)

Il Concedente si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, la Concessione mediante il pagamento al Concessionario delle prestazioni, dei lavori e delle forniture eseguite e del valore dei materiali dal Concedente ritenuti utili esistenti nel cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni e dei lavori ancora da eseguire.

L'importo del pagamento è determinato sulla base di un verbale di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.

ART. 25

(CONTRATTI DI APPALTO, NOLEGGIO E FORNITURA)

Nei contratti di appalto, noleggio o fornitura o in qualsiasi contratto analogo, deve essere inserita una clausola che preveda la risoluzione automatica del rapporto nel caso di esercizio, da parte del Concedente, delle facoltà previste dai precedenti articoli 23 e 24. Deve inoltre risultare, nei predetti contratti, la dichiarazione, da parte del soggetto che contrae con il Concessionario, di conoscere e di accettare in ogni

REGOLAMENTO
P. C. M. 222

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

sua parte, per tutto quanto lo riguarda, la presente convenzione, rinunciando a qualsiasi pretesa o diritto nei confronti del Concedente a seguito dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, dei diritti e delle facoltà in essi articoli previsti.


NORME FINALI ED ARBITRATO, - TERMINI - OPERE ADDIZIONALI)

ART. 26

(CLAUSOLA COMPROMISSORIA).

Qualsiasi controversia - di natura tecnica amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un Collegio di tre Arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due Arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta la applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di procedura civile.



Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

ART. 27

(RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione per la disciplina del rapporto, le parti fanno espresso riferimento alla legge 20 marzo 1895, n. 2248, all. F, e successive modificazioni, al Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del vigente Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.; nonché alla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche in quanto applicabili.

ART. 28

(MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL CONCESSIONARIO)

(RESPONSABILITA')

Ogni eventuale modifica all'atto costitutivo o allo statuto dei consorzi e dei raggruppamenti, non potrà avvenire senza la preventiva approvazione del Concedente, a pena di decadenza dalla concessione ed inopponibilità.

La responsabilità per ogni obbligo assunto con la presente convenzione dal Concessionario è solidale per tutti i soggetti facenti parte del Consorzio.

Ogni Consorzio o raggruppamento è tenuto ad eleggere, ai fini della presente convenzione, domicilio legale in Roma; in uno dei Comuni nei quali effettua l'intervento, deve ubicare la propria direzione tecnico-amministrativa-contabile.

MCCCLXXXIX
P. C. N. 722

Mod. 282 (e. 95)



Al Ministro Segretario di Stato

ART. 29

(SPESE DI CONTRATTO)

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per la presente convenzione sono a carico del Concessionario, che ha facoltà di invocare le agevolazioni di legge al riguardo. Il presente atto, relativo all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, gode dell'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Alla registrazione del presente atto provvede in deroga alle norme vigenti, il Concessionario cui a tal fine vengono consegnate tre copie autenticate.

ART. 30

(OPERE ADDIZIONALI)

Il Concedente ha facoltà di disporre che il Concessionario esegua le eventuali opere di infrastrutturazione esterna, da esso Concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali o comunque opere addizionali anche soltanto connesse o occasionate dalla realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

Il corrispettivo per la esecuzione delle opere di cui al comma che precede, è determinato con le modalità dell'art. 12 della legge 4 gennaio 1978, n. 1.

OC. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

Dal presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su facciate n. 2 e righe n. 2 sin qui, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti che dichiarano il medesimo pienamente conforme alla volontà manifestatami, anche in deroga a norme vigenti, ed in segno di ciò, con me ufficiale rogante, lo sottoscrivono.

I/colli

supra

*Francesco De Seta
dell'Ufficio*

Ritirate tre copie conformi

supra

[Signature]

MODULARIO
P.C.M. 222

All. A 282 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato

VISTO l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n.57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che dispone la realizzazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, con procedure e poteri eccezionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1982, n. 138;

RITENUTO rispondente alle esigenze dell'intervento procedere con affidamento in concessione a consorzi o raggruppamenti in associazione temporanea, di imprese, idonee sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, della realizzazione delle infrastrutture delle aree industriali sopra citate ed eventualmente di rustici industriali;

RITENUTO dover designare l'Ufficiale Rogante per la stipula in forma pubblica amministrativa delle convenzioni per la esecuzione in concessione delle opere indicate;

VISTO il proprio decreto in pari data

D E C R E T A

Per la stipula in forma pubblica amministrativa delle convenzioni per le concessioni della esecuzione degli interventi di cui in premessa, le funzioni di Ufficiale Rogante sono conferite all'Avvocato dello Stato Filippo Capece Minutolo del Sasso.

Roma 18 giugno 1982

IL MINISTRO

ITALIMPRESIT

A.2



Il Ministro Segretario di Stato

designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE 5 AGOSTO 1982
DI CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE AREE INDU-
STRIALI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO
1981, N. 219.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecenottantatre, il giorno 2 del me-
se di agosto in Roma, nell'Ufficio del Ministro On.le
Vincenzo Scotti - designato con decreti del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982
(G.U. 21 maggio 1982, n. 136) e 1° dicembre 1982 (G.
U. 15 dicembre 1982, n. 343), a norma dell'art. 9, 2°
comma, del D.L. 27 febbraio 1982, convertito con modi-
ficazioni il Legge 29 aprile 1982, n. 187 - innanzi a
me, Avv. Filippo Capece Minutolo del Sasso, Ufficiale
rogante, per D.M. in data 18 giugno 1982, allegato al
la Convenzione di cui al punto B) che segue, per stipu-
lare in forma pubblica amministrativa le Convenzioni
per la realizzazione del programma di infrastruttura-
zione delle aree industriali di cui all'art. 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219 e succ. mod., - senza la
assistenza dei testimoni per avervi le parti espressa-
mente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio con-

212

9

1

1/1

Filippo Capece Minutolo

MODULARIO
PCM 222

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

2.

senso - si sono personalmente costituiti:

DA UNA PARTE

Il Ministro Segretario di Stato, On.le Vincenzo Scotti, codice fiscale 97019290580, nel seguito dell'atto indicato come "Concedente"

DALL'ALTRA

Il "Consorzio Melandro Viggiano" tra le imprese Italimpresit S.p.A e I.C.I.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante Ing. Ulrico Bianco, nato a Genova il 19.6.1926 e domiciliato per la carica in Napoli, Via Chiatamone n. 7- P.I.V.A. 06889790157, nel seguito dell'atto indicato come Concessionario

P R E M E S S O

- a) che, con provvedimento del 3 agosto 1982, il Ministro designato all'attuazione coordinata degli interventi previsti all'art. 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni, ha provveduto all'affidamento in concessione delle opere di infrastrutturazione relative ai nuclei industriali di TITO e VIGGIANO, alla ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA LE IMPRESE "ITALIMPRESIT S.P.A." e "IMPRESA COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI I.C.I.S. S.P.A."
- b) che, con Convenzione in data 5 agosto 1982, sono stati regolati i rapporti attinenti alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione dei nuclei

F.lli. Sc.lli.

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

3.

industriali anzidetti, assentite con il provvedimento di concessione sopra citato;

- c) che, con atto in data 25.5.1983, tra il Ministro designato e la citata associazione temporanea, la veste e la qualità al Concessionario è stata assunta dal "Consorzio Melandro-Viggiano" tra le stesse imprese costituenti la Associazione Temporanea, con la conseguente modificazione nel lato soggettivo del rapporto obbligatorio nascente dalla suddetta Convenzione 5 agosto 1982;
- d) che, con note UB/rd/1/83 ed UB/rd/2/83 del 28 aprile 1983, il medesimo Concessionario ha avanzato istanza di autorizzazione alla inclusione, nella propria struttura consortile, delle imprese I.E.S. - Industria Edilizia Siciliana S.p.A - con sede in Palermo e Buontempo Costruzioni Generali S.p.A., con sede in Napoli;
- e) che, con nota 16.5.1983 n. 1037, il Ministro designato ha assentito alla inclusione succitata, subordinando l'assunzione dei lavori da parte delle imprese subentranti, alla stipula di apposito atto aggiuntivo alla Convenzione 5.8.1982.
- f) che, a seguito della citata autorizzazione del Ministro designato, si è provveduto - per atto in

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

4.

data 17.6.1983 n. 11390 di registro, a rogito notaio Paolo De Carli - alla modifica dell'atto costitutivo del Consorzio;

g) che si rende, pertanto, necessario procedere alla formalizzazione dell'atto aggiuntivo anzidetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto ed hanno forza di legge tra le parti.

8/21

Art. 2

E' confermata l'inclusione della impresa I.E.S. - Industria Edilizia Siciliana S.p.A - con sede in Palermo Via Francesco Scaduto, 2/D rappresentata nel presente atto, nella sua qualità di procuratore, dal Signor Aitala Carmelo, e dalla Impresa Buontempo Costruzioni Generali S.p.A. con sede, in Napoli, Via Chiatamone n. 7 nel presente atto rappresentata, nella sua qualità di Amministratore Unico, dal Rag. Eugenio Buontempo, nel "Consorzio Melandro-Viggiano" per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione dei nuclei industriali di Tito e Viggiano.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MODULARIO
P C M 222

Mod 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

5.

Art. 3

Le suddette Società singolarmente assumono, con il loro ingresso nel Consorzio, responsabilità solidale ed illimitata tra le consociate e con il Consorzio per ogni obbligo assunto nei confronti del Concedente con la surrichiamata Convenzione in data 5 agosto 1982 e atto aggiuntivo in data 25.5.1983.

Art. 4

Al fine di garantire l'assunzione della responsabilità solidale riguardo agli obblighi assunti dal Consorzio nei confronti del Concedente, il presente atto viene sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e di tutte le imprese consorziate, ivi comprese le subentranti I.E.S. - Industria Edilizia Siciliana S.p.A e Buontempo Costruzioni Generali S.p.A..

Art. 5

Ogni eventuale modifica all'atto costitutivo o allo Statuto del Consorzio, allegati B al presente atto, non potrà avvenire senza la preventiva approvazione del Concedente, a pena di decadenza della concessione ed inopponibilità.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

.1.

[Handwritten signature]

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

6.

Art. 6

Si da atto che la sede legale del Consorzio è trasferita in Napoli, Via Chiatamone n. 7 e che l'ufficio destinato a svolgere attività esterna è trasferito in Roma, alla Via dei Coronari n. 44.

Art. 7

L'esecutività del presente atto è subordinata alla acquisizione della certificazione di cui alla Legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive integrazioni.

Art. 8

Tutte le spese e gli oneri del presente contratto sono a carico del Concessionario il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni fiscali previste dall'art. 73 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 trattandosi di atto preordinato all'attuazione delle Leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle regioni colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto, in deroga alle norme vigenti, provvede il Concessionario il quale anche a tal fine ritira tre copie conformi delle quali una con gli estremi di registrazione sarà resa

Luigi De Luca

MODULARIO
P.C.M. - 222

Mod 222 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

7.

al concedente con la sottoscrizione dei legali rappresentati di ciascuna impresa costituente il Consorzio.

Del presente, dattiloscritto da persona di mia fiducia, su facciate n. 7 e righe n.5 sino a questo punto, ho dato lettura alle parti le quali dichiarano lo stesso perfettamente conforme alla volontà manifestatami ed in segno di ciò, con me Ufficiale Rogante, qui di seguito lo sottoscrivono.

Il Ministro

Il Consorzio

CONSORZIO MILANO - VIGEVANO

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Ulrico Bianco

I. C. A. S. C. P. A.
Impresa Costruzioni Meccaniche Stradali
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ing. Ulrico Bianco)

ITALIMPRESIT S. p. A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ing. Ulrico Bianco)

BUONTEMPO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.
L'Amministratore Unico

[Handwritten signature]
I. C. A. S. C. P. A.
INDUSTRIE
KALL

BOZZARIO
C. M. 198
27

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
designato all'attuazione degli artt. 21 e 32 Legge 219/81

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE IN DATA 5.8.1982 ED

ALL'ATTO AGGIUNTIVO IN DATA 2.8.1983

~~L'anno millenovecentottantasei il giorno del mese di presso gli Uffici del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile di Roma~~ L'

DA UNA PARTE

Il Ministro On.le Giuseppe Zamberletti nel seguito del presente atto denominato il "Concedente" - designato per la prosecuzione dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27/3/1984 e, per esso, il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219, Prefetto Dott. Ing. Alessandro Giomi, delegato alla stipula del presente atto giusta l'Ordinanza in data 3.8.1984 n. 7.219.ZA.

E DALL'ALTRA

il Consorzio Infrastrutture Melandro-Viggiano tra le Imprese "Italimpresit S.p.A.", "IMPRESA COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI S.p.A."; "I.E.S. - INDUSTRIA EDILIZIA SICILIANA S.p.A." e BUONTEMPO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.", nelle persona del legale rappresentante Ing. Ulrico Bianco, nato a Genova il 19.6.1926 e

MODULO
P.C.D. 198

DOC 25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

richiedendo l'adeguamento di parte delle soluzioni progettuali già presentate dal Concessionario;

- CHE il Concedente, con provvedimento in data 1° dicembre 1983, ha approvato il progetto di variante tecnica e suppletiva n.1 presentato dal Concessionario, determinando l'importo presunto di concessione in L. 9.292.689.232;
- CHE il Concessionario, in esito alle suddette prescrizioni in corso d'opera del Concedente, ha presentato in data 28 marzo 1984 il progetto di variante tecnica e suppletiva n. 2;
- CHE con provvedimento in data 11 luglio 1984 il Concedente ha approvato il progetto di variante tecnica e suppletiva n. 2 presentato dal Concessionario, determinando l'importo presunto di Concessione in L. 12.390.470.798, e riconoscendo altresì al Concessionario, per l'esecuzione dei lavori, un maggior tempo di giorni 275 naturali e consecutivi, con termine suppletivo di ultimazione al 1° settembre 1984;
- CHE con provvedimento del 5 maggio 1986, come rettificato dal decreto n.210 del 30 giugno 1986, è stato approvato il progetto di variante e suppletivo n.4 presentato dal Concessionario, determinando l'importo presunto di Concessione in Lire 12.234.440.051;
- CHE, con lettere in data 2 agosto 1984 e 10 ottobre 1984, il Concessionario ha avanzato domanda di proroga dei tempi di

in allegato
Melli
Carpi

14

INDICAZIONE
P. C. M. '88

DOC. 25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

esecuzione dall'11 luglio 1984, data di approvazione della variante n. 2, al 6 febbraio 1985, per complessivi giorni 210;

- CHE il Comitato Tecnico Amministrativo per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219 nell'adunanza del 17 luglio 1985, ha espresso il parere che la predetta istanza di proroga possa essere parzialmente accolta a condizione che il Concessionario esplicitamente rinunci ad ogni riserva, indennizzo, rimborso, comunque connessi al maggior tempo riconosciuto e alle circostanze tutte addotte al sostegno della richiesta di proroga;
- CHE nella medesima seduta, il suddetto Collegio ha manifestato l'avviso che possa essere riconosciuta una proroga di 120 giorni, con contestuale riaccredito, limitatamente al periodo di proroga ritenuto ammissibile, delle penali trattenute per i ritardi nell'esecuzione dei lavori;
- CHE con nota del 16 aprile 1986 il Concessionario ha nuovamente avanzato domanda di proroga dei tempi di esecuzione dei lavori;
- CHE il predetto Comitato nella seduta del 16 luglio 1986 ha espresso il parere che la predetta istanza di proroga possa essere parzialmente accolta a condizioni che il Concessionario rinunci ad ogni riserva, indennizzo, rimborso, comunque connessi al maggior tempo riconosciuto e alle circostanze tutte addotte a sostegno delle richieste di proroga, manifestando l'avviso

Handwritten notes:
 - 11/7/85
 - 17/7/85
 - 16/4/86
 - 16/7/86
 - 6/2/85
 - 11/7/84

✓

M. C. L. P. C.
P. C. M. 1985

M. C. L. P. C.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

Art. 2

Il termine di ultimazione dei lavori tutti oggetto della Convenzione in data 5 agosto 1982 ivi compresi quelli di cui ai progetti di variante tecnica e suppletiva n. 1 e n. 2 menzionati in premessa, è fissato al 1 luglio 1985.

Art. 3

Rimane invariato il coefficiente forfettario del 10% di revisione dei prezzi contrattuali, già stabilito nella Convenzione 5 agosto 1982.

Art. 4

In virtù del riconoscimento del nuovo termine di ultimazione e con esclusivo riguardo al maggior tempo assentito, sono restituite al Concessionario le penali trattenute per la scadenza del termine di ultimazione fissato nel provvedimento di approvazione del progetto di variante tecnica e suppletiva n. 2 di cui in premessa.

Le somme di cui al primo comma sono restituite al Concessionario, senza rivalutazione monetaria e senza aumento per interessi di qualsiasi natura, entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente atto.

Art. 5

Il Concessionario, a fronte dei maggiori lavori assentiti, rinuncia alle pretese sinora avanzate con le riserve allibrate nel registro di contabilità e menzionate in premessa, nonché a

MOD. 41/81
1. 1. 1981

MOD. 75



Presidenza del Consiglio dei Ministri

8.

Art. 8

Il presente atto aggiuntivo è sin d'ora vincolante per il Concessionario, e lo diverrà per il Concedente solo successivamente all'approvazione. *L'Dele quanto interlineato da "L'anno" e "Rome"*

Il Concessionario

Il Capo dell'Ufficio Speciale
per gli artt. 21 e 32 l. 219/81
(Ing. A. Giori)
Portelle approvate

31 luglio 1986

N. 21.181. = di repertorio

Certifico io sottoscritto dr. PAOLO DE CARLI notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che, previa rinuncia fatta con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, avendo i requisiti di legge, il signor BIANCO ing. ULRICO nato a Genova il 19 giugno 1926, domiciliato per la carica in Napoli, Via Chiatamone n.7, che ha agito nella sua qualità di Presidente in legale rappresentanza del "CONSORZIO MELANDRO VIGGIANO" con sede in Napoli, Via Chiatamone n.7, C.F. 06889790157, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio Direttivo in data 18 novembre 1983, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, alla mia presenza ha sottoscritto l'atto suesteso e firmato a margine 7 fogli intermedi.

Milano il 29 ventonove luglio 1986 millenovecentoottantasei.



Paolo De Carli



MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
designato all'attuazione degli artt. 21 e 32 Legge 219/81

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN DATA

5 AGOSTO 1982

L'anno millenovecentottantasei, il giorno 15 del mese
di OTTOBRE presso gli uffici del Ministro per il Coordina-
mento della Protezione Civile in Roma

DA UNA PARTE

il Ministro On.le Giuseppe Zamberletti - nel seguito dell'atto
denominato "Il Concedente" - designato per la prosecuzione del
la attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della Legge 14
maggio 1981 n. 219, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 agosto 1986 e, per esso, il Capo dell'Ufficio
Speciale per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 Leg-
ge 14 maggio 1981 n. 219, Prefetto Dott. Ing. Alessandro Giomi, de-
legato alla stipula del presente atto giusta ordinanza 3 agosto
1984 n. 7/219/ZA, C.F. 97019290580

E DALL'ALTRA

il Consorzio Infrastrutture Melandro Viggiano tra le Imprese
"Italimpresit S.p.A.", "Impresa Costruzioni Idrauliche Stradali
S.p.A.", "I.E.S. - Industria Edilizia Siciliana S.p.A." e "Buontem

PROT. 18248 del 23.10.86

59558

MOC. F. ARIO
P. C. M. 1981

400 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

po Costruzioni Generali S.p.A.", nella persona del legale rappresentante Ing. Ulrico Bianco, nato a Genova il 19.6.1926 e domiciliato per la carica in Napoli, Via Chiatamone n.8, nel prosieguo dell'atto denominato "Concessionario", P. I.V.A. 06889790157

P R E M E S S O

- CHE ai sensi dell'art.32 della Legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni, é stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di approntamento di aree industriali nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;
- CHE a mezzo di convenzione in data 5 agosto 1982, é stata affidata al costituito Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione dei nuclei industriali di Tito e Viggiano;
- CHE a termini dell'art.30 della citata Convenzione in data 5 agosto 1982, é facoltà del Concedente disporre che il Concessionario esegua quelle opere da esso Concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali o, comunque, opere addizionali anche soltanto connesse od occasionate dalla realizzazione delle opere affidate;
- CHE con decreto in data 17 novembre 1983 é stato approvato, con prescrizioni, il progetto di variante n.1 per un maggior importo di L.966.455.928;
- CHE con decreto in data 6 marzo 1985 é stato approvato, con prescrizioni, il progetto di variante n.2 per un maggior importo di L.501.009.782;

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

- CHE in fase esecutiva, stante la necessità di operare opportune modifiche ad alcuni dei lavori previsti, per adeguare i medesimi alle nuove effettive esigenze, il Concessionario ha presentato lo stralcio del progetto di variante n.3;
- CHE l'esecuzione dei lavori compresi nel citato progetto di variante, comporta una maggiore spesa di L.1.613.966.353, comprensiva delle maggiorazioni per aggiornamento prezzi, revisione, oneri di concessione e dell'applicazione del previsto ribasso contrattuale;
- CHE nella seduta in data 10 settembre 1986, il Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso parere favorevole alla approvazione della perizia in questione;
- CHE in considerazione di quanto suesposto si appalesa l'opportunità di procedere alla stipula di un atto aggiuntivo, per la formalizzazione dell'affidamento dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate al presente articolo.

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, conserva pieno vigore la Convenzione originaria in data 5 agosto 1982.


MOD. 'LARIO
P. C. M. 198'

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 2




Il Concedente affida al Concessionario - che accetta - la realizzazione dei lavori relativi allo stralcio della perizia di variante n.3 relativa al nucleo industriale di Viggiano. Il Concessionario si obbliga ad eseguire i lavori di cui alla perizia n.3, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui alla ripetuta Convenzione del 5.8.1982, nonché secondo le prescrizioni tutte che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante - ivi compresi i prezzi aggiuntivi - con espressa rinuncia ad ogni indennizzo, risarcimento o compenso aggiuntivo comunque connesso alla variante in questione, ivi incluso l'eventuale equo compenso spettante a norma degli artt.13 e 14 D.P.R. 16 luglio n. 1063.

Art. 3

Il corrispettivo spettante al Concessionario per la realizzazione dei lavori di cui al precedente art.2 viene determinato in Lire 1.613.966.353, comprensiva della maggiorazioni per aggiornamento prezzi, revisione, oneri di concessione e dell'applicazione del previsto ribasso contrattuale.

Detta somma é aggiuntiva ai valori di cui all'art.2 della Convenzione in data 5 agosto 1982, nonché alle successive modifiche dei detti valori a seguito dell'avvenuta approvazione della progettazione esecutiva delle opere già concesse, nonché delle varianti intervenute in corso d'opera.



MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario il quale, anche a tal fine, ritira tre originali dello stesso; dei quali uno, completo degli estremi della registrazione, sarà resa al Concedente con la sottoscrizione autenticata del legale rappresentante.

Il Concessionario

Per il Ministro
Il Capo dell'Ufficio Speciale
per gli artt. 21 e 32 L. 219/81
(Ing. A. Giomi)

MODULARIO
D C M 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ALLEGATO: "A"

ALL'ATTO REP. N.

9911

PRESCRIZIONIA. IMPIANTO FOGNARIO

- A.1 - Il Concessionario dovrà effettuare una puntuale verifica della stabilità della fondazione dei cavalletti in calcestruzzo armato, considerato il rischio di rottura della tubazione e del conseguente inquinamento.

Si demanda alla Direzione dei Lavori la verifica dell'osservanza della prescrizione.

B. PREZZI AGGIUNTIVI

- B.1 - I prezzi contrassegnati con le sigle A78, 79 e 80, relativi alle saracinesche in ghisa, sono risultati congrui e potranno essere inseriti in contabilità con gli oneri e magisteri dell'elenco prezzi che segue.

- B.2 - I prezzi contrassegnati con le sigle A75, 76 e 77 relativi alle tubazioni in acciaio, essendo risultati sopravvalutati sono stati riportati ad una più equa valutazione con gli oneri e magisteri dell'elenco prezzi che segue.

ELENCO DEI PREZZI AGGIUNTIVI PER IL NUCLEO INDUSTRIALE DI VIGGIANO

- A27 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con o senza saldatura longitudinale bituminati internamente e protetti con rivestimento bituminoso del tipo pesante in lunghezza di fabbricazione da 8 a 13,5 ml. con qualsiasi tipo



MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

di giunto. ecc.

a) del diametro nominale Ø 450

Al metro	L.	100.000
(Lire centomila)		

b) del diametro nominale Ø 500

Al metro	L.	125.000
(Lire centoventicinquemila)		

c) del diametro nominale Ø 700

Al metro	L.	180.000
(Lire centottantamila)		

A28 - Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca a corpo ovale in ghisa completa di volantino per pressioni fino a 10 atm.

a) del diametro Ø 70

Cadauna	L.	95.000
(Lire novantacinquemila)		


b) del diametro Ø 450

Cadauna	L.	1.548.000
(Lire unmilionicinquecentoquarantottomila)		

c) del diametro Ø 500

Cadauna	L.	1.750.000
(Lire unmilionesettecentocinquantamila)		

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 3



ALARIO
4 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

C. COMPUTI METRICI E STIMA

C.1 - A seguito delle prescrizioni di cui ai punti precedenti e a seguito di errori materiali, il computo metrico e la stima sono stati corretti d'ufficio in via breve.

D. TERMINI


Si concede, per l'esecuzione dei lavori oggetto dello stralcio della perizia 3, un tempo di giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di approvazione.

La concessione di un maggior tempo non cambierà l'aliquota revisionale che pertanto rimane fissata pari al 10%.

E. IMPORTO DELLA PERIZIA

L'importo dello stralcio della perizia n.3, a seguito delle prescrizioni di cui ai punti precedenti, risulta di L.1.613.966.353, così distinte:

- Sovrastrutture	L.	84.981.800
- Opere d'arte	L.	74.960.550
- Opere minori	L.	88.764.175
- Impianto idrico	L.	536.231.126
- Impianto fognario	L.	293.903.673
- Illuminazione stradale e SIP	L.	7.343.304
<hr/>		
- Importo lavori al 7/81	L.	1.086.185.628
- Aggiornamento prezzi 20,609%	L.	223.851.996
<hr/>		
A riportare Sommano	L.	1.310.037.624



MOD. 11ARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri


Riporto	L. 1.310.037.624
- Revisione prezzi 10%	L. 131.003.763
	<hr/>
Somma	L. 1.441.041.387
- Oneri di concessione 12%	L. 172.924.966
	<hr/>
Totale	L. 1.613.966.353
	<hr/>

F. NUOVO IMPORTO DEI LAVORI

L'importo dei lavori, a seguito dell'approvazione dello stralcio della perizia di variante e suppletiva n.3, risulta, al netto della revisione prezzi e degli oneri di concessione, di L.5.979.472.161, così distinte:

- Movimenti di materie	L. 1.592.765.820
- Sovrastrutture	L. 371.616.208
- Opere d'arte	L. 328.944.975
- Opere minori	L. 124.190.815
- Protezione idraulica	L. 69.336.820
- Segnaletica	L. 11.337.849
- Impianto idrico	L. 690.976.053
- Impianto fognario	L. 1.400.152.938
- Illuminazione stradale e SIP	L. 368.411.494
	<hr/>
Importo lavori al 7.1981	L. 4.957.732.973
Aggiornamento prezzi 20,609%	L. 1.021.739.188
	<hr/>
Totale	L. 5.979.472.161
	<hr/>

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO



MOD. ARIQ
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

G. NUOVO IMPORTO DI CONCESSIONE PER IL NUCLEO DI VIGGIANO

Il nuovo importo di Concessione per il nucleo di Viggiano risulta di L. 7.366.709.702 così distinte:

- Importo dei lavori aggiornato		
. progetto originario e perizie n. 1 e 2	L. 4.669.434.537	
. stralcio perizia n. 3	L. 1.310.037.624	
		L. 5.979.472.161
- Revisione prezzi forfettaria (10%)		L. 597.947.216
Sommano		L. 6.577.419.377
- Oneri di concessione (12%)		L. 789.290.325
Nuovo importo di concessione		L. 7.366.709.702


Handwritten signature

ELENCO DEGLI ELABORATI APPROVATI CON PRESCRIZIONI

- 70 Planimetria generale della rete
- 71 " schematica della rete civile
- 72 " " " " industriale
- 73 Profili rete idrica civile
- 74 " " " industriale
- 75 Particolare sezione di posa
- 76 Opere d'arte: pozzetti
- 77 fogna bianca - planimetria
- 78 " " - profili
- 79 " " - attraversamento su ABMCO

ISTITUTO POLIGRAFICO E LEGGA DELLO STATO 3

Handwritten signature



• DOUADRO
• C M '89

MOD 21



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
delegato all'attuazione degli artt. 21 e 32 Legge 219/81

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE IN DATA 5 AGOSTO 1982,
PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DE-
PURAZIONE A SERVIZIO DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI VIGGIANO

L'anno millenovecentotrantasei il giorno 4 del mese di
Novembre presso gli Uffici del Ministro per il Coor
dinamento della Protezione Civile di Roma

DA UNA PARTE

Il Ministro On.le Giuseppe Zamberletti - nel seguito del
presente atto denominato il "Concedente" - delegato per
la prosecuzione dell'attuazione degli interventi di cui
all'art. 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219, con decre-
to Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 settembre
1986 e, per esso, il Capo dell'Ufficio Speciale per l'at-
tuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della
Legge 14 maggio 1981 n. 219, Prefetto Dott. Ing. Alessan-
dro Giomi, delegato alla stipula del presente atto giusta
l'Ordinanza in data 3.8.1984 n. 7/219/ZA, C.F. 97019290580

E DALL'ALTRA

il Consorzio Infrastrutture Melandio-Viggiano tra le Im-

MINISTERO DELL'INTERNO - UFFICIO DEL DIRIGENTE	
ATTUAZIONE INTERVENTI	
ART. 32 - L. 21/1	
RICEVUTO	16 GEN 1987
PROTOCOLLO N° 19406	
/IT	

OCULARHO
C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

prese "Italimpresit S.p.A.", "IMPRESA COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI S.p.A."; "I.E.S. - INDUSTRIA EDILIZIA SICILIANA S.p.A." e BUONTEMPO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.", nella persona del legale rappresentante Ing. Ulrico Bianco, nato a Genova il 19.6. 1926 e domiciliato per la carica in Napoli, Via Chiatamone n.8, 8, nel prosieguo dell'atto denominato "Concessionario",
P. I.V.A. 06889790157

P R E M E S S O

- CHE ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di approntamento di aree industriali nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;
- CHE, a mezzo di Convenzione in data 5 agosto 1982 è stata affidata al costituito Concessionario la realizzazione delle aree industriali di Tito e Viggiano;
- CHE per la completa fruibilità del nucleo industriale di Viggiano ed il tempestivo avvio degli impianti industriali già insediati o di prossimo insediamento, è necessario provvedere alla sollecita realizzazione dell'impianto di depurazione;
- CHE a termini dell'art. 30 della Convenzione in data 5 agosto 1982 tra le medesime parti, è facoltà del Concedente disporre che il Concessionario esegua quelle opere da esso Concedente

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità della aree industriali o, comunque, opere addizionali anche soltanto connesse od occasionate dalla realizzazione dell'intervento oggetto di tale convenzione;

- CHE a seguito di richieste del Concedente il Concessionario ha rimesso la progettazione esecutiva dell'intervento;
- CHE nella seduta del 30 luglio 1986 il Comitato Tecnico Amministrativo di cui all'Ordinanza 23 luglio 1984 n.6/219/ZA, ha ritenuto meritevole di approvazione, con prescrizioni, il progetto esecutivo dell'impianto presentato dal Concessionario;
- CHE in considerazione di quanto suesposto si appalesa l'opportunità di procedere alla stipula di un atto aggiuntivo, per la formalizzazione dell'affidamento dell'opera in questione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate al presente articolo.

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, conserva pieno vigore la Convenzione originaria in data 5 agosto

25

MOO 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

1982.

Art. 2

Il Concedente affida al Concessionario - che accetta - la realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del nucleo industriale di Viggiano in conformità degli elaborati tutti allegati al presente atto - quali parti integranti dello stesso - così individuati:

- All. "A": Descrizione sommaria dell'impianto
- All. "B": Parametri specifici di ingresso ed uscita dell'effluente
- All. "C": Specifiche tecniche per le opere elettromeccaniche
- All. "D": Specifiche tecniche per le opere civili
- All. "E": Elenco prezzi aggiuntivi
- All. "F": Disciplinare di gestione
- All. "G": Elaborati progettuali.

Art. 3

Il corrispettivo spettante al Concessionario per la già avvenuta progettazione e la realizzazione dell'opera suddetta ammonta a Lit. 1.499.577 - comprensive delle maggiorazioni del 10% per oneri di concessione e al netto del ribasso di cui al successivo art.4 - così distinte:

class



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.

Opere civili	L.1.579.097.607	
Ribasso 6%	- L. 94.745.856	
		L.1.484.351.751
Opere elettromeccaniche	L.1.462.327.000	
Ribasso 10%	- L. 146.232.700	
		L.1.316.094.300
		<hr/>
Totale		L.2.800.446.051
Oneri di concessione 12%		L. 336.053.526
		<hr/>
Totale		L.3.136.499.577
		=====

Detta somma è aggiuntiva ai valori di cui all'art. 2 della Convenzione in data 5 agosto 1982, nonché alle successive modifiche dei detti valori a seguito dell'avvenuta approvazione della progettazione esecutiva delle opere concesse, nonché delle varianti intervenute in corso d'opera.

Art. 4

La determinazione del corrispettivo è stata effettuata sulla base della progettazione esecutiva e computo metrico, presentato applicando il prezzario del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata in vigore al 1985, con la applicazione di un ribasso del 6% sull'importo delle opere civili, e del 10% sull'importo delle opere elettromeccaniche.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

Art.5

Ai sensi del 2° comma dell'art.33 della Legge 28 febbraio 1986, n.41 non é ammessa la revisione prezzi.

Art.6

Per l'esecuzione dei lavori tutti relativi all'opera in questione, viene assentito al Concessionario un termine di mesi 12 decorrenti dalla data di stipula del presente atto. Il Concessionario si obbliga in ogni caso a rendere completo e funzionante l'impianto entro otto mesi dalla data del presente atto, riservando il rimanente periodo di quattro mesi alla realizzazione delle finiture (recinzione, illuminazione, etc....).

Art.7

In caso di mancato rispetto dei termini fissati al precedente art.6, si applicheranno al Concessionario le seguenti penali, commisurate al costo dell'intervento, risultante del provvedimento di approvazione del progetto, aumentato degli importi di eventuali varianti approvate e con l'applicazione di tutte le maggiorazioni previste dal presente atto: per ciascuno dei primi 60 giorni di ritardo una penale pari allo 0,003% dell'importo di concessione; per ogni ulteriore giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno una somma pari allo 0,005% dell'importo di concessione.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali di cui al presente articolo non può superare il 4% del costo totale dell'intervento.



Handwritten signature



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7.

Art. 8

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, il Concessionario - entro giorni quindici dalla data del presente atto - presterà la cauzione di cui all'art. 5 della Convenzione in data 5 agosto 1982, nella misura dell'importo di cui all'art. 3.

Entro dieci giorni dalla approvazione del presente atto e dalla richiesta del Concessionario - accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma dell'art. 5 della Convenzione del 14.9.1982 - il Concedente dispone l'erogazione, a titolo di anticipazione, di una somma pari al 25% del corrispettivo fissato al precedente art. 3.

Tale anticipazione sarà recuperata mediante proporzionale ritenuta sui certificati di pagamento, che saranno emessi, con cadenza bimestrale, a fronte di stati di avanzamento lavori distinti da quelli delle restanti opere concesse e redatti sulla base delle percentuali di realizzazione delle singole categorie di opere, come individuate negli allegati computi metrico-estimativi.

Art. 9

I lavori sono soggetti a collaudo in corso d'opera a mezzo della Commissione nominata dal Concedente.

Le definitive operazioni di collaudo delle opere, ivi compresa la trasmissione degli atti finali, la necessaria approva-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

8.

zione ed il deposito degli atti, saranno completate entro do
dici mesi dal verbale di ultimazione dei lavori.

Il Concessionario è tenuto alla custodia e alla manutenzione
delle opere non consegnate anticipatamente, a propria cura e
spese, sino alla data di approvazione del certificato di col
laudo definitivo.

Art. 10

Il Concessionario - verso un corrispettivo determinato in ba
se al criterio del rimborso delle spese sostenute, detratte
quelle relative alla custodia e alla manutenzione straordinaria,
aumentato della percentuale del 12% per oneri del Concessionario -
si obbliga a gestire l'impianto dalla data di certificazione del
l'ultimazione sino alla data di approvazione degli atti di col
laudo, provvedendo per il medesimo periodo, all'addestramento
del personale destinato alla conduzione dell'impianto.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni di cui al pre
sente articolo sarà effettuata con cadenza bimestrale sulla ba
se della documentazione di spesa.

Art. 11

E' facoltà del Concessionario avvalersi delle procedure d'urgen
za di cui all'art. 15 della direttiva della Commissione CEE, del *laure*
26 Luglio 1971 n. 305, in luogo delle procedure ordinarie previ
ste dalla medesima direttiva.

Christi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

9.

Art. 12

Fermi restando i termini di cui al precedente art. 6 il presente atto è impegnativo per il Concessionario e lo sarà per il Concedente solo dopo l'approvazione ministeriale, che potrà intervenire dopo l'acquisizione della certificazione di cui alla Legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive integrazioni e agli esiti negativi della stessa e la prestazione della cauzione di cui al precedente articolo 8.

Art. 13

Tutte le spese e gli oneri del presente atto aggiuntivo sono a carico del Concessionario, il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni previste dalla Legge 14.5.1981 n.219, trattandosi di atto preordinato alla attuazione delle Leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario, il quale, anche a tal fine, ritira tra originali dello stesso, dei quali uno, completo degli estremi di registrazione, sarà reso al concedente con la sottoscrizione autentica del legale rappresentante del Consorzio.

Per il Ministro
Il Capo dell'Ufficio Speciale
per gli artt.21 e 32 L.219/81
(Ing. A. Giomi)

Il Consorzio Melandro-Viggiano

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI BALVANO

TUCOLARIO
P. C. M. 232

Mod. 282 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INFRASTRUTTURE DELLE AREE INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentottantadue, il giorno ¹⁴ del mese di Settembre in Roma, nell'Ufficio del Ministro On. Vincenzo Scotti - designato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138) a norma dell'art. 9, secondo comma, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1982, n. 187 innanzi a me avv. Filippo Capece Minutolo del Sasso, ufficiale Rogante, per D.M. in data 18 giugno 1982, (All. A) per stipulare in forma pubblica amministrativa le convenzioni per la realizzazione del programma di infrastrutturazione delle aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e succ. mod. si sono personalmente costituiti, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

DA UNA PARTE

Il Ministro Segretario di Stato On. Vincenzo Scotti - nel seguito dell'atto indicato come "Concedente" - designato con D.P.C.M. in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138), all'attuazione coordinata degli interventi previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219,

MODULARO
C. N. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

DALL'ALTRA

Associazione Temporanea di Imprese tra: "COSTRUZIONI UMBERTO GIROLA S.p.A."; "IMPRESA COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI - I.CO.RI. S.p.A.-"; "DITTA INDIVIDUALE IMPRESA ING. PIETRO MESSERE"; "IMPRESA PADULA GEOM. GIUSEPPE"; "SO.GE.STRA - SOCIETA' GENERALE STRADE S.p.A.": nella persona del legale rappresentante Ing. Giorgio MIRRI, nato a Viterbo l'8 dicembre 1922, domiciliato per la carica in Roma, Via Nomentana 303.

Nel seguito dell'atto denominato "Concessionario".

Ai fini dell'assunzione della responsabilità solidale per gli obblighi assunti con la presente convenzione, copia della medesima sarà resa dal Concessionario con sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

. P R E M E S S O

a) che, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un

MODULO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

programma straordinario di apprestamento di aree, per l'insediamento di piccole e medie industrie, mediante esecuzione di ogni necessaria opera;

b) che, in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania, hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;

c) che con ordinanza in data 18 giugno 1982, (G.U. 23.6.1982, n. 170) il Ministro ha determinato i requisiti minimi ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei, sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, per la realizzazione del programma;

d) che con successiva ordinanza in data 3 agosto 1982 il Ministro ha individuato i soggetti idonei alla realizzazione del programma;

e) che tra i soggetti di cui al punto che precede è compreso il costituito concessionario in favore del quale - con provvedimento del 3 agosto 1982 è stata affidata la progettazione e l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione dei nuclei di cui al seguente articolo 2;

TUTTO CIO' PREMESSO

S I C O N V I E N E

I - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 1

(Richiamo della premessa)

La premessa forma parte integrante della presente convenzione.

MODULINO
P. C. M. 277

Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

ART. 2

(Oggetto e valore della concessione)


Il Concedente affida al costituito Concessionario la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, ivi compresi gli allacciamenti, dei nuclei industriali - individuate, in via di massima, nelle planimetrie allegati B - Area della Comunità Montana del Mar-
mo Platano, nucleo di Balvano.

La concessione è assentita alle condizioni di cui agli articoli seguenti; il corrispettivo spettante al Concessionario in virtù della presente convenzione viene provvisoriamente stimato, ai soli fini dell'anticipazione, in L. Quattordicimiliardicinquecentomilioni.

La detta stima è aggiornata, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva, con gli effetti e le modalità di cui al successivo articolo 21.

E' comunque facoltà del Concedente disporre eventuali integrazioni, sostituzioni o riduzioni del programma, ovvero l'esecuzione di soli stralci di importo comunque non inferiore ai quattro quinti della somma indicata provvisoriamente al precedente secondo comma.

Al Concessionario - a totale compenso degli oneri propri ed aggiuntivi della concessione - è riconosciuta una maggiorazione del



Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

12 per cento sui corrispettivi determinati a norma dei successivi articoli 18, comma primo e letta b) del terzo comma e 20 primo comma.

ART. 3

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - APPALTI)

E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, la presente concessione a terzi.

Il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente, tramite le imprese consorziate, ovvero di appaltare in parte - e, per quanto possibile, per intere fasi lavorative - le opere oggetto della presente convenzione ad imprese locali anche non iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori, ferma in ogni caso la piena e solidale responsabilità del concessionario, nei confronti del Concedente, per la regolare e tempestiva esecuzione dei lavori.

Nei contratti di appalto il Concessionario deve prescrivere l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nella presente convenzione, vietando espressamente il subappalto, salvo quanto disposto dall'art. 16 del vigente C.C.N.L. per le Imprese Edili.

Il Concedente resta estraneo a tutte le obbligazioni del Concessionario nei confronti dei suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il costituito Concessionario ed i detti soggetti, senza che mai si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana del Concedente.

I lavori di cui al presente e seguente articolo sono concessi sulla base dei prezzi determinati a norma del successivo art. 18.

- 5 -

MODULARIO
C M 172

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

primo comma.

ART. 4

(LAVORI E FORNITURE - RISERVE)

Almeno il 50 per cento dell'importo dei lavori dovrà essere affidato, con le modalità di cui all'articolo precedente, ad imprese di Costruzione aventi sede da data anteriore al 23 novembre 1980, nella Provincia nella quale è ubicata l'area, ivi comprese quelle indicate alla pag. 3, punto C), della ordinanza 18 giugno 1982.

Per tutte le forniture e gli approvvigionamenti necessari per l'esecuzione dei lavori, il Concessionario è tenuto ad utilizzare al massimo, anche mediante appositi accordi di mercato, le capacità dei produttori della Campania e Basilicata approvvigionandosi comunque presso di loro per una quota non inferiore al 60 per cento del totale. Tale clausola dovrà essere inserita in ciascun contratto di appalto stipulato dal Concessionario con gli opportuni adattamenti per assicurare il rispetto globale della riserva.

Ai soli fini dell'applicazione delle riserve percentuali di cui sopra, la determinazione dell'importo dei lavori e delle forniture oggetto della presente convenzione - al netto degli oneri di concessione della revisione prezzi, degli importi delle espropriazioni, ecc. - sarà determinata in sede di approvazione del progetto esecutivo.

Per consentire al Concedente di verificare l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, il Concessionario indicherà le imprese fornitrici ed appaltatrici e gli importi delle forniture ed appalti.

Il Concessionario assicura ampio spazio operativo alle forze

MODULANO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato

professionali operanti nella Regione Basilicata e Campania, fin dalla fase della progettazione, indicando, nel programma dei lavori, il numero dei professionisti, distinti per categorie, dei quali intende avvalersi, comunicandone, non appena realizzato il rapporto, l'elenco nominativo.

In via eccezionale potranno essere previamente autorizzate dal Concedente deroghe, motivate e documentate, a quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 5

(CAUZIONE)


A garanzia dell'esatto edempimento degli obblighi assunti, il Concessionario, presta una cauzione pari al 5% dell'importo, di cui al precedente articolo 2, anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa debitamente autenticata.

La fidejussione deve essere rilasciata da uno degli Istituti Bancari indicati dall'art. 54, terzo comma, del R.D.L. 25 maggio 1924; n. 827, modificato con D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, e successive modificazioni, ovvero da imprese di assicurazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 gennaio 1978, n. 1.

La fidejussione è preventivamente sottoposta all'insindacabile approvazione del Concedente.

La garanzia di cui al primo comma è liberata dal Concedente, dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

Qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario, il Concedente avrà piena facoltà di procedere senza bisogno di



Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione e dei relativi interessi, maturati e non riscossi.

La garanzia complessiva può risultare anche da più cauzioni o fidejussioni prestate dalle singole imprese consorziate o raggruppate che costituiscono la Concessionaria.

ART. 6

(CLAUSOLA DI MANLEVA)

Il Concessionario terrà sollevato ed indenne il Concedente da ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri, che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente concessione e, specificamente, all'esecuzione dei lavori.

II - OCCUPAZIONI ED ESPROPRIAZIONI - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 7

(ACCESSO ALLE AREE)

Il Concedente consegna al Concessionario, entro giorni dieci dalle richieste, uno o più provvedimenti di autorizzazione ai tecnici designati dal Concessionario medesimo per l'accesso alle aree ed agli edifici oggetto degli interventi, per eseguire le rilevazioni ed indagini tecniche preliminari.

MODULARIO
P. C. N. 222

Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

ART. 8

(OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO)

Il Concessionario si impegna a provvedere a tutto quanto occorra per la progettazione ed esecuzione delle opere nonché per l'assistenza al collaudo e per ogni altra, anche eventuale, incombenza fino alla consegna delle opere compiute. Per quanto inerente all'oggetto della presente concessione, il Concessionario agisce in nome e per conto, a tutti gli effetti, del Concedente.

Per ciascun intervento oggetto della presente Convenzione il Concessionario si impegna, tra gli altri, a svolgere a propria cura, con tempestività e diligenza, i seguenti adempimenti amministrativi:

- a) presa di possesso degli immobili occorrenti all'esecuzione delle opere in attuazione del decreto di occupazione di urgenza;
- b) espletamento delle procedure di espropriazione in conformità delle disposizioni del titolo ottavo della citata legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche, e di quelle, anche in deroga ad altre norme, che saranno eventualmente emanate con ordinanza del Concedente.

Il Concessionario provvederà, entro 60 giorni dalla consegna del decreto di occupazione, alla redazione degli stati di consistenza ed alla contestuale presa di possesso e determinazione delle indennità per le aree ed edifici espropriandi, ai sensi dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Tutte le stime, di cui al comma precedente, corredate dai piani

MODULARIO
C M 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

particellari, saranno consegnate dal Concessionario al Concedente - o suo designato - per l'approvazione dell'indennità determinata. Se nei trenta giorni dalla consegna non sono comunicate al Concessionario indennità diverse da quelle proposte, queste ultime si intendono approvate.

I procedimenti di espropriazione per pubblica utilità dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini stabiliti con decreto del Ministro, sulla base delle indicazioni di cui alla lettera d) del successivo art. 10.

Le richieste dei decreti di espropriazione dovranno pervenire al Ministro almeno 90 giorni prima della scadenza del termine finale per le espropriazioni fissato come al comma che precede. I maggiori indennizzi o risarcimenti eventualmente dovuti a causa della scadenza del termine sopra previsto, per omessa o tardiva richiesta di esproprio, cederanno a carico del Concessionario e non saranno rimborsati.

Le richieste di emissione dei decreti di espropriazione non saranno prese in considerazione ove non corredate da tipo di frazionamento preventivamente approvato, polizza di deposito della indennità - o quietanza del pagamento diretto debitamente autorizzato - e di ogni documento inerente la procedura.

Il Concessionario provvederà ad ogni altro adempimento successivo al decreto di esproprio.

c) Gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni ecc., comunque necessari per la esecuzione dei lavori e per l'agibilità

MODALITÀ
n. C. n. 777

Mod. 282 (ex 93)

Al Ministro Segretario di Stato

delle opere ultimate;

- d) le pratiche amministrative rivolte ad ottenere allacciamenti, deviazioni, spostamenti o la soppressione di canalizzazioni, attraversamenti ecc. di qualsiasi tipo, pubblici o privati, che interessino l'esecuzione dei lavori, richiedendo le necessarie autorizzazioni e promuovendo, ove occorra, convenzione con i soggetti interessati, da stipularsi, anche a mezzo di delegato, dal Concedente che rimborserà l'onere relativo.

Le procedure amministrative per gli allacciamenti dovranno essere svolte, per quanto di competenza del Concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale.

Le opere relative alla realizzazione, deviazione o spostamento, ovvero all'apprestamento di pubblici servizi, ove direttamente realizzate dal Concessionario, saranno liquidate a quest'ultimo con i corrispettivi determinati con le modalità previste dalla presente convenzione;

- e) la consegna delle aree o lotti agli assegnatari sulla base degli elenchi nominativi forniti dal Concedente e seguendo la procedura dal medesimo determinata. Dopo l'approvazione del collaudo, le aree residue sono consegnate al Concedente o a diverso soggetto da questi indicato.

III -- PROGETTI DI MASSIMA E PROGETTI ESECUTIVI

ART. 9

(REDAZIONE DEI PROGETTI DI MASSIMA)

Gli interventi oggetto della presente convenzione saranno attuati

CC-ALANO
C. M. 277

Mod. 282 (ex 93)



Al Ministro Segretario di Stato

in conformità dei progetti di massima e dei progetti esecutivi approvati dal Concedente.

I progetti di massima saranno formulati dal Concessionario, sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel programma di assetto del territorio formulato dalla Regione, utilizzando ove possibile gli elaborati progettuali redatti per conto delle Comunità Montane. In tal caso il valore della progettazione utilizzata, determinato a norma dell'art. 18 del d.l. 22.2.1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sarà portato in detrazione dal compenso per oneri propri della concessione.

Entro 10 giorni da oggi il Concessionario comunica al Concedente il nome del progettista o della società di progettazione cui è affidato il coordinamento della progettazione stessa.

Gli elaborati progettuali devono essere in ogni caso sottoscritti da professionisti iscritti agli Albi Professionali.

ART. 10

(CONTENUTO DEI PROGRAMMI)

Il Concessionario è obbligato a presentare entro giorni sessanta da oggi per l'approvazione da parte del Concedente, in uno al progetto di massima, il programma di realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione separatamente per ciascun nucleo di industrializzazione di cui alla lett. e) della premessa. Tale

MODULARE
P. C. M. 22.

Mod 282 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato

programma, in conformità agli indirizzi di assetto del territorio, dovrà comprendere per ciascun nucleo di industrializzazione:

- a) l'indicazione della superficie dell'area con gli esatti confini, l'elenco delle opere di infrastrutturazione da eseguire nelle aree prescelte e in quelle contermini, le tipologie degli insediamenti, eventuali servizi comuni;
- b) il quadro dell'intervento, con l'indicazione delle previsioni di spesa, per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione di ciascuna opera;
- c) il piano parcellare di esproprio e l'elenco ditte nonché le generalità dei tecnici designati per la presa di possesso delle aree ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'occupazione di urgenza;
- d) i termini per l'inizio e per la più rapida ultimazione delle procedure espropriative, nonché i termini di occupazione d'urgenza degli immobili.
- e) i termini relativi a tutte le attività richieste dal progetto esecutivo di cui al successivo articolo 11, dimodoché l'esecuzione di tutte le opere concesse con la presente convenzione sia ultimata entro e non oltre il 1° dicembre 1983.

ART. 11

(PROGETTAZIONE ESECUTIVA)

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta nel rispetto del programma generale e progetto di massima approvati dal Concedente.

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod 282 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato

I progetti esecutivi, corredati degli elaborati relativi a ciascun nucleo, dovranno essere presentati al Concedente entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto di massima.

La progettazione esecutiva comprende tutti gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire il complesso di opere, sia nell'insieme che in tutti i particolari costruttivi.

Gli elaborati grafici sono redatti sulla base di cartografia in scala idonea e comunque non inferiore a 1:1000.

Il Concedente potrà dettare al Concessionario prescrizioni, sia in corso di progettazione che durante l'esecuzione dei lavori, anche per la salvaguardia del patrimonio ambientale, archeologico, artistico, storico e monumentale.

ART. 12

(APPROVAZIONE)

Il Concedente può dettare prescrizioni e modifiche ai progetti proposti o approvati, che non comportino innovazioni tali da mutare sostanzialmente quanto previsto in convenzione, o che ritenga, a suo insindacabile giudizio, indispensabili per assicurarne il rispetto. Nessun onere è al carico del Concedente per le modifiche disposte o per mancate approvazioni.

Nel caso di modifica dei programmi o progetti, il Concedente dovrà inviarli al Concessionario per gli adeguamenti da operarsi entro il termine a tal fine assegnatogli.

Il Concedente, approva, altresì i progetti esecutivi in quanto

MODALITA'
C M 177

Mod. 282 (ex 98)

Al Ministro Segretario di Stato

conformi alle indicazioni della presente convenzione, ai progetti di massima, agli indirizzi regionali ed alle prescrizioni date.

L'approvazione della progettazione esecutiva da parte del Concedente equivale al rilascio di nulla osta ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per ciascuna fase della progettazione il Concedente esprimerà le proprie determinazioni, entro il termine di 20 giorni dalla data della consegna da parte del Concessionario di tutti gli occorrenti elaborati.

Qualora l'area individuata con il progetto di massima sia difforme da quella individuata dalla Regione competente, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il termine suddetto è raddoppiato ai fini dell'acquisizione del necessario provvedimento, anche mediante silenzio-accoglimento, della Regione.

In ogni caso il silenzio equivale ad approvazione.

IV- INIZIO, ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 13

(MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE)

Le opere relative all'oggetto della presente convenzione sono realizzate dal Concessionario nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Il verbale di inizio dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori. L'ultimazione dei lavori, anche per stralci funzionali di essi, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto e sarà accertata e formalizzata in contraddittorio, dal Direttore dei Lavori e dal Concessionario.

MODULARNO
F. C. M. 222



Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

Tutte le opere dovranno essere ultimate nei termini previsti dal programma approvato. E' in facoltà del Concessionario qualsiasi anticipazione di fasi esecutive.

- b) I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati ai sensi del precedente art. 12, ed alle prescrizioni del Concedente, rimanendo inteso che non potranno essere eseguite dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente. Il Concedente potrà richiedere al concessionario la redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale redazione non comporti sostanziali modifiche a questi ultimi. Per tali variazioni o integrazioni il Concessionario non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
- c) Il Concessionario, sin dalla fase della progettazione si avvarrà della collaborazione della Direzione Lavori e dell'Ingegnere Capo - quali organi preposti dal Concedente - ai fini della risoluzione di eventuali problemi insorti per la o nella esecuzione delle obbligazioni tecniche o amministrative oggetto della presente convenzione.

A tali fini fin d'ora il Concedente nomina per la direzione dei lavori del nucleo di industrializzazione di Balvano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il Sig. Ing. Raffaele MAISTO - P.zza Mazzini -
AVERSA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; per la direzione del nucleo di industrializzazione di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX; per la direzione dei lavori del nucleo di industrializzazione di XXXXXXXXXXXX

MODULINO
P. C. M. 172

Mod. 292 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

il Sig. XX
XXXXXXXXXXXX; Ingegnere Capo il sig. Ing. Cesare GRISPO XXXXXXXXXXXXXXX

L'esame di N. P. e di eventuali perizie di variante e suppletive proposte dal Concessionario sarà effettuato sulla base di relazione del D.L. e dell'Ingegnere Capo.

Tutti gli oneri per compensi, spese e servizi ai professionisti incaricati delle funzioni di direzione dei lavori, ingegnere capo, commissioni di collaudo sono a carico del Concessionario. I compensi sono determinati in conformità alle tariffe professionali, senza alcuna maggiorazione per l'attività di assistenza di cui alla prima parte della precedente lettera c), o nei limiti inferiori previsti dalle relative lettere di incarico che sono contestualmente consegnate in copia.

Il Concessionario dovrà consentire, in qualunque momento e senza alcun onere, l'accesso ai cantieri anche ad altri incaricati del Concedente per l'esercizio delle facoltà di cui al successivo art. 15.

ART.14

(CLAUSOLE SOCIALI)

Il Concessionario di obbliga ad osservare ed a far osservare alle Imprese esecutrici dei lavori tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento e di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare e fare applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo nazionale di

MODULARIO
P. C. M. 132

Mod 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e degli accordi locali integrativi in vigore. Il contratto collettivo nazionale e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Tale normativa dovrà vincolare l'esecutore dei lavori anche se non sia aderente alle associazioni o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigiana od industriale, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. . . .

~~Il Concessionario è altresì tenuto ad attenersi alle disposizioni della competente Commissione Regionale per l'impiego.~~

E' fatto obbligo per le imprese esecutrici dei lavori, di attenersi alle prescrizioni vigenti per la Cassa Edile della Provincia e presentare dichiarazione liberatoria della stessa prima della liquidazione della rata di saldo.

E' altresì obbligo del Concessionario curare che nella esecuzione dei lavori vengano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare i danni a beni pubblici e privati, restando comunque sollevato il Concedente.

Il Concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In caso di inosservanza, accertata dal Concedente od a questo segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, degli obblighi nascenti dal

MODULINO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

contratto collettivo nazionale di lavoro nonché dai contratti integrativi provinciali, ivi compresi quelli afferenti all'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia e quelli relativi ai contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, il Concedente medesimo comunicherà al Concessionario e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'indennità accertata e procederà ad una adeguata ritenuta sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero sulla rata di saldo, se i lavori sono ultimati, previa diffida a corrispondere entro il termine di quindici giorni quanto dovuto e comunque a definire la vertenza con i lavoratori o con gli Istituti interessati senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

ART. 15

(VIGILANZA DEL CONCEDENTE)

Il Concedente, durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo.

A tal fine, i soggetti incaricati dal Concedente potranno, tra l'altro, assistere ai lavori, effettuare controlli, richiedere alla D.L. l'effettuazione di prove, fermo restando l'obbligo del Concessionario medesimo di fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi richiesti.

La vigilanza comunque effettuata dal Concedente non esclude o riduce la responsabilità del Concessionario per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni, diretti od indiretti, comunque causati.

MODULARE
P C M 722

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

ART. 16

(CONSEGNA DELLE AREE)

Il Concessionario provvede alla consegna delle aree o lotti agli assegnatari indicati dal Concedente entro 60 giorni dal verbale di ultimazione dei relativi lavori, redatto dalla Direzione dei Lavori, con riferimento anche alla lettera e) dell'art. 8. Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio con il Concedente e con l'assegnatario e previa effettuazione del collaudo delle opere, salvo gli effetti amministrativi di esso.

E' comunque in facoltà del Concedente richiedere che il Concessionario effettui la consegna anticipata di singole aree o lotti agli assegnatari indicati, previo collaudo parziale delle opere ultimate. ---

Il Concessionario è tenuto alla custodia e alla manutenzione delle opere non consegnate anticipatamente, a propria cura e spese, fino al giorno dalla data di approvazione del certificato di collaudo definitivo.

ART. 17

(COLLAUDO DELLE OPERE)

I lavori sono soggetti a collaudi in corso d'opera a mezzo della commissione nominata dal Concedente.

Le definitive operazioni di collaudo delle opere, ivi compresa la trasmissione degli atti finali e la necessaria approvazione, sono completate entro due mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e deposito degli atti.

MODULINO
P. C. M. 171

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI - ANTICIPAZIONE

ART. 18

(CORRISPETTIVI DELLA CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE)

La determinazione del corrispettivo è effettuata sulla base della progettazione esecutiva e computo metrico, applicando il prezzario dell'Ufficio del Genio Civile di Potenza - già pubblicato alla data del bando (18 giugno 1982) - che controfirmato dalle parti resta agli atti dell'Ufficiale Rogante.

Le indennità per espropriazioni ed occupazioni, o gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, rimborsi di imposte e tasse, in dipendenza ai compiti ad esso demandati ai sensi del precedente art. 8, secondo comma, lettere c) e d), saranno integralmente rimborsati dal Concedente su presentazione di idonea documentazione giustificativa sempre che non possano ritenersi per la loro natura e afferenza, a carico del Concessionario o degli appaltatori.

Oltre gli importi previsti dai precedenti commi del presente articolo, saranno liquidati al Concessionario solamente quelli derivanti:

a) dall'introduzione di varianti approvate od ordinate dal Concedente, da valutarsi a misura in aggiunta o in detrazione, in base ai prezzi di cui al successivo art. 19;

b) da danni cagionati da cause di forza maggiore ai sensi e nei

MODULARIO
P. C. M. 227

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

limiti dell'art. 24 del capitolato generale dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e del secondo comma del successivo articolo 20;

c) da eventuali oneri per eventi o circostanze assolutamente imprevedibili e/od eccezionali.

I prezzi di cui al primo comma sono aggiornati mediante applicazione delle tabelle revisionali approvate relative all'intervallo di tempo intercorso tra la data iniziale di vigore del prezzario e la data odierna.

ART. 19

(ALTRE DETERMINAZIONI DI PREZZI UNITARI)

~~Per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali eventualmente non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi unitari con le norme degli art. 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350; per la contabilità dei lavori dello Stato e con le modalità di cui al precedente art. 13.~~

Resta comunque stabilito che nei prezzi unitari si intende sempre compresa e compensata ogni spesa principale, provvigionale od accessoria, ogni fornitura, consumo, intera mano d'opera, ogni trasporto, lavorazione e magistero, nonché l'utile dell'impresa ed in genere quanto altro occorra per dare tutti i lavori completi in opera ultimati nel modo e nel tempo previsti.

Tali prezzi sono inoltre fissi ed invariabili.

ART. 20

(REVISIONE PREZZI)

In considerazione dei termini di esecuzione dei lavori, la revisio-

MODALITA'
A. C. M. - 131

Mod. 282 (ex 93)

Il Ministro Segretario di Stato

ne dei prezzi conseguente alle variazioni dei costi che potranno sopravvenire entro il 31 dicembre 1983, è determinata: in via forfettaria ed aleatoria in misura pari al 10% (dieci per cento) dei prezzi unitari determinati a norma del precedente articolo 18, primo ed ultimo comma.

Delle cause di forza maggiore - implicanti ritardi nella esecuzione - può tenersi conto esclusivamente nel caso in cui il Concessionario dimostri di non avervi potuto, in alcun modo, ovviare o comunque di non averne potuto attenuare gli effetti neppure con l'impegno di mezzi ed attività di particolare rilievo.

ART. 21

(MODALITA' DI PAGAMENTO)

- 1) Sulle somme dovute al Concessionario ai sensi dei precedenti articoli 18, primo comma, e 20, il Concedente - previa richiesta del Concessionario, accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma del precedente articolo 5 - entro trenta giorni da oggi e comunque non prima del 15° giorno dal ricevimento della fidejussione dispone l'erogazione a titolo di anticipazione di una somma pari al 25% dell'importo provvisoriamente determinato al precedente articolo 2.

A seguito di approvazione del progetto esecutivo, si provvederà a congruaglio dell'anticipazione per ricondurla alla misura del 25% del costo approvato dell'intervento.

A tal fine l'eventuale integrazione o riduzione - maggiorata di interessi al T.U.S. per il periodo intercorrente tra la data di

MODULARIO
D. C. M. 222

Mod. 282 (ex 85)

Il Ministro Segretario di Stato

corresponsione della prima anticipazione e quella di approvazione del progetto esecutivo - sarà portata in aumento o detrazione in sede di liquidazione del primo S.A.L..

L'anticipazione sarà recuperata contrattualmente mediante ritenuta del 25% sui certificati di pagamento dei lavori. Il recupero della anticipazione determina il graduale e proporzionale svincolo della fidejussione all'uopo prestata;

Il pagamento dei residui importi di cui al precedente art. 18, comma primo, sarà effettuato come segue:

- 1) a titolo di acconto, con mandati da emettersi entro 30 giorni dall'emissione di bimestrali stati di avanzamento dei lavori;
- 2) a saldo, gli importi residui, risultanti dalla contabilità finale, entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo che a sua volta avverrà entro due mesi dal deposito degli atti relativi.

Il versamento degli importi di cui al precedente art. 18, comma secondo, sarà effettuato mediante rimborso delle indennità erogate agli aventi diritto, a seguito di consegna al Concedente degli atti comprovanti il regolare pagamento diretto - anche a titolo di anticipazione - o il deposito alla Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità stesse; detto rimborso sarà effettuato in non più di tre soluzioni, oltre l'ultima a saldo.

Il rimborso sarà disposto dal Concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, per il 70% degli importi esborsati per la corresponsione delle indennità; il residuo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione dei decreti di esproprio notificati, registrati, volturati e trascritti.

I pagamenti di indennità effettuati dal Concessionario a soggetti non legittimati restano a carico dello stesso.

Il rimborso degli eventuali altri importi sarà effettuato con

MODULO
P. C. M. - 273

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

emissione di mandato entro 50 giorni dalla presentazione, da parte del Concessionario, di apposita richiesta corredata da idonea documentazione.

Resta convenuto, che sugli importi versati ai sensi del precedente punto n. 1, al netto delle trattenute da operarsi a titolo di recupero dell'anticipazione, saranno effettuate ulteriori ritenute del 5% a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario e dello 0,50% per infortuni. Le somme ritenute a garanzia saranno pagate unitamente alla rata di saldo di cui al precedente punto n. 2.

La ritenuta del 5% può essere sostituita da garanzia fidejussoria prestata con le modalità di cui all'art. 5.

In caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti, da parte del Concedente, rispetto ai termini sopra indicati, saranno dovuti al Concessionario, senz'altra tolleranza, gli interessi nella misura prevista dagli appositi decreti ministeriali.

VI - PENALITA' DECADENZA E REVOCA

ART. 22

(PENALI PER RITARDI)

In caso di ritardo rispetto a ciascun termine previsto dalla presente convenzione, per ogni singolo intervento costruttivo e/o parte di esso, in ordine alla presentazione di elaborati e/o progettazione di massima e/o del programma dell'intervento e/o della progettazione

MODULINO
P. C. C. - 322

Mod. 282 (ex 98)

Al Ministro Segretario di Stato

esecutiva, nonché per l'inizio e la ultimazione dei lavori, si applicheranno al Concessionario le seguenti penali, commisurate al costo dell'intervento con le successive varianti approvate e con l'applicazione di tutte le maggiorazioni previste dalla presente convenzione:

a) elaborati di studio e/o progettazione di massima e/o programma dell'intervento e/o progettazione esecutiva e/o modifiche degli stessi.

Per ciascuno dei primi 15 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,001%; per ogni ulteriore giorno di ritardo, successivo al quindicesimo, una somma pari allo 0,003%;

b) inizio e ultimazione dei lavori

per ciascuno dei primi 60 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,003%; per ogni ulteriore giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno una somma pari allo 0,005%. L'importo delle penali, salvo conguaglio, è portato in detrazione sul primo successivo pagamento.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali di cui al presente articolo non può superare il 4% del costo totale dell'intervento, determinato con i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora il Concessionario consegni le opere nel termine complessivo del programma approvato, lo stesso avrà diritto alla restituzione dell'importo di tutte le penali applicate ai sensi del presente articolo, senza interessi.

MOD. 1480
P. C. M. - 572

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

Le condizioni per l'eventuale restituzione delle penali verranno verificate in sede di collaudo definitivo, salva la successiva approvazione da parte del Concedente.

ART. 23

(DECADENZA DEL CONCESSIONARIO)

E' in facoltà del Concedente risolvere la presente convenzione e dichiarare la decadenza del Concessionario quando questi non adempia a tutti gli obblighi previsti a suo carico nella convenzione stessa o in presenza di una delle ipotesi di cui al successivo art. 27.

A mero titolo esemplificativo è, in ogni caso, in facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza del Concessionario quando:

- 1) il Concessionario, senza giustificato motivo, non osservi i termini di presentazione del programma dell'intervento o della progettazione esecutiva, o i termini di inizio ed ultimazione delle opere;
- 2) si verificano, per colpa del Concessionario o degli esecutori delle opere, irregolarità o negligenze ritenute dal Concedente pregiudizievoli della condotta dei lavori o della loro ottimale esecuzione;
- 3) la concessione venga anche parzialmente ceduta ad altri, nonché nei casi di subappalto previsti dal primo comma dell'art. 3;
- 4) si verifichi lo stato di insolvenza del Concessionario.

Verificatasi una ipotesi di risoluzione della presente convenzione o, comunque, una ipotesi di decadenza della concessione, il Concedente, comunica a mezzo di lettera raccomandata al Concessionario i fatti che ritiene a lui imputabili e, valutate le giustifica-

MODULARIO
P. C. M. - 272

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

zioni da questo addotte nei 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la decadenza dandone notizia al Concessionario stesso.


Qualora il Concedente non ritenga di dover dichiarare la decadenza del Concessionario, può applicare nei confronti dello stesso sanzioni complessivamente di importo non superiore al 3% dell'importo globale della presente convenzione, determinato ai sensi dell'art. 22 che precede.

In caso di risoluzione della presente convenzione e, comunque, in caso di pronuncia di decadenza della concessione che ne è oggetto, il Concedente provvede alla ultimazione dei lavori nel modo che ritiene più opportuno, avvalendosi delle opere, dei materiali approvvigionati, dei cantieri, delle macchine, delle attrezzature di cantiere e degli utensili in essi esistenti, anche se di pertinenza di imprese appaltatrici o di terzi o gravati da riservato dominio.

All'atto della presa di possesso, sono compilati, nei confronti ed in contraddittorio con gli interessati, lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e gli inventari descrittivi di tutti i materiali, macchinari, attrezzature ed impianti di cantiere di pertinenza del Concessionario, nonché di quelli di pertinenza delle ditte appaltatrici o noleggiatrici che possono utilmente essere impiegati nei lavori.

Nel caso gli interessati, invitati ad intervenire non si presentino, il Concedente procede con l'assistenza di due testimoni.

L'eccedenza di spese per il compimento, nei modi sopra indicati,



Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

dei lavori oggetto della presente convenzione, in confronto alla previsione, nonché le spese occorrenti per riparare gli eventuali guasti derivanti da difetti dei materiali o dei lavori già eseguiti dal Concessionario, è a carico di quest'ultimo.

Per compensarsi di tali maggiori spese, fermo comunque il diritto all'integrale rimborso, il Concedente può avvalersi delle somme liquidate o da liquidare a credito del Concessionario nonché delle somme eventualmente ricavate dalla cessione di materiali, utensili, mezzi d'opera, di ragione del Concessionario e delle imprese appaltatrici o noleggiatrici, che sono poi restituiti nello stato in cui si trovano senza che il Concessionario o le predette imprese possano pretendere alcun compenso nei confronti del Concedente che resta comunque sollevato dal Concessionario per qualsiasi pretesa di terzi.

Nell'ipotesi di risoluzione o decadenza, è fatto salvo, ai sensi dell'art. 1218 Cod. Civ., il diritto del Concedente al risarcimento dei danni nei confronti del Concessionario.

ART. 24

(FACOLTA' DI REVOCA)

Il Concedente si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, la Concessione mediante il pagamento al Concessionario delle prestazioni, dei lavori e delle forniture eseguite e del valore dei materiali obiettivamente utili esistenti nel cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni e dei lavori ancora da eseguire sino ai 4/5 dell'importo dell'intervento indicato al secondo comma del

MODULANO
P. C. M. - 122

Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

precedente articolo 2.

L'importo del pagamento è determinato sulla base di un verbale di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.

VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

(CONTRATTI DI APPALTO, NOLEGGIO E FORNITURA)

Nei contratti di appalto, noleggio o fornitura o in qualsiasi contratto analogo, deve essere inserita una clausola che preveda la risoluzione automatica del rapporto nel caso di esercizio, da parte del Concedente, delle facoltà previste dai precedenti articoli 23 e 24. Deve inoltre risultare, nei predetti contratti, la dichiarazione, da parte del soggetto che contrae con il Concessionario, di conoscere e di accettare in ogni sua parte, per tutto quanto lo riguarda, la presente convenzione, rinunciando a qualsiasi pretesa o diritto nei confronti del Concedente a seguito dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, dei diritti e delle facoltà in essi articoli previsti.

NORME FINALI ED ARBITRATO - TERMINI - OPERE ADDIZIONALI)

ART. 26

(CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qualsiasi controversia - di natura tecnica amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione,

INCOLLARE
P. C. M. 322

Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un Collegio di tre Arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due Arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta la applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di procedura civile.

ART. 27

(RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione per la disciplina del rapporto, le parti fanno espresso riferimento alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e successive modificazioni, al Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del vigente Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., nonché alla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, in quanto applicabili.

ART. 28

(MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL CONCESSIONARIO)

(RESPONSABILITA')

Ogni eventuale modifica all'atto costitutivo o allo statuto dei

MODULARIO
P. C. M. 227

Mod. 282 (ex 85)



Al Ministro Segretario di Stato

consorzi e dei raggruppamenti, non potrà avvenire senza la preventiva approvazione del Concedente, a pena di decadenza dalla concessione ed inopponibilità.

La responsabilità per ogni obbligo assunto con la presente convenzione dal Concessionario è solidale per tutti i soggetti facenti parte del Consorzio o raggruppamento.

Ogni Consorzio o raggruppamento è tenuto ad eleggere, ai fini della presente convenzione, domicilio legale in Roma; in uno dei Comuni nei quali effettua l'intervento, deve ubicare la propria direzione tecnico-amministrativa-contabile.

ART. 29

(SPESE DI CONTRATTO)

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per la presente convenzione sono a carico del Concessionario. Il presente atto, relativo all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, gode dell'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Alla registrazione del presente atto provvede in deroga alle norme vigenti, il Concessionario cui a tal fine vengono consegnate tre copie autenticate.

ART. 30

(OPERE ADDIZIONALI)

Il Concedente ha facoltà di disporre che il Concessionario esegua

MOULARD
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

le eventuali opere di infrastrutturazione esterna, da esso Concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali o comunque opere addizionali anche soltanto connesse o occasionate dalla realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

Il corrispettivo per la esecuzione delle opere di cui al comma che precede, è determinato con le modalità dell'art. 12 della legge 4 gennaio 1978, n. 1.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su facciate n. 32 e righe n. 10 sin qui, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti che dichiarano il medesimo pienamente conforme alla volontà manifestatami, anche in deroga a norme vigenti, ed in segno di ciò, con me ufficiale rogante, lo sottoscrivono.

1. sono contestualmente sostituita con "saranno" *gfw*

2. richieder sostituita con "disporre" *gfw*

gfw
 Franco Miani u.p.

Ritirate tre copie conformi.

Franco Miani u.p. 33 -

UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI - ROMA	
Esatto Lire GRATIS	Eseguita registrazione al N° 21834 Mod. 71/M.
per la registrazione d'originale scrittura e di N° _____ esemplari originali di esse.	Addi (data del bello e calendario) _____
N. CASSEPE	IL DIRETTORE <i>S. Salmeri</i>





Rep. n. 43

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONI CIVILE
designato all'attuazione degli Artt. 21 e 32 Legge 219/81

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN
DATA 14 SETTEMBRE 1982 AVENTE AD OGGETTO LA REALIZ-
ZAZIONE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLO
ART. 32 LEGGE 14 MAGGIO 1981 N. 219, DEL NUCLEO IN-
DUSTRIALE DI BALVANO

L'anno millenovecentottantaquattro, il giorno ~~10~~ del
mese ~~AGOSTO~~ presso gli uffici del Ministero per il
Coordinamento della Protezione Civile in Roma,

DA UNA PARTE

il Ministro Segretario di Stato On.le Giuseppe Zam-
berletti - nel prosieguo dell'atto denominato "il Con-
cedente" - designato per la prosecuzione dell'attua-
zione degli interventi di cui all'art. 32 della Leg-
ge 14 maggio 1981 n. 219, con decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984
e per esso il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attua-
zione degli interventi di cui all'art. 32 Legge 14
maggio 1981 n. 219, Prefetto Alessandro Giomi delega-
to alla stipula del presente atto giusta Ordinanza
in data 28.1.1984 n. 7/219/DA C.F.

DALL'ALTRA

il Consorzio per il Nucleo di Balvano - costituito

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

tra le Imprese S.p.A Costruzioni Umberto Girola - Sacug -, I.CO.RI S.p.A, Padula Geom. Giuseppe e SO.GE.STRA S.p.A - in persona del suo presidente e legale rappresentante Ing. Giorgio Mirri, nato a Viterbo il giorno 8.12.1922, per la carica dom. in Roma, Via Nomentana, 303, nel prosieguo denominato "Il Concessionario" - C.F.

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'art. 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di apprestamento di aree industriali nelle Regioni colpite dal sisma del novembre 1980;
- che in attuazione di detta normativa le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;
- che, con Ordinanza in data 18 giugno 1982 (C.U. 23.6.82 n. 170), il Concedente ha determinato i requisiti minimi ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, per la realizzazione del programma;
- che, con successiva Ordinanza in data 3 agosto 1982,

- TELESTAMPATO -
 L. C. M. 198

MODULANO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

il Concedente ha individuato i soggetti idonei alla realizzazione del programma;

- che il Consorzio per il nucleo di Balvano in virtù della predetta Ordinanza, della Convenzione in data 14 settembre 1982 e del successivo atto aggiuntivo in data 7.3.1983, ha ottenuto in concessione la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del Nucleo Industriale di Balvano, per un importo provvisoriamente fissato, ai soli fini dell'anticipazione, in L. 14.500.000.000.
- che nella ripetuta Convenzione in data 14.9.1982 il termine di ultimazione dei lavori - sulla base dello studio di massima effettuato a cura della Comunità Montana del Marmo Platano ed in relazione ad una ipotesi di intervento su un'area di circa 13 ettari - veniva fissato al 1° dicembre 1983;
- che l'esigenza di dare al realizzando nucleo una dimensione tale da assicurare un quantitativo di aree utili più congruo rispetto a quello originariamente ipotizzato nonchè di pervenire ad un minor costo di intervento per ettaro infrastrutturato, hanno portato via via a formulare ipotesi d'assetto diverse con conseguente incremento dei terreni occorrenti alla progettazione esecutiva e che pertanto, in sede della

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

definitiva approvazione del progetto esecutivo (intervenuta con provvedimento dal Concedente in data 28 luglio 1983) la superficie d'intervento è risultata essere di circa 35 ettari in luogo dei 13 originari, per un importo complessivo presunto di Lire 32.992.117.758;

- che per le aree d'ampliamento si è altresì reso necessario l'ottenimento dell'assenso della Regione Basilicata, trattandosi di aree del tutto nuove rispetto all'originaria individuazione assentita dalla medesima Regione;
- che in considerazione delle predette circostanze, il Concessionario ha richiesto la fissazione di un termine suppletivo di esecuzione dei lavori al 30 novembre 1984, iscrivendo a tal fine, sul registro di contabilità, la riserva n. 2;
- che, a seguito della richiesta di risoluzione in via amministrativa il Concedente, con atto dell'8.2.1984 n. 2835, ha accolto parzialmente la predetta riserva n. 2;
- che il Concessionario in via cautelativa ha altresì iscritto in contabilità la riserva n. 4 con cui ha richiesto l'applicazione del coefficiente di revisione

MODULANO
P. C. M. 198

MOO 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.

ne prezzi forfettaria del 21%, relativamente ai lavori eseguiti dopo il 30.11.1983, e relativi in teressi;

- che si rende pertanto necessario formalizzare sul piano contrattuale l'importo di concessione quale risulta a seguito dell'approvazione del progetto e secutivo ed il nuovo termine finale dei lavori;
- che può essere assunto per il periodo 1° gennaio 1984 - 30 ottobre 1984 un coefficiente di revisione prezzi forfettaria pari al 12,5%

TUTTO CIO' PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente Atto Aggiuntivo.

Art. 2

Per quanto non espressamente modificato dal presente atto, conservano pieno vigore la Convenzione originaria del 14.9.1982 e l'Atto Aggiuntivo del 7.3.1983.

MODLLARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

Art. 3

Il termine di ultimazione dei lavori è fissato al 30 ottobre 1984.

Art. 4

La revisione dei prezzi è regolata dal primo comma dell'art. 20 della Convenione originaria per tutti i lavori compiuti sino al termine del 31 dicembre 1983, mentre per i lavori eseguiti a partire dall'1 gennaio e fino al 30 ottobre 1984, la revisione viene concorde^{mente} ed immodificabilmente determinata in una ali^{qu}ota unica, forfettaria ed aleatoria, pari al 12,5% dei prezzi unitari determinati a norma dell'art. 18, primo ed ultimo comma della ripetuta Convenzione in data 14.9.1982. Nessuna modifica potrà essere appor^tata alla suddetta revisione forfettaria qualunque sia l'anticipo o il ritardo, per qualsiasi causa, nelle consegna delle opere ultimate.

In considerazione delle difficoltà connesse alla realiz^zazione del progetto esecutivo presentato in data 1.2.1983, è accordata una proroga di giorni 33, corrispon^dente al periodo intercorso tra la data del 26.2.1983 (richiesta di rielaborazione nuove soluzioni progettua^li) e la data dell'1.4.1983 (presentazione del nuovo

MODULANO
P. C. M. 198

MOO 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7.

progetto), ferma restando l'applicazione delle penali per il ritardo nella presentazione del progetto di massima (giorni 3), per la presentazione del primo progetto esecutivo (giorni 4) e per la presentazione degli elaborati relativi all'adeguamento progettuale (giorni 52).

Art. 5

Il nuovo importo presunto di concessione, tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 4, ammonta a Lire 33.546.753.542.

Art. 6

E' espressamente esclusa l'integrazione dell'anticipazione - già conguagliata - sulla base del nuovo importo presunto di cui al precedente art. 6.

Art. 7

Il Concessionario rinuncia alle riserve n. 2, 3 e 4 già iscritte in contabilità, rinunciando, conseguentemente, ad ogni diritto e pretesa comunque connessi alle riserve medesime, fermo restando l'arbitrato in corso limitatamente alla riserva n. 1.

Art. 8

Al terz'ultimo comma dell'art. 21 della Convenzione ori-



MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

8.

ginaria le parole "al netto delle" sono sostituite dalle seguenti: "al lordo delle".

Art. 9

All'articolo 27 della Convenzione originaria è aggiunto quanto segue: "E' facoltà del Concessionario avvalersi delle procedure d'urgenza di cui all'articolo 15 della direttiva della Commissione CEE del 26 luglio 1971 n. 305 in luogo delle procedure originarie previste dalla medesima direttiva".

Art. 10

Tutte le spese e gli oneri del presente contratto sono a carico del Concessionario, il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni previste dall'art. 73 della Legge 14 maggio 1981 n. 219, trattandosi di atto preordinato alla attuazione delle Leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto, in deroga alle norme vigenti, provvede il Concessionario il quale, anche a tal fine, ritira tre copie conformi del presente atto delle quali una, completa degli estremi di registrazione, sarà resa al concedente con una sottoscrizione dei

REGOLAMENTO
P. C. M. 196

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

9.

legali rappresentanti di ciascuna impresa costituente
te il Consorzio.

Art. 11

Il presente atto, è impegnativo sin d'ora per il Concessionario e lo sarà per il Concedente solo dopo intervenuta l'approvazione del Ministro designato.

Il Capo dell'Ufficio Speciale
per gli artt. 21 e 32 L. 219/81
(Il Prefetto A. Giomi)

A. Giomi

Il Concessionario
(Ing. Giorgio Mirri)

Giorgio Mirri

AUTENTICA DI FIRMA (Legge 4 gennaio 1968 N. 15 art. 26)

Certifico io sottoscritto dottor Sergio GALGANI, Notaio in Monte Argentario, con studio in Porto Santo Stefano, capoluogo del Comune di Monte Argentario, Piazza del Valle 1, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Grosseto che il signor MIRRI Giorgio, nato a Viterbo il giorno otto dicembre millenovecentoventidue, residente in Roma, via Nemea numero 21, dirigente, della cui personale identità mi sono accertato a mezzo del documento di patente di guida numero 24529, rilasciata dal Prefetto di Catanzaro in data 3 novembre 1959 da me Notaio ammonito ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, numero 15, ha reso la sopraesposta dichiarazione e l'ha sotto



MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
designato all'attuazione degli artt. 21 e 32 Legge 219/81

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE 14 SETTEMBRE 1982
AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI
DI CUI ALL'ART. 32 LEGGE 14 MAGGIO 1981 N. 219, DEL NUCLEO INDU-
STRIALE DI BALVANO

L'anno millenovecentottantacinque, il giorno DIECI del mese
di dicembre presso gli Uffici del Ministero per il Coordinamen-
to della Protezione Civile in Roma

DA UNA PARTE

Il Ministro On.le Giuseppe Zamberletti - nel prosieguo dell'atto
denominato "il Concedente" - designato per la prosecuzione della
attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della Legge 14 mag-
gio 1981 n. 219, con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri in data 27 marzo 1984 e, per esso, il Capo dell'Ufficio
Speciale per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 Leg-
ge 14 maggio 1981 n. 219, Prefetto Dott. Ing. Alessandro Gioni,
delegato alla stipula del presente atto giusta Ordinanza in data
3 agosto 1984 n. 7/219/ZA C.F.

DALL'ALTRA

il Consorzio per il nucleo di Balvano - costituito tra le imprese
S.p.A. Costruzioni Umberto Girola S.A.C.U.G., I.CO.RI. S.p.A., Pa-
dula Geom. Giuseppe e SO.GE.STRA S.p.A. - in persona del presiden-

14



MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

te e legale rappresentante Ing. Giorgio Mirri, nato a Viterbo il giorno 8.12.1922 per la carica dom.to in Roma, Via Nomentana, 303, nel prosieguo denominato "il Concessionario" - C.F. 05934990580;

P R E M E S S O

- CHE ai sensi dell'art. 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di apprestamento di aree industriali nelle Regioni colpite dal sisma del novembre 1980;
- CHE con ordinanza in data 18 giugno 1982 (G.U. 23.6.1982 n.170), il Concedente ha determinato i requisiti minimi ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei sotto il profilo tecnico imprenditoriale, per la realizzazione del programma;
- CHE con successiva Ordinanza in data 3 agosto 1982, il concedente ha individuato i soggetti idonei alla realizzazione del programma;
- CHE il Consorzio per il nucleo di Balvano, in virtù della predetta ordinanza, della Convenzione in data 14 settembre 1982 e del successivo atto aggiuntivo in data 7.3.1983, ha ottenuto in concessione la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Balvano, per un importo presunto, fissato ai soli fini dell'anticipazione, in Lire 14.500.000.000;
- CHE con decreto in data 28.7.1983, il Concedente ha approvato il



MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

progetto esecutivo dell'intervento, ivi compresa la realizzazione dell'acquedotto Tito-Balvano, per un importo complessivo presunto di L. 32.992.117.758;

- CHE con domanda di arbitrato notificata in data 5.4.1984 il Concessionario ha chiesto la determinazione di un nuovo prezzo per lo scavo di sbancamento in materiale sciolto approvato dal concedente nella misura di L. 2.000 al metro cubo -, la fissazione del termine finale dei lavori al 30.11.1984 ed il pagamento degli interessi per ritardata contabilizzazione dei lavori allibrati nel primo S.A.L., richieste già oggetto delle iscritte riserve n. 1, 2, 3 e 4;
- CHE con atto aggiuntivo in data 10.8.1984, approvato con provvedimento in data 13.8.1984, il termine di ultimazione dell'opera è stato fissato al 30 ottobre 1984 e l'aliquota revisionale forfettaria per tutti i lavori eseguiti dal 1.1.1984 determinata in ragione del 12,5%;
- CHE con il medesimo atto aggiuntivo il Concessionario ha rinunciato alle riserve n. 2, 3 e 4, mentre nessuna determinazione è stata in tale sede assunta circa il prezzo dello scavo di sbancamento in materiale sciolto di cui alla riserva n. 1;
- CHE con lodo sottoscritto in data 5 giugno 1985 il collegio di arbitri, in accoglimento parziale delle pretese del concessionario, ha ritenuto doversi riconoscere al Concessionario un sovrapprezzo di L. 3.320 al metro cubo per lo scavo di sbancamento in ma



MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

teriale sciolto (prezzo base luglio 1981) con le maggiorazioni contrattuali per aggiornamento prezzi e oneri di concessione e con applicazione dell'aliquota forfettaria revisionale dovuta a seconda del periodo di esecuzione degli scavi, riconoscendo altresì il diritto del Concessionario all'importo di Lire 1.198.424.860 a titolo di interessi e L. 270.297.690, a titolo di ulteriori interessi sugli interessi scaduti alla data del 5 aprile 1984, e dichiarando altresì dovuti, sull'importo di L. 8.017.294.640, in caso di ritardo del pagamento oltre il 31 maggio 1985 e da tale data sino al dì del soddisfo, gli interessi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21 di Convenzione;

- CHE il Concessionario, stante l'esigenza di apportare variazioni al progetto esecutivo approvato, ha presentato la perizia di variante n. 1 del 28 dicembre 1982, la perizia n. 2 del 31 gennaio 1984, la perizia n. 3 del maggio 1984 e primo stralcio della perizia n. 4 del novembre 1984;
- CHE in relazione alle perizie predette il Concessionario ha prodotto apposito atto d'impegno in data 3.12.'85 subordinando tuttavia l'efficacia di tale atto al riconoscimento, da parte del Concedente, del sovrapprezzo di L. 3.320 al metro cubo per lo scavo di sbancamento determinato dal Collegio arbitrale, ed alla applicazione della eventuale penale per ritardi di ultimazione, separatamente per l'area industriale e per l'acquedotto oggetto della perizia n. 3;

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.

- CHE nei registri di contabilità risultano ad oggi iscritte e non ancora risolte le riserve n. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- CHE a fronte del riconoscimento del sovrapprezzo di L. 3.320 mc. per lo scavo di sbancamento, aumentato delle previste maggiorazioni contrattuali per aggiornamento prezzi, oneri di concessione e con applicazione dell'aliquota forfettaria revisionale dovuta a seconda del periodo di esecuzione degli scavi, il Concessionario si è dichiarato disposto a rinunciare a tutte le riserve iscritte, a non dare esecuzione al lodo arbitrale di cui sopra, con rinuncia a tutti gli interessi riconosciuti dal lodo stesso e con integrale accollo delle spese e competenze del collegio arbitrale;
- CHE il Concessionario a fronte del predetto riconoscimento, si è altresì dichiarato disposto a rinunciare alla riserva apposta in calce al predetto atto di impegno in data 3 dicembre 1985, con ciò confermando la piena efficacia ed operatività degli obblighi e delle rinunce assunte con l'atto di impegno medesimo.
- CHE la proposta del Concessionario, comportante la integrale definizione di tutte le vertenze in corso, appare per il concedente meritevole di accoglimento;

tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

si conviene e si stipula quanto segue

MOD. 148
P. C. N. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

Art. 1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate al presente articolo. Per quanto non espressamente modificato con il presente atto conservano pieno vigore la Convenzione originaria del 14.9.1982 nonchè gli atti aggiuntivi in data 7.3.1983 e 10.8.1984.

Art. 2

Per i lavori di scavo in materiale sciolto, eseguiti e contabilizzati alla data del data del presente atto, il concedente riconosce l'applicazione di un sovrapprezzo di L. 3.320 al metro cubo (prezzo base luglio 1981) aumentato delle maggiorazioni contrattuali per aggiornamento prezzi ed oneri di concessione e del coefficiente forfettario di revisione convenzionalmente previsto in funzione del periodo di esecuzione degli scavi. Accetta espressamente, per gli scavi eseguiti e contabilizzati successivamente al presente atto, il prezzo di L. 2.000 mc. oltre le maggiorazioni previste.

Nei tempi tecnici strettamente necessari, verrà emesso uno stato di avanzamento lavori integrativo ed un apposito certificato di pagamento per le somme dovute in dipendenza del riconoscimento del sovrapprezzo di cui al comma precedente.

Art. 3

Il Concessionario, a fronte del riconoscimento del sovrapprezzo di cui al precedente art. 2, rinuncia a tutte le riserve iscritte in contabilità alla data odierna; espressamente rinuncia a notifica-

ISTITUTO POLIGRAFICO F. ZECCHI ALTO S. MARTINO

m



BOO 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7.

re e a dare esecuzione al lodo reso inter partes e sottoscritto dagli arbitri in data 5 giugno 1985, con ciò rinunciando ad ogni pretesa o diritto conseguente a tale pronuncia e, in particolare, alle somme liquidate a titolo di interessi, maturati e maturandi, nel lodo stesso, accollandosi tutte le spese e competenze del collegio arbitrale.

Art. 4

Le eventuali penali per ritardata ultimazione saranno applicate separatamente per l'area industriale e l'acquedotto; per il caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui alla perizia n.3 - relativa all'acquedotto - rispetto al termine contrattuale, le penali di cui all'art. 22 lett. b della convenzione in data 14.9.1982 saranno pertanto commisurate all'importo approvato dei lavori di cui alla perizia n. 3 medesima.

Art. 5

Tutte le spese e gli oneri del presente atto aggiuntivo sono a carico del Concessionario, il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni previste dalla Legge 14.5.1981 n. 219, trattandosi di atto preordinato alla attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario, il



MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

8.

quale, anche a tal fine, ritira tre copie conformi del presente atto delle quali una, completa degli estremi di registrazione, sarà resa al concedente con la sottoscrizione dei legali rappresentanti di ciascuna impresa costituente il Consorzio.

Art. 6

Il presente atto è impegnativo sin d'ora per il Concessionario e lo sarà per il Concedente solo dopo intervenuta l'approvazione.

Per il Consorzio per
il Nucleo di Balvano
(Ing. Giorgio Mirri)

Il Capo dell'Ufficio Speciale
per l'attuazione degli artt. 21
e 32 L. 14.5.1981 n. 219
(Ing. Alessandro Giomi)

BALVANO
R. M. 1984

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
designato all'attuazione degli artt. 21 e 32 Legge 219/81

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE 14 SETTEMBRE
1982 AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE, NELL'AMBITO DEGLI IN-
TERVENTI DI CUI ALL'ART. 32 LEGGE 14 MAGGIO 1981 N. 219, DEL
NUCLEO INDUSTRIALE DI BALVANO

L'anno millenovecentottantasei, il giorno *cinque* del mese di
agosto presso gli Uffici del Ministero per il Coordinamen-
to della Protezione Civile in Roma

DA UNA PARTE

Il Ministro On.le Giuseppe Zamberletti - nel prosieguo dell'at-
to denominato "il Concedente" - designato per la prosecuzione
della attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della Leg-
ge 14 maggio 1981 n. 219, con decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri in data 27 marzo 1984 e, per esso, il Capo del
l'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi di cui
all'art. 32 Legge 14 maggio 1981 n. 219, Prefetto Dott. Ing. Ales-
sandro Giomi, delegato alla stipula del presente atto giusta Or-
dinanza 3 agosto 1984 n. 7/219/ZA, C.F. 97019290580

DALL'ALTRA

Il Consorzio per il nucleo di Balvano - costituito tra le impre-
se S.p.A. Costruzione Umberto Girola S.A.C.U.G., I.CO.RI. S.p.A.,
Padula Geom. Giuseppe e SO.GE.STRA S.p.A. - in persona del presi-
dente e legale rappresentante Ing. Giorgio Mirri, nato a Viterbo
il giorno 8.12.1922 per la carica dom.to in Roma, Via Nomentana

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI BALVANO
IL PRESIDENTE
Dr. Ing. Giorgio Mirri


30/80

PULANO
M 1982*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

303, nel prosieguo denominato "il Concessionario" -
C.F. 05934990580

P R E M E S S O

- CHE il Consorzio per il nucleo di Balvano, in virtù della Convenzione in data 14 settembre 1982 e successivi atti aggiuntivi, ha ottenuto in concessione la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Balvano;
- CHE per la completa fruibilità del nucleo industriale di Balvano ed il tempestivo avvio degli impianti industriali ivi già insediati o di prossimo insediamento, è necessario provvedere alla sollecita realizzazione dell'impianto di depurazione;
- CHE a termini dell'art. 30 della Convenzione in data 14 settembre 1982 tra le medesime parti, è facoltà del Concedente disporre che il Concessionario esegua quelle opere da esso Concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali o, comunque, opere addizionali anche soltanto connesse o occasionate dalla realizzazione dell'intervento oggetto di tale convenzione;
- CHE a seguito di richieste del concedente il Concessionario ha rimesso la progettazione esecutiva dell'intervento con nota in data 25 febbraio 1986;
- CHE nella seduta del 16 aprile 1986, il Comitato Tecnico Amministrativo di cui all'Ordinanza 23 luglio 1984 n.6/219/ZA, ha ri-



CONSORZIO PER IL NUCLEO DI BALVANO
IL PRESIDENTE
Dr. Ing. Giorgio Mirri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

tenute meritevole di approvazione, con prescrizioni, il progetto esecutivo dell'impianto presentato dal Concessionario ritenendo nel contempo potersi procedere all'affidamento della opera verso un corrispettivo forfettario "chiavi in mano";

- CHE con nota in data 14 maggio 1986 n. 803 86 - PT/pm il Concessionario ha formulato talune proposte circa le condizioni di affidamento, proponendo, in particolare, un tempo di 6 mesi dall'approvazione della proposta per la consegna di una linea di trattamento di prima necessità e un tempo di 10 mesi, avente la medesima decorrenza, per la consegna di tutte le opere ultimate;
- CHE in relazione a tali proposte, nella seduta del 21 maggio 1986, ha espresso il proprio avviso favorevole il Comitato Tecnico Amministrativo anzidetto;
- CHE è dato pertanto procedere alla stipula di un atto aggiuntivo alla Convenzione 14 settembre 1982 e successivi atti aggiuntivi, per la formalizzazione dell'affidamento.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite
si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate al presente articolo.

CONSORZIO PER IL NUCLEO ITALIANO
IL PRESIDENTE
Dr. Ing. Giorgio Mirri



MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, conservano pieno vigore la originaria convenzione in data 14 settembre 1982 nonché gli atti aggiuntivi in data 7 marzo 1983, 10 agosto 1984 e 10 dicembre 1985.

Art. 2

Il Concedente affida al Concessionario - che accetta - la realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del nucleo industriale di Balvano in conformità agli elaborati tutti allegati al presente atto - quali parti integranti dello stesso - così individuati:

- All. "A" : Descrizione sommaria dell'impianto
- All. "B" : Parametri specifici di ingresso ed uscita dell'effluente
- All. "C" : Specifiche tecniche per le opere elettromeccaniche
- All. "D" : Specifiche tecniche per le opere civili
- All. "E" : Elenco prezzi aggiuntivi
- All. "F" : Disciplinare di gestione
- All. "G" : Elaborati progettuali

Art. 3

Il corrispettivo spettante al Concessionario per la già eseguita progettazione e la realizzazione chiavi in mano dell'impianto di cui al precedente art. 2, viene forfettariamente determinato in L. 5.869.614.568 (Lire cinquemiliardiottoctosessantannove milioni seicentoquattordicimilacinquecentosessantotto), restando espressamente pattuito che tale prezzo si intende onnicomprensivo e,

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI BALVANO
IL PRESIDENTE
Dr. Ing. Giorgio Mirri



MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.

pertanto, comprendente l'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di quelle parti e/o accessori non specificamente indicati negli allegati al presente atto, ma necessari per la piena funzionalità dell'impianto secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche ed i limiti di garanzia di cui agli allegati. Il corrispettivo forfettario così determinato comprenderà tutti gli oneri diretti ed indiretti che il Concessionario sosterrà per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla, perfettamente funzionante, chiavi in mano.

Nel prezzo forfettario è compresa la percentuale del 12% per oneri propri ed aggiuntivi di concessione; restano pertanto a carico del Concessionario, gli oneri per le competenze del Direttore dei Lavori, Ingegnere Capo e Commissione di Collaudo.

Sono esclusi dal corrispettivo forfettario solamente gli oneri seguenti:

- a) le indennità per espropriazioni ed occupazioni e gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, rimborsi di imposte e tasse, in dipendenza dei compiti ad esso demandati ai sensi dell'art. 8, 2° comma, lettere c) e d) della convenzione 14 settembre 1982, che saranno integralmente rimborsati dal Concedente su presentazione di idonea documentazione giustificativa ed a norma dell'art. 21 della medesima convenzione, semprechè non possano ritenersi per la loro natura ed afferenza a carico del Concessionario o

COSMAN, J. P. F. M. G. O. M. C. A. L. I. A. N. O.
IL PRESIDENTE
Dr. Ing. Giorgio Mirri



MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

colle pertinenti:

Le eventuali conseguenze ed eventuali varianti sostanziali alle caratteristiche dell'impianto, richieste dal concedente o determinate da modifiche legislative sopravvenute, ovvero conseguenti a disposizioni e prescrizioni degli enti interes

co: gli oneri conseguenti a detto cagionati da cause di forza maggiore ai sensi e nei limiti dell'art. 24 del Capitolato Generale dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e del 2° comma dell'art. 20 della ripetuta convenzione 14 settembre 1982.

Resta inteso che il Concessionario accetta il compenso globale a corpo come sopra determinato, ai sensi dell'articolo 326 della legge 2248 del 20.3.1865, accollandosi espressamente il rischio della quantità e qualità delle forniture, lavorazioni e prestazioni tutte, necessarie per realizzare l'opera con le caratteristiche tecniche previste negli elaborati allegati al presente atto.

In particolare il Concessionario assume a suo carico, in quanto compreso nel prezzo complessivo "a corpo", l'onere di ogni variante o aggiunta di opere che si rendessero necessarie in considerazione di carenze del progetto allegato.

Nel caso debba procedersi a varianti delle caratteristiche dell'opera richiesta dal Concedente che riducano, sopprimano, au-

CONSORZIO PER IL NUOVO DI BALVANO
IL PRESIDENTE
Dr. Ing. Giorgio Marri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7.

... aggiunte, opere o parti di opere, si procederà alla determinazione del nuovo importo a forfait sulla base dei prezzi e delle quantità di cui ai computi metrici estimativi.

Per i macchinari, opere e magisteri per i quali non si abbiano prezzi nell'elenco allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 19 della convenzione 14 settembre 1982 e con l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione e diminuzione indicati nel computo estimativo.

Art. 4

Ai sensi del 2° comma dell'art. 33 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 non è ammessa la revisione dei prezzi.

Art. 5

Il Concessionario dà atto di essere a perfetta conoscenza, per averne presa diretta visione, delle condizioni generali e particolari nell'ambito delle quali deve effettuarsi la prestazione, delle modalità esecutive, delle difficoltà, oneri e rischi inerenti alla esecuzione dell'impianto ed alla fornitura dei macchinari e, in genere, di tutte le circostanze che possano avere direttamente o indirettamente influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi.

Dr. Ing. Giorgio Nizzi



MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

8.

Art. 6

Il termine di ultimazione dell'impianto è fissato al 28 marzo 1987.

Il concessionario si obbliga in ogni caso a rendere completa e funzionante, entro il termine del 22 Novembre 1986, almeno la linea di prima linea, eccetto per la dotazione degli scarichi prodotti dalla beneficiaria Ferrero Dolciaria Sud S.p.A., insediata nel nucleo di Balvano.

Tale "prima linea" comprenderà il sollevamento, il pretrattamento meccanico, il trattamento biologico (opere murarie per l'intero ed elettromeccaniche per la metà), sedimentazione finale, disidratazione fanghi, piping meccanico ed elettrico.

Art. 7

In caso di mancato rispetto dei singoli termini di ultimazione parziale e finale di cui al precedente art. 6, saranno applicate le penali di cui all'art. 22 della Convenzione in data 14 settembre 1982, le quali saranno commisurate all'importo forfettario di cui al precedente articolo 3.

Art. 8

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, il Concessionario - entro giorni quindici dalla data del presente atto - presterà la cauzione di cui all'art. 5 della Convenzione 14 settembre 1982, nella misura del 5% dell'importo di cui all'art. 3.

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI BALVANO
M. PRESIDENTE
Dr. Ing. Giorgio...



MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

9.

Entro dieci giorni dalla approvazione ministeriale del presente atto e dalla richiesta del Concessionario - accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma dell'art. 5 della Convenzione 14.9.1982 - il Concedente dispone l'erogazione, a titolo di anticipazione, di una somma pari al 25% del corrispettivo forfaitario di cui al precedente art. 5.

Tale anticipazione sarà recuperata mediante proporzionale ritenuta sui certificati di pagamento, che saranno emessi, con cadenza bimestrale, a fronte di stati di avanzamento lavori distinti da quelli delle restanti opere concesse e redatti sulla base delle percentuali di realizzazione delle singole categorie di opere, come individuate negli allegati computi metrico-estimativi.

Art. 9

I lavori sono soggetti a collaudo in corso d'opera a mezzo della Commissione nominata dal Concedente.

Le definitive operazioni di collaudo delle opere, ivi compresa la trasmissione degli atti finali, la necessaria approvazione ed il deposito degli atti, saranno completate entro dodici mesi dal verbale di ultimazione dei lavori.

Il Concessionario è tenuto alla custodia e alla manutenzione delle opere non consegnate anticipatamente, a propria cura e spese, sino alla data di approvazione del certificato di col

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SALVANO
IL PRESIDENTE
Dr. Ing. Giorgio Mirri

10.

l'atto definitivo.

Art. 10

Il Concessionario - verso un corrispettivo determinato in base al criterio del rimborso delle spese sostenute, detratte quelle relative alla custodia e alla manutenzione, aumentato della percentuale del 12 per cento del corrispettivo - si obbliga a gestire l'impianto dalla data di certificazione dell'ultimazione e funzionamento della "prima linea" di cui al precedente art. 6, sino alla data di approvazione degli atti di collaudo, provvedendo per il medesimo periodo all'addestramento del personale destinato alla conduzione dell'impianto.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni di cui al presente articolo sarà effettuato con cadenza bimestrale sulla base della documentazione di spesa.

Art. 11

E' facoltà del Concessionario avvalersi delle procedure d'urgenza di cui all'art. 15 della direttiva della Commissione CEE del 26 luglio 1971 n. 305, in luogo delle procedure ordinarie previste dalla medesima direttiva.

Art. 12

Fermi restando i termini di cui al precedente art. 6, il presente atto è impegnativo per il Concessionario e lo sarà per il Concedente solo dopo l'approvazione ministeriale, che potrà inter



CONSORZIO PER IL PIÙELE DI BALVANO
IL PRESIDENTE
Dr. Ing. Giorgio Mirri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

11.

venire dopo la acquisizione della certificazione di cui alla Legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive integrazioni e agli esiti negativi della stessa e la prestazione della cauzione di cui al precedente articolo 8.

Art. 13

Tutte le spese e gli oneri del presente atto aggiuntivo sono a carico del Concessionario, il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni previste dalla Legge 14.5.1981 n.219, trattandosi di atto preordinato alla attuazione delle Leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980.


Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario, il quale, anche a tal fine, ritira tre originali dello stesso, dei quali uno, completo degli estremi di registrazione, sarà reso al concedente con la sottoscrizione dei legali rappresentanti di ciascuna impresa costituente il Consorzio.

Per il Ministro
Il Capo dell'Ufficio Speciale
per gli artt.21 e 32 L.219/81
(Ing. A. Giomi)

Il Consorzio per il nucleo
di Balvano

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI BALVANO
PRESIDENTE
Dr. Ing. Giorgio Musi

UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI ROMA	
Esatte L.	ESEGUITA REGISTRAZIONI
L. GRATIS	al N. 206177/G
di cui per l'IVIM	ADDI
L.	(data del bollo e dell'adempimento)
IL CASSIERE	IL DIRETTORE REGG. <i>Dr. Aldo F. ...</i>



A handwritten signature in black ink, written over the stamp and extending to the right.


ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE PIZZAROTTI

MODULARIO
P. C. M. 722



Registrato il 21 SET 1982
Ufficio Registro di Parma
N. 1184 Mod. 71/M. esem.
"DIRETTORE"
(Giuliano Di Pascoli)

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INFRASTRUTTURE DELLE AREE INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentottantadue, il giorno 15 del mese di Settembre in Roma, nell'Ufficio del Ministro On. Vincenzo Scotti - designato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138) a norma dell'art. 9, secondo comma, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1982, n. 187 innanzi a me avv. Filippo Capece Minutolo del Sasso, ufficiale Rogante, per D.M. in data 18 giugno 1982, (All. A) per stipulare in forma pubblica amministrativa le convenzioni per la realizzazione del programma di infrastrutturazione delle aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e succ. mod. si sono personalmente costituiti, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

DA UNA PARTE

Il Ministro Segretario di Stato On. Vincenzo Scotti - nel seguito dell'atto indicato come "Concedente" - designato con D.P.C.M. in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138), all'attuazione coordinata degli interventi previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219,

MODULARI
C M 373

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

DALL'ALTRA

Raggruppamento temporaneo di imprese: "EDINA-SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA S.p.A."; "IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A."; "IMPRESA PESSINA S.p.A."; "GRASSETTO COSTRUZIONE S.p.A."; "BONATTI S.p.A."; "IMPRESA A.VITTADELLO S.p.A."; FURLANIS COSTRUZIONI GENERALI S.p.A."; "C.I.F.A. - COSTRUZIONI IDRAULICHE FERROVIARIE AUTOSTRADALI S.p.A."; "DITTA INDIVIDUALE MAGGIO' GIOVANNI FRANCESCO"; "IMPRESA ALESSANDRO SORRENTINO COSTRUZIONI-GENERALI"; nella persona del Legale rappresentante Dott. Paolo PIZZAROTTI, nato a Parma il 16.8.1947, residente per la carica in Milano via Ippolito Nievo nr.23.-

Nel seguito dell'atto denominato "Concessionario".

Ai fini dell'assunzione della responsabilità solidale per gli obblighi assunti con la presente convenzione, copia della medesima sarà resa dal Concessionario con sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

P R E M E S S O

a) che, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un

MODULINO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

programma straordinario di apprestamento di aree, per l'insediamento di piccole e medie industrie, mediante esecuzione di ogni necessaria opera;

b) che, in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania, hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;

c) che con ordinanza in data 18 giugno 1982, (G.U. 23.6.1982, n. 170) il Ministro ha determinato i requisiti minimi ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei, sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, per la realizzazione del programma;

d) che con successiva ordinanza in data 3 agosto 1982 il Ministro ha individuato i soggetti idonei alla realizzazione del programma;

e) che tra i soggetti di cui al punto che precede è compreso il costituito concessionario in favore del quale - con provvedimento del 3 agosto 1982 è stata affidata la progettazione e l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione dei nuclei di cui al seguente articolo 2;

TUTTO CIO' PREMESSO


S I C O N V I E N E

I - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 1

(Richiamo della premessa)

La premessa forma parte integrante della presente convenzione.



Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

ART. 2

(Oggetto e valore della concessione)

Il Concedente affida al costituito Concessionario la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, ivi compresi gli allacciamenti, dei nuclei industriali - individuate, in via di massima, nelle planimetrie allegati B - :

Area della Comunità Montana del Vulture, nucleo di Melfi, per 49 ettari della locale ASI; e nucleo di Valle di Vitalba, per ettari 20 - Area della Comunità Montana del Melandro, nucleo di Isca Pantanelle.

La concessione è assentita alle condizioni di cui agli articoli seguenti; il corrispettivo spettante al Concessionario in virtù della presente convenzione viene provvisoriamente stimato, ai soli fini dell'anticipazione, in L. Ventottomiliardiesettecentomilioni.

La detta stima è aggiornata, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva, con gli effetti e le modalità di cui al successivo articolo 21.

E' comunque facoltà del Concedente disporre eventuali integrazioni, sostituzioni o riduzioni del programma, ovvero l'esecuzione di soli stralci di importo comunque non inferiore ai quattro quinti della somma indicata provvisoriamente al precedente secondo comma.

Al Concessionario - a totale compenso degli oneri propri ed aggiuntivi della concessione - è riconosciuta una maggiorazione del

1 -

MODULARE
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

12 per cento sui corrispettivi determinati a norma dei successivi articoli 18, comma primo e letta b) del terzo comma e 20 primo comma.

ART. 3

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - APPALTI)

E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, la presente concessione a terzi.

Il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente, tramite le imprese consorziate, ovvero di appaltare in parte - e, per quanto possibile, per intere fasi lavorative - le opere oggetto della presente convenzione ad imprese locali anche non iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori, ferma in ogni caso la piena e solidale responsabilità del concessionario, nei confronti del Concedente, per la regolare e tempestiva esecuzione dei lavori.

Nei contratti di appalto il Concessionario deve prescrivere l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nella presente convenzione, vietando espressamente il subappalto, salvo quanto disposto dall'art. 16 del vigente C.C.N.L. per le Imprese Edili.

Il Concedente resta estraneo a tutte le obbligazioni del Concessionario nei confronti dei suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il costituito Concessionario ed i detti soggetti, senza che mai si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana del Concedente.

I lavori di cui al presente e seguente articolo sono concessi sulla base dei prezzi determinati a norma del successivo art. 18.

MODULARE
P. C. 4. 227

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

primo comma.

ART. 4

(LAVORI E FORNITURE - RISERVE)


Almeno il 50 per cento dell'importo dei lavori dovrà essere affidato, con le modalità di cui all'articolo precedente, ad imprese di Costruzione aventi sede da data anteriore al 23 novembre 1980, nella Provincia nella quale è ubicata l'area, ivi comprese quelle indicate alla pag. 3, punto C), della ordinanza 18 giugno 1982.

Per tutte le forniture e gli approvvigionamenti necessari per l'esecuzione dei lavori, il Concessionario è tenuto ad utilizzare al massimo, anche mediante appositi accordi di mercato, le capacità dei produttori della Campania e Basilicata approvvigionandosi comunque presso di loro per una quota non inferiore al 60 per cento del totale. Tale clausola dovrà essere inserita in ciascun contratto di appalto stipulato dal Concessionario con gli opportuni adattamenti per assicurare il rispetto globale della riserva.

Ai soli fini dell'applicazione delle riserve percentuali di cui sopra, la determinazione dell'importo dei lavori e delle forniture oggetto della presente convenzione - al netto degli oneri di concessione della revisione prezzi, degli importi delle espropriazioni, ecc. - sarà determinata in sede di approvazione del progetto esecutivo.

Per consentire al Concedente di verificare l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, il Concessionario indicherà le imprese fornitrici ed appaltatrici e gli importi delle forniture ed appalti.

Il Concessionario assicura ampio spazio operativo alle forze



Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

professionali operanti nella Regione Basilicata e Campania, fin dalla fase della progettazione, indicando, nel programma dei lavori, il numero dei professionisti, distinti per categorie, dei quali intende avvalersi, comunicandone, non appena realizzato il rapporto, l'elenco nominativo.

In via eccezionale potranno essere previamente autorizzate dal Concedente deroghe, motivate e documentate, a quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 5

(CAUZIONE)

A garanzia dell'esatto edempimento degli obblighi assunti, il Concessionario, presta una cauzione pari al 5% dell'importo, di cui al precedente articolo 2, anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa debitamente autenticata.

La fidejussione deve essere rilasciata da uno degli Istituti Bancari indicati dall'art. 54, terzo comma, del R.D.L. 25 maggio 1924; n. 827, modificato con D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, e successive modificazioni, ovvero da imprese di assicurazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 gennaio 1978, n. 1.

La fidejussione è preventivamente sottoposta all'insindacabile approvazione del Concedente.

La garanzia di cui al primo comma è liberata dal Concedente, dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

Qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario, il Concedente avrà piena facoltà di procedere senza bisogno di

MODULARE
P. C. M. 222

Mod 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione e dei relativi interessi, maturati e non riscossi.

La garanzia complessiva può risultare anche da più cauzioni o fidejussioni prestate dalle singole imprese consorziate o raggruppate che costituiscono la Concessionaria.

ART. 6

(CLAUSOLA DI MANLEVA)

Il Concessionario terrà sollevato ed indenne il Concedente da ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri, che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente concessione e, specificamente, all'esecuzione dei lavori.

II - OCCUPAZIONI ED ESPROPRIAZIONI - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 7

(ACCESSO ALLE AREE)

Il Concedente consegna al Concessionario, entro giorni dieci dalle richieste, uno o più provvedimenti di autorizzazione ai tecnici designati dal Concessionario medesimo per l'accesso alle aree ed agli edifici oggetto degli interventi, per eseguire le rilevazioni ed indagini tecniche preliminari.

MODULARIO
P C M 722

Mod. 282 (ex 95)

*Al Ministro Segretario di Stato*

ART. 8

(OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO)

Il Concessionario si impegna a provvedere a tutto quanto occorra per la progettazione ed esecuzione delle opere nonché per l'assistenza al collaudo e per ogni altra, anche eventuale, incombenza fino alla consegna delle opere compiute. Per quanto inerente all'oggetto della presente concessione, il Concessionario agisce in nome e per conto, a tutti gli effetti, del Concedente.

Per ciascun intervento oggetto della presente Convenzione il Concessionario si impegna, tra gli altri, a svolgere a propria cura, con tempestività e diligenza, i seguenti adempimenti amministrativi:

- a) presa di possesso degli immobili occorrenti all'esecuzione delle opere in attuazione del decreto di occupazione di urgenza;
- b) espletamento delle procedure di espropriazione in conformità delle disposizioni del titolo ottavo della citata legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche, e di quelle, anche in deroga ad altre norme, che saranno eventualmente emanate con ordinanza del Concedente.

Il Concessionario provvederà, entro 60 giorni dalla consegna del decreto di occupazione, alla redazione degli stati di consistenza ed alla contestuale presa di possesso e determinazione delle indennità per le aree ed edifici espropriandi, ai sensi dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Tutte le stime, di cui al comma precedente, corredate dai piani

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

particellari, saranno consegnate dal Concessionario al Concedente - o suo designato - per l'approvazione dell'indennità determinata. Se nei trenta giorni dalla consegna non sono comunicate al Concessionario indennità diverse da quelle proposte, queste ultime si intendono approvate.

I procedimenti di espropriazione per pubblica utilità dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini stabiliti con decreto del Ministro, sulla base delle indicazioni di cui alla lettera d) del successivo art. 10.

Le richieste dei decreti di espropriazione dovranno pervenire al Ministro almeno 90 giorni prima della scadenza del termine finale per le espropriazioni fissato come al comma che precede. I maggiori indennizzi o risarcimenti eventualmente dovuti a causa della scadenza del termine sopra previsto, per omessa o tardiva richiesta di esproprio, cederanno a carico del Concessionario e non saranno rimborsati.

Le richieste di emissione dei decreti di espropriazione non saranno prese in considerazione ove non corredate da tipo di frazionamento preventivamente approvato, polizza di deposito della indennità - o quietanza del pagamento diretto debitamente autorizzato - e di ogni documento inerente la procedura.

Il Concessionario provvederà ad ogni altro adempimento successivo al decreto di esproprio.

c) Gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni ecc., comunque necessari per la esecuzione dei lavori e per l'agibilità

MODULINO
P. C. M. 722

Mod. 282 (ex 93)

Al Ministro Segretario di Stato

delle opere ultimate;

- d) le pratiche amministrative rivolte ad ottenere allacciamenti, deviazioni, spostamenti o la soppressione di canalizzazioni, attraversamenti ecc. di qualsiasi tipo, pubblici o privati, che interessino l'esecuzione dei lavori, richiedendo le necessarie autorizzazioni e promuovendo, ove occorra, convenzione con i soggetti interessati, da stipularsi, anche a mezzo di delegato, dal Concedente che rimborserà l'onere relativo.

Le procedure amministrative per gli allacciamenti dovranno essere svolte, per quanto di competenza del Concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale.

Le opere relative alla realizzazione, deviazione o spostamento, ovvero all'apprestamento di pubblici servizi, ove direttamente realizzate dal Concessionario, saranno liquidate a quest'ultimo con i corrispettivi determinati con le modalità previste dalla presente convenzione;

- e) la consegna delle aree o lotti agli assegnatari sulla base degli elenchi nominativi forniti dal Concedente e seguendo la procedura dal medesimo determinata. Dopo l'approvazione del collaudo, le aree residue sono consegnate al Concedente o a diverso soggetto da questi indicato.

III - PROGETTI DI MASSIMA E PROGETTI ESECUTIVI

ART. 9

(REDAZIONE DEI PROGETTI DI MASSIMA)

Gli interventi oggetto della presente convenzione saranno attuati

MODULARNO
C n. 222

Mod. 282 (ex 05)

Al Ministro Segretario di Stato

in conformità dei progetti di massima e dei progetti esecutivi approvati dal Concedente.

I progetti di massima saranno formulati dal Concessionario, sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel programma di assetto del territorio formulato dalla Regione, utilizzando ove possibile gli elaborati progettuali redatti per conto delle Comunità Montane. In tal caso il valore della progettazione utilizzata, determinato a norma dell'art. 18 del d.l. 22.2.1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sarà portato in detrazione dal compenso per oneri propri della concessione.

Entro 10 giorni da oggi il Concessionario comunica al Concedente il nome del progettista o della società di progettazione cui è affidato il coordinamento della progettazione stessa.

Gli elaborati progettuali devono essere in ogni caso sottoscritti da professionisti iscritti agli Albi Professionali.

ART. 10

(CONTENUTO DEI PROGRAMMI)

Il Concessionario è obbligato a presentare entro giorni sessanta da oggi per l'approvazione da parte del Concedente, in uno al progetto di massima, il programma di realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione separatamente per ciascun nucleo di industrializzazione di cui alla lett. e) della premessa. Tale

MODULARE
F. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

programma, in conformità agli indirizzi di assetto del territorio, dovrà comprendere per ciascun nucleo di industrializzazione:

- a) l'indicazione della superficie dell'area con gli esatti confini, l'elenco delle opere di infrastrutturazione da eseguire nelle aree prescelte e in quelle contermini, le tipologie degli insediamenti, eventuali servizi comuni;
- b) il quadro dell'intervento, con l'indicazione delle previsioni di spesa, per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione di ciascuna opera;
- c) il piano parcellare di esproprio e l'elenco ditte nonché le generalità dei tecnici designati per la presa di possesso delle aree ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'occupazione di urgenza;
- d) i termini per l'inizio e per la più rapida ultimazione delle procedure espropriative, nonché i termini di occupazione d'urgenza degli immobili.
- e) i termini relativi a tutte le attività richieste dal progetto esecutivo di cui al successivo articolo 11, dimodoché l'esecuzione di tutte le opere concesse con la presente convenzione sia ultimata entro e non oltre il 1° dicembre 1983.

ART. 11

(PROGETTAZIONE ESECUTIVA)

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta nel rispetto del programma generale e progetto di massima approvati dal Concedente.

MODULARIO
P. C. M. 122

Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

I progetti esecutivi, corredati degli elaborati relativi a ciascun nucleo, dovranno essere presentati al Concedente entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto di massima.

La progettazione esecutiva comprende tutti gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire il complesso di opere, sia nell'insieme che in tutti i particolari costruttivi.

Gli elaborati grafici sono redatti sulla base di cartografia in scala idonea e comunque non inferiore a 1:1000.

Il Concedente potrà dettare al Concessionario prescrizioni, sia in corso di progettazione che durante l'esecuzione dei lavori, anche per la salvaguardia del patrimonio ambientale, archeologico, artistico, storico e monumentale.

ART. 12

(APPROVAZIONE)

Il Concedente può dettare prescrizioni e modifiche ai progetti proposti o approvati, che non comportino innovazioni tali da mutare sostanzialmente quanto previsto in convenzione, o che ritenga, a suo insindacabile giudizio, indispensabili per assicurarne il rispetto. Nessun onere è al carico del Concedente per le modifiche disposte o per mancate approvazioni.

Nel caso di modifica dei programmi o progetti, il Concedente dovrà inviarli al Concessionario per gli adeguamenti da operarsi entro il termine a tal fine assegnatogli.

Il Concedente, approva, altresì i progetti esecutivi in quanto

MODULANO
P C M 122

Mod. 282 (ex 93)



Il Ministro Segretario di Stato

conformi alle indicazioni della presente convenzione, ai progetti di massima, agli indirizzi regionali ed alle prescrizioni date.

L'approvazione della progettazione esecutiva da parte del Concedente equivale al rilascio di nulla osta ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per ciascuna fase della progettazione il Concedente esprimerà le proprie determinazioni, entro il termine di 20 giorni dalla data della consegna da parte del Concessionario di tutti gli occorrenti elaborati.

Qualora l'area individuata con il progetto di massima sia difforme da quella individuata dalla Regione competente, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il termine suddetto è raddoppiato ai fini dell'acquisizione del necessario provvedimento, anche mediante silenzio-accoglimento, della Regione.

In ogni caso il silenzio equivale ad approvazione.

IV- INIZIO, ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 13

(MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE)

Le opere relative all'oggetto della presente convenzione sono realizzate dal Concessionario nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Il verbale di inizio dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori. L'ultimazione dei lavori, anche per stralci funzionali di essi, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto e sarà accertata e formalizzata in contraddittorio, dal Direttore dei Lavori e dal Concessionario.

MOULANO
P. C. M. 222

Mod. 202 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

il Sig. Ing. Aldo MULLER - Via Mangotti, 44 - Roma - XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX; Ingegnere Capo il sig. Ing. Paolo LEONI XXXXXXXXXXXX

L'esame di N. P. e di eventuali perizie di variante e suppletive proposte dal Concessionario sarà effettuato sulla base di relazione del D.L. e dell'Ingegnere Capo.

Tutti gli oneri per compensi, spese e servizi ai professionisti incaricati delle funzioni di direzione dei lavori, ingegnere capo, commissioni di collaudo sono a carico del Concessionario. I compensi sono determinati in conformità alle tariffe professionali, senza alcuna maggiorazione per l'attività di assistenza di cui alla prima parte della precedente lettera c), o nei limiti inferiori previsti dalle relative lettere di incarico che sono contestualmente consegnate in copia.

Il Concessionario dovrà consentire, in qualunque momento e senza alcun onere, l'accesso ai cantieri anche ad altri incaricati del Concedente per l'esercizio delle facoltà di cui al successivo art. 15.

ART.14

(CLAUSOLE SOCIALI)

Il Concessionario di obbliga ad osservare ed a far osservare alle Imprese esecutrici dei lavori tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento e di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare e fare applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo nazionale di

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e degli accordi locali integrativi in vigore. Il contratto collettivo nazionale e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Tale normativa dovrà vincolare l'esecutore dei lavori anche se non sia aderente alle associazioni o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigiana od industriale, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il Concessionario è altresì tenuto ad ~~attenersi alle disposizioni~~ della competente Commissione Regionale per l'impiego.

E' fatto obbligo per le imprese esecutrici dei lavori, di attenersi alle prescrizioni vigenti per la Cassa Edile della Provincia e presentare dichiarazione liberatoria della stessa prima della liquidazione della rata di saldo.

E' altresì obbligo del Concessionario curare che nella esecuzione dei lavori vengano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare i danni a beni pubblici e privati, restando comunque sollevato il Concedente.

Il Concessionario, inoltre, rimane obbligato ad ~~osservare e far~~ osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In caso di inosservanza, accertata dal Concedente od a questo segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, degli obblighi nascenti dal

MODULARIO
n. C. M. 122

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

contratto collettivo nazionale di lavoro nonché dai contratti integrativi provinciali, ivi compresi quelli afferenti all'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia e quelli relativi ai contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, il Concedente medesimo comunicherà al Concessionario e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'indennità accertata e procederà ad una adeguata ritenuta sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero sulla rata di saldo, se i lavori sono ultimati, previa diffida a corrispondere entro il termine di quindici giorni quanto dovuto e comunque a definire la vertenza con i lavoratori o con gli Istituti interessati senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

ART. 15

(VIGILANZA DEL CONCEDENTE)

Il Concedente, durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo.

A tal fine, i soggetti incaricati dal Concedente potranno, tra l'altro, assistere ai lavori, effettuare controlli, richiedere alla D.L. l'effettuazione di prove, fermo restando l'obbligo del Concessionario medesimo di fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi richiesti.

La vigilanza comunque effettuata dal Concedente non esclude o riduce la responsabilità del Concessionario per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni, diretti od indiretti, comunque causati.

MODULARIO
P. C. M. 722

Mod 282 (ex 95)

*Al Ministro Segretario di Stato*

ART. 16

(CONSEGNA DELLE AREE)

Il Concessionario provvede alla consegna delle aree o lotti agli assegnatari indicati dal Concedente entro 60 giorni dal verbale di ultimazione dei relativi lavori, redatto dalla Direzione dei Lavori, con riferimento anche alla lettera e) dell'art. 8. Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio con il Concedente e con l'assegnatario e previa effettuazione del collaudo delle opere, salvo gli effetti amministrativi di esso.

E' comunque in facoltà del Concedente ²richiedere² che il Concessionario effettui la consegna anticipata di singole aree o lotti agli assegnatari indicati, previo collaudo parziale delle opere ultimate.

Il Concessionario è tenuto alla custodia e alla manutenzione delle opere non consegnate anticipatamente, a propria cura e spese, fino al giorno dalla data di approvazione del certificato di collaudo definitivo.

ART. 17

(COLLAUDO DELLE OPERE)

I lavori sono soggetti a collaudi in corso d'opera a mezzo della ~~commissione nominata dal~~ Concedente.

Le definitive operazioni di collaudo delle opere, ivi compresa la trasmissione degli atti finali e la necessaria approvazione, sono completate entro due mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e deposito degli atti.

MODULARIO
P. C. M. 377

Mod. 282 (ex 93)



Al Ministro Segretario di Stato

DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI - ANTICIPAZIONE

ART. 18

(CORRISPETTIVI DELLA CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE)

La determinazione del corrispettivo è effettuata sulla base della progettazione esecutiva e computo metrico, applicando il prezzario dell'Ufficio del Genio Civile di Potenza - già pubblicato alla data del bando (18 giugno 1982) - che controfirmato dalle parti resta agli atti dell'Ufficiale Rogante.

Le indennità per espropriazioni ed occupazioni, o gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, rimborsi di imposte e tasse, in dipendenza ai compiti ad esso demandati ai sensi del precedente art. 8, secondo comma, lettere c) e d), saranno integralmente rimborsati dal Concedente su presentazione di idonea documentazione giustificativa sempre che non possano ritenersi per la loro natura e afferenza, a carico del Concessionario o degli appaltatori.

Oltre gli importi previsti dai precedenti commi del presente articolo, saranno liquidati al Concessionario solamente quelli derivanti:

a) dall'introduzione di varianti approvate od ordinate dal Concedente, da valutarsi a misura in aggiunta o in detrazione, in base ai prezzi di cui al successivo art. 19;

b) da danni cagionati da cause di forza maggiore ai sensi e nei

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

limiti dell'art. 24 del capitolato generale dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e del secondo comma del successivo articolo 20;

c) da eventuali oneri per eventi o circostanze assolutamente imprevedibili e/od eccezionali.

I prezzi di cui al primo comma sono aggiornati mediante applicazione delle tabelle revisionali approvate relative all'intervallo di tempo intercorso tra la data iniziale di vigore del prezzario e la data odierna.

ART. 19

(ALTRE DETERMINAZIONI DI PREZZI UNITARI)

Per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali eventualmente non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi unitari con le norme degli art. 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la contabilità dei lavori dello Stato e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Resta comunque stabilito che nei prezzi unitari si intende sempre compresa e compensata ogni spesa principale, provvigionale od accessoria, ogni fornitura, consumo, intera mano d'opera, ogni trasporto, lavorazione e magistero, nonché l'utile dell'impresa ed in genere quanto altro occorra per dare tutti i lavori completi in opera ultimati nel modo e nel tempo previsti.

Tali prezzi sono inoltre fissi ed invariabili.

ART. 20

(REVISIONE PREZZI)

In considerazione dei termini di esecuzione dei lavori, la revisio-

MODULINO
P. C. n. 122

Mod. 282 (ex 93)



Al Ministro Segretario di Stato

ne dei prezzi, conseguente alle variazioni dei costi che potranno sopravvenire entro il 31 dicembre 1983, è determinata, in via forfettaria ed aleatoria in misura pari al 10% (dieci per cento) dei prezzi unitari determinati a norma del precedente articolo 18, primo ed ultimo comma.

Delle cause di forza maggiore - implicanti ritardi nella esecuzione - può tenersi conto esclusivamente nel caso in cui il Concessionario dimostri di non avervi potuto, in alcun modo, ovviare o comunque di non averne potuto attenuare gli effetti neppure con l'impegno di mezzi ed attività di particolare rilievo.

ART. 21

(MODALITA' DI PAGAMENTO)

- 1) Sulle somme dovute al Concessionario ai sensi dei precedenti articoli 18, primo comma, e 20, il Concedente - previa richiesta del Concessionario, accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma del precedente articolo 5 - entro trenta giorni da oggi e comunque non prima del 15° giorno dal ricevimento della fidejussione dispone l'erogazione a titolo di anticipazione di una somma pari al 25% dell'importo provvisoriamente determinato al precedente articolo 2.

A seguito di approvazione del progetto esecutivo, si provvederà a conguaglio dell'anticipazione per ricondurla alla misura del 25% del costo approvato dell'intervento.

A tal fine l'eventuale integrazione o riduzione - maggiorata di interessi al T.U.S. per il periodo intercorrente tra la data di

MODULARIO
P. C. M. 332

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

corresponsione della prima anticipazione e quella di approvazione del progetto esecutivo - sarà portata in aumento o detrazione in sede di liquidazione del primo S.A.L..

L'anticipazione sarà recuperata contrattualmente mediante ritenuta del 25% sui certificati di pagamento dei lavori. Il recupero della anticipazione determina il graduale e proporzionale svincolo della fidejussione all'uopo prestata;

Il pagamento dei residui importi di cui al precedente art. 18, comma primo, sarà effettuato come segue:

- 1) a titolo di acconto, con mandati da emettersi entro 30 giorni dall'emissione di bimestrali stati di avanzamento dei lavori;
- 2) a saldo, gli importi residui, risultanti dalla contabilità finale, entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo che a sua volta avverrà entro due mesi dal deposito degli atti relativi.

Il versamento degli importi di cui al precedente art. 18, comma secondo, sarà effettuato mediante rimborso delle indennità erogate agli aventi diritto, a seguito di consegna al Concedente degli atti comprovanti il regolare pagamento diretto - anche a titolo di anticipazione - o il deposito alla Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità stesse; detto rimborso sarà effettuato in non più di tre soluzioni, oltre l'ultima a saldo.

Il rimborso sarà disposto dal Concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, per il 70% degli importi esborsati per la corresponsione delle indennità; il residuo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione dei decreti di esproprio notificati, registrati, volturati e trascritti.

I pagamenti di indennità effettuati dal Concessionario a soggetti non legittimati restano a carico dello stesso.

Il rimborso degli eventuali altri importi sarà effettuato con

MODULARE
P. C. N. - 222

Mod 262 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

emissione di mandato entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del Concessionario, di apposita richiesta corredata da idonea documentazione.

Resta convenuto che sugli importi versati ai sensi del precedente punto n. 1, al netto delle trattenute da operarsi a titolo di recupero dell'anticipazione, saranno effettuate ulteriori ritenute del 5% a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario e dello 0,50% per infortuni. Le somme ritenute a garanzia saranno pagate unitamente alla rata di saldo di cui al precedente punto n. 2.

La ritenuta del 5% può essere sostituita da garanzia fidejussoria prestata con le modalità di cui all'art. 5.

In caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti, da parte del Concedente, rispetto ai termini sopra indicati, saranno dovuti al Concessionario, senz'altra tolleranza, gli interessi nella misura prevista dagli appositi decreti ministeriali.

VI - PENALITA' DECADENZA E REVOCA

ART. 22

(PENALI PER RITARDI)

In caso di ritardo rispetto a ciascun termine previsto dalla presente convenzione, per ogni singolo intervento costruttivo e/o parte di esso, in ordine alla presentazione di elaborati e/o progettazione di massima e/o del programma dell'intervento e/o della progettazione

MODULINO
P. C. M. - 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

esecutiva, nonché per l'inizio e la ultimazione dei lavori, si applicheranno al Concessionario le seguenti penali, commisurate al costo dell'intervento con le successive varianti approvate e con l'applicazione di tutte le maggiorazioni previste dalla presente convenzione:

a) elaborati di studio e/o progettazione di massima e/o programma dell'intervento e/o progettazione esecutiva e/o modifiche degli stessi.

Per ciascuno dei primi 15 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,001%; per ogni ulteriore giorno di ritardo, successivo al quindicesimo, una somma pari allo 0,003%;

b) inizio e ultimazione dei lavori

per ciascuno dei primi 60 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,003%; per ogni ulteriore giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno una somma pari allo 0,005%. L'importo delle penali, salvo conguaglio, è portato in detrazione sul primo successivo pagamento.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali di cui al presente articolo non può superare il 4% del costo totale dell'intervento, determinato con i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora il Concessionario consegni le opere nel termine complessivo del programma approvato, lo stesso avrà diritto alla restituzione dell'importo di tutte le penali applicate ai sensi del presente articolo, senza interessi.

MODULORO
P. C. M. - 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

Le condizioni per l'eventuale restituzione delle penali verranno verificate in sede di collaudo definitivo, salva la successiva approvazione da parte del Concedente.

ART. 23

(DECADENZA DEL CONCESSIONARIO)

E' in facoltà del Concedente risolvere la presente convenzione e dichiarare la decadenza del Concessionario quando questi non adempia a tutti gli obblighi previsti a suo carico nella convenzione stessa o in presenza di una delle ipotesi di cui al successivo art. 27.

A mero titolo esemplificativo è, in ogni caso, in facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza del Concessionario quando:

- 1) il Concessionario, senza giustificato motivo, non osservi i termini di presentazione del programma dell'intervento o della progettazione esecutiva, o i termini di inizio ed ultimazione delle opere;
- 2) si verificchino, per colpa del Concessionario o degli esecutori delle opere, irregolarità o negligenze ritenute dal Concedente pregiudizievoli della condotta dei lavori o della loro ottimale esecuzione;
- 3) la concessione venga anche parzialmente ceduta ad altri, nonché nei casi di subappalto previsti dal primo comma dell'art. 3;
- 4) si verifichi lo stato di insolvenza del Concessionario.

Verificatasi una ipotesi di risoluzione della presente convenzione o, comunque, una ipotesi di decadenza della concessione, il Concedente, comunica a mezzo di lettera raccomandata al Concessionario i fatti che ritiene a lui imputabili e, valutate le giustifica-

MODULARIO
P. C. 44 - 722

Mod. 282 (ex 85)



Al Ministro Segretario di Stato

zioni da questo adottate nei 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la decadenza dandone notizia al Concessionario stesso.

Qualora il Concedente non ritenga di dover dichiarare la decadenza del Concessionario, può applicare nei confronti dello stesso sanzioni complessivamente di importo non superiore al 3% dell'importo globale della presente convenzione, determinato ai sensi dell'art. 22 che precede.

In caso di risoluzione della presente convenzione e, comunque, in caso di pronuncia di decadenza della concessione che ne è oggetto, il Concedente provvede alla ultimazione dei lavori nel modo che ritiene più opportuno, avvalendosi delle opere, dei materiali approvvigionati, dei cantieri, delle macchine, delle attrezzature di cantiere e degli utensili in essi esistenti, anche se di pertinenza di imprese appaltatrici o di terzi o gravati da riservato dominio.

All'atto della presa di possesso, sono compilati, nei confronti ed in contraddittorio con gli interessati, lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e gli inventari descrittivi di tutti i materiali, macchinari, attrezzature ed impianti di cantiere di pertinenza del Concessionario, nonché di quelli di pertinenza delle ditte appaltatrici o noleggiatrici che possono utilmente essere impiegati nei lavori.

Nel caso gli interessati, invitati ad intervenire non si presentino, il Concedente procede con l'assistenza di due testimoni.

L'eccedenza di spese per il compimento, nei modi sopra indicati,

MODULARIO
P. C. M. - 222

Mod. 262 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

dei lavori oggetto della presente convenzione, in confronto alla previsione, nonché le spese occorrenti per riparare gli eventuali guasti derivanti da difetti dei materiali o dei lavori già eseguiti dal Concessionario, è a carico di quest'ultimo.

Per compensarsi di tali maggiori spese, fermo comunque il diritto all'integrale rimborso, il Concedente può avvalersi delle somme liquidate o da liquidare a credito del Concessionario nonché delle somme eventualmente ricavate dalla cessione di materiali, utensili, mezzi d'opera, di ragione del Concessionario e delle imprese appaltatrici o noleggiatrici, che sono poi restituiti nello stato in cui si trovano senza che il Concessionario o le predette imprese possano pretendere alcun compenso nei confronti del Concedente che resta comunque sollevato dal Concessionario per qualsiasi pretesa di terzi.

Nell'ipotesi di risoluzione o decadenza, è fatto salvo, ai sensi dell'art. 1218 Cod. Civ., il diritto del Concedente al risarcimento dei danni nei confronti del Concessionario.

ART. 24

(FACOLTA' DI REVOCA)

Il Concedente si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, la Concessione mediante il pagamento al Concessionario delle prestazioni, dei lavori e delle forniture eseguite e del valore dei materiali obiettivamente utili esistenti nel cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni e dei lavori ancora da eseguire sino ai 4/5 dell'importo dell'intervento indicato al secondo comma del

MODULARE
P. C. M. - 322

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

precedente articolo 2.

L'importo del pagamento è determinato sulla base di un verbale di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.

VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

(CONTRATTI DI APPALTO, NOLEGGIO E FORNITURA)

Nei contratti di appalto, noleggio o fornitura o in qualsiasi contratto analogo, deve essere inserita una clausola che preveda la risoluzione automatica del rapporto nel caso di esercizio, da parte del Concedente, delle facoltà previste dai precedenti articoli 23 e 24. Deve inoltre risultare, nei predetti contratti, la dichiarazione, da parte del soggetto che contrae con il Concessionario, di conoscere e di accettare in ogni sua parte, per tutto quanto lo riguarda, la presente convenzione, rinunciando a qualsiasi pretesa o diritto nei confronti del Concedente a seguito dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, dei diritti e delle facoltà in essi articoli previsti.

NORME FINALI ED ARBITRATO - TERMINI - OPERE ADDIZIONALI)

ART. 26

(CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qualsiasi controversia - di natura tecnica amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione,

MODULARIO
P. C. M. 272

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un Collegio di tre Arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due Arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta la applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di procedura civile.

ART. 27

(RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione per la disciplina del rapporto, le parti fanno espresso riferimento alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e successive modificazioni, al Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del vigente Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., nonché alla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, in quanto applicabili.

ART. 28

(MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL CONCESSIONARIO)

(RESPONSABILITA')

Ogni eventuale modifica all'atto costitutivo o allo statuto dei

L. DOULARDO
P. C. M. - 822

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

consorzi e dei raggruppamenti, non potrà avvenire senza la preventiva approvazione del Concedente, a pena di decadenza dalla concessione ed inopponibilità.

La responsabilità per ogni obbligo assunto con la presente convenzione dal Concessionario è solidale per tutti i soggetti facenti parte del Consorzio o raggruppamento.

Ogni Consorzio o raggruppamento è tenuto ad eleggere, ai fini della presente convenzione, domicilio legale in Roma; in uno dei Comuni nei quali effettua l'intervento, deve ubicare la propria direzione tecnico-amministrativa-contabile.

ART. 29

(SPESE DI CONTRATTO)

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per la presente convenzione sono a carico del Concessionario. Il presente atto, relativo all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, gode dell'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Alla registrazione del presente atto provvede in deroga alle norme vigenti, il Concessionario cui a tal fine vengono consegnate tre copie autenticate.

ART. 30

(OPERE ADDIZIONALI)

Il Concedente ha facoltà di disporre che il Concessionario esegua

178



Mod. 282 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato

le eventuali opere di infrastrutturazione esterna, da esso Concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali o comunque opere addizionali anche soltanto connesse o occasionate dalla realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

Il corrispettivo per la esecuzione delle opere di cui al comma che precede, è determinato con le modalità dell'art. 12 della legge 4 gennaio 1978, n. 1.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su facciate n. 32 e righe n. 10 sin qui, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti che dichiarano il medesimo pienamente conforme alla volontà manifestatami, anche in deroga a norme vigenti, ed in segno di ciò, con me ufficiale rogante, lo sottoscrivono.

1/ sono contestualmente sostituire con "saranno" *cf. p. 10*

2/ richiedere sostituire con "disporre" *cf. p. 10*

cf. p. 10 *Paolo Libertini*

Ritirate tre copie conformi

Paolo Libertini
Hayhofer

MICOLARI
P.C.M. - 777

ALLEGATO A)

Mod. 282 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato

VISTO l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n.57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che dispone la realizzazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, con procedure e poteri eccezionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1982, n. 138;

RITENUTO rispondente alle esigenze dell'intervento procedere con affidamento in concessione a consorzi o raggruppamenti in associazione temporanea, di imprese, idonee sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, della realizzazione delle infrastrutture delle aree industriali sopra citate ed eventualmente di rustici industriali;

RITENUTO dover designare l'Ufficiale Rogante per la stipula in forma pubblica amministrativa delle convenzioni per la esecuzione in concessione delle opere indicate;

VISTO il proprio decreto in pari data

D E C R E T A

Per la stipula in forma pubblica amministrativa delle convenzioni per le concessioni della esecuzione degli interventi di cui in premessa, le funzioni di Ufficiale Rogante sono conferite all'Avvocato dello Stato Filippo Capece Minutolo del Sasso.

Roma 18 giugno 1982

IL MINISTRO

F. L. V. SCOTTI

MODULARIO
P.C.A. 22211 AGO. 1982
Registrato il _____
Ufficio Registro di Parma mod. 282 (es. 95)
N. 1138 Mod. 71/M. es.
(Giuliano Di Renzo)


Vincenzo Scotti
Il Ministro Segretario di Stato
designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219


ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE 15 SETTEMBRE 1982
DI CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE AREE IN-
DUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO
1981, n. 219

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE




L'anno millenovecentoottantatrè, il giorno 21 del mese di luglio in Roma, nell'ufficio del Ministro On.le Vincenzo Scotti - designato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138) e 1° dicembre 1982 (G.U. 15 dicembre 1982, n. 343), a norma dell'art. 9, secondo comma, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1982, n. 187 - inanzi a me, Avv. Filippo Capece Minutolo del Sasso, Ufficiale Rogante, per D.M. in data 18 giugno 1982, allegato alla Convenzione di cui al punto f) che segue, per stipulare in forma pubblica amministrativa le Convenzioni per la realizzazione del programma di infrastrutturazione delle aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e succ. mod., - senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso - si sono personalmente costituiti:

Il Ministro Segretario di Stato, On.le Vincenzo Scotti, cod. 97019290580, nel seguito dell'atto indicato come "Concedente"

DA UNA



PER COPIA CONFORME

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato 2. =

DALL'ALTRA

Raggruppamento temporaneo di Imprese:- "EDINA- SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA S.p.A.", " Impresa PIZZAROTTI & C. S.p.A.", "Impresa PESSINA S.p.A.", "GRASSETTO COSTRUZIONI S.p.A.", "BONATTI S.p.A.", "Impresa VITTADELLO S.p.A.", "FURLANIS COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.", "C.I.F.A. - COSTRUZIONI IDRAULICHE FERROVIARIE AUTOSTRADALI S.p.A.", "Ditta Individuale MAGGIO' Giovanni Francesco", "Impresa Alessandro SORRENTINO COSTRUZIONI - GENERALI", nella persona del legale rappresentante Dott. Paolo Pizzarotti, nato a Parma il 16.8.1947, residente per la carica in Milano Via Ippolito Nievo, n. 23, Partiva IVA 00533290342.


nel seguito dell'atto indicato come "Concessionario".

PREMESSO

- a) che, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di apprestamento di aree, per l'insediamento di piccole e medie industrie, mediante esecuzione di ogni necessaria opera;
- b) che, in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania, hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;
- c) che, con ordinanza in data 18 giugno 1982 (G.U. 23.6.1982, n. 170), il Concedente ha determinato i requisiti minimi ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei, sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, per la realizzazione del programma;
- d) che, con successiva ordinanza in data 3 agosto 1982, il Concedente ha individuato i soggetti idonei alla realizzazione del programma;

Roma - in Peligr a Zecca delle Stato P.V

PER COPIA CONFORME



F.to Ing.

MODULAPIC
P.C.M. 222

Mod. 282 (ex. 95)




Al Ministro Segretario di Stato

3. =

- e) che, tra i soggetti di cui al punto che precede è compreso il costituito "Concessionario";
- f) che, a mezzo di Convenzione in data 15 settembre 1982, al costituito "Concessionario" è stata commessa la progettazione e la gestione della realizzazione dell'area industriale di Valle di Vitalba;
- g) che l'art. 30 della detta Convenzione prevede espressamente l'obbligo del Concessionario di eseguire le eventuali opere di infrastrutturazione esterne del Concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali;
- h) che per l'esecuzione di dette opere il medesimo art. 30 prevede la determinazione del corrispettivo con le modalità dell'art. 12 della legge 4 gennaio 1978, n. 1;
- i) che con suoi provvedimenti il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, su proposta della Cassa per il Mezzogiorno e sentito il Comitato delle Regioni Meridionali, ha provveduto al finanziamento tra le altre, della realizzazione Asse S.S. Ofantina - Valle di Vitalba;
- l) che la medesima opera è ricompresa nella delibera del CIPAS n. 190 del 13.7.83) di autorizzazione - al Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno - alla attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

PER COPIA CONFORME



MODULARIC
P.C.M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

4. =

sione di alcune opere esterne funzionalmente collegate, nel programma straordinario di realizzazione di infrastrutture per la promozione di attività industriali nelle zone più gravemente colpite dal sisma del novembre 1980;

- m) che con decreto del 18 luglio 1983, il Ministro designato, avvalendosi dell'autorizzazione del CIPE, ha incluso, tra le altre, la predetta opera nel programma straordinario di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
- n) che, si rende pertanto necessario procedere alla stipula di un atto aggiuntivo alla Convenzione anzidetta per tenere conto della necessità di realizzare l'opera di infrastrutturazione esterna fissando tempi ed importi;
- o) che, deve altresì provvedersi alla nuova determinazione del compenso sostitutivo della revisione prezzi per i lavori aggiuntivi da compiersi;

TUTTO CIO' PREMESSO
CONVENGONO

Art. 1

La premessa forma parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Per quanto non espressamente modificato con la presente Convenzione aggiuntiva, conserva pieno vigore la Convenzione originaria in tutte le parti non modificate in premessa.

PER COPIA CONFORME

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
E
DELL'INDUSTRIA
E
DELL'ENERGIA

PER COPIA CONFORME

F. Ing. *[Handwritten signature]*

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod 282 'ar 95



Il Ministro Segretario di Stato

5. =

Art. 3(Modifiche all'art. 2)

I Comma, 1°, 2° e 3° dell'art. 2 della Convenzione originaria, sono modificati come segue:

il Concedente affida al costituito Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione dell'Asse S.S. Ofantina - Valle di Vialba.


La Concessione è assentita alle condizioni di cui agli articoli seguenti; il corrispettivo spettante al Concessionario per la realizzazione dell'opera suddetta viene provvisoriamente stimato, ai soli fini dell'anticipazione, in L. 20.000.000.000 (venti miliardi).

Detta somma è aggiuntiva ai valori di cui all'art. 2, della Convenzione originaria, nonché alle successive modifiche dei detti valori a seguito dell'avvenuta approvazione della progettazione esecutiva delle opere già concesse.

La detta stima sarà aggiornata, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva dell'opera di cui al precedente 1° comma, con gli effetti e le modalità di cui all'art. 21 della Convenzione originaria. Sui corrispettivi per l'esecuzione dell'opera di cui al 1° comma del presente articolo verrà applicato un ribasso del 6% nonché il nuovo

stitutivo della revisione prezzi di cui all'art. 7 che segue.
Al primo comma dell'art. 4 della Convenzione originaria è aggiunto in fine quanto segue: "Con preferenza per imprese idonee aventi sede nel comune medesimo nel quale ricadono le opere e, gradatamente nei comu-

ni vicini".
PER COPIA CONFORME



MODULARIO
P. C. M. 227

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

6.-

Art. 4

(Modifica art. 10)

All'art. 10 lett. e) la data 1° dicembre 1983 è sostituita dalla data 31 luglio 1985.

All'art. 10 è altresì aggiunta la seguente lett. f) i termini di consegna per lotti funzionali dell'opera.

Art. 5

(Sostituisce art. 16 1° comma)

Il primo comma dell'art. 16 della Convenzione originaria è sostituito, ai fini della presente Convenzione aggiuntiva, come segue:

"La consegna delle opere compiute oggetto della presente Convenzione dovrà avvenire entro 60 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, redatto dalla D.L., e comunque entro e non oltre il giorno 31.7.85. Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio con il Concedente e con l'assegnatario e previa effettuazione del collaudo delle opere, salvo gli effetti amministrativi di esso".

Art. 6

I compensi professionali commisurati all'importo della concessione al netto della sola maggiorazione del 12% per oneri propri dell'assegnatario, sono così determinati:

- a) per la Direzione dei lavori, 3,20 (tre virgola ventipercento);
- b) per l'ingegnere Capo, 1% (unopercento);

PER COPIA CONFORME



F. 10

1985

11

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 ex 95.



Al Ministro Segretario di Stato

7. =

c) per la Commissione di collaudo in corso d'opera, 1% (unopercento).

Detti compensi sono comprensivi di qualsiasi rimborso spesa o maggiorazione, qualunque sia il numero dei professionisti impegnati.

I compensi di cui sopra, a carico del Concessionario, saranno erogati, per conto di esso, dal Concedente proporzionalmente su di ogni pagamento effettuato al Concessionario.

Per la realizzazione dell'opera oggetto della presente Convenzione aggiuntiva, sono chiamati:

a) all'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, l'Ing.

b) all'assolvimento delle funzioni di Ingegnere Capo, Ing.

c) a comporre la Commissione di collaudo:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

Art. 7

(Modifica art. 20)

In considerazione dei termini di esecuzione dei lavori, ~~per la~~ Commissione dei prezzi - conseguente alle variazioni dei costi sopravvenute e che potranno sopravvenire dalla data di stipula della Convenzione originaria ~~per la~~ *Scd*

PER COPIA CONFORME

[Handwritten signature]



[Handwritten initials and date]

MODULARIC
P.C.M. 222

Mod. 282 (ex. 95)



Al Ministro Segretario di Stato

8. =

alla data di definitiva consegna dei lavori e limitatamente alla parte concernente l'opera di cui al primo comma dell'art. 3 della presente Con-venzione viene concordemente ed immodificabilmente determinata in una aliquota, forfettaria ed aleatoria, pari al 27% dei prezzi unitari determi-nati a norma dell'art. 18 primo ed ultimo comma della Convenzione origi-naria. Nessuna modifica potrà essere apportata alla suddetta revisione forfettaria qualunque sia l'anticipo od il ritardo, per qualsivoglia causa, nella consegna delle opere ultimate.

Art. 8

(Modifica art. 21)

Il numero 1 dell'art. 21 della Convenzione originaria è sostituito dal seguente:

"1. Previa richiesta del Concessionario, accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma dell'art. 5 della Convenzione alle-gato 1 - entro 30 giorni da oggi, e comunque non prima del 15° giorno dal ricevimento della fidejussione, il Concedente dispone l'erogazione dell'anticipazione in misura pari al 25% dell'importo provvisoriamente determinato al precedente art. 3".

Al terz'ultimo comma dell'art. 21 della Convenzione originaria le paro-le "al netto delle" sono sostituite dalle seguenti: "Al lordo d

PER COPIA CONFORME

Fertile

///

PER COPIA CONFORME


MINISTERO INTERVENTI ALTRI
1954

F.to Ing. Corrado Seller

Handwritten signature

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod. 282 es. 95.



Il Ministro Segretario di Stato

9.-

Art. 9

(Modifica art. 27)

All'art. 27 della Convenzione originaria dopo le parole "dal Ministero dei LL.PP." sono inserite le seguenti: "Ai capitolati speciali tipo generalmente utilizzati per le opere di competenza del medesimo Ministero". All'art. 27 della Convenzione originaria è aggiunto quanto segue: "E' facoltà del Concessionario avvalersi delle procedure di urgenza di cui all'art. 15 della direttiva della Commissione CEE del 26 luglio 1971 in luogo delle procedure ordinarie previste dalla medesima Direttiva".

Art. 10


Ferma restando la decorrenza dei termini dalla data della presente Convenzione aggiuntiva l'esecutività del presente contratto è subordinata alla acquisizione della certificazione di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive integrazioni.

Art. 11

Tutte le spese e gli oneri del presente contratto sono a carico del Concessionario il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni fiscali previste dall'art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219, trattandosi di atto preordinato all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto, in deroga alle norme che prevedono che il Concessionario il quale anche a tal fine ritira copie conformi delle quali una con gli estremi di registrazione sarà resa al Concedente con la sottoscrizione dei legali rappresentanti di ciascuna delle parti

stituyente il Consorzio.
PER COPIA CONFORME



Handwritten signatures and initials, including "G. I." and "G. Seller".

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 ex. 95.



Il Ministro Segretario di Stato

10.-

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su facciate n. 9 e righe n. 2 sino a questo punto, ho dato lettura alle parti le quali dichiarano lo stesso perfettamente conforme alla volontà manifestami ed in seguito di ciò, con me ufficiale rogante, qui di seguito lo sottoscrivono.

[Handwritten signature]

Restano ferme e valide le obbligazioni di cui alla convenzione originaria relative, rispettivamente, ai nuclei industriali di Isca Pantanelle, di Melfi e Valle di Vitalba;

[Handwritten signature]

restano ferme e valide le obbligazioni di cui alle convenzioni di pari data relative, rispettivamente, all'ampliamento del nucleo industriale di Valle di Vitalba, alla Bretella aree di Isca Pantanelle - s.p. Tito Brienza e alla Bretella S. Nicola di Melfi;


[Handwritten signature]

PER COPIA CONFORME


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



come nei ranghi e senza altro corso r.





Velle 61

Il Ministro Segretario di Stato

designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE 15 SETTEMBRE 1982 DI CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentottantatre, il giorno ²⁴ del mese di luglio in Roma, nell'Ufficio del Ministro On.le Vincenzo Scotti - designato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138) e 1° dicembre 1982 (G.U. 15 dicembre 1982, n. 343), a norma dell'art. 9, 2° comma, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni in Legge 29 aprile 1982, n. 187 - innanzi a me, Avv. Filippo Capece Minutolo del Sasso, Ufficiale rogante, per D.M. in data 18 giugno 1982, allegato alla Convenzione di cui al punto f) che segue, per stipulare in forma pubblica amministrativa le Convenzioni per la realizzazione del programma di infrastrutturazione delle aree industriali di cui all'art. 32 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 e succ. mod., - senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso - si sono personalmente costituiti:

DA UNA PARTE

Il Ministro Segretario di Stato, On.le Vincenzo Scotti, Cod.

[Handwritten signature]

PER COPIA CONFORME
[Handwritten signature]

MODULARIO
F.C.M. 322

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

2.

Fiscale 97019290580, nel seguito dell'atto indicato come "Concedente"

DALL'ALTRA

Raggruppamento temporaneo di Imprese: - "EDINA - SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA S.p.A.", "Impresa PIZZAROTTI & C. S.p.A.", "Impresa PESSINA S.p.A." "GRASSETTO COSTRUZIONI S.p.A.", "BONATTI S.p.A.", "Impresa A. VITTADELLO S.p.A.", "FURLANIS COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.", "C.I.F.A. - COSTRUZIONI IDRAULICHE FERROVIARIE AUTOSTRADALI S.p.A.", "Ditta Individuale MAGGIO' Giovanni Francesco", "Impresa Alessandro SORRENTINO COSTRUZIONI - GENERALI", - nella persona del legale rappresentante Dott. Paolo Pizzarotti, nato a Parma il 16.8.1947, residente per la carica in Milano via Ippolito Nievo, n. 23, Partita IVA 00533290342.

nel seguito dell'atto indicato come "Concessionario".

P R E M E S S O

- a) che, ai sensi dell'art. 32 della Legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di apprestamento di aree, per l'insediamento di piccole e medie industrie, mediante esecuzione di ogni necessaria opera;
- b) che, in attuazione di detta normativa, ~~le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania, hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali de-~~

le Comunità Montane
PER COME CONFORME

MOD. ARO
P.C.M. 222

Mod 282 (ai 85)

*Al Ministro Segretario di Stato*

3.

vono realizzarsi gli interventi in questione;

- c) che, con ordinanza in data 18 giugno 1982 (G.U.23.6.1982, n. 170), il Concedente ha determinato i requisiti minimi ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei, sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, per la realizzazione del programma;
- d) che, con successiva Ordinanza in data 3 agosto 1982, il Concedente ha individuato i soggetti idonei alla realizzazione del programma;
- e) che, tra i soggetti di cui al punto che precede è compreso il costituito "Concessionario";
- f) che, a mezzo di Convenzione in data 15 settembre 1982, al costituito "Concessionario" è stata commessa la progettazione e la gestione della realizzazione dell'area industriale di VALLE DI VITALBA;
- g) che si è ritenuto necessario ampliare l'area del realizzando nucleo industriale di Valle di Vitalba diversamente determinandone i limiti nell'ambito della estensione già deliberata dalla Regione Basilicata, al fine di adeguare la disponibilità di superfici alle esigenze degli insediamenti industriali.
- h) che, si rende pertanto necessario procedere alla stipula di un atto aggiuntivo alla Convenzione anzidetta per

PER COPIA CONFORME

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (n. 95)



Il Ministro Segretario di Stato

4.

tenere conto del mutato oggetto della stessa e della conseguente necessità di adeguare i tempi e gli importi ai sopravvenuti mutamenti;

- i) che, deve altresì provvedersi alla nuova determinazione del compenso sostitutivo della revisione prezzi per i lavori aggiuntivi da compiersi;

TUTTO CIO' PREMESSO
CONVENGONO

Art. 1

La premessa forma parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Per quanto non espressamente modificato con la presente Convenzione aggiuntiva, conserva pieno vigore la Convenzione originaria tra le parti menzionate in premessa.

Art. 3

(Modifiche all'art. 2)

I Comma 1°, 2° e 3° dell'art. 2 della Convenzione originaria, sono modificati come segue:

Il Concedente affida al costituito Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione delle opere

PLACATA CONFORME

MODULARIO
P.C.M. 227

Mod. 222 (nr. 95)



Il Ministro Segretario di Stato

5.

di infrastrutturazione, ivi compresi gli allacciamenti, del nucleo industriale - individuato, in via di massima, nella planimetria allegato 1.


La concessione è assentita alle condizioni di cui agli articoli seguenti; il corrispettivo spettante al Concessionario in virtù della presente Convenzione viene provvisoriamente stimato, ai soli fini dell'anticipazione, in Lire 15.500.000.000 (quindicimiliardicinquacentomilioni).

Detta somma è comprensiva anche del valore di cui all'art. 2, della Convenzione originaria, aggiornato a Lire 8.524.876.620, (ottomiliardicinquacentoventiquattromilionioctocentosettantaseimilaseicentventi).

a seguito dell'avvenuta approvazione della progettazione esecutiva delle opere a suo tempo concesse.

La detta stima sarà aggiornata, a seguito dell'approvazione della nuova progettazione esecutiva dell'area risultante dal precedente primo comma, con gli effetti e le modalità di cui all'art. 21 della Convenzione originaria. Sui corrispettivi eccedenti l'importo di Lire 8.524.876.620.-

verrà applicato un ribasso del 6% nonchè il nuovo regime sostitutivo della revisione prezzi di cui all'art. 9 che segue.


PER COPIA CONFORME

MODULARIO
PCM 227

Mod. 222 (n. 95)



Il Ministro Segretario di Stato

6.

Art. 4(Modifica Art. 10, 1° comma p.p. e lett. e)

"Il Concessionario provvederà a presentare, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, il progetto di massima delle opere di cui al precedente art. 3, comma 2°, ivi comprese quelle di adeguamento dell'area originaria, nonché il programma di realizzazione degli interventi oggetto del presente atto aggiuntivo".

All'art. 10 lett. e) la data 1° dicembre 1983 è sostituita dalla data "31 luglio 1984".

I termini per la graduale consegna delle aree sono determinati in conformità alle disposizioni del successivo art. 7 della presente convenzione aggiuntiva.

Art. 5(Modifica art. 11 comma 2°)

Il termine di cui all'art. 11, 2° comma della Convenzione originaria è ridotto a 45 giorni.

Art. 6(Suppressione penultimo comma art. 12)

Le aree oggetto della progettazione non possono essere maggiori o, anche in parte diverse da quelle determinate con

[Handwritten signature]
RELAZIONE CONFORME

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod. 222 (ai 25)



Il Ministro Segretario di Stato

7.

la planimetria allegato 1.

Art. 7


(Sostituisce art. 16 1° comma)

Il primo comma dell'art. 16 della Convenzione allegato 1 è sostituito, ai fini della presente Convenzione aggiuntiva dal presente: "La consegna delle opere compiute oggetto della presente Convenzione dovrà avvenire entro 60 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, redatto dalla D.L., e comunque entro e non oltre il giorno 31.7.84. Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio con il Concedente e con l'assegnatario e previa effettuazione del collaudo delle opere, salvo gli effetti amministrativi di esso.

Le consegne parziali avverranno come segue:

- a) entro il 30 ottobre 1983, i lotti per complessivi ettari 15 ricadenti nella superficie indicata con lettera A nella planimetria allegato 1;
- b) entro 31 marzo 1984 lotti per ulteriori ettari 15 ricadenti nella superficie indicata con lettera B nella planimetria allegato 1.

I lotti di cui alle lettere A e B che precedono devono avere all'atto dell'anticipata consegna, caratteristiche tali

[Signature]  *[Signature]*

MODULARE
P.C.M. 222

Mod. 202 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

·8.

da consentire l'immediato inizio dei lavori di costruzione degli stabilimenti industriali; pertanto, quanto meno devono essere state ultimate le operazioni di movimentazione di terra e di costruzione dei rilevati con le caratteristiche e le quote previste e in ogni caso deve essere garantito idoneo accesso anche provvisorio.

Art. 8

(Modifica art. 18)

L'ultimo comma dell'art. 18 della Convenzione originaria è sostituito dal seguente: "I prezzi di cui al primo comma del presente articolo sono aggiornati al 15 settembre 1982 mediante maggiorazione unica, generale ed è immodificabile del 21,874% (ventuno virgola ottocentosettantaquattro per cento).

Art. 9

(Modifica art. 20)

In considerazione dei nuovi termini di esecuzione dei lavori, la revisione dei prezzi - conseguente alle variazioni dei costi sopravvenuti e che potranno sopravvenire dalla data di stipula della Convenzione originaria sino alla data di definitiva consegna dei lavori - è regolata dal 1° comma dell'art. 20 della Convenzione originaria per i

[Handwritten signature]
P.L. 0019 / FORME

MODULARE
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

9.

lavori, di importo complessivo di Lire 8.524.876.620, di cui alla precedente progettazione esecutiva; per la parte eccedente tale importo la revisione prezzi viene concordemente ed immodificabilmente determinata in una aliquota unica pari al 17,5% (diciassette virgola cinque per cento) dei prezzi unitari determinati a norma dell'art. 18, primo ed ultimo comma, della Convenzione originaria.

Art. 10

(Modifica art. 21)

Il numero 1 dell'art. 21 della Convenzione originaria è sostituito dal seguente:

"1. Sulle somme dovute, il Concedente - previa richiesta del Concessionario, accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma dell'art. 5 della Convenzione allegato 1 - entro 30 giorni da oggi, e comunque non prima del 15° giorno dal ricevimento della fidejussione, dispone l'erogazione della integrazione della anticipazione per adeguarla a somma pari al 25% del nuovo importo provvisoriamente determinato al precedente art. 3".

Al terzultimo comma dell'art. 21 della Convenzione originaria le parole "al netto delle" sono sostituite dalle seguenti: "al lordo delle".


PER COPIA CONFORME

MODULARIO
P.C.M. - 822

Mod 282 (n. 95)

*Il Ministro Segretario di Stato*

10.

Art. 11(Modifica art. 27)

All'articolo 27 della Convenzione originaria è aggiunto quanto segue:

"E facoltà del Concessionario avvalersi delle procedure di urgenza di cui all'art. 15 della direttiva della Commissione CEE del 26 luglio 1971 in luogo delle procedure ordinarie previste dalla medesima Direttiva".

Art. 12

Ferma restando la decorrenza dei termini dalla data della presente convenzione aggiuntiva l'esecutività del presente contratto è subordinata alla acquisizione della certificazione di cui alla Legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive integrazioni. Dell'avvenuta verifica della suddetta condizione, il Concedente darà comunicazione telegrafica al Concessionario.

Art. 13

Tutte le spese e gli oneri del presente contratto sono a carico del Concessionario il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni fiscali previste dall'art. 73 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 trattandosi di atto preordinato all'attuazione delle Leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle regioni colpite dal sisma del novembre 1980.

e/h
PER COPIA CONFORME

MODULARIO
P.C.M. - 222

Mod. 282 (a. 95)



Al Ministro Segretario di Stato

11.

Alla registrazione del presente atto, in deroga alle norme vigenti, provvede il Concessionario il quale anche a tal fine ritira tre copie conformi delle quali una con gli estremi di registrazione sarà resa al Concedente con la sottoscrizione dei legali rappresentanti di ciascuna Impresa costituente il Consorzio.

Del presente atto, dattiloscritto da persone di mia fiducia su facciate n. 10 e righe n. 8 sino a questo punto ho dato lettura alle parti le quali dichiarano lo stesso perfettamente conforme alla volontà manifestata ed in segno di ciò, con me ufficiale rogante, qui di seguito lo sottoscrivono.

restano ferme e valide le obbligazioni di cui alle convenzioni originarie relative, rispettivamente al nucleo industriale di Melfi e al nucleo industriale di Isca-Pantanelle;

restano ferme e valide le obbligazioni di cui alle convenzioni in pari data relative, rispettivamente Asse S.S. Ofantina - Valle di Vitalba, Bretella S. Nicola di Melfi, Bretella area Isca-Pantanelle S.P. Tito Brienza;

[Signature]
[Signature]

PER COPIA CONFORME

MODULARIO
P. C. N. 198


MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
designato per l'attuazione degli artt. 21 e 32 L. 219/81

Atto aggiuntivo alla convenzione in data 15.9.1982 e all'atto
aggiuntivo in data 21.7.1983, avente ad oggetto la realizzazio-
ne, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 32 L. 14 mag-
gio 1981 n. 219, della strada di collegamento tra l'area indu-
striale S. Nicola di Melfi, l'abitato di Melfi e la superstra-
da Candela - Potenza.




L'anno millenovecentottantacinque, il giorno 31 del mese di lu-
glio, presso gli Uffici del Ministro per il Coordinamento della
Protezione Civile in Roma

DA UNA PARTE

il Ministro On.le Giuseppe Zamberletti - nel prosieguo dell'atto
denominato il "Concedente" - designato per la prosecuzione del-
l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 L. 14 Maggio
1981 n. 219, con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri in data 27 Marzo 1984 e, per esso, il Capo dell'Ufficio Spe-
ciale per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32
Legge 14 maggio 1981 n. 219, Prefetto Dott. Ing. Alessandro Giomi,
delegato alla stipula del presente atto, giusta Ordinanza in data
3.8.1984 n. 7/219/ZA

DALL'ALTRA

l'Associazione Temporanea tra le imprese "Impresa Pizzarotti
S.p.A.", "Edina - Società per lo Sviluppo dell'edilizia industria-
lizzata - S.p.A.", "Grassetto Costruzioni S.p.A.", "Furlani S. Gerardo



MOD. 251
P. L. M. 1981

MOD. 251




Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

struzioni Generali S.p.A.", "C.I.F.A. - Costruzioni Idrauliche Ferroviarie Autostradali S.p.A.": "Ditta individuale Maggiò Giovanni Francesco" in persona del legale rappresentate della Mandataria Impresa Pizzarotti e C. S.p.A. Dott. Paolo Pizzarotti, giusta il mandato collettivo speciale con rappresentanza in data 8 settembre 1982, per la carica domiciliato in Milano, Via Ippolito Nievo, 23 P. I.V.A.

P R E M E S S O

- Che ai sensi dell'art. 32 L. 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di apprestamento di aree industriali nelle Regioni colpite dal sisma del novembre 1980;
- Che con Ordinanza in data 18 giugno 1982 (G.U. 23.6.1982 n.170), il Concedente ha determinato i requisiti minimi ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei sotto il profilo tecnico e imprenditoriale, per la realizzazione del programma;
- Che con successiva Ordinanza in data 3 agosto 1982, il Concedente ha individuato i concessionari idonei alla realizzazione del programma, tra cui la costituita Associazione Temporanea, per la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione dei nuclei industriali di Valle di Vitalba, S. Nicola di Melfi, Isca Pantanelle;
- Che con Convenzione in data 15.9.1982 sono stati disciplinati i rapporti nascenti dalla concessione anzidetta;
- Che avvalendosi della delibera CIPE in data 8 giugno 1982



MODULARIO
P. C. M. 198


MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

- Ministro designato pro tempore - con Ordinanza in data 18 luglio 1983 - ha disposto l'inclusione nel programma succitato di talune opere di infrastrutturazione esterna a servizio dei nuclei industriali, tra cui la strada di collegamento tra l'area industriale di S. Nicola di Melfi e l'abitato di Melfi;
- Che con atto aggiuntivo in data 21.7.1983 il Ministro designato pro tempore ha affidato al costituito Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione dell'opera viaria anzidetta, per un importo presunto, determinato ai soli fini dell'anticipazione, di L. 13.000.000.000 e con termine di ultimazione fissato al 31 luglio 1985;
 - Che con provvedimento in data 18.10.1983 il concedente ha approvato, con prescrizioni, il progetto di massima dell'opera predetta, redatto dal Concessionario;
 - Che in data 23 marzo 1984 il Concessionario ha presentato il progetto esecutivo dell'opera anzidetta, provvedendo in data 6 luglio 1984 alle necessarie integrazioni richieste dal Concedente;
 - Che con voto in data 14.12.1984 n. 2 il Comitato Tecnico consultivo del Ministro designato ha ritenuto il progetto esecutivo anzidetto non meritevole di approvazione, ritenendo invece ammissibile una soluzione viaria finalizzata al collegamento dell'area industriale con un bacino di utenza regionale più ampio, d'intesa con la Regione Basilicata;
 - Che, con telegrammi in data 7.2.1985 n. 6595, 26.2.1985 n. 6573, 28.2.1985 n. 6896, sulla scorta del predetto parere



MOD. 110
P. C. M. 1984

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

cato al Concessionario la non suscettibilità del progetto esecutivo presentato ad essere approvato, ed ha invitato il medesimo a procedere alla redazione del progetto di massima dell'opera viaria, in base ad un tracciato alternativo da individuarsi d'intesa con la Regione Basilicata;

- Che il Concessionario, acquisito l'avviso di quella Regione, ha presentato il progetto di massima suddetto;
- Che nella seduta del 6 giugno 1985 il Comitato Tecnico Amministrativo del Ministro designato ha espresso parere circa tale progetto di massima, rilevando che lo stesso non presenta caratteristiche tecniche tali da offrire obiettivi vantaggi rispetto alla progettazione originaria, anche in considerazione dei notevoli maggiori costi di realizzazione ed ha, pertanto, ritenuto potersi approvare la precedente ipotesi di tracciato;
- Che stante l'intervenuto slittamento dei tempi di inizio e di esecuzione dell'intervento, si rende necessario procedere ad una ridefinizione dei patti contrattuali nonché alla rideeterminazione dei termini di ultimazione dell'opera

TUTTO CIO' PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente atto.
vo.

PER COPIA CONFORME

F. to Ing. Conrado Seller

MODULARIO
P. C. M. 198MACCHINARIO
31 106 1985
MIRE 5000

MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 2

Per quanto non espressamente modificato dal presente atto, conservano pienovigore la Convenzione originaria del 15.9.1982 e l'atto aggiuntivo del 21.7.1983, afferente alla realizzazione della strada di collegamento dal nucleo di S. Nicola di Melfi con l'abitato di Melfi.

Art. 3


Il termine di ultimazione dei lavori del 31.7.1985 - di cui all'atto aggiuntivo in data 21.7.1983 - viene fissato al 31.7.1986.

Restano ferme le penali a carico del Concessionario per la ritardata presentazione del primo progetto di massima (giorni 12 di ritardo) e del progetto esecutivo (giorni 202 di ritardo).

Art. 4

In considerazione della fissazione del nuovo termine di ultimazione di cui al precedente art. 3, la revisione dei prezzi conseguente alle variazioni dei costi sopravvenuti e che potranno sopravvenire sino alla data di ultimazione dei lavori - limitatamente all'opera viaria di cui al presente atto - viene concordemente e immodificabilmente determinata in una aliquota, forfettaria ed aleatoria, pari al 35% dei prezzi unitari determinati a norma dell'art. 18, primo ed ultimo comma, della originaria Convenzione del 15.9.1982.

Nessuna modifica potrà essere apportata alla suddetta revisione forfettaria, qualunque sia il ritardo, per qualsivoglia causa, nella ultimazione delle opere.



MODULARIO
P. C. M. 1984

MOO 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

Art. 5

In considerazione del maggiore tempo di esecuzione fissato, e della maggiorazione della aliquota forfettaria di revisione prezzi accordata, il Concessionario rinuncia espressamente a qualsiasi compenso per la progettazione di massima, eseguita a seguito dei telegrammi in data 26 febbraio 1985 n. 6873 e 28 febbraio 1985 n. 6896, e rinuncia altresì, a qualsiasi risarcimento, indennizzo o compenso aggiuntivo in dipendenza dei tempi occorsi al Concedente per l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera.

Art. 6

Gli interessi di cui al terzo comma dell'art. 21 della Convenzione in data 15.9.1982, saranno riconosciuti al Concessionario per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione della prima anticipazione e quella di stipula del presente atto, dedotto il periodo di ritardo, di cui al precedente art. 3 del presente atto, per la presentazione del primo progetto di massima e del progetto esecutivo.

Art. 7

Tutte le spese e gli oneri del presente atto, sono a carico del Concessionario il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni previste dall'art. 73 della Legge 14 maggio 1981 n. 219, trattandosi di atto preordinato alla attuazione delle opere di ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del

4

 n



MODULARIO
P. C. d. 198



MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

7.

novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto, in deroga alle norme vigenti, provvede il Concessionario, il quale, anche a tal fine, ritira tre copie conformi del presente atto, delle quali, una completa degli estremi di registrazione, sarà resa al Concedente.


Il Concessionario
Carlo...

Il Capo dell'Ufficio Speciale
per gli artt. 21 e 32 L. 219/81
(Ing. A. Giomi),

Ugo...

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

8



AL. ULRIO
P.C.M. 1981

MOD. 211



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
designato all'attuazione degli artt. 21 e 32 Legge 219/81

Atto aggiuntivo alla Convenzione in data 15.9.1982 ed all'atto aggiuntivo in data 21.7.1983 avente ad oggetto la proroga del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione delle infrastrutture del nucleo industriale di S. Nicola di Melfi e Valle di Vitalba, rientranti nell'ambito degli interventi di cui all'art. 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219.

L'anno millenovecentottantacinque il giorno 20 del mese di dicembre presso gli Uffici del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile di Roma


DA UNA PARTE

il Ministro On^{1e} Giuseppe Zamberletti, nel seguito del presente atto denominato "Concedente", designato per la prosecuzione dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984 e, per esso, il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219, Prefetto Dott. Ing. Alessandro Giomi, delegato alla stipula del presente atto giusta Ordinanza in data 3.8.1984 n. 7/219/ZA

E DALL'ALTRA

L'Associazione Temporanea tra le Imprese "Pizzarotti e C. S.p.A.", "Impresa Pessina S.p.A.", "Grassetto Costruzione S.p.A.", "Bonatti S.p.A.", "Impresa A. Vittadello S.p.A.", "Furlanis Costruzioni Generali S.p.A.", "C.I.F.A. - Costruzioni Idrauliche Ferroviarie Autostradali S.p.A.", "Ditta Individuale Maggio' Giovanni

Paolo Pizzarotti



MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

sco", nella persona del Legale rappresentante Dott. Paolo Pizzarotti, nato a Parma il 16.8.1947, residente per la carica in Milano Via Ippolito Nievo n. 23 C.F. 01755470158 nel prosieguo dell'atto denominato "Concessionario"

P R E M E S S O

- CHE ai sensi dell'art. 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di approntamento di aree industriali nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;
- CHE, a mezzo di Convenzione in data 15 settembre 1982 al costituito "Concessionario" è stata affidata la realizzazione delle aree industriali di Isca Pantanelle, S. Nicola di Melfi e Valle di Vitalba, per l'importo complessivo presunto di L.28.700.000.000;
- CHE il termine di ultimazione dei lavori di cui alla suindicata Convenzione veniva fissato al 1° dicembre 1983, con coefficiente forfettario di revisione dei prezzi contrattuali del 10%;
- CHE il Concedente ha approvato con prescrizioni il progetto esecutivo degli interventi anzidetti con provvedimento in data 21 giugno 1983, determinando l'importo di Concessione in L.35.358.110.992 di cui L. 16.653.341.197 per l'area di S. Nicola di Melfi e Lire 8.524.876.620 per l'area di Valle di Vitalba;
- CHE, stante l'ampliamento dell'area di intervento disposta per la regione Campania per far fronte alle mutate esigenze di insediamento

Paolo Pizzarotti

13/10/83





Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

le parti hanno stipulato l'atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983 onde adeguare i tempi e gli importi ai sopravvenuti mutamenti;

- CHE con tale atto aggiuntivo l'importo presunto di concessione relativo al solo nucleo di Valle di Vitalba è stato determinato in L. 15.500.000.000, con fissazione di un coefficiente forfetario di revisione al 17,5% per l'importo eccedente Lire 8.524.876.620;
- CHE con il medesimo atto aggiuntivo il termine di ultimazione delle opere di infrastrutturazione relative al nucleo di Valle di Vitalba è stato fissato al 31 luglio 1984 e le conseghe parziali fissate al 30 ottobre 1983 e 31 marzo 1984;
- CHE con provvedimento in data 13 dicembre 1983 il Concedente ha approvato con prescrizioni il progetto esecutivo delle opere di cui al predetto atto aggiuntivo ed ha determinato l'importo presunto di concessione, per il nucleo di Valle di Vitalba, in Lire 9.852.544.473;
- CHE per i ritardi accumulati dal Concessionario nella progettazione delle opere in parola sono state applicate penali per complessive L. 63.842.712;
- CHE con provvedimento in data 20 giugno 1984 il Concedente ha approvato, con prescrizioni, il progetto di variante tecnica e suppletiva n. 1 relativo al nucleo di S. Nicola di Melfi, determinando l'importo presunto di concessione in L. 18.139.894.473.

Roberto Limone



MODULARIC
P. C. M. '98

MOD. 25




Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

assegnando al Concessionario, per le sole opere del nucleo di San Nicola di Melfi, un maggior termine di giorni 160 naturali e consecutivi e con termine di ultimazione pertanto fissato al 1° giugno 1984;

- CHE con provvedimento in data 8 febbraio 1985 il Concedente ha approvato, con prescrizioni, il progetto di variante tecnica e suppletiva n. 2 del medesimo nucleo di San Nicola di Melfi, determinando l'importo presunto di concessione in Lire 18.400.034.531 e assegnando al Concessionario un maggior termine di giorni 10 naturali e consecutivi, con termine d'ultimazione pertanto fissato all'11 giugno 1984;
- CHE con provvedimento in data 21 giugno 1985 il Concedente ha approvato, con prescrizioni, il progetto di variante tecnica e suppletiva n. 3 concernente il nucleo di San Nicola di Melfi, determinando l'importo presunto di concessione in L. 21.231.320.724, e assegnando al Concessionario - per l'esecuzione dei soli lavori di cui alla perizia n. 3 - un nuovo termine al 28 settembre 1985, impregiudicate restando le valutazioni e le determinazioni del Concedente circa la tempestività dell'esecuzione dei restanti lavori del nucleo;
- CHE il provvedimento in data 19 aprile 1985 il Concedente ha approvato il progetto di variante tecnica e suppletiva n. 1, relativo al nucleo di Valle di Vitalba, determinandone l'importo presunto di concessione in L. 19.364.030.764, ed ha assegnato - per l'esecuzione delle opere di cui alla perizia n. 1 - un maggior termine di giorni 10 naturali e consecutivi e con termine di ultimazione pertanto fissato al 1° giugno 1984;

Raolo Pissarotti



MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 25




Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.

rali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione del relativo decreto di approvazione (22.4.1985), riservandosi il concedente medesimo ogni valutazione e determinazione in ordine alla tempestività dell'esecuzione dei restanti lavori del nucleo;

- CHE il Concessionario, con note 7.2.1984 n. 2/303; 7.2.1984 n. 2/304; 13.3.1984 n. 2/545; 14.3.1984 n. 2/544; 15.5.1984 n. 2/752; 15.5.1984; n. 2/745; 28.9.1984; n. 2/1368, ha avanzato formale istanza di proroga sia dei termini di ultimazione dei lavori relativi ai nuclei industriali di S.Nicola di Melfi e Valle di Vitalba via via assentiti dal Concedente in sede di approvazione dei progetti di variante, sia dei termini di consegna parziale previsti per il solo nucleo di Valle di Vitalba, fornendo ampie argomentazioni a sostegno delle istanze medesime;
- CHE con nota in data 8 luglio 1985 il Concessionario ha manifestato la propria disponibilità - ove e nei limiti in cui fossero accolte le anzidette istanze di proroga, alla rinuncia ad ogni riserva o pretesa per il riconoscimento di maggiori compensi, indennizzi ed oneri di qualsiasi genere, anche in dipendenza dei tempi occorsi al concedente per l'istruttoria e l'approvazione dei summenzionati progetti di variante;
- CHE con la medesima nota il Concessionario ha rappresentato altresì la propria disponibilità, in caso di accoglimento delle domande di proroga avanzate, a rinunciare alle iscritte riserve



Paolo P. ...

L. GOULARIO
P. C. M. 198.

MCD 251




Presidentessa del Consiglio dei Ministri

6.

- n. 3 e 9 relative al nucleo di San Nicola di Melfi e alla iscritta riserva n. 1 relativa al nucleo di Valle di Vitalba, rinunciando nel contempo a qualsiasi variazione in aumento del coefficiente revisionale per il periodo di proroga riconosciuta nonchè agli interessi sulle penali eventualmente riaccreditate in virtù della concessa proroga;
- CHE nella seduta del 13 Novembre 1985 il Comitato Tecnico Amministrativo di cui all'Ordinanza 23.7.1984 n.6/219/ZA, ha espresso parere favorevole al parziale accoglimento delle istanze di proroga avanzate, subordinatamente alla espressa rinuncia del Concessionario ad ogni riserva, indennizzo, onere, rimborso o maggiorazione del compenso, anche per revisione prezzi, comunque connesso alle motivazioni poste a fondamento delle domande di proroga a qualsiasi titolo avanzate ed al maggior tempo riconosciuto;
 - CHE, in particolare, il predetto Collegio ha ritenuto potersi concedere una proroga di giorni 330 in relazione al nucleo di San Nicola di Melfi e una proroga di giorni 262 in relazione al nucleo di Valle di Vitalba;
 - CHE il Comitato Tecnico Amministrativo ha altresì manifestato avviso favorevole alla restituzione delle penali trattenute o dovute per la intervenuta scadenza dei termini di consegna parziale di ultimazione;
 - CHE ai fini del più sollecito riconoscimento delle proroghe...

Paolo Pirastrello



ALFABETICO
P. C. M. 198

MCC 24



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7.

dette il Concessionario ha significato la propria disponibilità a rinunciare - oltre che alle sopra indicate riserve n. 3 e 9 relative al nucleo di San Nicola di Melfi - anche alle iscritte riserve n.1,2 e 7 relative al medesimo nucleo;

- CHE in conseguenza di quanto sopra esposto, appare necessario ed indifferibile procedere alla stipula di apposito atto aggiuntivo per adeguare le rispettive posizioni contrattuali delle parti;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1


Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate al presente articolo.

Art. 2

Il termine di ultimazione dei lavori relativi al nucleo industriale di San Nicola di Melfi - ivi compresi quelli di cui ai progetti di variante e suppletivi n. 1, 2 e 3 relativi al medesimo nucleo - è fissato al 28 settembre 1985.

Il termine di ultimazione dei lavori relativi al nucleo industriale di Valle di Vitalba ivi compresi quelli oggetto della perizia variante n. 1, è fissato all'11 luglio 1985.

In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai comuni precedenti saranno dovute le penali previste dall'art. 22 della Convenzione



Paolo Pizzarotti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

8.

data 15 settembre 1982.

Art. 3

Rimane invariato, per i lavori relativi al nucleo di San Nicola di Melfi, il coefficiente forfettario di revisione dei prezzi contrattuali già assentito con la Convenzione in data 15 settembre 1982 e, per i soli lavori dedotti nella variante n. 3, con provvedimento ministeriale in data 21 giugno 1985.

Per i lavori relativi al nucleo di Valle di Vitalba, limitatamente all'importo eccedente L. 8.524.876.620, il predetto coefficiente resta immutato nell'aliquota del 17.50% fissata nell'atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983.

Art. 4

Il riconoscimento del nuovo termine di ultimazione dei lavori relativo al nucleo di San Nicola di Melfi comporta il venir meno delle penali maturate per la scadenza del termine di ultimazione già fissato nel decreto in data 20 giugno 1984 di cui in premessa.

Il nuovo termine riconosciuto per l'ultimazione dei lavori relativi al nucleo di Valle di Vitalba determina altresì il venir meno delle penali già maturate per il mancato rispetto del previsto termine di ultimazione dei lavori e dei termini di consegna parziale previsti nell'atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983.

Le somme di cui ai precedenti commi sono restituite al Contratto, senza rivalutazione monetaria e senza aumento per interessi di qualsiasi natura, contestualmente al pagamento della prima rata di cui al

Paolo R. Atturotti





Presidenza del Consiglio dei Ministri

9.

conto successiva alla stipula del presente atto. Resta salva per il Concedente l'applicazione delle penali di Lire 25.984.545 e Lire 37.858.167, trattenute rispettivamente, per i ritardi nella progettazione delle opere di San Nicola di Melfi e di Valle di Vitalba, che il Concessionario, con riguardo alla legittimità della loro applicazione ed esattezza dell'importo, espressamente accetta.

Art. 5

Il Concessionario, a fronte dei maggiori lavori assentiti rinunzia alle pretese sinora avanzate con le riserve n. 1, 2, 3, 7 e 9 iscritte in relazione al nucleo di San Nicola di Melfi e n. 1 iscritte in relazione al nucleo di Valle di Vitalba nonché a qualsiasi ulteriore richiesta di indennizzo, rimborso, riconoscimento di onere o maggior compenso anche per revisione dei prezzi, comunque connessi al maggior tempo riconosciuto, o in ogni caso derivanti dalle circostanze addotte a fondamento delle istanze di proroga avanzate, ivi compresi gli interessi per il ritardato pagamento delle rate di acconto.

Art. 6

Per quanto non espressamente modificato dal presente atto, conservano pieno vigore la Convenzione originaria in data 15 settembre 1982 e l'atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983, stipulati tra le medesime parti.

Art. 7

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il presente atto aggiuntivo sono a carico del Concessionario.

Il presente atto, relativo all'attuazione delle leggi per la rico



Paolo Pisanotti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

10.

struzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, gode dell'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art. 73 della legge 14 maggio 1981 n. 219.

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario, che a tal fine ne ritira 3 copie conformi, una delle quali sarà restituita con gli estremi della registrazione e la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle imprese riunite in Associazione Temporanea.


Art. 8

Il presente atto aggiuntivo è sin da ora vincolante per il Concessionario e lo diverrà per il Concedente solo successivamente alla intervenuta approvazione.

Il Concessionario
[Signature]

Il Capo dell'Ufficio Speciale
per gli artt. 21 e 32 L. 219/81
(Ing. A. Giomi)

[Signature]



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI


Il Ministro designato all'attuazione
degli articoli 21 e 32 della legge
n. 219 - D.P.C.M. del 27-3-1984.

16 GEN. 1986

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
designato all'attuazione degli artt. 21 e 32 Legge 219/81

- VISTO l'art. 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219;
- VISTO l'art. 9 del Decreto Legge 27 febbraio 1982 n. 57
convertito, con modificazioni, nella Legge 29 aprile 1982
n. 187;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 27 marzo 1984;
- VISTO il Decreto Legge in data 30 dicembre 1985 n. 788;
- VISTA l'Ordinanza in data 10 luglio 1984 n. 2/219/ZA con la
quale è stato costituito l'Ufficio Speciale per l'attuazio-
ne degli artt. 21 e 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219;
- VISTA l'Ordinanza in data 3 agosto 1984 n. 7/219/ZA, con la
quale l'Ing. Alessandro Giomi è stato nominato Capo dell'Uf-
ficio Speciale addetto;
- VISTA la Convenzione in data 15 settembre 1982 stipulata con
l'Associazione Temporanea di Imprese Pizzarotti S.p.A. per la
progettazione e l'esecuzione delle opere di infrastrutturazio-
ne dei nuclei industriali di San Nicola di Melfi, Valle di Vi-
talba e Isca Pantanelle;
- VISTO l'atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983 con il quale
- a seguito del disposto ampliamento del nucleo industriale di
Valle di Vitalba - sono state adeguate le previsioni di cui
la predetta Convenzione in data 15 settembre 1982 relativamente





Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

- al solo nucleo di Valle di Vitalba;
- VISTA l'Ordinanza in data 23 luglio 1984 n. 6/219/ZA;
 - CONSIDERATO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo di cui alla predetta Ordinanza in data 23.7.1984 n. 6/219/ZA nella seduta del 13 novembre 1985;
 - VISTO l'atto aggiuntivo in data 20 dicembre 1985 stipulato dal Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 L. 14 maggio 1981 n. 219 e dall'Associazione Temporanea di Imprese Pizzarotti e C. S.p.A.;
 - RITENUTO che tale atto aggiuntivo individua perfettamente la esigenza da soddisfare e, pertanto, è da ritenersi meritevole di approvazione;
 - AI SENSI della Legge e del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità Generale dello Stato;


D E C R E T A

Art. 1

E' approvato l'allegato atto stipulato in data 20 dicembre 1985, aggiuntivo della Convenzione in data 15 settembre 1982 e all'atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983 con l'Associazione Temporanea di Imprese Pizzarotti e C. S.p.A., avente ad oggetto la proroga delle opere di ultimazione dei lavori di realizzazione delle infrastrutture dei nuclei industriali di S. Nicola di Melfi e di Valle di Vitalba.

16 GEN. 1986

Il Ministro





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
delegato all'attuazione degli artt. 21 e 32 Legge 219/81

6 LUG 1987
Cognome, P. P. - 81 - Mod. 71/M/CSG
M. 807 Val. A 81 -
Ufficio Esig. di V. V. V.

IL DIRETTORE
(Giuliano Di Bonzo)

Giuliano Di Bonzo

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN DATA 15 SETTEMBRE 1982, AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO DELL'ABITATO DI RAPONE CON L'ASSE VIARIO OFANTINA - VALLE DI VITALBA.

L'anno millenovecentottantasette, il giorno 2 del mese di luglio presso gli uffici del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile in Roma

DA UNA PARTE

Il Ministro On.le Giuseppe Zamberletti - nel prosieguo dell'atto denominato "il Concedente" - delegato alla prosecuzione della attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 1987 e, per esso, il Capo dello Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 Legge 14 maggio 1981 n. 219, Prefetto Dott. Ing. Alessandro Giomi, delgato alla stipula del presente atto giusta Ordinanza 3 agosto 1984 n. 7/219/ZA, C.F. 97019290580

DALL'ALTRA

L'Associazione Temporanea tra le imprese "Pizzarotti e C. S.p.A.", "Imprese Pessina S.p.A.", "Grassetto Costruzioni S.p.A.", "Bonatti S.p.A.", "Impresa A. Vittadello S.p.A.", "Furlanis Costruzioni Generali S.p.A.", "C.I.F.A. - Costruzioni Idrauliche Ferroviarie Autostradali S.p.A.", "Ditta Individuale Maggiò Giovanni Francesco",



Am. Per

IL CONCESSIONARIO
Giuliano Di Bonzo

10/9



Presidenza del Consiglio dei Ministri

nella persona del Legale rappresentante Dott. Paolo Pizzarotti, nato a Parma il 16.8.1947, residente per la carica in Milano Via Ippolito Nievo, 23, nel prosieguo dell'atto denominato "Concessionario", partita IVA 00533290342

PREMESSO

- CHE ai sensi dell'art. 32 della Legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario per la realizzazione di aree industriali nelle regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;
- CHE, a mezzo di convenzione in data 15 settembre 1982, il Concedente ha affidato al costituito Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione dei nuclei industriali di San Nicola di Melfi, Valle di Vitalba ed Isca Pantanelle;
- CHE con delibera del C.I.P.E. (G.U. n. 190 del 13.7.1983) il Concedente è stato autorizzato ad includere alcune opere esterne, funzionalmente collegate, nel programma straordinario di cui al predetto art. 32 Legge 219/81;
- CHE, con Ordinanza in data 18 luglio 1983, il Ministro designato, avvalendosi dell'anzidetta autorizzazione del C.I.P.E., ha incluso, tra le altre, la realizzazione dell'asse viario Valle di Vitalba - SS 401 Ofantina;
- CHE con atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983 il Concedente ha affidato al medesimo Concessionario la progettazione della realiz

IL CONCESSIONARIO

Paolo Pizzarotti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

zazione della suddetta opera viaria;

- CHE la Regione Basilicata ha manifestato la necessità di migliorare a completare le opere viarie Valle di Vitalba - SS 401/Ofantina e Nerico - Muro Lucano - SS 401/Ofantina, creando una Bretella di collegamento fra le anzidette strade passante per l'abitato di Rapone;
- CHE, a termini dell'art. 30 della citata Convenzione in data 15 settembre 1982, è facoltà del Concedente disporre che il Concessionario esegua quelle opere da esso Concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali o comunque delle opere funzionalmente collegate alle medesime;
- CHE, a seguito di richiesta del Concedente, il Concessionario ha rimesso in data 1 ottobre 1986 la progettazione di massima della bretella di collegamento tra l'abitato di Rapone e l'asse viario Valle di Vitalba - SS 401/Ofantina;
- CHE con Decreto in data 9 gennaio 1987 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto di massima relativo alla suddetta bretella di collegamento dell'abitato di Rapone con l'asse viario Valle di Vitalba - SS. 401/Ofantina;
- CHE, in considerazione di quanto suesposto, si rende opportuno procedere alla stipula di un atto aggiuntivo, per la formalizzazione dell'affidamento dell'opera in parola;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

IL CONCESSIONARIO
di Muro Lucano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate al presente articolo.

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, conservano pieno vigore la Convenzione originaria in data 15 settembre 1982, nonché l'atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983.

Art. 2

Il Concedente affida al Concessionario - che accetta - la realizzazione della bretella di collegamento dell'abitato di Rapone con la asse viario Valle di Vitalba - SS 401/Ofantina, in conformità agli elaborati ed alle prescrizioni tecniche allegate al Decreto in data 9 gennaio 1987.

Art. 3

Il corrispettivo spettante al Concessionario per la realizzazione dell'opera anzidetta viene provvisoriamente stimato, ai soli fini dell'anticipazione, in L. 10.000.000.000 (Lire diecimiliardi). Detta somma è aggiuntiva ai valori di cui all'art. 3 dell'atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983, nonché alle successive modifiche degli anzidetti valori a seguito dell'avvenuta approvazione della progettazione esecutiva delle opere già concesse, nonché delle varianti intervenute in corso d'opera. La stima anzidetta sarà aggiornata a seguito della progettazione esecutiva dell'opera di cui al precedente art. 2.

IL CONCESSIONARIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 4

La determinazione del corrispettivo è effettuata sulla base della progettazione esecutiva e compute metrico, adottando il tariffario del Genio Civile di Potenza in vigore al 31 dicembre 1985, salvo eventuali maggiorazioni da applicarsi in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento, annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici.

Sui corrispettivi per l'esecuzione dell'opera, verrà applicato un ribasso del 6%, nonché una maggiorazione del 12% a totale compenso degli oneri propri ed aggiuntivi della Concessione.

Art. 5

Per quanto concerne la revisione prezzi si applicano le disposizioni di cui al II e III comma dell'art. 33 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 6

Il pagamento degli importi di cui al precedente articolo 4, sarà effettuato come segue:

- A) a titolo di acconto, con mandati da emettersi entro 30 giorni dall'erissione di bimestrali stati di avanzamento dei lavori;
- B) a saldo, gli importi residui, risultanti dalla contabilità finale, entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo che a sua volta avverrà entro due mesi dal deposito degli atti relativi.

Il versamento degli importi di cui al 2° e 3° comma dell'art. 18 della Convenzione originaria in data 15 settembre 1982, sarà effettuato mediante rimborso delle indennità erogate agli aventi diritto, a seguito di consegna al Concedente degli atti comprovanti il regolare pagamento diretto - anche a titolo di anticipazione -

IL CONCESSIONARIO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

o il deposito alla Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità stesse; detto rimborso sarà effettuato in non più di tre soluzioni, oltre l'ultima a saldo.

Il rimborso sarà disposto dal Concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, per il 70% degli importi esborsati per la corresponsione delle indennità; il residuo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione dei decreti di esproprio notificati, registrati, volturati e trascritti.

I pagamenti di indennità effettuati dal Concessionario a soggetti non legittimati restano a carico dello stesso.

Il rimborso degli eventuali altri importi sarà effettuato con emissione di mandato entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del Concessionario, di apposita richiesta corredata dai idonea documentazione.

Resta convenuto, che sugli importi versati ai sensi del precedente punto A, al netto delle trattenute da operarsi a titolo di recupero dell'anticipazione, saranno effettuate ulteriori ritenute del 5% a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario e dello 0,50% per infortuni.

Le somme ritenute a garanzia saranno pagate unitamente alla rata di saldo di cui al precedente punto B.

La ritenuta del 5% può essere sostituita da garanzia fidejussoria prestata con le modalità di cui all'art. 5 della Convenzione in data 14 settembre 1982.

IL CONCESSIONARIO
Valerio...



Presidenza del Consiglio dei Ministri

In caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti, da parte del Concedente, rispetto ai termini sopra indicati, saranno dovuti al Concessionario senz'altra tolleranza, gli interessi nella misura prevista dagli appositi decreti ministeriali.

Art. 7

Il Concessionario provvederà alla presentazione del progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente articolo 1, entro 5 mesi a decorrere dalla data di stipula del presente atto.

Per l'esecuzione dei lavori tuttora relativi all'opera in questione, viene assentito al Concessionario un termine di 20 mesi decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo presentato dal medesimo Concessionario.

Art. 8

In caso di mancato rispetto dei termini fissati dal precedente art. 7 per la presentazione del progetto esecutivo e per l'ultimazione dei lavori, saranno applicate le penali di cui all'art. 22 della richiamata Convenzione in data 15 settembre 1982.

Le penali per i ritardi nella presentazione del progetto esecutivo saranno commisurate all'importo presunto fissato all'art. 3 del presente atto; le penali per mancato rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori saranno commisurate all'importo di concessione determinato dal provvedimento di approvazione del medesimo progetto esecutivo, aumentato degli importi di eventuali varianti approvate.

IL CONCESSIONARIO

~~11.11.1982~~
 11.11.1982



Presidenza del Consiglio dei Ministri

8.

Art. 9

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, il Concessionario - entro quindici giorni dalla data del presente atto - presterà cauzione di cui all'art. 5 della Convenzione in data 15 settembre 1982, nella misura dell'importo di cui al precedente art. 3.

Entro dieci giorni dall'approvazione del presente atto e a seguito di richiesta del Concessionario - accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma dell'art. 5 della Convenzione del 15.9.1982 - il Concedente dispone l'erogazione a titolo di anticipazione di una somma pari al 25% del corrispettivo fissato al precedente art. 3.

Art. 10

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, si provvederà al conguaglio dell'anticipazione per ricondurla alla misura del 25% del costo approvato dell'intervento.

A tal fine l'eventuale integrazione o riduzione sarà portata in aumento o detrazione in sede di liquidazione del primo S.A.L..

L'anticipazione sarà recuperata contrattualmente mediante ritenuta sui certificati di pagamento dei lavori.

Il recupero dell'anticipazione determina il graduale e proporzionale svincolo della fidejussione all'uopo prestata.

IL CONCESSIONARIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

9.

Art. 11

I lavori sono soggetti a collaudo in corso d'opera a mezzo della Commissione nominata dal Concedente.

Le definitive operazioni di collaudo delle opere, ivi compresa la trasmissione degli atti finali e la necessaria approvazione, sono completate entro due mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e dal deposito degli atti.

Art. 12

E' facoltà del Concessionario avvalersi delle procedure d'urgenza di cui all'art. 15 delle direttive della Commissione CEE del 26 luglio 1971 n. 305, in luogo delle procedure ordinarie previste dalle medesime direttive.

Art. 13

All'art. 27 della Convenzione originaria, dopo le parole "del Ministero dei LL.PP." sono inserite le seguenti "ai Capitolati speciali tipo generalmente utilizzati per le opere di competenza del medesimo Ministero".

Art. 14

Fermi restando i termini di cui al precedente art. 5, il presente atto é impegnativo per il Concessionario e lo sarà per il Concedente solo l'approvazione ministeriale, che potrà intervenire dopo la acquisizione della certificazione di cui alla Legge 13 settembre

IL CONCESSIONARIO
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Presidenza del Consiglio dei Ministri

10.

1982 n.646 e successive integrazioni nonché degli esiti negativi della stessa e la prestazione della cauzione di cui al precedente art. 8.

Art.15

Tutte le spese e gli oneri del presente atto aggiuntivo sono a carico del Concessionario, il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni previste dalla Legge 14.5.1981 n.219, trattandosi di atto preordinato alla attuazione della Legge per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario il quale, anche a tal fine, ritira tre originali dello stesso, dei quali uno, completo degli estremi della registrazione, sarà reso al Concedente con la sottoscrizione autenticata dal legale rappresentante della società mandataria del Raggruppamento Temporaneo.

Il Concessionario
[Handwritten signature]

Per il Ministro
Il Capo dell'Ufficio Speciale
per gli artt.21 e 32 L.219/81
(Ing.A.Giomi)

[Handwritten signature]

REG. ...
3
50500
PE
Giomi

[Faint handwritten notes]

Il sottoscritto dottor GIUSEPPE FORNARI, Notaio iscritto al Collegio Notariale del Distretto di Parma, ivi residente - dichiara e attesta vera ed autentica la firma apposta in sua presenza dal signor RICHARDO Dott. Paolo, nato a Parma il 16 agosto 1907, domiciliato in via Linata, n. 18, della cui identità personale è certo.
Parma, li 10/11/1967

Il Notaio (dott. Giuseppe Fornari)



[Handwritten signature of Giuseppe Fornari]

ALVARIO
M 198



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO SPECIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AGLI
ARTICOLI 21 E 32 LEGGE 219/81

ATTO DI TRANSAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLA
STRADA DI COLLEGAMENTO ISCA PANTANELLE S.P. TITO BRIENZA E
DELL'ASSE SS. OFANTINA - VALLE DI VITALBA, AGGIUNTIVO ALLA
CONVENZIONE IN DATA 15 SETTEMBRE 1982

DA UNA PARTE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Giovanni Goria -
nel prosieguo dell'atto denominato "il Concedente" - competente
per l'attuazione degli interventi di cui all'art.32 della Legge
14 maggio 1981 n.219, giusta Legge 9 agosto 1986 n.472 e, per
esso, il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli inter-
venti di cui all'art.32 Legge 14 maggio 1981 n.219, Prefetto Dott.
Ing. Elveo. Pastorelli, delegato alla stipula del presente atto
ai sensi dell'Ordinanza 19 settembre 1987 n.1/PRES, C.F.97019290580

DALL'ALTRA

L'Associazione Temporanea tra le imprese "Pizzarotti e C. S.p.A.",

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

et

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature and circular stamp]

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

"Impresa Pessina S.p.A.", "Grassetto Costruzioni S.p.A.", "Bonatti S.p.A.", "Impresa A. Vittadello S.p.A.", "Furlanis Costruzioni Generali S.p.A.", "C.I.F.A. - Costruzioni Idrauliche Ferroviarie Autostradali S.p.A.", "Ditta Individuale Maggiò Giovanni Francesco", nella persona del legale rappresentante Dott. Paolo Pizzarotti, nato a Parma il 16.8.47, residente per la carica in Milano Via Ippolito Nievo, n.23, nel prosieguo dell'atto denominata "Concessionario", partita IVA 00533290342

P R E M E S S O

- CHE a termini dell'art.32 della Legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario per la realizzazione di aree industriali nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;
- CHE, a mezzo di Convenzione in data 15 settembre 1982, il Concedente ha affidato al costituito Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione dei nuclei industriali di San Nicola di Melfi, Valle di Vitalba e Isca Pantanelle;
- CHE con delibera C.I.P.E. dell'8.6.1983 (G.U. n.190 del 13.7.1983) il Concedente è stato autorizzato alla inclusione di alcune opere esterne, funzionalmente collegate, nel programma straordinario di cui al predetto art.32 Legge n.219/81;
- CHE con Ordinanza in data 18 luglio 1983, il Concedente, avvalendosi dell'anzidetta autorizzazione del C.I.P.E., ha incluso tra le altre opere, la realizzazione dell'asse SS. Ofantina

MINISTRO DELL'INTERNO E DELLA PACE

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

Valle di Vitalba e della strada di collegamento Isca Pantanelle - SP. Tito Brienza;

- CHE con atti aggiuntivi in data 21 luglio 1983 il Concedente ha affidato al costituito Concessionario la progettazione e la realizzazione dell'asse SS. Ofantina - Valle di Vitalba e della strada di collegamento Isca Pantanelle - S.P. Tito Brienza con termine di ultimazione delle relative opere rispettivamente al 31 luglio 1985 ed al 1° ottobre 1986;
- CHE con Decreto in data 8 giugno 1984 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera relativa all'asse SS. Ofantina - Valle di Vitalba, per un importo complessivo presunto di L.63.363.488.657;
- CHE con Decreti in data 10 gennaio, 6 settembre 1985 e 17 novembre 1987 è stato approvato il progetto esecutivo della strada di collegamento Isca Pantanelle-S.P. Tito Brienza, per un importo complessivo presunto di L.44.394.629.989;
- CHE con Decreti in data 13 febbraio e 1 settembre 1986 e 2 luglio 1987 sono stati approvati i progetti di variante nn.1, 2, 3, 4, 5 e 6 relativi all'asse SS.Ofantina-Valle di Vitalba, lo importo complessivo di concessione per l'esecuzione delle opere in questione è ascso a L.83.954.051.722;
- CHE con Decreto in data 23 febbraio 1987 approvante il progetto di variante n.1 relativo alla strada di collegamento Isca Pantanelle-S.P. Tito Brienza, l'importo complessivo di concessione per l'esecu-

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

zione delle opere in questione è asceso a L.44.994.901.537;

- CHE in esito alle vive doglianze manifestate dai Concessionari affidatari delle opere viarie a servizio dei nuclei industriali, in ordine ai termini di progettazione e di realizzazione delle opere stesse, originariamente stabiliti negli atti aggiuntivi di affidamento ed alla rappresentata sussistenza di circostanze ritardanti obiettivamente riscontrabili, il Ministro, con nota in data 11 gennaio 1986 n.3393, ha rappresentato la necessità di provvedere alla ricognizione delle varie situazioni e di acquisire le valutazioni del Comitato Tecnico Amministrativo, costituito con Ordinanza del 23 luglio 1984 n.6/219/ZA, circa la eventuale ridefinizione delle rispettive posizioni contrattuali;
- CHE in pendenza di tali verifiche il Ministro delegato, con Ordinanza in data 31 gennaio 1986 n.40/219/ZA, ha ritenuto di sospendere, in via temporanea, l'applicazione delle penali maturate dai Concessionari per i ritardi nella ultimazione dei lavori;
- CHE al fine di procedere ai suaccennati accertamenti l'Ufficio Speciale, con nota in data 29 gennaio 1986 n.10578, ha richiesto a tutti i Concessionari di presentare i programmi lavori relativi alle opere viarie ad essi affidati ed ha, altresì, invitato i Direttori dei Lavori e gli Ingegneri Capo, ad esprimere il proprio avviso in merito ai programmi presentati;
- CHE a seguito di tale richiesta, il Concessionario Associazione

ISTITUTO POLIGRAFICO E STAMPA BELLO STATO

MODULARIO
P C M 198

Presidenza del Consiglio dei Ministri


5.

Temporanea di Imprese Pizzarotti e C. S.p.A. ed altre ha presentato un programma che prevede l'ultimazione dei lavori tutti per la strada di collegamento Isca Pantanelle - S.P. Tito Brienza al 1° ottobre 1988 e per l'asse SS. Ofantina - Valle di Vitalba al 30 novembre 1988, nonché un elenco dettagliato delle circostanze che hanno ritardato l'esecuzione dei lavori medesimi;

- CHE con nota in data 4 marzo 1986, il Direttore dei Lavori e l'Ingegnere Capo hanno espresso parere favorevole alla approvazione del programma lavori della strada di collegamento Isca Pantanelle - S.P. Tito Brienza;
- CHE con nota in data 20 novembre 1986 il Consigliere Giuridico del Ministro Concedente ha rappresentato la necessità di addivere ad una definizione delle questioni in atto confermando la opportunità di procedere alla stipula di appositi atti transattivi che mettano certezza nelle situazioni quali, di fatto, si sono venute a formare in ordine ai citati lavori, salvo restando l'esame da parte del Comitato Tecnico Amministrativo delle singole ipotesi transattive;
- CHE con nota in data 23 marzo 1987 prot. 3115/87, al fine di definire transattivamente le questioni pendenti il Concessionario ha richiesto per la strada di collegamento Isca Pantanelle - S.P. Tito Brienza l'adeguamento del termine di ultimazione al 1° ottobre 1988, lo adeguamento del coefficiente di revisione prezzi forfettaria nella misura del 36,98 in luogo dell'originario 31,57, l'applicazione per tutti i lavori di concessione del coefficiente di aggiornamento prezzi ricavato dall'adozione della tabella 6ª del T.M.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

4
A



MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

11 dicembre 1978, in luogo della tabella 2 del medesimo D.M., la restituzione delle penali applicate per la ritardata presentazione della progettazione, la disapplicazione dell'ulteriore ribasso del 2% per i lavori approvati con D.M. del 17.11.1986, la anticipazione sulla differenza fra il nuovo importo di concessione che si determinerà per effetto della applicazione dei coefficienti sopracitati e il vecchio importo di concessione, senza l'applicazione di interessi al T.U.S., la anticipazione sui soli importi di varianti future contenenti adeguamenti del progetto esecutivo alle prescrizioni impartite dal Concedente in sede di approvazione del progetto stesso;


- CHE nel corso della istruttoria della predetta richiesta, il medesimo Concessionario ha prospettato la possibilità di rinunciare alla richiesta di maggiore anticipazione per le perizie già approvate ed a tutte le riserve iscritte sul registro di contabilità per un ammontare complessivo di L.7.500.000.000;
- CHE con nota in data 23 marzo 1987 prot. n.3097/87 al fine di definire transattivamente le questioni pendenti, il Concessionario ha richiesto per l'asse SS. Ofantina - Valle di Vitalba l'adeguamento del termine di ultimazione al 30 novembre 1988, l'adeguamento del coefficiente di revisione prezzi forfettaria nella misura del 35,12% in luogo dell'originario 27% , l'applicazione per tutti i lavori di concessione del coefficiente di aggiornamento prezzi ricavato dall'adozione della tabella 7 del D.M. 11 dicembre 1978, in luogo della tabella 2 del medesimo D.M., la restitu-

ISTITUTO FONORAPPO E ZECCA DELLO STATO 8

10/12/78
10/12/78

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7.

zione delle penali applicate per la ritardata presentazione della progettazione, l'adeguamento della anticipazione al nuovo importo determinato dalla approvazione delle perizie sino alla concorrenza del 25% del maggiore importo delle perizie nn.1, 2, 3, 5, 6 e dell'importo della variante n.4 relativo alle sole opere di adeguamento dello svincolo sulle SS.401/Ofantina, l'anticipazione sulla differenza fra il nuovo importo di concessione che si verrà a determinare per effetto dell'applicazione dei coefficienti sopraccitati e il vecchio importo di concessione, senza la applicazione di interessi al T.U.S., l'anticipazione sui soli importi di varianti future contenenti adeguamenti del progetto esecutivo alle prescrizioni impartite dal Concedente in sede di approvazione del progetto stesso;

- CHE nel corso della istruttoria della predetta richiesta, il medesimo Concessionario ha prospettato la possibilità di rinunciare a tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità per un ammontare complessivo di L.15.898.000.000;
- CHE il Comitato Tecnico Amministrativo costituito con la citata Ordinanza 23 luglio 1984 n.6/219/ZA, nelle sedute in data 10 giugno e 29 luglio 1987, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle proposte di transazione nei termini sopra precisati, anche a seguito dell'esame delle riserve del Concessionario;
- CHE le penali applicate, per i ritardi nella presentazione del progetto di massima e del progetto esecutivo ammontano a L.159.370.298.

10/7/87

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

8.

per la strada di collegamento Isca Pantanelle-S.P. Tito Brienza ed a L.286.402.967 per l'asse SS.Ofantina-Valle di Vitalba;

- CHE all'undicesimo stato di avanzamento lavori - a tutto il 31 marzo 1987 - risultano iscritte in contabilità, per le opere di realizzazione della strada di collegamento Isca Pantanelle- S.P.Tito Brienza, le riserve indicate con i numeri 4,5 e 7, per il complessivo importo, determinato dal Concessionario, di L.9.597.419.001;
- CHE al tredicesimo stato di avanzamento lavori - a tutto il 24 marzo 1987 - risultano iscritte in contabilità, per le opere di realizzazione dell'asse SS.Ofantina-Valle di Vitalba, le riserve indicate con i numeri 1,2,3,4,5,6,7,9,10 e 11, per il complessivo importo, determinato dal Concessionario, di L.16.815.294.320;
- CHE in considerazione di quanto suesposto, si appalesa la opportunità di procedere alla stipula di un atto di transazione ed aggiuntivo alla Convenzione in data 15 settembre 1982, per adeguare le rispettive posizioni contrattuali delle parti.

Tutto ciò premesso è considerato parte integrante del presente atto, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse hanno valore di patto e s'intendono riportate al presente articolo.

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, conse

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

MODULARIO
P C M 198

Presidenza del Consiglio dei Ministri

9.

vano pieno vigore la Convenzione originaria in data 15 settembre 1982, nonché gli atti aggiuntivi in data 21 luglio 1983.

Art. 2

Il termine di ultimazione dei lavori tutti oggetto degli atti aggiuntivi in data 21 luglio 1983, è consensualmente fissato al 1° ottobre 1988 per la bretella Isca Pantanelle- S.P. Tito Brienza ed al 30 novembre 1988 per l'asse SS.Ofantina- Valle di Vitalba.

In caso di ritardo sul termine fissato dal presente articolo, sono dovute le penali previste dall'art.22 della Convenzione in data 15 settembre 1982.

Art. 3

Il riconoscimento dei nuovi termini di cui al precedente articolo 2, comporta il venire meno delle penali determinate - anche se sospese ai sensi dell'Ordinanza 31 gennaio 1986 n.40/219/ZA - per la scadenza dei rispettivi termini di ultimazione dei lavori fissati negli atti aggiuntivi in data 21 luglio 1983.

Sono, altresì, restituite al Concessionario le penali applicate per i ritardi nella presentazione dei progetti di massima e dei progetti esecutivi, citati in premessa, con esclusione di qualsiasi interesse.

Art. 4

All'aggiornamento dei prezzi base di concessione, ai sensi dell'art. 18, ultimo comma della Convenzione in data 15 settembre 1982, art.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 3

10/8



MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

10.

chiamato negli atti aggiuntivi in data 21 luglio 1983, si provvede con l'applicazione delle tabelle del D.M. 11 dicembre 1978, adottando la tabella 6 per i lavori di realizzazione della strada di collegamento Isca Pantanelle-S.P. Tito Brienza e la tabella 7 per i lavori di realizzazione dell'asse SS.Ofantina - Valle di Vitalba, in luogo della tabella 2 del medesimo decreto, prevista in sede di approvazione degli atti progettuali.

Art. 5

Per i maggiori tempi di esecuzione dei lavori riconosciuti con il presente atto, viene fissato un nuovo coefficiente forfettario di revisione dei prezzi contrattuali nella misura del 33,28%, in luogo del 31,5% previsto in contratto, per i lavori relativi alla strada di collegamento Isca Pantanelle - S.P. Tito Brienza eseguiti successivamente al 1° ottobre 1986; nella misura del 30,185%, in luogo del 27% previsto in contratto, per i lavori relativi all'asse S.S. Ofantina - Valle di Vitalba eseguiti successivamente al 31 luglio 1985.

Art. 6

Dietro formale richiesta del Concessionario - accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma dell'art.5 della Convenzione del 15.9.1982 - il Concedente provvede al conguaglio delle anticipazioni concesse, fino alla concorrenza del 25% del costo complessivo dei singoli interventi, quale risultante a seguito del presente atto.

MINISTERO PUBBLICITÀ E RICERCA DELLO STATO 5

MODULARIO
P C M 198

00 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

11.


Con le formalità di cui al precedente comma il Concedente provvede, al tresì, al conguaglio dell'anticipazione concessa sull'importo dei lavori dell'asse SS. Ofantina - Valle di Vitalba, fino alla concorrenza del 25% del maggiore importo risultante con l'approvazione delle perizie di variante nn.1, 2, 3, 5, 6, e della variante n.4 per la sola parte concernente l'adeguamento dello svincolo sulla SS.401/Ofantina, tutte relative alla medesima opera e contenenti adeguamenti del progetto esecutivo a prescrizioni impartite dal Concedente medesimo.

Il Concedente provvede inoltre, nel rispetto delle formalità di cui al primo comma, a corrispondere l'anticipazione nella misura del 25%, sui soli importi di varianti future contenenti adeguamenti del progetto esecutivo alle prescrizioni impartite dal Concedente in sede di approvazione del progetto stesso.

Sugli importi di cui ai commi che precedono non è corrisposto alcun tipo di interessi.

Art.7

A fronte di quanto riconosciuto con il presente atto, il Concessionario rinuncia: alle pretese sinora avanzate con le riserve nn.4, 5 e 7 iscritte in contabilità in relazione alla realizzazione della strada di collegamento Isca Pantanelle - S.P. Tito Brienza, nonché a qualsiasi pretesa in merito al riconoscimento del conguaglio dell'anticipazione per le perizie già approvate; alle riserve nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, e 11 iscritte in contabilità in relazione alla realizzazione dell'asse SS. Ofantina - Valle di Vitalba. Resta ferma la rinuncia già effettuata dal Concessionario alle riserve n. 1, 2, 3, e 6 relative alla strada Isca Pantanelle - S.P. Tito Brienza ed alla riserva n.8 relativa alla strada SS. Ofantina - Valle di Vitalba.



MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

12.

Il Concessionario rinuncia altresì a qualsiasi richiesta di indennizzo rimborso, riconoscimento di onere o maggior compenso anche per revisione dei prezzi, comunque connessi al maggior tempo riconosciuto, o in ogni caso derivanti dalle circostanze addotte a fondamento delle istanze di proroga avanzate.

Art. 8

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il presente atto di transazione ed aggiuntivo, sono a carico del Concessionario.

Il presente atto, relativo all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, gode dell'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art. 73 della Legge 14 maggio 1981, n. 219.

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario che, anche a tal fine, ne ritira tre originali, uno dei quali sarà restituito con gli estremi della registrazione e la sottoscrizione del legale rappresentante delle Imprese riunite in Associazione Temporanea, munito di procura.

Art. 9

Il presente atto di transazione ed aggiuntivo è sin d'ora vin-

ISTITUTO POLIGRAFICO E LEGGERIA DELLO STATO

MODULARIO
P. C. M. 198



Presidenza del Consiglio dei Ministri

13.

colante per il Concessionario e lo diverrà per il Concedente solo dopo l'intervenuta approvazione.

Il Concessionario
[Handwritten signature]

Per il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio Speciale
per gli artt. 21 e 32 L. 219/81
(Pref. Ing. E. Pastorelli)

[Handwritten signature]

Roma li

12 Ottobre 1987


Il sottoscritto dottor GIUSEPPE FORNARI, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Parma, ivi residente, dichiara essere vera ed autentica la firma del signor PIZZAROTTI Dott. Paolo, nato a Parma il 16 agosto 1947, ivi residente in via Linati, 18, della cui identità personale è certo.

Parma, 5 Ottobre 1987

Il Notaio (dr. Giuseppe Fornari)




[Handwritten signature of Giuseppe Fornari]



[Handwritten signature]

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

[Handwritten initials]



Repertorio Atti Aggiuntivi
n. 11/32 del 6. Marzo. 89



MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO SPECIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI
ATTRIBUITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ATTO DI TRANSAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLA
STRADA DI COLLEGAMENTO NUCLEO INDUSTRIALE S. NICOLA DI MELFI -
ABITATO DI MELFI, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE IN DATA 15 SET-
TEMBRE 1982

DA UNA PARTE


Il Presidente del Consiglio dei Ministri nel seguito del presente atto denominato Concedente, - competente all'attuazione degli interventi di cui all'art.32 della Legge 14 maggio 1981 n.219 - e, per esso, il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri Prefetto Ing. Elveno Pastorelli, delegato alla stipula del presente atto giusta Ordinanza 19 settembre 1987 n.1/PRES. (G.U. n.220 del 21 settembre 1987),
C.F.80188230587

DALL'ALTRA

L'Associazione Temporanea tra le Imprese "Pizzarotti e

SIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SPEC. ATT. INT. STRAORD. ATTR. AL
PRES. CONS. MINISTRI
7 APR. 1989
OT. N. 2570/82
110/81

[Handwritten signatures]



DISTRIBUZIONE MEMBRANDI E FASCIA ALL'ULO STATO

MODULARIO
P. C. M. 198

MOO 251



Presidente del Consiglio dei Ministri

S.p.A.", "Impresa Pessina S.p.A.", "Grosseto Costruzioni S.p.A.", "Bonatti S.p.A.", "Furlanis Costruzioni Generali S.p.A.", "C.I.F.A. - Costruzioni Idrauliche Ferroviarie Autostradali S.p.A.", nella persona del legale rappresentante Dott. Paolo Pizzarotti nato a Parma il 16 agosto 1947 residente per la carica in Milano, Via Ippolito Nievo n.23, giusta procura in data _____, nel prosieguo dell'atto denominata "Concessionario", partita IVA 00533290342

P R E M E S S O

- CHE a termini dell'art.32 della Legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di aree industriali nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;
- CHE, a mezzo di Convenzione in data 15 settembre 1982, il Concedente ha affidato al costituito Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione dei nuclei industriali di San Nicola di Melfi, Valle di Vitalba ed Isca Patanelle;
- CHE con delibera C.I.P.E. in data 8 giugno 1983 (G.U. n.190 del 13 luglio 1983) il Concedente è stato autorizzato alla




Paolo Pizzarotti *Paolo Pizzarotti*

MODULARE
P C M 198

MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- inclusione di alcune opere esterne, funzionalmente collegate, nel programma straordinario di cui all'art.32 Legge 219/81;
- CHE con Ordinanza in data 18 luglio 1983 il Concedente, avvalendosi dell'anzidetta autorizzazione del C.I.P.E., ha incluso, tra le altre opere, la realizzazione della bretella di collegamento tra l'area industriale di San Nicola di Melfi con l'abitato di Melfi, della bretella Isca Pantanelle - S.P. Tito Brienza e Valle di Vitalba - SS.Ofantina;
 - CHE con atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983 il Concedente ha affidato al costituito Concessionario la progettazione e la realizzazione della bretella di collegamento S.Nicola di Melfi - abitato di Melfi, con termine di ultimazione delle opere al 31 luglio 1985;
 - CHE con atto aggiuntivo in data 31 luglio 1985 è stato fissato un nuovo termine di ultimazione dei lavori alla data del 1° ottobre 1986 per la strada S.Nicola di Melfi-Melfi, resosi necessario a causa dell'intervenuto slittamento dei tempi di inizio e di esecuzione dell'intervento;
 - CHE con decreto in data 19 agosto 1985 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera viaria S.Nicola di Melfi-Melfi per un importo di L.28.826.173.062, con esclusione del tratto compreso tra il Km.4 + 300 ed il Km.9 + 500;
 - CHE con decreto in data 27 luglio 1987 è stato approvato il



[Handwritten signatures]

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

progetto esecutivo della soluzione "B" del suddetto tratto tra il Km.4 + 300 ed il Km.9 + 500, per un importo di Lire 21.775.029.606;

- CHE con decreti in data 7 aprile 1987, 1° marzo 1988 e 16 settembre 1988, sono stati approvati i progetti di variante e suppletivi n.1, 2 e 2 bis relativi alla realizzazione della strada in questione S.Nicola di Melfi-Melfi, per un importo complessivo di L.14.188.231.868;
- CHE in esito alle vive doglianze manifestate dai Concessionari affidatari delle opere viarie a servizio dei nuclei industriali, in ordine ai termini di progettazione e di realizzazione delle opere stesse, originariamente stabiliti negli atti aggiuntivi di affidamento, ed alla rappresentata sussistenza di circostanze ritardanti obiettivamente riscontrabili, il Ministro, con nota in data 11 gennaio 1986 n.3393, ha rappresentato la necessità di provvedere alla ricognizione delle varie situazioni e di acquisire le valutazioni del Comitato Tecnico Amministrativo, costituito con Ordinanza del 23 luglio 1986 n.6/219/ZA, circa la eventuale ridefinizione delle rispettive posizioni contrattuali;
- CHE in pendenza di tali verifiche il Ministro delegato, con Ordinanza in data 31 gennaio 1986 n.40/219/ZA, ha ritenuto di sospendere, in via temporanea, l'applicazione delle penali



MODULARIO
P C M 198




DD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

maturate dai Concessionari per i ritardi nella ultimazione dei lavori;

- CHE al fine di procedere ai suaccennati accertamenti l'Ufficio Speciale, con nota in data 29 gennaio 1986 n.10578, ha richiesto a tutti i Concessionari di presentare il programma lavoro relativi alle opere viarie ad essi affidati ed ha, altresì, invitato i Direttori dei Lavori e gli Ingegneri Capo ad esprimere il proprio avviso in merito ai programmi presentati;
- CHE con nota in data 20 novembre 1986 il Consigliere Giuridico del Ministro Concedente ha rappresentato la necessità di addivenire ad una definizione delle questioni in atto, confermando la opportunità di procedere alla stipula di appositi atti transattivi che mettano certezza nelle situazioni quali, di fatto, si sono venute a formare in ordine ai citati lavori, fermo restando l'esame da parte del Comitato Tecnico Amministrativo delle singole ipotesi transattive;
- CHE a seguito della cennata richiesta del Consigliere Giuridico del Ministro Concedente è stato stipulato un atto di transazione in data 12 ottobre 1987, con il quale si è provveduto ad adeguare le posizioni contrattuali relative alla realizzazione della strada Isca Pantanelle - S.P.Tito Brienza e Valle di Vitalba - SS.0fantina;




MODULARIO
P.C.M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- CHE, sempre a seguito alla predetta richiesta, il Concessionario Associazione Temporanea di Imprese Pizzarotti e C. S.p.A. ed altre ha presentato anche il programma lavori relativo alla strada S.Nicola di Melfi-Melfi, che prevede l'ultimazione dei lavori tutti al 31 maggio 1990, nonché un elenco dettagliato delle circostanze che hanno ritardato l'esecuzione dei lavori medesimi;
- CHE con nota in data 20 marzo 1986, il Direttore dei Lavori e l'Ingegnere Capo hanno espresso parere favorevole alla approvazione del programma lavori della strada di collegamento S.Nicola di Melfi-Melfi;
- CHE con nota in data 14 gennaio e 24 agosto 1988, al fine di definire transattivamente le questioni pendenti il Concessionario ha richiesto per la strada di collegamento S.Nicola di Melfi-Melfi l'adeguamento del termine di ultimazione al 31 maggio 1990, l'adeguamento del coefficiente di revisione dei prezzi, l'applicazione per tutti i lavori di concessione del coefficiente di aggiornamento prezzi ricavato dall'adozione della tabella 6 del D.M. 11 dicembre 1978, in luogo della tabella 2 del medesimo D.M., la restituzione delle penali applicate per la ritardata presentazione della progettazione, la anticipazione sulla differenza fra il nuovo importo di concessione che si determinerà per effetto della applicazione



MODULARIO
P.C.M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- dei coefficienti sopracitati e il vecchio importo di concessione, senza l'applicazione di interessi al T.U.S.;
- CHE nel corso della istruttoria della predetta richiesta, il medesimo Concessionario ha prospettato la possibilità di rinunciare a tutte le riserve iscritte sul registro di contabilità per un ammontare complessivo di L.1.512.150.791 nonché di accettare, quale termine per l'ultimazione dei lavori, la data del 31 luglio 1989;
 - CHE il Comitato Tecnico Amministrativo costituito con Ordinanza in data 23 luglio 1984 n.6/219/2A, nella seduta in data 23 novembre 1988, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della proposta di transazione nei termini sopra precisati, anche a seguito dell'esame delle riserve del Concessionario, subordinatamente alla rinuncia ad ogni adeguamento del coefficiente revisionale;
 - CHE le penali applicate, per i ritardi nella presentazione del progetto di massima e del progetto esecutivo ammontano a L.169.497.898 per la strada di collegamento del nucleo industriale di S.Nicola di Melfi e l'abitato di Melfi;
 - CHE in considerazione di quanto suesposto, si manifesta la opportunità di procedere alla stipula di un atto di transazione ed aggiuntivo alla Convenzione in data 15 settembre 1982, per adeguare le rispettive posizioni contrattuali delle parti relativamente alla bretella San Nicola di Melfi-Melfi.



MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del presente atto, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse hanno valore di patto e s'intendono riportate al presente articolo.

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, conservano pieno vigore la Convenzione originaria in data 15 settembre 1982, nonché gli atti aggiuntivi in data 21 luglio 1983 ed in data 31 luglio 1985, concernente la realizzazione della strada S. Nicola di Melfi-Melfi.


Art.2

Il termine di ultimazione dei lavori tutti oggetto dell'atto aggiuntivo in data 31 luglio 1985, è consensualmente fissato al 31 luglio 1989 per la realizzazione della bretella S.Nicola di Melfi-Melfi.

In caso di ritardo sul termine fissato dal presente articolo, sono dovute le penali previste dall'art.22 della Convenzione in data 15 settembre 1982.

Art.3

Il riconoscimento del nuovo termine di cui al precedente arti-



Paolo...
...
...

S. 4.



colo 2, comporta il venire meno delle penali determinate - ancorché sospese ai sensi dell'Ordinanza 31 gennaio 1986 n.40/219/ZA - per la scadenza dei termini di ultimazione dei lavori, fissati negli atti aggiuntivi in data 21 luglio 1983 e 31 luglio 1985.

Sono, altresì, restituite al Concessionario le penali applicate per i ritardi nella presentazione dei progetti di massima e dei progetti esecutivi, citati in premessa.

Art.4

All'aggiornamento dei prezzi base di concessione, ai sensi dell'art.18, ultimo comma della Convenzione in data 15 settembre 1982, richiamato nell'atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983, si provvede con l'applicazione delle tabelle del D.M. 11 dicembre 1978, adottando la tabella 6 per i lavori di realizzazione della strada di collegamento S.Nicola di Melfi-Melfi, in luogo della tabella 2 del medesimo decreto, prevista in sede di approvazione degli atti progettuali.

Art.5

Sul maggiore importo determinatosi a seguito del presente atto e dietro formale richiesta del Concessionario - accompagnata da fidejussione per pari importo, rilasciata a norma dell'art.5 della Convenzione del 15 settembre 1982 - si corrisponde l'anticipazione in misura pari al 10%.

S. Att. P.

10.

Art.6

A fronte di quanto riconosciuto con il presente atto, il Concessionario rinuncia alle pretese sinora avanzate con le riserve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, iscritte in contabilità in relazione alla realizzazione della strada di collegamento S.Nicola di Melfi-Melfi.


Il Concessionario rinuncia altresì a qualsiasi richiesta di indennizzo rimborso, riconoscimento di onere o maggior compenso anche per revisione dei prezzi, comunque connessi al maggior tempo riconosciuto, o in ogni caso derivanti dalle circostanze adottate a fondamento dell'istanza di proroga avanzata.

Art.7

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il presente atto di transazione ed aggiuntivo, sono a carico del Concessionario.

Il presente atto, relativo all'attuazione delle legge per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, gode dell'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art.73 della Legge 14 maggio 1981, n.219.

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario che, anche a tal fine ne ritira tre originali, uno dei quali sarà restituito con gli estremi della registrazione e la sotto-



[Handwritten signatures]

MODULARIO
P.C.M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

scrizione del legale rappresentante della impresa mandataria delle Imprese riunite in Associazione Temporanea, munito di procura speciale.

Art.8

Il presente atto di transazione ed aggiuntivo è sin d'ora vincolante per il Concessionario e lo diverrà per il Concedente solo dopo l'intervenuta approvazione.

Roma, li 14 marzo 1989

Per il Concessionario
[Signature]
[Signature]

→

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio Speciale
(Pastorelli)

[Signature]

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 5



PER COPIA CONFORME
E CATEGORIA COMMERCIALE

[Signature]

MINISTERO DEL BENEPLACITO
14 MAR 1989
Rivoli Esquilato (To)
186 EU MAR 1989
7/11/89
IL DIRETTORE
Ufficio di Penso
[Signature]



MODULARIO
P. C. M. 198

Repertorio An. Aggiuntivi
Numero 122
del 10/4/89



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO SPECIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI
ATTRIBUITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

APPENDICE ALL'ATTO DI TRANSAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA REALIZ-
ZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ISCA PANTANELLE S.P. TITO
BRIENZA E DELL'ASSE S.S.OFANTINA-VALLE DI VITALBA, AGGIUNTIVO
ALLA CONVENZIONE IN DATA 15 SETTEMBRE 1982

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE' MINISTRI UFF. SPEC. ATT. INT. STRAORD. A. R. AL PRES. CO'S MINISTRI
15 Feb. 1989
PROT. N. 3819/82 L. 210/81

DA UNA PARTE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nel seguito del presente atto denominato Concedente - competente all'attuazione degli interventi di cui all'art.32 della Legge 14 maggio 1981 n.219 - e per esso il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri Prefetto Ing. Elveno Pastorelli, delegato alla stipula del presente atto giusta Ordinanza 19 settembre 1987 n.1/PRES. (G.U. n.220 del 21 settembre 1987), C.F. 80188230587

DALL'ALTRA

L'Associazione temporanea tra le "Imprese Pizzarotti e C. S.p.A.", "Impresa Pessina S.p.A.", "Grassetto Costruzioni S.p.A.", "Bonatti S.p.A.". "Intercantieri S.p.A.", "Furlanis



[Handwritten signatures]

MINISTRO PUBBLICO RELAZIONE DELLO STATO

MODULARIO
P C M 198




MOD 251


Presidenza del Consiglio dei Ministri

Costruzioni Generali S.p.A.", "C.I.F.A.-Costruzioni Idrauliche Ferroviarie Autostradali S.p.A.", nella persona del legale rappresentante Dott. Paolo Pizzarotti, nato a Parma il 16.8.1947, residente per la carica in Milano, Via Ippolito Nievo n.23, nel prosieguo dell'atto denominato "Concessionario", partita IVA 00533290342

P R E M E S S O

- CHE a termini dell'art.32 della Legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario per la realizzazione di aree industriali nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;
- CHE a mezzo di Convenzione in data 15 settembre 1982, il Concedente ha affidato al costituito Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione dei nuclei industriali di San Nicola di Melfi, Valle di Vitalba ed Isca Pantanelle;
- CHE con delibera C.I.P.E. dell'8 giugno 1983 (G.U. n.190 del 13 7.1983) il Concedente è stato autorizzato alla inclusione di alcune opere esterne, funzionalmente collegate, nel pro

MODULARIO
P. C. M. 198


MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

gramma straordinario di cui al predetto art.32 Legge n.219/
/81;

- CHE con Ordinanza in data 18 luglio 1983 il Concedente, avvalendosi dell'anzidetta autorizzazione del C.I.P.E., ha incluso tra le altre opere, la realizzazione dell'asse SS.Ofantina - Valle di Vitalba e della strada di collegamento Isca Pantanelle - S.P. Tito Brienza;
- Che con atti aggiuntivi in data 21 luglio 1983 il Concedente ha affidato al costituito Concessionario la progettazione e la realizzazione del collegamento viario Isca Pantanelle-S.P. Tito Brienza e S.S. Ofantina-Valle di Vitalba, con termini di ultimazione delle relative opere rispettivamente al 31 luglio 1985 ed al 1° ottobre 1986;
- CHE in esito alle vive doglianze manifestate dai Concessionari affidatari delle opere viarie a servizio dei nuclei industriali, in ordine ai termini di progettazione e di realizzazione delle opere stesse, originariamente stabiliti negli atti aggiuntivi di affidamento, ed alla rappresentata sussistenza di circostanze ritardanti obiettivamente riscontrabili, il Ministro, con nota in data 11 gennaio 1986 m.3393, ha rappresentato la necessità di provvedere alla ricognizione delle varie situazioni e di acquisire le valutazioni del Comitato Tecnico Amministrativo, costituito con Ordinanza del

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO




MODULARIO
P.C.M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 23 luglio 1986 n.6/219/ZA, circa la eventuale ridefinizione delle rispettive posizioni contrattuali;
- CHE in pendenza di tali verifiche il Ministro delegato, con Ordinanza in data 31 gennaio 1986 n.40/210/ZA, ha ritenuto di sospendere, in via temporanea, l'applicazione delle penali maturate dai Concessionari per i ritardi nella ultimazione dei lavori;
 - CHE al fine di procedere ai suaccennati accertamenti l'Ufficio Speciale, con nota in data 29 gennaio 1986 n.10578, ha richiesto a tutti i Concessionari di presentare il programma lavori relativi alle opere viarie ad essi affidati ed ha, altresì, invitato i Direttori dei Lavori e gli Ingegneri Capo, ad esprimere il proprio avviso in merito ai programmi presentati;
 - CHE a seguito di tale richiesta il Concessionario Associazione Temporanea di Imprese Pizzarotti e C. S.p.A. ed altre ha presentato un programma che prevede l'ultimazione dei lavori tutti per la strada di collegamento Isca Pantanelle - S.P.Tito Brienza al 1° ottobre 1988 e per l'asse S.S.Ofantina - Valle di Vitalba al 30 novembre 1988, nonché un elenco dettagliato delle circostanze che hanno ritardato l'esecuzione dei lavori medesimi;
 - CHE con nota in data 4 marzo 1986, il Direttore dei Lavori e



MODULISTRO
D C M 198

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- l'Ingegnere Capo hanno espresso parere favorevole alla approvazione del programma lavori della strada di collegamento Isca Pantanelle - S.P. Tito Brienza;
- CHE con nota in data 20 novembre 1986 il Consigliere Giuridico del Ministro Concedente ha rappresentato la necessità di addivenire ad una definizione delle questioni in atto confermando la opportunità di procedere alla stipula di appositi atti transattivi che mettano certezza nelle situazioni quali, di fatto, si sono venute a formare in ordine ai citati lavori, salvo restando l'esame da parte del Comitato Tecnico Amministrativo delle singole ipotesi transattive;
 - CHE con note in data 23 marzo 1987 n.3115/87 e n.3097/87, il Concessionario si è dichiarato disposto a definire transattivamente le questioni pendenti relative alla realizzazione della strada Isca Pantanelle - S.P. Tito Brienza e dell'asse viario Valle di Vitalba - S.S. Ofantina;
 - CHE il Comitato Tecnico Amministrativo, costituito con la citata Ordinanza 23 luglio 1984 n.6/219/ZA, nelle sedute in data 10 giugno e 29 luglio 1987, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle proposte di transazione, anche a seguito dell'esame delle riserve del Concessionario;
 - CHE a seguito del predetto parere del Comitato Tecnico Amministrativo, con atto aggiuntivo in data 12 ottobre 1987 si è

MINISTRO POLIGRAFICO E FIDUCIA DELLO STATO 9



MODULO 9
P. C. M. 1988

MOD. 25




Presidenza del Consiglio dei Ministri

- provveduto a definire le questioni pendenti in ordine alla realizzazione delle citate strade Isca Pantanelle - S.P. Tito Brienza e Valle di Vitalba - S.S. Ofantina;
- CHE in base agli accordi transattivi l'esatto calcolo del coefficiente revisionale da riconoscersi al Concessionario deve effettuarsi su tutti i lavori eseguiti e da eseguirsi per la strada SS.Ofantina - Valle di Vitalba, e sui lavori eseguiti e da eseguirsi del tratto dal Km.0+000 al Km.6+822, per la strada Isca Pantanelle - SP. Tito Brienza;
 - CHE deve riformularsi il testo dell'art.5 del predetto atto di transazione in data 12 ottobre 1987, nei termini surriportati;
 - CHE il Concessionario si è dichiarato disposto a stipulare una appendice all'atto di transazione in data 12 ottobre 1987, approvato con Decreto in data 2 novembre 1987, allo scopo di riformulare l'art.5 del suddetto atto;
 - CHE il Comitato Tecnico Amministrativo, nella seduta in data 1 marzo 1989, ha ritenuto meritevole di approvazione la presente appendice all'atto di transazione in data 12 ottobre 1987

tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del presente atto, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



M. Amato

[Signature]

MODULARIO
P.C.M. 198

MOD. 25.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art.1

Le premesse hanno valore di patto e s'intendono riportate al presente articolo.

Fermo rimandando tutto quanto stabilito con l'atto di transazione in data 12 ottobre 1987 ed aggiuntivo alla Convenzione in data 15 settembre 1982, l'art.5 del suddetto atto di transazione è così modificato: "per i maggiori tempi di esecuzione dei lavori riconosciuti con il presente atto, viene fissato in nuovo coefficiente forfettario di revisione dei prezzi contrattuali nella misura del 33,28%, in luogo del 31,5% previsto in contratto, per i lavori relativi alla strada di collegamento Isca Pantanelle - S.P. Tito Brienza dal Km.0+000 al Km.6+822; nella misura del 30,185%, in luogo del 27% previsto in contratto, per i lavori relativi all'asse S.S. Ofantina - Valle di Vitalba."

Roma, li 18 Aprile 1989

Per il Concessionario

Per il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio Speciale
(Pastorelli)



Il sottoscritto dottor GIUSEPPE FORNARI, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Parma, ivi residente, - dichiara essere vera ed autografa la firma del signor Pizzarotti dr. Paolo nato a Parma il 16 agosto 1947 ed ivi domiciliato in via Linati n. 18, della cui identità personale è certo.

Parma, li 4 Aprile 1989

Il Notaio (dr. Giuseppe Fornari)



Handwritten signature of Giuseppe Fornari

OFFICIO REGISTRO PARMA

COPIA ORIGINALE DELL'ATTO
 Registrato il 21 APR. 1989

al N. *362*

con L. *2020*

IL DIRETTORE
 GIUSEPPE DI RANCI
Handwritten signature




PER COPIA CONFORME all'orig. composto da 8 copie. Speciale (i. *Handwritten signature*)

OFFICIO REGISTRAZIONE

registrato a Parma: li 26 APR. 1989
 al N. 362 Vol. 136 Mod. 71/M CC
 rivoli Esentii di Iossa.

IL DIRETTORE
 GIUSEPPE DI RANCI
Handwritten signature





MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO SPECIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI
ATTRIBUITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE IN DATA 15 SETTEMBRE 1982, A-
VENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO
DALL'AREA DI ISCA PANTANELLE A POLLA (AUTOSTRADA SA-RC)

DA UNA PARTE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nel seguito del presente atto denominato Concedente, - competente all'attuazione degli interventi di cui all'art.32 della Legge 14 maggio 1981 n.219 - e, per esso il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri Prefetto Ing. Elveno Pastorelli, delegato alla stipula del presente atto giusta Ordinanza 19 settembre 1987 nm.1/PRES. (G.U. n.220 del 21 settembre 1987),
C.F.80188230587

DALL'ALTRA

L'Associazione Temporanea tra le Imprese : "EDINA-Società per lo sviluppo dell'edilizia industrializzata", "Impresa Pizzarotti e C. S.p.A.", "Impresa Pessina S.p.A.", "Grassetto Costruzioni S.p.A.", "Bonatti S.p.A.", "Intercantieri S.p.A.", "Furlanis

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Costruzioni Generali S.p.A.", "C.I.F.A.- Costruzioni Idrauliche Ferroviarie Autostradali S.p.A.", nella persona del legale rappresentante dell'Impresa mandataria, Dott. Paolo Pizzarotti nato a Parma il 16 agosto 1947 residente per la carica in Milano Via Ippolito Nievo n.23 nel prosieguo dell'atto denominato "Concessionario", P.I.V.A. n.00533290342, giusta Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza dell'8 settembre 1982

P R E M E S S O

- CHE, ai sensi dell'art.32 della Legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di approntamento di aree industriali nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;
- CHE, a mezzo di Convenzione in data 15 settembre 1982 e successivo atto aggiuntivo in data 21 luglio 1983, è stata affidata al costituito Concessionario la progettazione e gestione della realizzazione dei nuclei industriali di S.Nicola di Melfi, Valle di Vitalba ed Isca Pantanelle;
- CHE con delibera CIPE in data 18 giugno 1983 (Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1983), il Ministro designato è stato autorizzato alla inclusione di alcune opere esterne funzionalmente collegate, nel programma straordinario di cui all'arti-

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- colo 32 medesimo;
- CHE con decreto in data 18 luglio 1983 il Ministro designato, avvalendosi dell'autorizzazione predetta, ha incluso tra le predette opere, il collegamento Isca Pantanelle-S.P. Tiro-Brienza, il collegamento Ofantina-Valle di Vitalba ed il collegamento S.Nicola di Melfi-area Melfi;
 - CHE con atti aggiuntivi alla predetta Convenzione, stipulati in data 21 luglio 1983, sono state affidate al medesimo Concessionario la progettazione e la realizzazione delle opere viarie succitate, successivamente modificati con atti di transazione in data 12 ottobre 1987, 14 marzo 1989 e 18 aprile 1989;
 - CHE con l'art.8 comma 5, della Legge 27 marzo 1987 n.120, è stata demandata al Ministro delegato per l'attuazione degli artt.21 e 32 Legge 14 maggio 1981, n.219 la realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilità delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art.32 più volte citato;
 - CHE con delibera in data 2 ottobre 1987 n.4963 la Giunta della Regione Basilicata ha individuato le opere necessarie per il completamento delle infrastrutture delle zone colpite dai noti eventi sismici;
 - CHE tra le opere indicate dalla Regione con la citata delibe-

MOD. 431 C
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- ra sono state individuate quelle ritenute prioritarie ai fini del rammagliamento della rete cinematografica esistente, a seguito di intese intercorse con la Regione, le Comunità Montane e gli Enti locali interessati dalle realizzande opere;
- CHE fra le opere infrastrutturali individuate come prioritarie è compreso l'asse di collegamento dall'area Isca Pantanelle a Polla (autostrada SA-RC);
 - CHE con nota in data 20 maggio 1987 il Ministro delegato pro-tempore ha invitato il Concessionario Raggruppamento Pizzarotti S.p.A. ed altre, a redigere il progetto di massima relativo alla predetta opera;
 - CHE il medesimo Concessionario ha presentato il progetto richiesto;
 - CHE nella seduta in data 14 giugno 1989 il Comitato Tecnico Amministrativo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli interventi di cui agli artt.21 e 32 della Legge 219/81 - costituito con Ordinanza in data 23 luglio 1984 n.6/219/ZA - ha espresso parere favorevole in merito al progetto presentato;
 - CHE ai sensi dell'art.30 della Convenzione in data 15 settembre 1982, il Concedente ha facoltà di disporre che il Concessionario esegua le eventuali opere di infrastrutturazione esterna da esso Concedente ritenute necessarie ai fini della

MODULARIO
P. C. M. 198



MOD 241

Presidenza del Consiglio dei Ministri

migliore funzionalità delle aree industriali;

- CHE nella seduta in data 21 giugno 1989 il medesimo Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso il proprio favorevole avviso in merito all'affidamento in Concessione al costituito Raggruppamento Pizzarotti S.p.A. ed altre della progettazione e realizzazione dell'asse viario surrichiamato;
- CHE in considerazione di quanto suesposto, occorre procedere alla stipula di un atto aggiuntivo per l'affidamento della progettazione ed esecuzione delle opere in questione

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del presente atto, tra le parti come sopra costituite


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate al presente articolo.

Sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante, l'atto di impegno in data 16 giugno 1989 e le prescrizioni tecniche relative al progetto di massima.

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, conservano pieno vigore la Convenzione originaria in data 15 settembre 1982 e gli atti aggiuntivi in data 21 luglio 1983, 12 ottobre 1987, 14 marzo 1989, 18 aprile 1989 e l'atto di impegno in data 16 giugno 1989.



MOD. 261
P. C. M. 1985

MOD. 261



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

Art. 2

Il Concedente affida al Concessionario - che accetta - la progettazione esecutiva e la realizzazione della strada di collegamento dall'area Isca Pantanelle a Polla (autostrada SA-RC), secondo le prescrizioni allegate.

Art. 3

L'importo presunto dell'opera di cui al precedente art. 2 viene stimato sulla base del progetto di massima in L. 84.000.000.000 (Lire ottantaquattromiliardi).

La suddetta stima sarà aggiornata a seguito della progettazione esecutiva dell'opera di cui al precedente art. 2.

Art. 4

Le fatture relative ai compensi spettanti ai professionisti incaricati delle funzioni di direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore, determinati ai sensi dell'Ordinanza n. 30/219/ZA del 27 febbraio 1985, saranno dagli stessi incaricati intestate al Concedente e da questi direttamente liquidate, previa ritenuta sul corrispettivo spettante al Concessionario.

Art. 5

Il Concessionario provvederà alla presentazione del progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente art. 2, entro quattro mesi a decorrere dalla data del presente atto.

Per l'esecuzione dei lavori tutti relativi all'opera in que-

MODULARIO
P. C. M. 1981

MOC 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

stione, viene assentito al Concessionario un termine di mesi trentadue decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo presentato dal medesimo Concessionario.

Ad integrazione di quanto dichiarato alla lettera F dell'allegato atto di impegno, si conviene che gli eventuali maggiori lavori dovuti a carenze di indagini geognostiche e/o progettuali sono a carico del Concessionario. Qualora nel corso della esecuzione delle opere si rendano necessari maggiori lavori, non dovuti a carenze di indagini geognostiche e/o di progetto, il relativo onere è posto a carico del Raggruppamento per la parte eccedente il 50% dell'importo dei lavori affidati in concessione al Raggruppamento medesimo dal 1982 alla data di stipula del presente atto di affidamento.

Resta salva la facoltà del Concedente di disporre l'esecuzione dei lavori per stralci funzionali; in tal caso si provvederà, di volta in volta, alla fissazione dei relativi termini di ultimazione.

Art. 6

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, il Concessionario - entro giorni quindici dalla data del presente atto - presterà la cauzione di cui all'art. 5 della Convenzione in data 15 settembre 1982, nella misura del 5% dell'importo di cui al precedente art. 3.

MODULARIO
P. C. M. 1985

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

8.

Successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, entro quindici giorni dalla data di approvazione dello stesso, il Concessionario provvederà ad adeguare la cauzione per ricondurla al 5% del costo approvato dell'intervento.

Art.7

Il Concessionario non estenderà ai nuovi lavori oggetto del presente atto, le riserve già iscritte ad oggi per i lavori affidati in concessione.

Art.8


All'art.27 della Convenzione originaria, dopo le parole "dal Ministero dei LL.PP." sono inserite le seguenti: "Ai capitoli speciali tipo generalmente utilizzati per le opere di competenza del medesimo Ministero".

Art.9

Fermi restando i termini di cui al precedente art.5, il presente atto è impegnativo per il Concessionario e lo sarà per il Concedente solo dopo l'approvazione ministeriale.

Art.10

Qualora gli esiti della certificazione di cui alla legge 646/82 e successive modificazioni ed integrazioni, dovessero risultare positivi, il presente atto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c.



MODULARIO
F. C. N. 198



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 11

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario il quale, anche a tal fine, ritira tre originali dello stesso, dei quali uno, completo degli estremi della registrazione, sarà reso al Concedente con la sottoscrizione autenticata del legale rappresentante della mandataria del Raggruppamento Temporaneo.

Per il Concessionario:
[Signature]

Roma, li 26 giugno 1989

Per il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio Speciale
(Pastorelli)

[Signature]

Repertorio n. 21055

1^a AUTENTICA DI FIRMA

CERTIFICATO sottoscritto, Dr. Proc. MARIA LIDA CIANCI, Notaio in Roma, con studio ivi in Via di S. Costanza, 21, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che il Signor: _____

- Dott. PAOLO PIZZAROTTI, nato a Parma il 16 agosto 1947, domiciliato in Milano, per la carica ove appresso, industriale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della: _____



ISTITUTO PER I SERVIZI FISCALI E DELLO STATO

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESCRIZIONI

A. TRACCIATO

- A.1 - Il Concessionario dovrà sviluppare a livello esecutivo il tracciato contrassegnato con la sigla "H".
- A.2 - La strisciata aerofotogrammetrica della soluzione che viene approvata dovrà essere sufficientemente larga da consentire locali alternative al tracciato proposto in sede di massima.

In particolare dovranno studiarsi, in scala adeguata, sia lo svincolo sulla S.S. 19 bis, sia quello all'origine delle progressive, predisponendo la continuità della strada di progetto con la costruenda bretella Isca-Pantanelle-Tato-Brienza.

B. INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE

- B.1 - Il Concessionario dovrà eseguire un'accurata indagine geognostica a mezzo di sondaggi, prove penetrometriche ecc. per la determinazione delle formazioni geologiche profonde e dei mutui rapporti stratigrafici.
- B.2 - Particolare cura dovrà essere posta nella definizione geotecnica del tratto compreso tra le progr. Km. 1+800 - Km. 4+000 circa, interessato da dissesti idrogeologici generalizzati; in funzione di quanto emergerà dalle indagini geognostiche andrà eventualmente ritoccato il tracciato o predisposti gli interventi più idonei a garantire la

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

sicurezza dell'asse stradale.

- B.3 - Il Concessionario dovrà eseguire anche un'accurata indagine nelle zone ove intende eventualmente reperire i materiali idonei per la formazione del corpo stradale o per la fondazione stradale, prelevando idonei campioni da sottoporre a prove di laboratorio.
- B.4 - Particolare cura dovrà essere posta nella esecuzione delle indagini necessarie per la determinazione delle fondazioni dei viadotti.
- B.5 - In base ai dati geotecnici raccolti dovranno essere eseguiti i calcoli di verifica secondo le modalità di cui al D.M. 21.1.1981.

C. CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

- C.1 - Per quanto attiene alle sezioni tipo della strada, dei viadotti e delle rampe degli svincoli ecc. il Concessionario dovrà fare riferimento alle normative CNR per strade di tipo V senza la corsia supplementare per i veicoli lenti. In particolare per quanto attiene agli svincoli dovranno adottarsi le seguenti sezioni:
- . rampe a doppio senso di marcia: due corsie da m. 3,75, 2 banchine pavimentate da m. 1,00;
 - . rampe a senso unico di marcia: una corsia da 4,00 m., banchina pavimentata a destra da 1,50 m., banchina pavimentata a sinistra da 1,00 m..

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

D. SOVRASTRUTTURE STRADALI

- D.1 - Le sovrastrutture stradali dovranno essere dimensionate secondo il metodo dell'indice di spessore AASHO in funzione del valore in sito del C.B.R.. Tale sovrastruttura, oltre a dover esser capace di sopportare le sollecitazioni in essa indotte dal passaggio dei veicoli nel tempo, deve presentare caratteristiche di uniformità e aderenza tali da garantire, in funzione dell'intervallo della velocità di progetto, le condizioni di percorribilità più sicure possibili.

E. VIADOTTI

- E.1. - Tutti i calcoli e verifiche dovranno essere redatti in conformità alle normative e Leggi vigenti relative alle opere in c.a. e alle azioni sismiche.
- E.2. - Il Concessionario, con il progetto esecutivo, dovrà presentare un accurato studio tecnico-economico di ottimizzazione delle luci dei ponti e dei viadotti al fine di ridurre al minimo i costi in relazione alle scelte progettuali e alle tecnologie di costruzione.
- E.3. - La sezione tipo per i viadotti dovrà essere la seguente:
- . 2 corsie di marcia nei due sensi da 3,5 metri;
 - . 2 banchine pavimentate da 1,25 metri;
 - . 2 marciapiedi da 1,25 metri;
 - . 2 marciapiedi da 1,25 metri al lordo dell'ingombro del guard-rail.

MODULARIO
P. C. M. 198

23
23
23
23
23
23

Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

F. OPERE D'ARTE MINORI

- F.1 - I tombini per il passaggio delle cunette di monte provenienti dalla superficie sottesa da ogni singolo tombino dovranno essere dimensionate tenendo conto di un tempo di ritorno massimo di 20 anni oppure stimato con formule semiempiriche che tengono conto, per ciascun bacino, delle condizioni geologiche e delle condizioni di inerbimento o forestazione.

G. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- G.1 - Il Concessionario dovrà adottare il Capitolato Speciale d'appalto a stampa in vigore per le opere del Ministero dei Lavori Pubblici.

Per tutti quei magisteri particolari o speciali che in esso non fossero contenuti il Concessionario dovrà presentare una adeguata integrazione.

H. PROGRAMMA DEI LAVORI

- H.1 - Con il progetto esecutivo il Concessionario dovrà produrre un dettagliato programma per la esecuzione dell'opera stradale, nei termini fissati con l'atto aggiuntivo alla Convenzione originaria.

I. STIMA DEL PROGETTO ESECUTIVO

- I.1 - Per la determinazione della stima del progetto esecutivo dovrà essere adottato il Tariffario del Genio Civile di Potenza edizione 1985. L'importo andrà aggiornato mediante

MODULARIO
P C M 198

MOD 251




Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.

l'applicazione di un coefficiente pari al 14,92%.

L. REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

- L.1 - Per la redazione del progetto esecutivo il Concessionario dovrà fare riferimento alle "Istruzioni per la redazione dei progetti di strade" del C.N.R. edizione 5 maggio 1980 Bollettino n. 77.
- L.2 - Per le intersezioni con altre strade sia a raso che a livello sfalsati si dovrà fare riferimento al Bollettino n. 90 del 15.4.1983 del C.N.R..
- L.3 - Per quanto attiene alle caratteristiche della strada si dovrà fare riferimento al Bollettino n. 78 del 28.7.1980 del C.N.R..
- L.4 - Il Concessionario dovrà, inoltre:
- . procedere alla indicazione dei criteri di determinazione di eventuali ulteriori prezzi aggiuntivi, a norma dell'art. 21 R.D. 25.5.1985 n. 350, nonché alla trasmissione del "verbale di discussione" dei prezzi suddetti con l'Ingegnere Direttore e del parere dell'Ingegnere Capo, a norma dell'art. 22 del citato R.D. n. 350/1985; i prezzi aggiuntivi dovranno essere riferiti alla data del Tariffario di Convenzione;
 - redigere un elenco dei prezzi di concessione comprendente i soli prezzi di tariffario riportati sul computo estimativo del progetto, nonché i prezzi aggiuntivi proposti;



MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

- . provvedere all'acquisizione di tutte le approvazioni e/o prescrizioni impartite dagli Organi competenti in merito ad opere soggette a superiore approvazione (GENIO CIVILE - PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. - ANAS - PROVINCIA - COMUNE ETC., CASSA PER IL MESSOGIORNO);
- . riportare su tutti gli elaborati del progetto i caposaldi di quota cui dovranno essere riferite tutte le opere da realizzare;
- . indicare su tutti i disegni delle opere d'arte la qualità dei materiali impiegati (cls., acciaio etc.);
- . aggiornare i piani particellari grafici e descrittivi degli espropri per tutto quanto necessario, sulla scorta dei dati del redigendo progetto esecutivo e delle prescrizioni impartite, con l'avvertenza che i terreni da occupare o espropriare, in nome e per conto del Concedente, dovranno limitarsi alle sole aree su cui s'ovrà sorgere l'opera stradale, con esclusione, quindi, delle aree che per esigenze del Concessionario medesimo si rendessero necessarie per l'impianto del cantiere, per aree di discarica dei materiali di risulta, cave, piste, ed altro, e, pertanto, il Concessionario resterà responsabile della eventuale occupazione o espropriazione di aree non strettamente necessarie;
- . inviare per opportuna conoscenza al Compartimento ANAS



MODULARIO
P C M 198


MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7.

competente una copia del progetto di massima e relative prescrizioni di approvazione onde ottenere benestare preliminare circa le caratteristiche geometriche, la scelta del tracciato, e l'inserimento nella viabilità statale.



SNAM - PROGETTI



Il Ministro Segretario di Stato

designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA DI INFRASTRUTTURE DELLE AREE INDUSTRIA-
LI DI CUI ALL'ART. 32 LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentottantatre, il giorno ²¹ del mese di luglio in Roma, nell'Ufficio del Ministro On.le Vincenzo Scotti -designato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982 (G.U. 21 maggio 1982, n.138) e 1° dicembre 1982 (G.U. 15 dicembre 1982, n.343), a norma dell'art.9, 2° Comma del D.L. 27 febbraio 1982, n.57, convertito con modificazioni in Legge 29 aprile 1982, n.187- innanzi a me, Avv. Filippo Capece Minutolo del Sasso, Ufficiale Rogante, per D.M. in data 18 giugno 1982 (all.1), per stipulare in forma pubblica amministrativa le Convenzioni per la realizzazione del programma di infrastrutturazione delle aree industriali di cui all'art.32 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 e succ.mod.- senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso- si sono personalmente costituiti:

[Handwritten signatures]

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

2.

DA UNA PARTE

Il Ministro Segretario di Stato On.le Vincenzo Scotti,
codice fiscale 97019290580, nel seguito dell'atto indi-
cato come "Concedente"

DALL'ALTRA

la SNAMPROGETTI S.p.A. con sede in Milano, Corso Vene-
zia n. 16 C.F. 00778450155 nella persona del dr. Duilio
GREPPI, nato a Carpignano Sesia (NO) il 10.7.1926, domicilia-
to per la carica in Corso Venezia, n. 16, Milano.

nel seguito dell'atto denominato "Concessionario", elet-
tivamente domiciliato a Roma, Via Paolo di Dono 223 *g*

P R E M E S S O

a) che, ai sensi dell'art.32 della legge 14 maggio 1981,
n.219, e successive modificazioni, è stata disposta la
realizzazione di un programma straordinario di appre-
stamento di aree, per l'insediamento di piccole e me-
die industrie, mediante esecuzione di ogni necessaria
opera;

*g**g*

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

3.

- b) che, in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania, hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;
- c) che, con suoi provvedimenti il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta della Cassa per il Mezzogiorno e sentito il Comitato per le Regioni Meridionali, ha provveduto al finanziamento, tra le altre, della realizzazione dell'acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Morra de Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Callaggio e Valle di Vitalba;
- d) che, la medesima opera è ricompresa nella delibera del CIPE (G.U.190 del 13.7.1983 di autorizzazione -al Ministro designato all'attuazione dell'art.32 della legge 14 maggio 1981, n.219- alla inclusione di alcune opere esterne funzionalmente collegate, nel programma straordinario di realizzazione di infrastrutture per la promozione delle attività industriali nelle zone più gravemente colpite dal sisma del novembre 1980;
- e) che, con decreto del 18 luglio 1983, il Ministro designato, avvalendosi dell'autorizzazione del CIPE, ha incluso, tra le altre, la predetta opera nel programma straordinario di cui all'art.32 della legge 14 maggio 1981, n.219;

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

4.

- f) che, si rende pertanto necessario procedere alla stipula di una Convenzione per tenere conto della necessità di realizzare l'opera di infrastrutturazione esterna fissando tempi ed importi;
- g) che, deve altresì provvedersi alla determinazione del compenso sostitutivo della revisione dei prezzi per i lavori da compiersi;
- h) che, l'opera idraulica in esame rappresenta uno sviluppo di altra opera analoga in corso di realizzazione a cura della SNAM PROGETTI quale Concessionaria della Cassa per il Mezzogiorno;

TUTTO CIO' PREMESSO

S I C O N V I E N E

I - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Art. 1

(Richiamo alla Premessa)

La premessa forma parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto e valore della Concessione)

Il Concedente affida al costituito Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione dell'opera individuata, in via di massima, nella planimetria allegato B, acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Morra de Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle di Vitalba.

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod. 282 (in. 85).



Al Ministro Segretario di Stato

5.

La Concessione è assentita alle condizioni di cui agli articoli seguenti; il corrispettivo spettante al Concessionario in virtù della presente Convenzione viene provvisoriamente stimato, ai soli fini dell'anticipazione, in Lire 79.000.000.000 (lire settantanovemiliardi).

La detta stima è aggiornata a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva, con gli effetti e le modalità di cui al successivo articolo 21.

E' comunque facoltà del Concedente disporre eventuali integrazioni, sostituzioni o riduzioni del programma, ovvero l'esecuzione di soli stralci di importo comunque non inferiore ai quattro quinti della somma indicata provvisoriamente al precedente secondo comma.

Al Concessionario - a totale compenso degli oneri propri ed aggiuntivi della Concessione - è riconosciuta una maggiorazione del 12% (dodici per cento) sui corrispettivi determinati a norma dei successivi articoli 18, 1° Comma e lettera b) del 3° Comma, e 20, 1° Comma.

Art. 3

(Divieto di Cessione del Contratto - Appalti)

E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, la presente concessione a terzi.

Il Concessionario ha facoltà di eseguire direttamente, tramite le imprese consorziate, ovvero di appaltare in parte - e, per quanto possibile, per intere fasi lavorative - le

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

6.

opere oggetto della presente Convenzione ad imprese locali anche non iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori, ferma restando in ogni caso la piena solidale responsabilità del Concessionario, nei confronti del Concedente, per la regolare e tempestiva esecuzione dei lavori.

Nei contratti di appalto, il Concessionario deve prescrivere l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nella presente Convenzione, vietando espressamente il subappalto, salvo quanto disposto dall'art.16 del vigente C.C.N.L. per le Imprese Edili.

Il Concedente resta estraneo a tutte le obbligazioni del Concessionario nei confronti dei suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il costituito Concessionario ed i detti soggetti, senza che mai si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana del Concedente.

I lavori di cui al presente e seguente articolo sono concessi sulla base dei prezzi determinati a norma del successivo art.18, 1° Comma.

Per tutti gli appalti di valore superiore ad un milione di unità di conto, il Concessionario è tenuto al rispetto rigoroso delle procedure di cui alla direttiva CEE 26 luglio 1971.

[Handwritten signatures]

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod. 282 (ex. 85)



Il Ministro Segretario di Stato
7.

Art. 4

(Lavori e Forniture - Riserve)

Sul presupposto che l'opera per almeno il 50% (cinquanta per cento) non sia eseguibile a mezzo di appalti di importo superiore ad un milione di unità di costo, almeno il 50% (cinquanta per cento) dell'importo dei lavori dovrà essere affidato, con le modalità di cui all'articolo precedente, ad imprese di Costruzione aventi sede da data anteriore al 23 novembre 1980, nella Provincia nella quale si svolge il lavoro, con preferenza per imprese idonee aventi sede nel comune medesimo nel quale ricadono le opere e, gradatamente nei comuni vicini.

Per tutte le forniture e gli approvvigionamenti necessari per l'esecuzione dei lavori, il Concessionario è tenuto ad utilizzare al massimo, anche mediante appositi accordi di mercato, le capacità dei produttori della Campania e Basilicata, approvvigionandosi comunque presso di loro per una quota non inferiore al 60% (sessanta per cento) del totale. Tale clausola dovrà essere inserita in ciascun contratto di appalto stipulato dal Concessionario con gli opportuni adattamenti per assicurare il rispetto globale della riserva.

Ai soli fini dell'applicazione delle riserve percentuali di cui sopra, la determinazione dell'importo dei lavori e delle forniture oggetto della presente Convenzione - al netto degli oneri di Concessione della revisione prezzi, degli importi delle espropriazioni, ecc. - sarà determinata in sede di approvazione del progetto esecutivo.

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

8.

Per consentire al Concedente di verificare l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, il Concessionario indicherà le imprese fornitrici ed appaltatrici e gli importi delle forniture ed appalti.

Il Concessionario assicura ampio spazio operativo alle forze professionali operanti nella Regione Basilicata e Campania, fin dalla fase della progettazione, indicando, nel programma dei lavori, il numero dei professionisti, distinti per categorie, dei quali intende avvalersi, comunicandone, non appena realizzato il rapporto, l'elenco nominativo.

In via eccezionale potranno essere previamente autorizzate dal Concedente deroghe, motivate e documentate, a quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 5

(Cauzione)

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, il Concessionario presta una cauzione pari al 5% (cinque per cento) dell'importo di cui al precedente articolo 2, anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa debitamente autenticata.

La fidejussione deve essere rilasciata da uno degli Istituti Bancari indicati dall'art. 54, 3° Comma, del R.D.L. 25 maggio 1924, n. 827, modificato con D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635 e successive modificazioni, ovvero da imprese di assicurazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 gennaio 1978, n. 1.

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (n. 85)



Al Ministro Segretario di Stato

9.

La fidejussione è preventivamente sottoposta all'insindacabile approvazione del Concedente.

La Garanzia di cui al 1° Comma è liberata dal Concedente, dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

Qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario, il Concedente avrà piena facoltà di procedere senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione e dei relativi interessi, maturati e non riscossi.

Art. 6

(Clausola di Manleva)

Il Concessionario terrà sollevato ed indenne il Concedente da ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese, azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente Concessione e, specificamente, all'esecuzione dei lavori.

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)

*Il Ministro Segretario di Stato*

10.

II - OCCUPAZIONI E ESPROPRIAZIONI - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 7

(Accesso alle Aree)

Il Concedente consegna al Concessionario, entro giorni dieci dalle richieste, uno o più provvedimenti di autorizzazione a tecnici designati dal Concessionario medesimo, per l'accesso alle aree ed agli edifici oggetto degli interventi, per eseguire le rilevazioni ed indagini tecniche preliminari.

Art. 8

(Obbligazioni del Concessionario)

Il Concessionario si impegna a provvedere a tutto quanto occorra per la progettazione ed esecuzione delle opere, nonché per l'assistenza al collaudo e per ogni altra, anche eventuale, incombenza fino alla consegna delle opere compiute. Per quanto inerente all'oggetto della presente concessione, il Concessionario agisce in nome e per conto, a tutti gli effetti, del Concedente.

Per ciascun intervento oggetto della presente Convenzione, il Concessionario si impegna, tra gli altri, a svolgere a propria cura, con tempestività e diligenza, i seguenti adempimenti amministrativi.

a) presa di possesso degli immobili occorrenti all'esecu-

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (nr. 95)



Al Ministro Segretario di Stato

11.

zione delle opere in attuazione del decreto di occupazione di urgenza;

- b) espletamento delle procedure di espropriazione in conformità delle disposizioni del titolo ottavo della citata legge 14 maggio 1981, n.219, e successive modifiche, e di quelle, anche in deroga ad altre norme, che saranno eventualmente emanate con ordinanza del Concedente.

Il Concessionario provvederà, entro 60 giorni dalla consegna del decreto di occupazione -o dei decreti di occupazione- alla redazione degli stati di consistenza ed alla contestuale presa di possesso e determinazione delle indennità per le aree ed edifici espropriandi, ai sensi dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n.219.

Tutte le stime, di cui al Comma precedente, corredate dai piani particellari, saranno consegnate dal Concessionario al Concedente -o suo designato- per l'approvazione della indennità determinata. Se nei trenta giorni dalla consegna non sono determinate indennità diverse da quelle proposte, queste ultime si intendono approvate.

I procedimenti di espropriazione per pubblica utilità dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini stabiliti con decreto del Ministro, sulla base delle indicazioni di cui alla lettera d) del successivo articolo 10.

Le richieste dei decreti di espropriazione dovranno pervenire al Ministro almeno 90 giorni prima della scadenza del

c/p *11*

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod. 282 (ex 85)



Al Ministro Segretario di Stato

12.

termine finale per le espropriazioni fissato come al Com
ma che precede. I maggiori indennizzi o risarcimenti, even
tualmente dovuti a causa della scadenza del termine sopra
previsto, per omessa o tardiva richiesta di esproprio, ce
deranno a carico del Concessionario e non saranno rimbor
sati.

Le richieste di emissione dei decreti di espropriazione non
saranno prese in considerazione ove non corredate da tipo
di frazionamento preventivamente approvato, polizza di depo
sito dell'indennità -o quietanza del pagamento diretto de
bitamente autorizzato- e di ogni documento inerente la pro
cedura.

Il Concessionario provvederà ad ogni altro adempimento suc
cessivo al decreto di esproprio.

- c) Gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autoriz
zazioni ecc., comunque necessari per la esecuzione dei
lavori e per l'agibilità delle opere ultimate;
- d) le pratiche amministrative rivolte ad ottenere allaccia
menti, deviazioni, spostamenti o la soppressione di ca
nalizzazioni, attraversamenti ecc. di qualsiasi tipo,
pubblici o privati, che interessino l'esecuzione dei la
vori, richiedendo le necessarie autorizzazioni e pro
muovendo, ove occorra, convenzione con i soggetti inte
ressati, da stipularsi, anche a mezzo di delegato, dal
Concedente che rimborserà l'onere relativo.

Le procedure amministrative per gli allacciamenti, dovran

e/w *55* *Q*

MODULARIO
P. C. M. 727

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

13.

no essere svolte, per quanto di competenza del Concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale.

Le opere relative alla realizzazione, deviazione o spostamento, ovvero all'apprestamento di pubblici servizi, ove direttamente realizzate dal Concessionario, saranno liquidate a quest'ultimo con i corrispettivi determinati con le modalità previste dalla presente Convenzione;

e) la consegna dei lavori anche per i lotti funzionali.

III - PROGETTI DI MASSIMA E PROGETTI ESECUTIVI

Art. 9

(Redazione dei progetti di massima)

Gli interventi oggetto della presente Convenzione saranno attuati in conformità dei progetti di massima e dei progetti esecutivi approvati dal Concedente.

I progetti di massima saranno elaborati dal Concessionario, sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel programma di assetto del territorio formulato dalla Regione. Ove sia utilizzata la progettazione redatta da altri soggetti, il valore della progettazione utilizzato sarà portato in detrazione dal compenso per oneri propri della concessione.

Entro 10 giorni da oggi il Concessionario comunicerà al

Handwritten signatures and initials.

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod. 282 (n. 95)



Al Ministro Segretario di Stato
14.

Concedente il nome del progettista o della società di progettazione cui è affidato il coordinamento della progettazione stessa.

Gli elaborati progettuali devono essere in ogni caso sottoscritti da professionisti iscritti agli Albi Professionali.

Art. 10

(Contenuto dei programmi)

Il Concessionario è obbligato a presentare entro giorni sessanta da oggi per l'approvazione da parte del Concedente, in uno al progetto di massima, il programma di realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione. Tale programma dovrà comprendere:

- a) il quadro dell'intervento, con l'indicazione delle previsioni di spesa, per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere;
- b) il piano parcellare di esproprio e l'elenco delle ditte nonchè la generalità dei tecnici designati per la presa di possesso delle aree ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'occupazione di urgenza;
- c) i termini per l'inizio e per la più rapida ultimazione delle procedure espropriative, nonchè i termini di occupazione d'urgenza degli immobili;
- d) i termini relativi a tutte le attività richieste dal

e/av *Stella*

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

15.

progetto esecutivo di cui al successivo articolo 11, dimodoché l'esecuzione di tutte le opere concesse con la presente Convenzione sia ultimata entro e non oltre il 31 luglio 1985.

e) i termini di consegna per lotti funzionali dell'opera.

Art. 11

(Progettazione esecutiva)

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta nel rispetto del programma generale e progetto di massima approvati dal Concedente.

I progetti esecutivi dovranno essere presentati al Concedente entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto di massima.

La progettazione esecutiva comprende tutti gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire il complesso di opere, sia nell'insieme che in tutti i particolari costruttivi.

Gli elaborati grafici sono redatti sulla base della cartografia in scala idonea e comunque non inferiore a 1:2000.

Il Concedente potrà dettare al Concessionario prescrizioni, sia in corso di progettazione che durante l'esecuzione dei lavori, anche per la salvaguardia del patrimonio ambientale, archeologico, artistico, storico e monumentale.

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (nr. 95)



Il Ministro Segretario di Stato

16.

Art. 12

(Approvazione)

Il Concedente può dettare prescrizioni e modifiche ai progetti proposti o approvati, che non comportino innovazioni tali da mutare sostanzialmente quanto previsto in Convenzione, o che ritenga, a suo indindacabile giudizio, indispensabili per assicurarne il rispetto. Nessun onere è al carico del Concedente per le modifiche disposte o per mancate approvazioni.

Nel caso di modifica dei programmi o progetti, il Concedente dovrà inviarli al Concessionario per gli adeguamenti da operarsi entro il termine a tal fine assegnatogli.

Il Concedente, approva, altresì, i progetti esecutivi in quanto conformi alle indicazioni della presente Convenzione, ai progetti di massima, agli indirizzi ed alle prescrizioni date.

L'approvazione della progettazione esecutiva da parte del Concedente equivale al rilascio di nulla osta ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per ciascuna fase della progettazione, il Concedente esprimerà le proprie determinazioni, entro il termine di 20 giorni dalla data della consegna da parte del Concessionario di tutti gli occorrenti elaborati.

In ogni caso il silenzio equivale ad approvazione.

e/or *Alfieri*

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod. 282 (ex. 95)

Il Ministro Segretario di Stato
17.

IV- INIZIO, ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 13

(Modalità di esecuzione delle opere)

Le opere relative all'oggetto della presente Convenzione, sono realizzate dal Concessionario nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il verbale di inizio dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori. L'ultimazione dei lavori, anche per stralci funzionali di essi, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto e sarà accertata e formalizzata in contraddittorio, dal Direttore dei Lavori e dal Concessionario.

Tutte le opere dovranno essere ultimate nei termini previsti dal programma approvato. E' in facoltà del Concessionario qualsiasi anticipazione di fasi esecutive.

b) I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati ai sensi del precedente art. 12, ed alle prescrizioni del Concedente, rimanendo inteso che non potranno essere eseguite dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente. Il Concedente potrà richiedere al Concessionario la redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale redazione non comporti sostanziali modifiche a questi ultimi.

e / con *Al. d.*

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato
18.

Per tali variazioni o integrazioni, il Concessionario non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

- c) Il Concessionario, sin dalla fase della progettazione, si avvarrà della collaborazione della Direzione Lavori e dell'Ingegnere Capo -quali organi preposti dal Concedente- ai fini della risoluzione di eventuali problemi insorti per la o nella esecuzione delle obbligazioni tecniche o amministrative oggetto della presente Convenzione.

I compensi professionali, commisurati all'importo della Concessione al netto della sola maggiorazione del 12% per oneri propri del Concessionario, sono così determinati:

- a) per la Direzione Lavori: 3,00 (tre percento)
b) per l'Ingegnere Capo: 1% (uno percento)
c) per la Commissione di collaudo in corso d'opera: 1,20% (uno virgola venti percento).

Detti compensi sono comprensivi di qualsiasi rimborso, spesa o maggiorazione, qualunque sia il numero dei professionisti impegnati.

I compensi di cui sopra, a carico del Concessionario, saranno erogati, per conto di esso, dal Concedente proporzionalmente su ogni pagamento effettuato dal Concessionario.

Per la realizzazione dell'opera oggetto della presente Convenzione aggiuntiva, sono chiamati:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato

19.

- a) all'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, l'Ing. Prof. Vincenzo Greco, Gall. Umberto I 27, Napoli
- b) all'assolvimento delle funzioni di Ingegnere Capo, l'ing. prof. Antonio Grimaldi, Via Filangieri 21, Napoli
- c) a comporre la Commissione di collaudo:
- 1) F. Capece Minutolo, Via G. Pezzana 62-Roma, Avv. Stato, Presidente
 - 2) dr. Antonio Vitale, Corso Trieste 239, Caserta
 - 3) dr. Aldo Cosentino, Ministero Trasporti, ROMA
 - 4) Ing. Bruno Boscotrecase, Parco Comola 70 - Napoli
 - 5) Ing. Luciano Carloni, Via Picena, Salerno
 - 6) Ing. Francesco Muti, Viale delle Gmestre 101, Salerno
 - 7) Ing. Tommaso de Capua, Via A. Falcone 210, Napoli
 - 8) Ing. Gavino Barbato, Via Roma 10 Nola
 - 9) Prof. ing. Franco Maceri, Fac. ing. Università di Roma

Il Concessionario dovrà consentire, in qualunque momento e senza alcun onere, l'accesso ai cantieri anche ad altri incaricati del Concedente, per l'esercizio delle facoltà di cui al successivo articolo 15.

Art. 14

(Clausole sociali)

Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a far osservare alle Imprese esecutrici dei lavori, tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento e di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali, e previdenziali.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare e fare

e/aw *AK* *Y* *AK*

MODULARIO
PCM 222

Mod 282 (su 95)



Al Ministro Segretario di Stato
20.

applicare integralmente tutte le forme del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini, e degli accordi locali integrativi in vigore. Il contratto collettivo nazionale e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Tale normativa dovrà vincolare l'esecutore dei lavori anche se non sia aderente alle associazioni o receda da essa e, indipendentemente dalla natura artigiana od industriale, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il Concessionario è altresì tenuto ad attenersi alle disposizioni della competente Commissione Regionale per lo impiego.

E' fatto d'obbligo per le imprese esecutrici dei lavori, di attenersi alle prescrizioni vigenti per la Cassa Edile della Provincia e presentare dichiarazione liberatoria della stessa, prima della liquidazione della rata di saldo.

E' altresì obbligo del Concessionario curare che nella esecuzione dei lavori vengano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restando comunque sollevato il Concedente.

[Handwritten signatures]

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

21.

Il Concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In caso di inosservanza, accertata dal Concedente od a questo segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, degli obblighi nascenti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché dai contratti integrativi provinciali, ivi compresi quelli afferenti all'iscrizione alla cassa Edile della Provincia, e quelli relativi ai contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, il Concedente medesimo comunicherà al Concessionario e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una adeguata ritenuta sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero sulla rata di saldo, se i lavori sono ultimati, previa diffida a corrispondere entro il termine di quindici giorni, quanto dovuto e comunque a definire la vertenza con i lavoratori o con gli Istituti interessati, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Art. 15

(Vigilanza del Concedente)

Il Concedente, durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo.

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato
22.

A tal fine, i soggetti incaricati dal Concedente potranno, tra l'altro, assistere ai lavori, effettuare controlli, richiedere alla D.L. l'effettuazioni di prove, fermo restando l'obbligo del Concessionario medesimo di fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi richiesti.

La vigilanza comunque effettuata dal Concedente non esclude o riduce la responsabilità del Concessionario per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni, diretti o indiretti, comunque causati.

V - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI-ANTICIPAZIONE

:

Art.18

(Corrispettivi della Concessione - Liquidazione)

La determinazione del corrispettivo è effettuata sulla base della progettazione esecutiva e computo metrico, applicando il prezzario del Provveditore Regionale alle OO.PP. della Campania -già applicato per la realizzazione delle aree industriali- che, controfirmato dalle parti, resta agli atti dell'Ufficiale Rogante.

Le indennità per espropriazioni ed occupazioni o gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, rimborsi di imposte e tasse, in dipendenza ai compiti ad esso demandati ai sensi del precedente articolo 8, 2° Comma, lettere c) e d), saranno integralmente rimborsati dal Concedente su presenta-

i/w *M. G.*

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 222 (ex 05)



Al Ministro Segretario di Stato

23.

zione di idonea documentazione giustificativa, sempre che non possano ritenersi per la loro natura e afferenza, a carico del Concessionario o degli appaltatori.

Oltre gli importi previsti dai precedenti Commi del presente articolo, saranno liquidati al Concessionario solamente quelli derivanti:

- a) dall'introduzione di varianti approvate od ordinate dal Concedente, da valutarsi a misura, in aggiunta o detrazione, in base ai prezzi di cui al successivo articolo 19;
- d) da danni cagionati da cause di forza maggiore, ai sensi e nei limiti dell'articolo 24 del capitolato generale dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1982, n.1063, del 2° Comma del successivo articolo 20;
- c) da eventuali oneri per eventi o circostanze assolutamente imprevedibili e/o eccezionali.

I prezzi di cui al 1° Comma, sono aggiornati mediante applicazione delle tabelle revisionali approvate relative all'intervallo di tempo intercorso tra la data iniziale di vigore del prezzario ed il 14 settembre 1982.

Art.19

(Altre determinazioni di prezzi unitari)

Per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali eventualmente non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi

Handwritten signature and initials

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 222 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato
24.

zi unitari con le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n.350, per la contabilità dei lavori dello Stato e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Resta comunque stabilito che nei prezzi unitari si intende sempre compresa e compensata ogni spesa principale, provvigionale od accessoria, ogni fornitura, consumo, intera mano d'opera, ogni trasporto, lavorazione e magistero, nonché l'utile dell'impresa ed in genere quanto altro occorra per dare tutti i lavori completi in opera ultimati nel modo e nel tempo previsti.

Tali prezzi sono inoltre fissi ed invariabili.

Art. 20

(Revisione prezzi)

In considerazione dei termini di esecuzione dei lavori, la revisione dei prezzi conseguente alle variazioni dei costi che potranno sopravvenire entro il 31 luglio 1965, è determinata in via forfettaria ed aleatoria in misura pari al 27% (ventisette per cento) dei prezzi unitari determinati a norma del precedente articolo 18, 1° ed ultimo Comma.

Delle cause di forza maggiore -implicanti ritardi nella esecuzione- può tenersi conto esclusivamente nel caso in cui il Concessionario dimostri di non avervi potuto, in alcun modo, ovviare o, comunque, di non aver potuto at-

Handwritten signatures and initials.

MODULARIO
P C M 222

Mod 282 (ex 95)



Il Ministro Segretario di Stato
25.

tenuare gli effetti neppure con l'impegno di mezzi ed attività di particolare rilievo.

Art. 21

(Modalità di pagamento)

- 1) Sulle somme al Concessionario, ai sensi dei precedenti articoli 18, 1° Comma, e 20, il Concedente -previa richiesta del Concessionario, accompagnata da fidejussione per pari importo, rilasciata a norma del precedente articolo 5- entro trenta giorni da oggi e comunque non prima del 15° giorno dal ricevimento della fidejussione, dispone l'erogazione a titolo di anticipazione di una somma pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo provvisoriamente determinato al precedente articolo 2.

A seguito di approvazione del progetto esecutivo, si provvederà a congruaglio dell'anticipazione per ricondurla alla misura del 25% (venticinque per cento) del costo approvato dell'intervento.

A tal fine l'eventuale integrazione o riduzione -maggiorata o ridotta degli interessi al T.U.S. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione della prima anticipazione e quella di approvazione del progetto esecutivo- sarà portata in aumento o detrazione in sede di liquidazione del 1° S.A.L.

L'anticipazione sarà recuperata contrattualmente me-

per

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato
26.

diante ritenuta del 25% (venticinque percento) sui certificati di pagamento dei lavori. Il recupero della anticipazione determina il graduale e proporzionale svincolo della fidejussione all'uso prestata.

2) Il pagamento dei residui importi di cui al precedente articolo 18, 1° Comma, sarà effettuato come segue:

- a) a titolo di acconto, con mandati da emettersi entro 30 giorni dall'emissione di bimestrali stati di avanzamento dei lavori;
- b) a saldo, gli importi residui, risultanti dalla contabilità finale, entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo che a sua volta avverrà entro due mesi dal deposito degli atti relativi.

Il versamento degli importi di cui al precedente articolo 18, 2° Comma, sarà effettuato mediante rimborso delle indennità, di espropriazione o asservimento, erogate agli aventi diritto, a seguito di consegna al Concedente degli atti comprovanti il regolare pagamento diretto -anche a titolo di anticipazione- o il deposito alla Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità stesse; detto rimborso sarà effettuato in non più di tre soluzioni, oltre l'ultima a saldo.

Il rimborso sarà disposto dal Concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, per il 70% (settanta percento) degli importi esborsati per la corresponsione delle indennità; il residuo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione dei

[Handwritten signature]

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod. 282 (m. 95)



Il Ministro Segretario di Stato
27.

decreti di esproprio notificati, registrati trascritti e per i quali sia stata richiesta la voltura catastale.

I pagamenti di indennità effettuati dal Concessionario a soggetti non legittimati restano a carico dello stesso.

Il rimborso degli eventuali altri importi sarà effettuato con emissione di mandato entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del Concessionario, di apposita richiesta corredata da idonea documentazione.

Resta convenuto che sugli importi versati ai sensi del precedente punto n.a) al lordo delle trattenute da operarsi a titolo di recupero dell'anticipazione, saranno effettuate ulteriori ritenute del 5% (cinque per cento) a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario e dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) per infrotuni. Le somme ritenute a garanzia saranno pagate unitamente alla rata di saldo di cui al precedente punto b).

La ritenuta del 5% (cinque per cento) può essere sostituita da garanzia fidejussoria prestata con le modalità di cui all'articolo 5.

In caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti da parte del Concedente, rispetto ai termini sopra indicati, saranno dovuti al Concessionario gli interessi nella misura prevista dagli appositi decreti ministeriali.

e/w
Albi
De

MODULARIO
P. C. M. 922

Mod 282 (ex 95)

*Al Ministro Segretario di Stato*

VI - PENALITA' DECADENZA E REVOCA

Art. 22

(Penali per ritardi)

In caso di ritardo rispetto a ciascun termine previsto dalla presente Convenzione, per ogni singolo intervento costruttivo e/o parte di esso, in ordine alla presentazione di elaborati e/o progettazione di massima e/o programma dell'intervento e/o della progettazione esecutiva, nonché per l'inizio e la ultimazione dei lavori o stralci di essi, si applicheranno al Concessionario le seguenti penali, commisurate al costo dell'intervento con le successive varianti approvate e con l'applicazione di tutte le maggiorazioni previste dalla presente Convenzione:

- a) elaborati di studio e/o progettazione di massima e/o programma dell'intervento e/o progettazione esecutiva e/o modifiche degli stessi.

Per ciascuno dei primi 15 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,001% (zero virgola zero zero uno per cento); per ogni ulteriore giorno di ritardo, successivo al quindicesimo, una somma pari allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento);

- b) inizio e ultimazione dei lavori

Per ciascuno dei primi 60 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento); per ogni ulteriore giorno di ritardo succes-

Il per *Il per*

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 202 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

sivo al sessantesimo, una somma pari allo 0,005%
(zero virgola zero zero cinque per cento). L'importo
delle penali, salvo conguaglio, è portato in detrazio-
ne sul primo successivo pagamento.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali di cui
al presente articolo non può superare il 4% (quattro per
cento) del costo totale dell'intervento, determinato con i criteri
di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora il Concessionario consegni le opere nel termi-
ne complessivo del programma approvato, lo stesso avrà
diritto alla restituzione dell'importo di tutte le pe-
nali applicate ai sensi del presente articolo, senza
interessi.

Le condizioni per l'eventuale restituzione delle pena-
li verranno verificate in sede di collaudo definitivo,
salva la successiva approvazione da parte del Conce-
dente.

Art. 23

(Decadenza del Concessionario)

E' in facoltà del Concedente risolvere la presente con-
venzione e dichiarare del Concessionario quando questi
non adempia a tutgi gli obblighi previsti a suo carico
nella convenzione stessa o in presenza di una delle
ipotesi di cui al successivo art. 27.

A mero titolo esemplificativo, in ogni caso, in facol

MODULARIO
P C M 222

Mod 282 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

30.

tà del Concedente di dichiarare la decadenza del Concessionario quando:

- 1) il Concessionario, senza giustificato motivo, non osservi i termini di presentazione del programma dell'intervento o della progettazione esecutiva, o i termini di inizio ed ultimazione delle opere;
- 2) si verificano, per colpa del Concessionario o degli esecutori delle opere, irregolarità o negligenze ritenute dal Concedente pregiudizievoli della condotta dei lavori o della loro ottimale esecuzione;
- 3) la concessione venga anche parzialmente ceduta ad altri, nonché nei casi di subappalto previsti dal primo comma dell'art. 3;
- 4) si verifichi lo stato di insolvenza del Concessionario.

Verificatesi una ipotesi di risoluzione della presente convenzione o, comunque, una ipotesi di decadenza della concessione, il Concedente, comunica a mezzo di lettera raccomandata al Concessionario i fatti che ritiene a lui imputabili e, valutate le giustificazioni da questo adottate nei 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la decadenza dandone notizia al Concessionario stesso.

Qualora il Concedente non ritenga di dover dichiarare

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (nr. 85)



Il Ministro Segretario di Stato

31.

la decadenza del Concessionario, può applicare nei confronti dello stesso sanzioni complessivamente di importo non superiore al 3% (tre per cento) dell'importo globale della presente convenzione, determinato ai sensi dell'art. 22 che precede.

In caso di risoluzione della presente convenzione e, comunque, in caso di pronuncia di decadenza della concessione che ne è oggetto, il Concedente provvede alla ultimazione dei lavori nel modo che ritiene più opportuno, avvalendosi delle opere, dei materiali approvvigionati, dei cantieri, delle macchine, delle attrezzature di cantiere e degli utensili in essi esistenti, anche se di pertinenza di imprese appaltatrici o di terzi o gravati da riservato dominio.

All'atto della presa di possesso, sono compilati, nei confronti ed in contraddittorio con gli interessati, lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e gli inventari descrittivi di tutti i materiali, macchinari, attrezzature ed impianti di cantiere di pertinenza del Concessionario, nonché quelli di pertinenza delle ditte appaltatrici o neleggiatrici che possono utilmente essere impiegati nei lavori.

Nel caso gli interessati, invitati ad intervenire non si presentino, il Concedente procede con l'assistenza di due testimoni.

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (m. 95)



Al Ministro Segretario di Stato

32.

L'eccedenza di spese per il compimento, nei modi sopra indicati, dei lavori oggetto della presente convenzione, in confronto alla previsione, nonché alle spese occorrenti per riparare gli eventuali guasti derivati da difetti dei materiali o dei lavori già e seguiti dal Concessionario, è a carico di quest'ultimo.

Per compensarsi di tali maggiori spese, fermo comunque il diritto all'integrale rimborso, il Concedente può avvalersi delle somme liquidate o da liquidare a credito del Concessionario nonché delle somme eventualmente ricavate dalla cessione di materiali, utensili, mezzi d'opera, di ragione del Concessionario e delle Imprese appaltatrici o neleggiatrici; le attrezzature non cedute dopo l'uso, sono restituite nello stato in cui si trovano senza che il Concessionario o le predette Imprese possano pretendere alcun compenso nei confronti del Concedente che resta comunque sollevato dal Concessionario per qualsiasi pretesa di terzi.

Nell'ipotesi di risoluzione o decadenza, è fatto salvo, ai sensi dell'art. 1218 Cod. Civ., il diritto del Concedente al risarcimento dei danni nei confronti del Concessionario.

Art. 24

(Facoltà di revoca)

MODULARE
P. C. M. 222

Mod. 202 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

33.

Il Concedente si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, la Concessione mediante il pagamento al Concessionario delle prestazioni, dei lavori e delle forniture eseguite e del valore dei materiali obiettivamente esistenti nel cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni e dei lavori ancora da eseguire sino ai 4/5 dell'importo dell'intervento indicato al secondo comma del precedente art. 2.

L'importo del pagamento è determinato sulla base di un verbale di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.

VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

(Contratti di appalto, noleggio e fornitura)

Nei contratti di appalto, noleggio e fornitura o in qualsiasi contratto analogo, deve essere inserita una clausola che preveda la risoluzione automatica del rapporto nel caso di esercizio, da parte del Concedente, delle facoltà previste dai precedenti articoli 23 e 24.

Deve inoltre risultare, nei predetti contratti, la dichiarazione, da parte del soggetto che contrae con il Concessionario, di conoscere e di accettare in ogni sua parte, per tutto quanto lo riguarda, la presente convenzione, rinunciando a qualsiasi pretesa o diritto nei confronti del Concedente a seguito dell'esercizio,

e / sul *di*

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 282 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato

34.

da parte di quest'ultimo, dei diritti e delle facoltà in essi articoli previsti.

NORME FINALI ED ARBITRATO - TERMINI - OPERE ADDIZIONALI

Art. 26

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia - di natura tecnica amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un Collegio di tre Arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due Arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta la applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di procedura civile.

Art. 27

(Rinvio alla normativa generale)

Per quanto non espressamente previsto nella presente.

e/w *Al. G.*

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 222 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

35.

convenzione per la disciplina del rapporto, le parti fanno espresso riferimento alla Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e successive modificazioni al regolamento approvato con RD 25 maggio 1895, n. 350 e suc. mod. ed integrazioni, alle norme del vigente capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., ai Capitolati Speciali tipo generalmente utilizzati per le opere di competenza del medesimo Ministero nonché alla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, in quanto applicabili del Concessionario avvalersi delle procedure ordinarie previste dalla medesima direttiva.

Art. 28

Ferma restando la decorrenza dei termini dalla data della presente convenzione l'esecutività del presente contratto è subordinata alla acquisizione della certificazione di cui alla Legge 13 settembre 1982, n. 646 e su. integrazione.

Art. 29

Tutte le spese e gli oneri del presente contratto sono a carico del Concessionario il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni fiscali previste dall'articolo 73 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 trattandosi di atto preordinato all'attuazione delle Leggi

MODULARIO
P.C.M. 222

Mod. 222 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

36.

per la ricostruzione e lo sviluppo delle regioni colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto, in deroga alle norme vigenti, provvede il Concessionario il quale anche a tal fine ritira tre copie conformi delle quali una con gli estremi di registrazione sarà resa al Concedente con la sottoscrizione dei legali rappresentanti di ciascuna Impresa costituente il Consorzio.

9/2/81


[Handwritten signature]

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su facciate n. 35 e righe n. 10 sino a questo punto ho dato lettura alle parti le quali dichiarano lo stesso perfettamente conforme alla volontà manifestatami ed in segno di ciò, con me Ufficiale rogante, qui di seguito lo sottoscrivono.

[Handwritten signatures]

[Large handwritten signature]

A P P R O V V I G I O N A M E N T O I D R I C O



Handwritten signatures and initials:
P. P. P.
P. P. P.
P. P. P.



NOTAIO ANDREOTTOLA
Via Serbelloni n. 13
MILANO
Tel. 799.687-794.123

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto ing. Pio PIGORINI, nato a Milano il 31 Dicembre 1931, domiciliato per la carica in Milano, Corso Venezia 16, nella sua qualità di Amministratore Delegato della SNAM-PROGETTI S.p.A. con sede legale in Milano - Corso Venezia 16 - capitale sociale di Lit. 40 miliardi interamente versato - iscritta presso il Tribunale di Milano al n° 128071 Reg.Soc. Vol. 3262 - Fasc. 21 - avvalendosi dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 18 giugno 1981, nomina e costituisce procuratore speciale il signor: - GREPPI dott. Duilio - nato a Carpignano Sesia (NO) il 10 luglio 1926 autorizzandolo a firmare in nome e per conto della SNAMPROGETTI, con il Ministro Segretario di Stato On. Vincenzo Scotti, la Convenzione per la Concessione della Realizzazione del Programma di Infrastrutture delle Aree Industriali di cui all'art. 32 della Legge 14.5.1981 n° 219. A tale effetto il nominato procuratore speciale è facoltizzato a firmare la suddetta Convenzione inserendo in essa clausole e condizioni ed a fare quanto altro necessario e del caso nell'interesse della SNAMPROGETTI S.p.A., venendo allo stesso conferita ogni più ampia facoltà, all'uopo necessaria, nessuna esclusa od eccettuata, senza che mai si possa eccepire deficienza o mancanza di poteri.

Pio Pigorini



Duilio Greppi

N. 288150 di Rep.

AUTENTICA

Io sottoscritto Dott. Giovanni Andreottola, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, dichiaro apposta alla mia presenza e senza assistenza di testimoni per concorde rinunzia, la firma del Sig. Ing. Pio Pigorini, nato a Milano il 31 Dicembre 1931 e qui domiciliato, per la carica in Corso Venezia 16, quale AMMINISTRATORE DELEGATO della SNAMPROGETTI S.p.A., con sede in Milano, Corso Venezia 16-; della cui identità personale e qualifica suindicata io Notaio sono certo.

Milano, venti luglio millenovecentottanta





NOO 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
designato all'attuazione degli artt. 21 e 32 Legge 219/81

ATTO AGGIUNTIVO

L'Anno millenovecentottantacinque il giorno 24 del mese di maggio

DA UNA PARTE

Il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile On.le Giuseppe Zamberletti designato all'attuazione degli Artt. 21 e 32 della Legge 14 maggio 1981, n. 219, C.F. 97019290580, per la carica domiciliato in Roma, Via Ulpiano, 11, nel seguito dell'atto indicato come "Concedente",

DALL'ALTRA

La SNAMPROGETTI S.p.A. con sede in Milano, Corso Venezia n. 16, C.F. 00778450155 nella persona del suo legale rappresentante Dott. Duilio GREPPI, nato a Carpignano⁽¹⁾ [Sezia] (NO) il 10.7.1926, domiciliato per la carica in Corso Venezia n. 16 Milano, nel seguito dell'atto indicato come "Concessionario"

PREMESSO

- a) che ai sensi dell'Art. 32 della Legge 11 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di apprestamento di aree per l'insediamento di piccole e medie industrie, mediante l'esecuzione di ogni necessaria opera;

PER COPIA CONFORME
CORRADO SELLER



800 25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

- b) che in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania, hanno provveduto a individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;
- c) che con i suoi provvedimenti il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta della Cassa per il Mezzogiorno e sentito il Comitato per le Regioni Meridionali, ha provveduto al finanziamento, tra l'altro, della realizzazione dell'acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Morra de Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle Vitalba;
- d) che la medesima opera è ricompresa nella delibera del CIPE (G.U. 190 del 13.7.1983) autorizzante il Ministro designato all'attuazione dell'art. 32 della Legge 14 maggio 1981, N. 219, (qui di seguito denominato "Concedente") ad includere alcune opere esterne funzionalmente collegate, nel programma straordinario di realizzazione di infrastrutture per la promozione delle attività industriali nelle zone più gravemente colpite dal sisma del Novembre 1980;
- e) che con decreto del 18 Luglio 1983, il Concedente, ^{avvalendosi} dell'autorizzazione del CIPE, ha incluso tra le altre, la predetta opera nel programma straordinario di cui all'art. 32 della Legge 14 Maggio 1981, N. 219;

PER COPIA CONFORME
Firma Corrado Sella



800 7



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

- f) che, a mezzo di Convenzione in data 21 Luglio 1983, alla SNAMPROGETTI (qui di seguito denominata "Concessionario") è stata commessa la progettazione e la realizzazione dell'acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Mora de Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle di Vitalba a fronte di un corrispettivo da determinarsi a misura e sulla scorta dei prezzi di cui al tariffario del provveditorato alle OO.PP. della Campania, debitamente aggiornato, e di eventuali prezzi nuovi da stabilirsi con le procedure di cui agli art. 21 e 22 R.D. 25.5.1895 N. 350;
- g) che con Decreto datato 26 Ottobre 1983 il Concedente ha approvato il progetto di massima dell'opera presentato dal Concessionario, il quale prevedeva un'estensione della stessa ad ulteriori riscontrati fabbisogni delle popolazioni terremotate e comportava un incremento del tracciato di circa il 50 per cento;
- h) che con lettera INFRA/COINF/1202 del 22 Dicembre 1983, il Concessionario, premessa la rilevata necessità di procedere alla definizione di nuovi prezzi per la massima parte delle opere da realizzare, ha proposto il conglobamento di tutti i prezzi in un unico prezzo generale così da determinare un corrispettivo forfettario, chiavi in mano, per tutti i lavori ricevuti in Concessione;
- i) che in data 2 Gennaio 1984 è stato presentato al Concedente progetto esecutivo;

PER COPIA CONFORME
Corrado Seller

BODALINO
1. C. N. 156

MOD. 25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 1) che con Ordinanza in data 6 Febbraio 1984 il Concedente ha disposto la ripartizione dei fondi affluiti sulla propria contabilità speciale, destinando la somma di L. 120 miliardi alla realizzazione dell'opera;
- m) che in data 13 Marzo 1984 il Concessionario ha trasmesso formale atto d'impegno con il quale manifestava la propria disponibilità ad eseguire l'opera a fronte di un prezzo forfettario di L. 124.500.000.000 (lire centoventiquattromiliardicinquecentomilioni), assumendosi le relative alee di esecuzione come meglio specificato nell'atto d'impegno medesimo;
- n) che il Concedente, con lettera N. 3659 datata 7 Maggio 1984, ha ritenuto il progetto esecutivo presentato dal Concessionario meritevole di approvazione in linea tecnica, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni allegate alla lettera medesima, autorizzando al contempo l'inizio dei lavori;
- o) che il Concessionario, con lettera N. 1071/B datata 29 Maggio 1984, ha trasmesso la documentazione richiesta dal Concedente, in ottemperanza alle prescrizioni allegate alla lettera di cui alla precedente premessa;
- p) che in data 26 Giugno 1984 è stato sottoscritto dalle parti il Verbale di Inizio Lavori;
- q) che il Comitato Tecnico Amministrativo per l'attuazione degli Artt. 21 e 32 L. 219/1981, nelle sedute del 7 Agosto e 6 Settembre

PER COPIA CONFORME
Dir. Garrado Seller

MODULINO
C. N. 1984

BOC. 2.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.

1984, ha reso parere favorevole all'accoglimento della richiesta del Concessionario di trasformazione del criterio di determinazione del corrispettivo ed alla stipula, con lo stesso, di un atto aggiuntivo conforme al testo dell'atto d'impegno del Concessionario, con l'aggiunta di apposita clausola che disponga che nessun aumento del prezzo forfettario possa essere accordato al Concessionario nell'eventualità di varianti progettuali conseguenti a disposizioni e prescrizioni di tutti gli Enti interessati all'opera, ancorché impartite in corso d'esecuzione;

- r) che con lettera N. 5976 datata 15 Novembre 1984 il Concedente, sulla scorta del parere reso dal Comitato Tecnico Consultivo del Ministro Designato con voto N.1 del 2.10.1984, ha comunicato la mancata approvazione del progetto esecutivo sotto il profilo economico, chiedendo al contempo la integrazione delle progettazioni ed una nuova definizione dei prezzi unitari e della stima dell'opera;
- s) che con lettera N. 112 datata 29 Novembre 1984 il Concessionario ha manifestato il proprio disaccordo relativamente a quanto contenuto nella lettera di cui alla precedente premessa;
- t) che nella seduta del 15 Gennaio 1985 il Comitato Tecnico Amministrativo del Ministro Designato ha espresso parere riguardo alle contestazioni relative ai prezzi di cui alla precedente premessa, rappresentando l'opportunità di esperire in primo luogo un tentativo di componimento bonario della questione, addivenendo un concordamento dei prezzi in contestazione;

PER COPIA CONFORME
F.lli Ing. Carrado Seller
[Signature]



800 7:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

- u) che con lettera N. PRE/113 datata 1 Aprile 1985, il Concessionario ha reiterato la propria proposta di conglobamento di tutti i prezzi in un unico prezzo forfettario proponendo altresì di affidarne la determinazione ad un Collegio di Arbitratori;
- v) che con lettera N. 829 datata 2 Aprile 1985 il Concessionario, allo scopo di poter proseguire i lavori e per far fronte, almeno parzialmente, ai costi ed agli oneri fino ad oggi sopportati, ha fatto richiesta al Concedente di un ulteriore accordo provvisorio.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente atto. Per quanto non espressamente modificato con il presente atto d'impegno, conserva pieno vigore quanto riportato nella Convenzione stipulata tra le parti e menzionata in premessa f).

Art. 2

(Modifica art. 2 della Convenzione)

Il Concedente affida al costituito Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione dell'acquedotto a servizio delle

PER COPIA CONFORME
F.to Rg. Escudo Seller

S. P. Cley



MOD. 75



Presidenza del Consiglio dei Ministri

aree industriali di Lioni, Nusco, Morra de Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle di Vitalba, come individuata nel progetto esecutivo approvato in linea tecnica e con prescrizioni in data 7 maggio 1984, con le eventuali integrazioni a norma del successivo articolo 13 e 3, secondo comma.

E' comunque facoltà del Concedente disporre eventuali integrazioni, sostituzioni o riduzioni del programma, ovvero l'esecuzione di soli stralci di importo comunque non inferiore ai quattro quinti della somma forfettaria definita in conformità al disposto dell'art. 3 del presente atto.

Art. 3

(Modifica art. 18 della Convenzione)

La progettazione e la gestione della realizzazione dell'acquedotto, come definito all'art. 2, saranno compensate con un corrispettivo forfettario la cui quantificazione è deferita (ai sensi dell'art. 1349, 2° comma, Cod. Civ.) al giudizio di un collegio di tre arbitratori, composto dal Dott. Giuseppe Potenza, nato a Roma il 10.9.1911 designato dal Concedente, dall'Avv. Giovanni Giordano, nato a Prizzi (PA) il 12.9.1919 designato dal Concessionario e dal Dott. Ing. Roberto Rivelli nato a Roma il 7.10.1920 con funzioni di Presidente del Collegio, designato concordemente dalle due parti.

Nella determinazione del corrispettivo forfettario gli arbitratori dovranno tenere conto degli aumenti dei costi dell'opera sino alla data prevista di ultimazione determinata a norma del successivo art. 10, e della eventuale variante della stessa di cui alla lettera

PER COPIA CONFORME
F.to *[Signature]* Seller



BOO 2

Presidenza del Consiglio dei Ministri

8.

n. 170 del 18 aprile 1985, ove il concedente ne decida la esecuzione; nelle eventualità che la esecuzione della variante suddetta sia decisa dopo la determinazione del prezzo, essa sarà oggetto di specifico compenso aggiuntivo, determinato a norma dell'ultimo comma del presente articolo.

Il corrispettivo forfettario così determinato, aumentato della percentuale del 12% a norma dell'art. 2 u.c. di convenzione, ⁽²⁾ [errata] tutti gli oneri diretti ed indiretti che il Concessionario sosterrà per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla perfettamente funzionante nonché per adempiere ad ogni altro obbligo o prestazione assunta con la convenzione o derivante dalla progettazione esecutiva approvata, dalle prescrizioni del provvedimento di approvazione del 7 maggio 1984, dalle integrazioni progettuali eventualmente richieste a norma del successivo art. 13, o comunque necessaria a dare l'opera finita in ogni sua parte, chiavi in mano. Sono esclusi dal corrispettivo forfettario solamente gli oneri seguenti:

- a) Le indennità per espropriazioni ed occupazioni e gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, rimborsi di imposte e tasse, in dipendenza dei compiti ad esso demandati ai sensi dell'art. 3 2° comma lettere c) e d) della Convenzione che saranno integralmente rimborsati dal Concedente su presentazione di idonea documentazione giustificativa ed a norma dell'art. 21 di Convenzione, sempre che non possano ritenersi per la loro natura e afferenza a carico del Concessionario gli appaltatori;

PER COPIA CONFORME
F.lli ACC. Gerardo Seller



Presidenza del Consiglio dei Ministri

9.

- b) gli oneri conseguenti ad eventuali varianti alle caratteristiche dell'opera, richieste dal Concedente;
- c) gli oneri conseguenti a danni cagionati da cause di forza maggiore, ai sensi e nei limiti dell'articolo 24 del capitolato generale dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e del 2° comma dell'art. 20 della Convenzione;
- d) le spese per la gestione di esercizio, ivi comprese le spese per il lavaggio e la disinfezione dell'impianto dopo le consegne provvisorie;
- e) gli eventuali oneri relativi al collegamento elettrico dalla rete nazionale alle varie aree e per le centraline per la protezione catodica delle linee.

Resta inteso che il Concessionario accetta il compenso globale a corpo come sopra determinato quale corrispettivo aleatorio, accollandosi espressamente il rischio della quantità e qualità delle lavorazioni e prestazioni tutte necessarie per realizzare l'opera con le caratteristiche descritte nel progetto esecutivo approvato, nelle prescrizioni impartite con il provvedimento di approvazione del 7 maggio 1984 e nelle eventuali integrazioni progettuali a norma del successivo art. 13, nonché i rischi dipendenti dagli eventi e cause di cui agli artt. 1467 e 1664 cod. civ..

In particolare il Concessionario assume a suo carico, in quanto compreso nel prezzo complessivo "a corpo", l'onere per ogni variante o aggiunta di opere che si rendessero necessarie o opportune in considerazione di carenze del progetto approvato, ancorchè come

PER COPIA CONFORME
F.to 1/80 Corrado Seller



Presidenza del Consiglio dei Ministri

10.

se ad eventi o situazioni impreviste, ovvero nella eventualità di varianti progettuali conseguenti a disposizioni e prescrizioni di tutti gli enti interessati all'opera, ancorchè impartite in corso di esecuzione, purchè queste non comportino variazioni di rilievo alle caratteristiche dell'opera.

E' espressamente esclusa dalla ~~alea~~ assunta dal Concessionario la eventuale necessità di provvedere ad opere sostitutive per la temporanea messa fuori servizio del ponte canale di Atella.

Nel caso in cui debba procedersi a varianti che riducano o sopprimano qualche parte dell'opera o comunque diminuiscano gli oneri del Concessionario, si procederà alla corrispondente riduzione dell'importo forfettario.

Per le variazioni del corrispettivo conseguenti ai mutamenti delle caratteristiche delle opere richieste dal Concedente o per varianti che riducano o sopprimano parti delle opere o diminuiscano oneri del Concessionario, si procederà alla variazione del corrispettivo sulla base del prezzario del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche della Campania Ed. 1 gennaio 1980 aggiornato mediante revisione prezzi con le modalità in uso per le OO. PP. e aumentato del 12% per oneri propri e aggiuntivi di Concessione. Per i magisteri per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 19 della Convenzione.

PER COPIA CONFORME
F.to *[Signature]* *[Signature]*
Co. *[Signature]* Seller

MODALITÀ
P. C. N. 198

800 B



Presidenza del Consiglio dei Ministri

11.

Art. 4

(Esclusione revisione prezzi)

La revisione prezzi è esclusa in quanto già compresa nel prezzo forfettario di cui all'art. 3 del presente atto.

Art. 5

(Modifica all'art. 21 di Convenzione)

Il Concessionario dà atto di avere ricevuto l'importo di Lire 18.660.561.790 a titolo di anticipazione, al netto delle competenze spettanti agli incaricati delle funzioni di D.L., Ing. Capo e collaudatori.

Tenuto conto della entità dei lavori già eseguiti, il concedente corrisponderà al Concessionario, con mandato da emettersi entro 15 giorni dalla presentazione della relativa fidejussione - da sottoporsi preventivamente alla approvazione del Concedente - l'importo di L. 19.400.000.000 (Lire diciannovemiliardiquattrocentomilioni), a titolo di ulteriore ⁽³⁾ [partecipazione]

Gli ulteriori pagamenti, in acconto ed a saldo, saranno eseguiti con le modalità di cui all'art. 21 di Convenzione dopo la determinazione del prezzo forfettario a norma dell'art. 3 del presente atto.

Agli esclusivi fini della determinazione delle rate di acconto, il Collegio d'arbitraggio di cui al precedente articolo 3 dovrà determinare le percentuali di incidenza sul corrispettivo forfettario delle singole opere principali.

PER COPIA CONFORME
F.to Ing. Confido Seller

MODULANO
C. C. N. 138

BOC. 7.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

12.

In sede di liquidazione della prima rata di acconto si provvederà al conguaglio della anticipazione nella misura del 25% del corrispettivo forfettario determinato a norma del precedente art. 3 e saranno liquidati gli interessi a norma dell'art. 21, n. 1, 3° comma di convenzione esclusivamente sulla differenza tra il 25% del prezzo forfettario e la prima anticipazione corrisposta; gli interessi predetti saranno riconosciuti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione della prima anticipazione e quella di stipula del presente atto.

Art. 6


(Modifica dell'art. 4, 3° comma di Convenzione)

Ai soli fini dell'applicazione delle riserve percentuali di cui all'art. 4 di Convenzione, la determinazione dell'importo dei lavori e delle forniture oggetto della presente Convenzione, verrà stabilito, in relazione all'importo forfettario depurato degli oneri di concessione e revisione prezzi, dal Collegio di arbitraggio di cui al precedente art. 3.

Art. 7

(Modifica dell'art. 5 di Convenzione)

La cauzione a norma dell'art. 5 della Convenzione sarà integrata in relazione all'importo forfettario di cui al precedente art. 3 del presente atto.



PER COPIA CONFORME
F. J. Ing. Carrudo Seller



Presidenza del Consiglio dei Ministri

13.

Art. 8

(Modifica all'art. 8, lett. B, 2° comma di Convenzione)

Il termine di 60 giorni di cui al 3° comma dell'art. 8 di Convenzione è sostituito dal termine di giorni 90 (novanta).

Art. 9

(Abrogazione del 3° comma della lett. B dell'art. 8 di Convenzione)

Il 3° comma della lett. B dell'art. 8 di Convenzione è abrogato.

Art. 10

(Termini di esecuzione delle opere)

I termini di esecuzione dell'opera concessa saranno stabiliti dal Collegio di arbitraggio di cui al precedente art. 3, che definirà il programma di realizzazione dell'intera opera e dei singoli lotti funzionali, valutando il programma che il Concessionario presenterà al collegio.

I singoli lotti dovranno essere, alla ultimazione, idonei alla messa in esercizio a meno delle operazioni di lavaggio e disinfezione, che saranno effettuate a cura dell'ente gestore.

Art. 11

(Consegne e collaudo delle opere)

La consegna anche provvisoria verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio tra il Concedente ed il Concessionario dell'opera e previa effettuazione del collaudo delle opere salvo gli effetti amministrativi di esso.

PER COPIA CONFORME
F.to *Corrado Seller*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

14.

I lavori sono soggetti a collaudi in corso d'opera a mezzo della Commissione nominata dal Concedente; l'acqua per le prove idrauliche sarà fornita dal Concedente con oneri a carico del Concessionario. Le definitive operazioni di collaudo delle opere, ivi compresa la trasmissione degli atti finali, la necessaria approvazione ed il deposito degli atti, saranno completate entro due mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori tutti.

Art. 12

(Modifica all'art. 13, 2° e 4° comma di Convenzione)

I compensi professionali fissati in misura percentuale dall'art. 13 di Convenzione sono commisurati all'importo forfettario di concessione di cui al precedente art. 3 del presente Atto, depurato della maggiorazione del 12% per oneri propri del Concessionario.

Eventuali economie sull'ammontare dei predetti compensi andranno a beneficio del concedente.

Art. 13

(Completezza delle progettazioni)

Nel procedere alla determinazione del prezzo forfettario il Collegio degli arbitratori di cui al precedente art. 3 verificherà la progettazione presentata dal Concessionario richiedendo, se del caso, le integrazioni progettuali ritenute necessarie per la compiuta definizione tecnico-economica del progetto.

In tale evenienza il Collegio assegnerà al Concessionario un termine di adempimento. Il Concessionario espressamente si impegna ad adempiere alle richieste del Collegio entro i termini assegnati.

PER COPIA CONFORME
Ing. Costantini Seller



MOO P.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

15.

Il Collegio prenderà altresì in considerazione, ai fini delle sue valutazioni, gli elaborati trasmessi dal Concessionario alla Direzione Lavori ed all'Alta Vigilanza; detti elaborati saranno prodotti a cura del Concessionario.

Le determinazioni arbitrali equivarranno ad approvazione definitiva del progetto e saranno recepite dal Concedente ai soli fini della assunzione dell'impegno di spesa corrispondente.

Art. 14

Il Concessionario si impegna a proseguire i lavori in attesa delle determinazioni arbitrali e rinuncia a qualsiasi richiesta di interessi o danni per eventuali pregressi ritardi nei pagamenti o nella esecuzione dell'opera - salva la revisione prezzi da accertarsi dal Collegio di arbitratori a norma del precedente art. 3.

Il Concedente rinuncia alla applicazione di penali per ritardi di progettazione.

Le parti espressamente si danno atto che la presente convenzione aggiuntiva non modifica i patti della convenzione in data 21 luglio 1983 in ordine al regime degli eventuali rimborsi dovuti al Concessionario per le occupazioni temporanee, per la definizione del quale è già stata avviata procedura arbitrale a norma della convenzione medesima.

Le spese per la procedura di arbitraggio, ivi inclusi gli onorari agli arbitratori, sono a carico del Concessionario

Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri per l'eventuale registrazione del presente atto; il Concessionario

PER COPIA CONFORME
F.to Ing. Corrado Sella



800 75



Presidenza del Consiglio dei Ministri

16.

rio dichiara che intende avvalersi delle esenzioni fiscali previste dall'art. 73 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 trattandosi di atto preordinato all'attuazione delle Leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle regioni colpite dal sisma del novembre 1980.

Per la Snamprogetti S.p.A.

Il Ministro

Postille:

- (1) leggasi "Sesia"
- (2) leggasi "remunera"
- (3) cancellasi "partecipazione" sostituendovi "anticipazione".

Numero tre postille approvate.

N.296.350 di Rep.


A U T E N T I C A

Io sottoscritto Dott. Giovanni Andreottola, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

NOTAIO ANDREOTTOLA
Via Serbelloni n. 13
MILANO
Tel. 738.067 - 734.123 - 738.746

PER COPIA CONFORME
e to In [Signature]

dichiaro apposta alla mia presenza e senza assistenza
di testimoni per concorde rinunzia, la firma del Sig.
Dott. Duilio GREPPI, nato a Carpignano Sesia il 10 luglio
1926 e domiciliato, per la carica, a Milano in Corso Vene-
zia 16, quale PRESIDENTE della SNAMPROGETTI S.p.A., con
sede in Milano-Corso Venezia 16-;
della cui identità personale e qualifica suindicata io
Notaio sono certo.
Milano, ventidue maggio millenovecentottantacinque. =



PER COPIA CONFORME
Elio Seller
Corrado Seller



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DI CONVOGLIAMENTO
DEI REFLUI LIQUIDI INDUSTRIALI ED URBANI DALLE AREE DI CALABRITTO,
OLIVETO CITRA E CONTURSI ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E`DEPURAZIONE
DI BATTIPAGLIA.

L'anno millenovecentottantasei, il giorno 7 del mese di Agosto in
Roma, nell'Ufficio del Ministro per il Coordinamento della
Protezione Civile On.le Giuseppe ZAMBERLETTI, designato
all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 Maggio 1981, n°
219 a norma dell'art. 9, 2° Comma del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57,
convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1982, n. 187.

PREMESSO

- a) che, ai sensi dell'Art. 32 della Legge 11 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni è stata disposta la realizzazione di un
programma straordinario di apprestamento di aree per
l'insediamento di piccole e medie industrie, mediante

Amari
La...

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

l'esecuzione di ogni necessaria opera;

- b) che, in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania, hanno provveduto a individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;
- c) che è sorta l'esigenza di impedire che i reflui liquidi industriali ed urbani prodotti dagli stabilimenti industriali realizzati con i suddetti interventi, possano, in qualunque grado, produrre inquinamento delle acque del fiume Sele, del relativo bacino, nonché dei parchi naturali che su tale bacino insistono e quindi, l'inderogabile necessità di convogliare i predetti reflui industriali ed urbani verso un idoneo e già esistente impianto di trattamento e depurazione individuato nel territorio del comune di Battipaglia;
- d) che, all'uopo, il Ministro ha convocato la SNAMPROGETTI invitandola a presentare una proposta per la realizzazione dell'opera in quanto, a mezzo di Convenzione in data 21 luglio 1983 e con successivo atto aggiuntivo in data 24 maggio 1985,

Amia
Caro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

alla SNAMPROGETTI fu già commessa la progettazione e la realizzazione dell'acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Mora de Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle di Vitalba a fronte di un corrispettivo forfettario;

- e) che, in data 3.7.1986, la SNAMPROGETTI ha presentato la sua proposta ADL/620;
- f) che il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 legge 219/81 con telex prot. n° 5223 in data 10.7.1986, nelle more della formalizzazione degli atti amministrativi, ha invitato la SNAMPROGETTI a dare corso alla redazione del progetto esecutivo e la SNAMPROGETTI con telex INFRA/3387 datato 11.7.1986, ha accettato detto ordine.
- g) che in data 11.7.1986 il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile designato all'attuazione degli Artt. 21 e 32 della Legge 219/81 ha emesso l'ordinanza n° 51/219/ZA nella quale prevede disposizioni urgenti per la tutela delle acque del

Ministry
Chini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

fiume Sele dai rischi di inquinamento da reflui liquidi prodotti da aziende industriali insediate sulle aree realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, disposizioni che comprendono, fra l'altro, le opere per la realizzazione della condotta di convogliamento dei reflui liquidi industriali ed urbani dalle aree di Calabritto, Oliveto Citra e Contursi all'impianto di trattamento e depurazione di Battipaglia, opere e lavori tutti che vengono affidati in concessione alla SNAMPROGETTI S.p.A.;

- h) che, successivamente, è stato presentato il progetto esecutivo di massima in data 31.7.1986, il quale è stato sottoposto, come da decreto in data 4 Agosto 1986, all'esame dell'Ingegnere Capo che con relazione in data 6 Agosto 1986 ha reso il suo parere in linea tecnica ed economica;
- i) che, si rende ora necessario procedere alla stipula di una convenzione per dare attuazione all'ordinanza di cui sopra;

Il Ministro
Carlo Azeglio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

TUTTO CIO' PREMESSO

tra

1) Il Ministro Segretario di Stato On. Giuseppe Zamberletti C.F. 97019290580 rappresentato nel presente atto dall'Ing. Alessandro Giomi Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli Artt. 21 e 32 della Legge 219/81 come dall'ordinanza 2/219/ZA del 10 Luglio 1984, per la carica domiciliato in Roma in Via Ulpiano, 11
- CONCEDENTE -

e

2) La Snamprogetti S.p.A. con sede in Milano, Corso Venezia n. 16, C.F. 00778450155 rappresentata nel presente atto dall'Ing. Hasanali Dhanji responsabile del Settore Tecnico Commerciale Condotte e Infrastrutture giusta procura repertorio n° 20973 del 5.8.1986 (All. n. 1)
- CONCESSIONARIO -

Handwritten signature and stamp:
H. M. ...
محمد حسناني



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

S I C O N V I E N E

ART. 1 - RICHIAMO ALLA PREMESSA

La premessa forma parte integrante della presente Convenzione.

M. S. Indelli
Cons. Min.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'OPERA

Il CONCEDENTE affida al costituito CONCESSIONARIO la progettazione esecutiva e la realizzazione della condotta di convogliamento dei reflui liquidi industriali ed urbani dalle aree di Calabritto, Oliveto Citra e Contursi all'impianto di trattamento e depurazione di Battipaglia individuata nel progetto esecutivo di massima redatto in data 31.7.1986 - di cui al parere reso in data 6 Agosto 1986 dall'Ingegnere Capo designato - che qui viene annesso come All. 2 costituendo parte integrante della presente Convenzione.

L'opera consisterà nella costruzione di una condotta che colletti gli scarichi dei tre impianti di depurazione di Calabritto, Oliveto Citra e Contursi e che a gravità trasferisca le acque all'esistente depuratore industriale di Battipaglia.

Tale condotta costituita da una tubazione DN 850 consiste di un primo tratto, a pendenza media di 5 m/km, e di un secondo tratto, a pendenza media di 1,4 m/km.

Al CONCESSIONARIO gli scarichi saranno resi, previo pretrattamento con le caratteristiche delle acque previste dalla Tab. c. della legge n. 319/76.

Handwritten signatures



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

La condotta consentirà in linea di principio anche l'allacciamento diretto delle fognature dei tre nuclei industriali, con tale schema sarà possibile by-passare i depuratori consortili con la semplice messa fuori esercizio dell'impianto di sollevamento dei depuratori.

Amicci

Amicci

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

3.1. Obblighi del CONCESSIONARIO

Sono a carico del CONCESSIONARIO:

- a) la progettazione esecutiva completa dell'opera;
- b) la realizzazione della condotta di che trattasi;
- c) risoluzione delle controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere con le imprese ed i fornitori, di cui si avvarrà il CONCESSIONARIO in relazione alla esecuzione dei lavori;
- d) l'approntamento di tutta la documentazione necessaria per le occupazioni provvisorie e espropriazioni definitive dei terreni e quant'altro a ciò fosse necessario per la :
realizzazione e la gestione dell'opera;

AMM...
Car...

MODULARIO
PCM 3

Mod. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

- e) gli oneri per l'approntamento della documentazione relativa al rilascio di permessi, autorizzazioni e pratiche relative a interferenze della costruenda opera con esistenti strade, ferrovie, acquedotti, linee elettriche, metanodotti, corsi d'acqua e similari;
- f) gli oneri derivanti da allacciamenti elettrici e telefonici, necessari per la costruzione dell'opera;
- g) piste di accesso alla linea collegate alla rete viaria esistente, in numero massimo di cinque per permettere le operazioni manutentorie alla linea stessa;
- h) l'assistenza al collaudo ivi compreso quello statico, nonché gli oneri per tutte le prove eventualmente richieste dal Direttore dei Lavori o dalla Commissione di Collaudo;
- i) la nomina ed il compenso del Direttore dei Lavori;
- l) i compensi per l'Ingegnere Capo nominato dal CONCEDENTE che saranno determinati in base alla Ordinanza del Ministro per

Attilio
Clacci

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

il Coordinamento della Protezione Civile n° 30/219/ZA del
27.2.1985;

- m) i compensi per la Commissione di Collaudo nominata dal
CONCEDENTE e costituita da un massimo di cinque incaricati,
che saranno determinati per ciascun incaricato secondo
l'Ordinanza del Ministro per il Coordinamento della
Protezione Civile n° 30/219/ZA del 27.2.1985; inoltre il
compenso per il collaudatore per il collaudo statico
nominato dal CONCEDENTE;
- n) la gestione e manutenzione dell'opera fino alla data del
Verbale di consegna provvisoria dell'opera medesima;
- o) collegamento elettrico alla rete nazionale delle centraline
per la protezione catodica della linea ubicate nell'area
industriale di Contursi ed in prossimità del depuratore di
Battipaglia dalle cabine di trasformazione esistenti nella
zona;
- p) oneri per la presa dell'acqua dal fiume Sele, in diversi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

punti, necessaria per le collaudazioni della tubazione e delle opere in genere;

- q) oneri per eventuali lavori in variante nonché per la redazione progettuale delle varianti stesse ad eccezione di quelle indicate al punto 3.2.b);
- r) altri oneri che potrebbero insorgere durante l'esecuzione dei lavori ad esclusione di quelli di cui al punto 3.2.

3.2. Obblighi del CONCEDENTE

Sono a carico del CONCEDENTE, oltre a quanto altrove previsto, :

- a) le indennità per occupazioni temporanee, per le liquidazioni dei danni arrecati, non per negligenze imputabili al CONCESSIONARIO in fase d'esecuzione, e per espropriazioni definitive delle aree che verranno anticipate dal CONCESSIONARIO e rimborsate immediatamente dal CONCEDENTE alla presentazione dei documenti giustificativi di spesa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

- b) gli oneri relativi alle varianti che a giudizio del
CONCEDENTE si rendessero eventualmente necessarie anche per
sopravvenute circostanze;
- c) l'onere degli eventuali danni di forza maggiore che
derivassero all'opera, nei limiti e con le procedure
stabilite dall'Art. 25 del regolamento n. 350 del 1895;
- d) i canoni e le cauzioni definitive relative a concessioni
permanenti rilasciate dalle Amministrazioni interessate per
attraversamenti, interferenze o altro in relazione
all'esecuzione dell'opera;
- e) gli oneri necessari per l'espletamento delle attività di
Alta Vigilanza;
- f) gestione dell'opera a far data dal Verbale di consegna
provvisoria di cui è menzione al 2° comma del successivo
art. 8;
- g) tutte le spese riguardanti la messa a punto e la gestione
dell'impianto di depurazione di Battipaglia;

Handwritten signature and initials

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 4 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Il corrispettivo dovuto alla SNAMPROGETTI per la realizzazione dell'opera, così come descritta al precedente Art. 2 con le inclusioni ed esclusioni di cui al precedente Art. 3, è stabilito, nella misura forfettaria di Lit. 69.300.000.000.000 (Lire SESSANTANOVEMILIARDITRECENTOMILIONI) più IVA in quanto dovuta, per una lunghezza presuntiva di Km. 37; ne consegue che, qualora in sede di realizzazione dell'opera la lunghezza della condotta dovesse variare, come certificato dall'apposito verbale di ultimazione parziale dei lavori di cui all'art. 8, in più o in meno rispetto alla precitata lunghezza di Km. 37, all'importo forfettario verrà apportato rispettivamente un aumento od una diminuzione di L. 70.000.000.000 (Lire SETTANTAMILIONI) per ogni tratta di lunghezza di mt. 50 o frazione di essa.

In tale corrispettivo forfettario sono compresi tutti gli oneri proprii ed aggiuntivi di concessione.

Il suddetto corrispettivo forfettario è fisso ed invariabile per l'intera durata dei lavori, e quindi non passibile di essere revisionato in quanto in esso, è stato già incluso il relativo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

compenso ed inoltre remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti, che la SNAMPROGETTI sosterrà per la realizzazione in concessione dell'opera e per consegnarla perfettamente funzionante, nonchè per assolvere ogni altro obbligo assunto con la presente convenzione.

La SNAMPROGETTI dichiara, pertanto, di accettare detto corrispettivo come aleatorio, e di assumere espressamente - come in effetti assume - anche i rischi dipendenti dagli eventi e cause di cui agli artt. 1467 Cod. Civ. e 1664 Cod. Civ.

Amici
C. C.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 5 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il CONCESSIONARIO costituisce a favore del CONCEDENTE una cauzione nella misura del 5% dell'importo di contratto mediante fidejussione bancaria rilasciata da un istituto di credito all'uopo autorizzato.

La cauzione resterà vincolata fino al collaudo definitivo dell'opera e sarà svincolata solo se risultino definite le pratiche espropriative occorrenti.

In caso contrario, lo svincolo della cauzione avverrà in parti proporzionali al numero delle pratiche svolte.

MCQUILARIO
PCV 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 6 - CLAUSOLA DI MANLEVA

Per tutti gli atti posti in opera dal CONCESSIONARIO, questi terrà sollevato ed indenne il CONCEDENTE da ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese, azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione del contratto e, specificatamente, all'esecuzione dei lavori.

Handwritten signature and initials

MODULARIO
P.C.M. 3

Mod



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 7 - DIREZIONE LAVORI, INGEGNERE CAPO E ALTA VIGILANZA

Il CONCESSIONARIO provvederà alla nomina del Direttore dei Lavori mentre quella dell'Ingegnere Capo, così come quella della Commissione di Collaudo in numero massimo di 5 membri, sarà fatta dal CONCEDENTE.

La nomina del Direttore dei Lavori dovrà essere approvata dal CONCEDENTE.

L'Alta Vigilanza sarà esercitata direttamente dal CONCEDENTE o tramite soggetti incaricati dal medesimo ed i funzionari preposti a tale incarico avranno facoltà di visitare i lavori e di effettuare ogni controllo ed accertamento ritenuto necessario od opportuno, senza peraltro che le attività del CONCESSIONARIO subiscano rallentamenti.

Il CONCESSIONARIO e i suoi appaltatori sono pertanto tenuti a prestare ai funzionari anzidetti ogni necessaria assistenza ed a fornire tutti i chiarimenti che venissero loro richiesti.

Adesso
il...

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 8 - TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI PER RITARDO

Il tempo assegnato per l'esecuzione di tutti i lavori necessari perchè sia reso possibile il passaggio delle acque reflue, compreso il reinterro della condotta ponendo la stessa in una situazione di sicurezza, è di 120 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale consegna lavori il quale dovrà essere sottoscritto dalla parti interessate, entro giorni cinque dall'approvazione della presente Convenzione.

Allo scadere di tale periodo sarà emesso il verbale di ultimazione parziale dei lavori afferenti il passaggio delle acque nella condotta, nel quale dovrà essere esplicitamente menzionata la lunghezza della condotta stessa e, immediatamente dopo, verrà emesso il verbale di consegna provvisoria della linea.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della linea, il CONCEDENTE potrà applicare una penale liberatoria nella misura del 0,01% (zero virgola zero uno per cento) e comunque nel limite massimo del 2% del corrispettivo forfettario di Concessione.

I lavori mancanti allo scadere del centoventesimo giorno che non pregiudichino il passaggio delle acque reflue, dovranno essere



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

completati entro 180 giorni dalla data del verbale di ultimazione parziale dei lavori salvo i casi eccezionali che dovranno essere riconosciuti tali dal CONCEDENTE. In ogni caso sono escluse dagli eventi eccezionali, le normali avverse condizioni meteorologiche definite tali per le zone interessate dai lavori. Qualora, per cause imputabili al CONCESSIONARIO, tale termine fosse superato, per ogni settimana intera di ritardo il CONCEDENTE potrà applicare una penale liberatoria nella misura di Lit. 3.000.000.- (Tremilioni di Lire) per le prime quattro settimane e di Lit. 5.000.000.- (Cinquemilioni di lire) per ogni settimana intera successiva ma comunque nel limite massimo di lire 100.000.000.- (Centomilioni di Lire).

All'ultimazione di tali lavori verrà redatto il verbale di ultimazione delle opere, e dopo 60 giorni, sarà emesso, previo collaudo dell'opera, il verbale di consegna definitivo.

Entro il 24° mese dall'inizio dei lavori il CONCESSIONARIO procederà al completamento di tutte le procedure espropriative e al relativo perfezionamento degli atti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 9 - INIZIO, ESECUZIONE, ULTIMAZIONE LAVORI E CONSEGNA LAVORI

Le opere relative all'oggetto della presente Concessione, sono realizzate dal CONCESSIONARIO nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) Il verbale di consegna dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori in presenza del rappresentante del CONCESSIONARIO. L'ultimazione dei lavori, anche per stralci funzionali di essi, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto e sarà accertata e formalizzata in contraddittorio, dal Direttore dei lavori e dal Rappresentante del CONCESSIONARIO con apposito verbale.

Tutte le opere dovranno essere ultimate nei termini previsti dal programma allegato alla presente Convenzione. E' in facoltà del CONCESSIONARIO qualsiasi anticipazione di fasi esecutive.

b) I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali. Il CONCEDENTE potrà richiedere al CONCESSIONARIO la redazione di varianti o

Handwritten signatures and initials.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale redazione non comporti sostanziali modifiche a questi ultimi.

- c) Data l'urgenza dell'opera ed allo scopo di renderne possibile la sollecita realizzazione, la Snamprogetti elaborerà la progettazione esecutiva per stralci.

Il controllo della rispondenza della progettazione esecutiva dei singoli stralci al progetto esecutivo di massima approvato, sarà effettuata dall'Ingegnere Capo già nominato dal CONCEDENTE nell'ordinanza n° 51/219/ZA dell'11.7.1986.

La progettazione sarà articolata come segue:

1. DISEGNI DI PROCESSO

- Profilo idraulico
- Opere d'arte (unifilari)

2. DISEGNI DI LINEA

- Plan. 1:25.000
- Plan. Cat. 1:2.000
- Piani particellari ed elenchi ditte interessate dai lavori
- Profilo altimetrico 1:10.000 - 1:1.000

Milano
11/11/86

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

- Disegno costruttivo pozzetto di salto
- Disegno costruttivo pozzetto di ispezione
- Disegno costruttivo passo d'uomo
- Dis. tipo Marker di linea
- Dis. Standard per attr. Ferrovia
- Dis. Standard per attr. Autostrada
- Dis. Standard per attr. Str. Importanti
- Dis. Standard per attr. Str. Minori

3. DISEGNI CIVILI

- Pali pila trivellati per attraversamenti
in alveo per tubi DN 34" CASSERI E ARMATURA
- Pali pile trivellati per attraversamenti
in zone depresse - per tubi DN 34" CASSERI E ARMATURA
- Pile per tubazioni DN 34" con
fondazione diretta CASSERI E ARMATURA
- Pile per tubazioni DN 34" con
fondazione su pali prefabbricati CASSERI E ARMATURA
- Pile per tubazione DN 34" con
fondazione su micropali
- Selle di appoggio tubazione DN 34"

Amalfi
Caracciolo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

- Relazione descrittiva del sistema di calcolo adottato da SP e riportante i dati di progetto e quelli di legge da considerare nel calcolo

4. DISEGNI MECCANICI PER PENSILI

- Appoggio scorrevole
- Appoggio punto fisso
- Appoggio per giunti di dilatazione
- Selle interrate per appoggio tubazione

5. DISEGNI PER PROTEZIONE CATODICA

- Stazione di protezione catodica. Installazione tipica.
- Dispensori con anodi di grafite. Installazione tipica.

d) A seguito del verbale ultimazione parziale dei lavori redatto dal Direttore lavori e dal Rappresentante del CONCESSIONARIO si procederà alla redazione del verbale di consegna provvisoria della linea tra CONCESSIONARIO e CONCEDENTE.

Il verbale di consegna provvisoria della linea dovrà essere sottoscritto dalle parti entro 48 ore dal Verbale ultimazione parziale dei lavori.

Handwritten signatures and initials.

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

- e) A seguito del verbale ultimazione opere entro 60 giorni si procederà al verbale di consegna definitivo tra CONCESSIONARIO e il CONCEDENTE.

*J. M. L. M. L.**C. C. C.*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 10 - COMMISSIONE DI COLLAUDO E COLLAUDO STATICO

Il CONCEDENTE nominerà una Commissione di collaudo in corso d'opera, la quale provvederà anche al collaudo definitivo dell'opera secondo il programma di realizzazione.

La Commissione di collaudo controllerà il regolare svolgimento dei lavori e la buona esecuzione degli stessi. A tale titolo, avrà facoltà di effettuare visite, saggi, prove e accertamenti sui materiali impiegati e sulla rispondenza qualitative e quantitativa dei lavori e forniture eseguite rispetto alle prescrizioni di progetto, prendendo visione degli atti occorrenti.

Il collaudo statico dell'opera, sarà eseguito secondo quanto disposto dalla legge della Regione Campania n° 9/83.

I controlli non dovranno comunque intralciare e/o ritardare l'esecuzione dei lavori.

Il CONCESSIONARIO e le Imprese Appaltatrici sono obbligati a fornire ai Collaudatori tutti i chiarimenti richiesti.

Tutte le spese di collaudo, incluse le competenze dei Collaudatori, sono a carico del CONCESSIONARIO.

Il collaudo delle opere oggetto dell'appalto deve essere effettuato

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

dal CONCEDENTE entro 60 giorni dalla data del verbale di ultimazione delle opere.

Gli atti di collaudazione devono essere approvati dal CONCEDENTE entro il 1° mese dalla data di collaudo stesso.

Qualora in sede di collaudo definitivo il funzionamento del sistema non dovesse dare esito favorevole, il CONCEDENTE addebiterà al CONCESSIONARIO i costi di gestione da esso CONCEDENTE sostenuti dalla data di consegna provvisoria della linea alla data del verbale consegna definitiva dell'opera. Tali costi, dovranno essere i normali costi di gestione e manutenzione ordinaria e dovranno essere documentati.

Allegato
illegibile

MODULARIO
P.C.M. 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 11 - ACCESSO ALLE AREE

Il CONCEDENTE deve consegnare al CONCESSIONARIO i provvedimenti di autorizzazione per l'accesso alle aree ed agli edifici interessati dall'intervento al fine di eseguire le rilevazioni ed indagini tecniche.

Amici
il

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 12 - ESPROPRIAZIONI, OCCUPAZIONE D'URGENZA, ASSERVIMENTI,
AUTORIZZAZIONI, ECC.

Il CONCEDENTE si impegna a far pervenire al CONCESSIONARIO immediatamente dopo l'approvazione della presente Convenzione, i decreti di occupazione necessari per la presa in possesso delle aree di lavoro.

Ai fini delle occupazioni di urgenza, degli asservimenti e delle espropriazioni di beni il CONCESSIONARIO seguirà le procedure della legge 25/6/1865 n° 2359 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione delle relative indennità dovranno essere osservate le disposizioni del titolo II della legge 22/10/1971 n° 865 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la legge 14.5.1981 n° 219 in quanto applicabile.

Il CONCESSIONARIO curerà le operazioni e procedure per le stime tecniche, l'occupazione temporanea di aree e di beni in genere, l'espropriazione di quelli da acquisire in via definitiva, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali ed :
il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura ed attività finalizzata all'asservimento ovvero



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

all'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per la esecuzione delle opere.

Il CONCESSIONARIO si impegna, altresì, ad ottenere le autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti Locali, di Enti Pubblici e Privati e di Amministrazioni ed organi statali per l'esecuzione ed agibilità delle opere. I beni ed i diritti da acquisire saranno intestati al CONCEDENTE.

La fascia di occupazione temporanea avrà una larghezza pari all'impronta dell'opera da costruire più l'area necessaria per la realizzazione dell'opera stessa. Per la condotta la fascia d'occupazione temporanea sarà mediamente di 30 mt., mentre la fascia di esproprio avrà una larghezza di 6 mt.

L'eventuale fascia di esproprio di opere accessorie avrà una larghezza pari all'impronta dell'opera più una zona di rispetto di 3 metri.

Le occupazioni d'urgenza, le espropriazioni, gli asservimenti, le concessioni, anche per stralci, e quanto altro indicato ai precedenti punti saranno richiesti ed ottenuti in nome e per conto del CONCEDENTE, al quale faranno carico soltanto le relative indennità - determinate nei limiti e nel rispetto delle norme

Handwritten signatures and initials:
H.M. 1/1/81
C. 1/1/81

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

vigenti in materia - le imposte e le tasse che potessero gravare, nonché l'eventuale contenzioso che insorgesse per fatti o circostanze non imputabili a responsabilità del CONCESSIONARIO.

Per consentire tali attività ed operazioni, il CONCEDENTE, con la presente Convenzione, conferisce al CONCESSIONARIO ogni necessaria delega.

Sono a carico del CONCEDENTE le spese per le occupazioni temporanee previste dagli Artt. 64 e seguenti della legge 25/6/1865 n° 2359 e successive modificazioni.

Le spese occorrenti per indennità di occupazione temporanea, di espropriazione, di servitù o per rimborso e pagamento di imposte, tasse, canoni, ecc. saranno a carico del CONCEDENTE.

Il CONCEDENTE verifica, in ogni stadio, lo sviluppo del procedimento espropriativo, la regolarizzazione e la legittimità formale e sostanziale degli atti e procedure da essa compiuti.

Il CONCEDENTE verifica gli elementi di fatti risultanti dagli stati di consistenza, i criteri di valutazione per la stima dei beni da occupare, asservire ed espropriare, come pure di verificare l'esistenza dei presupposti di legittimità riguardanti costruzioni da espropriare (con riferimento all'esistenza o meno di licenze edilizie, ed alla legittimità delle licenze stesse), la

Handwritten signatures and initials:
FARUCCI
C. C.

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

documentazione circa la qualità di conduttori dei fondi ecc.

Il CONCESSIONARIO assume, di conseguenza, l'obbligo di conformare la propria condotta agli eventuali suggerimenti e prescrizioni che il CONCEDENTE, in esplicazione del diritto riconosciuto, ritenga necessario od opportuno impartirle in proposito.

Il CONCESSIONARIO presenterà al CONCEDENTE appositi elenchi in cui siano precisati gli estremi delle persone legittimate a percepire tali indennità e gli estremi dei beni che danno titolo alle stesse.

Il CONCESSIONARIO provvede al versamento delle indennità alle persone legittimate come sopra detto e sarà dal CONCEDENTE rimborsato di ogni spesa legittimamente sostenuta sia per le indennità dovute ai proprietari e altri aventi diritto, sia per ogni altra causale relativa a tale procedura nei limiti di quanto non dipende da sua colpa.

In considerazione della situazione di urgenza il CONCEDENTE favorirà l'ottenimento, da parte del CONCESSIONARIO, delle autorizzazioni necessarie che consentano l'espletamento delle attività secondo il programma previsto.

A tal fine il CONCEDENTE si impegna ad ogni attività che possa favorire il CONCESSIONARIO nel conseguimento di autorizzazioni quali:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

- libertà nei trasporti anche eccezionali per tutto il periodo della concessione, senza limitazione di zone e/o di giorni vietati;
- sparo di mine compreso il prelievo ed il trasporto degli esplosivi;
- attraversamento ferroviario e taglio di strade interferenti con la costruenda opera ed eventuale interruzione del traffico, e ciò al fine di non soggiacere ai lunghi iter di norma necessari per le autorizzazioni;
- immediato impiego delle radio ricetrasmittenti da campo o montate su automezzi nonchè allacciamenti telefonici;
- prelievo di acqua dal fiume Sele nelle località ed in quantità necessarie alle collaudazioni delle tubazioni e delle opere in genere.

AMM
Ray: c

MODULARIO
P.C.M. 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 13 - ESECUZIONE MATERIALE DELLE OPERE

Ferma la sua esclusiva responsabilità nei confronti del CONCEDENTE in ordine al risultato cui si è obbligato con la presente convenzione, il CONCESSIONARIO è libero di scegliere, secondo la sua migliore convenienza, i fornitori, gli appaltatori e i subappaltatori di cui avvalersi per la realizzazione delle opere.

Il CONCESSIONARIO si impegna al rispetto totale della legge 646/82 e successive modificazioni nei confronti degli appaltatori e dei subappaltatori.

Il CONCESSIONARIO assume formale obbligo di inserire negli stipulandi contratti di appalto una clausola con la quale gli appaltatori riconoscono espressamente al CONCEDENTE la facoltà di addivenire, in caso di decadenza o di revoca del contratto, alla presa di possesso di cui al successivo Art. 14.

*Amici**Caric*

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 14 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' in facoltà del CONCEDENTE di dichiarare con apposito provvedimento, la decadenza del CONCESSIONARIO qualora lo stesso incorra in gravi violazioni degli obblighi posti a suo carico con il contratto, o nel caso in cui il CONCESSIONARIO per provata imperizia o altro suo comportamento comprometta la buona riuscita dell'opera. La declaratoria di decadenza comporterà l'automatico scioglimento del rapporto nascente dal contratto, senza necessità di specifici ulteriori provvedimenti.

In caso di decadenza, il CONCEDENTE provvederà alla ultimazione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno avvalendosi delle opere, dei materiali approvvigionati, dei cantieri, delle macchine, delle attrezzature di cantiere e degli utensili in essi esistenti, anche di pertinenza di imprese appaltatrici o di terzi, con le modalità e gli effetti di cui ai commi successivi.

All'atto della presa in possesso saranno compilati, nei confronti ed in contraddittorio con gli interessati, lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e gli inventari descrittivi di tutti i materiali, macchinari, attrezzature ed impianti di cantiere di pertinenza del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

CONCESSIONARIO nonchè di quelle di pertinenza delle ditte appaltatrici o noleggiatrici che possano utilmente essere impiegati nei lavori; nel caso che gli interessati, invitati ad intervenire, non si presentino, il CONCEDENTE procederà con l'assistenza dei testimoni.

L'eccedenza di spese per il compimento, nei modi sopra indicati, dei lavori oggetto della Convenzione, in confronto alle previsioni, nonchè le spese occorrenti per riparare gli eventuali guasti derivanti da difetti dei materiali o di esecuzione dei lavori già eseguiti dal CONCESSIONARIO, saranno a carico di questo ultimo.

Per compensarsi di tale eccedenza e di tali spese, fermo comunque il diritto all'integrale rimborso, il CONCEDENTE potrà avvalersi delle somme liquidate o da liquidarsi a credito del CONCESSIONARIO delle fidejussioni nonchè delle somme eventualmente ricavate dalla cessione di materiali, utensili, mezzi d'opera, di proprietà del CONCESSIONARIO medesimo.

Ultimati i lavori e ferma restando la facoltà di cui al comma precedente, gli esistenti materiali, macchinari e mezzi d'opera, di proprietà del CONCESSIONARIO o delle Imprese appaltatrici, saranno restituiti nello stato in cui si trovano senza che il CONCESSIONARIO o le Imprese appaltatrici possano pretendere alcun compenso dal

MODULARIO
PCM 3*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

CONCEDENTE che comunque resterà sollevata dal CONCESSIONARIO per qualsiasi pretesa di terzi.

Il CONCEDENTE si riserva, inoltre, la facoltà di revocare la Concessione per gravi motivi di sopravvenuto interesse pubblico, mediante il pagamento al CONCESSIONARIO delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere o apprestati per l'esecuzione dell'opera oltre al decimo dell'importo dei lavori ancora da eseguire.

E' altresì obbligo del CONCESSIONARIO curare che nella esecuzione dei lavori vengano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonchè per evitare danni a beni pubblici e privati, restando comunque sollevato il CONCEDENTE.

Il CONCESSIONARIO, inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In caso di inosservanza, accertata dal CONCEDENTE od a questo segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, degli obblighi nascenti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonchè dai contratti integrativi provinciali, ivi compresi quelli afferenti all'iscrizione alla cassa Edile della Provincia, e quelli relativi

Handwritten signature and initials



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ai contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, il
CONCEDENTE medesimo comunicherà al CONCESSIONARIO e anche, se del
caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà
ad una adeguata ritenuta sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero sulla rata di saldo, se i lavori sono
ultimati, previa diffida a corrispondere entro il termine di
quindici giorni, quanto dovuto e comunque a definire la vertenza con
i lavoratori o con gli Istituti interessati, senza che ciò possa dar
titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle
somme trattenute.

AMM...

U...

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'esecuzione dell'appalto è soggetta alla piena osservanza da parte del CONCESSIONARIO di tutte le leggi, decreti, regolamenti, circolari, ordinanze vigenti al momento dell'offerta e che comunque possano interessare l'oggetto contrattuale ed emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti Pubblici.

Il compenso forfettario comprende e compensa gli oneri connessi all'osservanza sopra richiamata.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico del CONCESSIONARIO alla data dell'offerta, l'incidenza di detti nuovi oneri verrà valutata ai sensi degli art. 21 e 22 del Regolamento 25/5/1895 n° 350 e successive modificazioni, mediante redazione di nuovi prezzi secondo quelli di mercato che determinino una variazione degli oneri a carico del CONCESSIONARIO.

E' fatto d'obbligo per le imprese esecutrici dei lavori, di attenersi alle prescrizioni vigenti per la Cassa Edile della

MODULARIO
PCM 3

Mod. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

Provincia e presentare dichiarazione liberatoria della stessa, prima
della liquidazione della rata di saldo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il CONCEDENTE e il CONCESSIONARIO in ordine alla esecuzione della convenzione, sarà risolta definitivamente e senza formalità di procedura da un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati uno ciascuno dalle parti, ed il terzo di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

In attesa della decisione degli Arbitri, le Parti si asterranno dal prendere, sulla questione oggetto della controversia, qualsiasi iniziativa che possa dar luogo ad ulteriori dispute.

Allegato
CCP

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 17 - DISCIPLINA INTEGRATIVA

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione per la disciplina del rapporto, le parti fanno espresso riferimento alla Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e successive modificazioni al regolamento approvato con RD 25 maggio 1895, n. 350 e suc. mod. ed integrazioni, alle norme del vigente capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., ai Capitolati Speciali tipo generalmente utilizzati per le opere di competenza del medesimo Ministero nonchè alla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche.

Il CONCESSIONARIO si impegna altresì ad osservare le prescrizioni contenute nelle leggi del 13/9/1982 n° 646 e del 12/10/1982 n° 726 con particolare riguardo ai rapporti di appalto, subappalto e cottimo.

Amici
U. G. S.

MODULARIO
PCM 3

Mod. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 18 - AGEVOLAZIONI FISCALI

Il presente appalto gode delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 22/12/80 n° 875, dalla legge 29/4/82 n° 187 dell'art. 3 duodecimo legge 29/11/82 n° 883 e 748/83.

Amari
Clav...

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 19 - PAGAMENTI

Lavori a corpo

a) Anticipazione (1° Pagamento)

All'atto dell'approvazione della convenzione, sull'importo forfettario contrattuale, il CONCEDENTE, previa richiesta del CONCESSIONARIO accompagnata da fidejussione per pari importo, dispone l'erogazione a titolo di anticipazione di una somma pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo contrattuale oltre l'I.V.A. se dovuta.

Lo svincolo della fidejussione all'uopo prestata avverrà in occasione del 4° pagamento.

b) Importo residuo

Il pagamento dei residui importi contrattuali sarà effettuato come segue:

2° Pagamento:

a 45 giorni dal verbale inizio lavori - 30% importo forfettario

Manzoni
U. C.

MCDUL-RIG
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

Eventi significativi:

- 100% Mobilitazione
- 60% Tubazione in cantiere
- 40% Pista di lavoro
- 30% Scavo della linea
- 20% Sfilamento e saldatura tubazione

3° Pagamento:

a 90 giorni dal verbale inizio lavori - 20% importo forfettario

Eventi significativi:

- 100% Pista di lavoro
- 100% Scavo della linea
- 100% Sfilamento della linea
- 80% Saldatura della linea
- 60% Protezione catodica
- 60% Attraversamenti, collaudi
- 100% Palificazione
- 50% Pile in c.a.

Amato

Uscio

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

4° Pagamento:

verbale ultimazione parziale dei lavori - 20% importo forfettario
previo conguaglio a seguito della misurazione della linea come
menzionato all'art. 4 della presente convenzione.

5° Pagamento:

verbale ultimazione lavori opere - 5% importo forfettario

Sui certificati di pagamento saranno effettuate ulteriori
ritenute del 5% (cinque per cento) a garanzia dell'adempimento
degli obblighi assunti dal CONCESSIONARIO e dello 0,50% (zero
virgola cinquanta per cento) per infortuni. Le somme ritenute a
garanzia saranno pagate ad approvazione del collaudo definitivo.

La ritenuta del 5% (cinque per cento) può essere sostituita da
garanzia fidejussoria prestata con le modalità di cui
all'articolo 5.

Sui pagamenti del 2°, 3°, 4° e 5° stato di avanzamento, saranno
applicate le disposizioni contenute negli articoli 33, 35 e 36
del D.P.R. n° 1063 del 16.7.1962 successivamente modificato
dall'art. 4 della legge 10.12.1981 n° 741 con le seguenti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

riduzioni:

- Art. 33 : i giorni da 45 sono ridotti a giorni 15;
- Art. 35 : i giorni da 30 sono ridotti a giorni 15 ed i giorni 90 già ridotti a 60 dall'Art. 4 legge 741/81, sono ridotti ulteriormente a giorni 20;
- Art. 36 : i giorni 120 sono ridotti a 30 giorni e gli ulteriori 90 sono ridotti a 20 giorni.

Il versamento dal CONCEDENTE al CONCESSIONARIO degli importi di cui al precedente articolo 12, sarà effettuato mediante rimborso a seguito di consegna al CONCEDENTE degli atti comprovanti il regolare pagamento diretto - anche a titolo di anticipazione - o il deposito alla Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità stesse; detto rimborso sarà effettuato in non più di tre soluzioni, oltre l'ultima a saldo.

Il rimborso sarà disposto dal CONCEDENTE, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra.

Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del CONCESSIONARIO mediante accredito del suo conto corrente n. 64181 presso il Banco di Roma P.za Tommaso Edison n. 1 Milano

Manzoni
U. C.

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

Il compenso forfettario è fisso ed invariabile per l'intera durata dei lavori e non passibile di revisione prezzi in quanto in esso, è stato già incluso il relativo compenso ed inoltre remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti, che la Snamprogetti sosterrà per la realizzazione in concessione dell'opera e per consegnarla perfettamente funzionante nonchè per assolvere ogni altro obbligo assunto con la presente convenzione.

Delle cause di forza maggiore - implicanti ritardi nella esecuzione - può tenersi conto esclusivamente nel caso in cui il CONCESSIONARIO dimostri di non avervi potuto, in alcun modo, ovviare o, comunque, di non aver potuto attenuare gli effetti neppure con l'impegno di mezzi ed attività di particolare rilievo.

Amici
Caracciolo

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 21 - CERTIFICAZIONE LEGGE 646

Le parti convengono che il CONCESSIONARIO ha già fornito al COMMITTENTE la certificazione di cui alla legge 13 Settembre 1982, n. 646 e successive integrazioni.

Per gli appaltatori ed i subappaltatori dovrà essere prodotta la certificazione prevista dalla legge suddetta.

Amey
illegibile



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri del presente contratto sono a carico del CONCESSIONARIO il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni fiscali previste dall'articolo 73 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 trattandosi di atto preordinato all'attuazione delle Leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle regioni colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto, redatto in 3 esemplari, provvede il CONCESSIONARIO a sua cura e spese.

M. M. M. M. M.
U. M. M. M. M.

MODULARIO
PCM 3

Mod 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

ART. 23 - VINCOLO CONTRATTUALE

La presente convenzione, immediatamente esecutiva per la Società con
cessionaria, lo diverrà per il CONCEDENTE solo all'atto dell'approva
zione del Ministro.

Amadio

U. C.

NOTAIO L. CIVITA
Via ...

ALLEGATO 7

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto GREPPI dott. Duilio, nato a Carpi-
gnano Sesia (Novara) il 10 luglio 1926, domiciliato
per la carica in Milano - Corso Venezia 16 - nella
sua qualità di Presidente della SNAMPROGETTI S.p.A.
con sede legale in Milano - Corso Venezia 16 -
capitale sociale di Lit. 100 miliardi interamente
versato - iscritta presso il Tribunale di Milano al
n° 128071 Reg.Soc. - Vol. 3262 - Fasc. 21 -
avvalendosi dei poteri conferitigli dal Consiglio
di Amministrazione con delibera del 7 giugno 1984 -
nomina e costituisce procuratore speciale il signor
- DHANJI ing. Hasanali - nato a Mombasa (Kenya) il
6 aprile 1938
autorizzandolo a firmare con il MINISTRO PER IL
COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE Designato all'At-
tuazione artt. 21 e 32 - Legge 14.5.1981 n° 219 -
in nome e per conto della SNAMPROGETTI S.p.A. - il
contratto avente per oggetto: "Convenzione per la
realizzazione della condotta di convogliamento dei
reflui liquidi industriali ed urbani dalle aree di
Calabritto, Oliveto Citra e Contursi all'impianto
di trattamento e depurazione di Battipaglia".
A tale effetto il nominato procuratore speciale è
facoltizzato a firmare il suddetto contratto inse-

rendo in esso clausole e condizioni ed a fare quanto altro necessario e del caso nell'interesse della SNAMPROGETTI S.p.A., venendo allo stesso conferita ogni più ampia facoltà, all'uopo necessaria, nessuna esclusa od eccettuata, senza che mai si possa eccepire deficienza o mancanza di poteri.

n° 20973 di Rep. _____

A U T E N T I C A

Io sottoscritto dott. LUISA CIVITA, Notaio in Nova Milanese, iscritto nel Collegio Notarile di Nova Milanese, dichiaro apposta alla mia presenza e senza assistenza di testimoni per concorde rinuncia, la firma del signor:

- GREPPI dott. Duilio - nato a Carpignano Sesia (Novara) il 10 luglio 1926 e domiciliato, per la carica, a Milano in Corso Venezia n°16 - quale PRESIDENTE della Società SNAMPROGETTI S.p.A., con sede in Milano, Corso Venezia n°16, della cui identità personale e qualifica suindicata io Notaio sono certo. Nova Milanese, cinque agosto millenovecentoottantasei.



ALLEGATO 2

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DI CONVOGLIAMENTO
DEI REFLUI LIQUIDI INDUSTRIALI ED URBANI
DALLE AREE DI CALABRITTO, OLIVETO CITRA E CONTURSI
ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DEPURAZIONE DI BATTIPAGLIA

PROGETTO ESECUTIVO DI MASSIMA

31.7.1986

JAV
class
/

Snamprogetti

I N D I C E

- B.1. SCOPO DEL LAVORO
- B.2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA
- B.3. INDIVIDUAZIONE DELLE PORTATE DA COLLETTARE
- B.4. ASSUNZIONI BASE DI PROGETTO
- B.5. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'OPERA
- B.6. DESCRIZIONE DELLE OPERE
- B.7. CRITERI DI PROGETTAZIONE
- B.8. CRITERI DI ESECUZIONE DELLE OPERE
- B.9. PROGRAMMA DEI LAVORI
- B.10. DISEGNI

HMV:
class

Snamprogetti

- 1 -

B.1. SCOPO DEL LAVORO

B.1.1. Scopo del lavoro è la realizzazione di un sistema per il collettamento dei reflui liquidi dei nuclei industriali delle aree consortili di Calabritto, Oliveto Citra e Contursi.

Il percorso della condotta inizia a Calabritto e termina al depuratore industriale di Battipaglia, come indicato nell'allegata planimetria (dis. GB-14E-81000).

La scelta dei materiali e del diametro della condotta è stata eseguita in relazione anche a problemi di carattere costruttivo, e di manutenzione durante l'esercizio della condotta.

Si evidenzia anche che la soluzione tecnica adottata consente tempi di realizzazione compatibili con il carattere di emergenza dell'intervento.

B.1.2. Lo scopo del lavoro comprende:

a) Progettazione, fornitura dei materiali ed apparecchiature, esecuzione dei montaggi, delle opere civili e dei collaudi e messa in esercizio della condotta.

AMS
Clare

Snamprogetti

- 2 -

B.2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Ciascuna impresa dei nuclei industriali di Calabritto, Oliveto Citra e Contursi sarà fornita di un impianto di pretrattamento delle acque reflue che porterà la qualità delle acque nei limiti della tab. C della Legge n. 319/76.

Le acque pretrattate confluiranno nel depuratore consortile, previsto in ciascun nucleo industriale. I tre depuratori consortili dovranno portare la qualità delle acque nei limiti previsti dalla Tab. A della Legge n. 319/76. In accordo a tale legge le acque trattate potrebbero essere scaricate nel corpo idrico ricettore (fiume Sele).

Per venire incontro alla richiesta di sopperire, al presente, alla mancanza dei depuratori consortili e di garantire, in futuro, la massima sicurezza di funzionamento contro pericoli d'inquinamento, nel caso di incidenti, guasti o disservizi dei vari impianti di depurazione, si costruirà una condotta che collegherà gli scarichi dei tre impianti consortili e che a gravità trasferirà le acque al depuratore industriale di Battipaglia.

Tale condotta è costituita da una tubazione DN 850 (34" e consiste di un primo tratto, a pendenza media di 5 m/Km, e di un secondo tratto a pendenza media di 1,4 m/Km.

ATA
L. 22. 11.

Snamprogetti

- 3 -

Gli allacciamenti alle fognature dei tre nuclei industriali saranno, in linea di principio, realizzate come indicato nello schema tipico allegato.

Tale schema consente di by-passare il depuratore consortile con la semplice messa fuori esercizio del sollevamento del depuratore stesso.

La condotta ha origine nella zona industriale di Calabritto, percorre la valle del fiume Sele fino in corrispondenza all'area industriale "C" di Contursi, si mantiene poi, in linea di massima, parallela alla direttrice del fiume Sele, per arrivare al depuratore dell'area industriale di Battipaglia.

La lunghezza complessiva del tracciato è di circa 37 km.


Le aree industriali da collegare alla condotta sono:

- Area industriale di Calabritto: progressiva della condotta 0,000; quota s.l.m. 200 m circa.
- Area industriale di Oliveto Citra: progressiva della condotta km. 2,000 circa, quota s.l.m. 160 m circa.
- Area industriale "A" di Contursi in prossimità di Bagni di Contursi: progressiva della condotta km. 6,400 circa; quota s.l.m. 122 m circa.

AW
Ulo

Snamprogetti

SCHEMA TIPICO DI COLLEGAMENTO ALLE FOGNATURE DEI NUCLEI INDUSTRIALI



Handwritten signatures and initials.

Snamprogetti

- 4 -

- Area industriale "C" di Contursi: progressiva della condotta Km 11,800 circa; quota s.l.m. 80 m circa.
- Terminale di arrivo-depuratore area industriale di Battipaglia: progressiva della condotta km. 37,000 circa; quota di resa alla sezione di sollevamento s.l.m. 43,3 m circa.

Le pendenze medie del tracciato risultano essere:

- 2% da area industriale di Calabritto a area industriale di Oliveto Citra.
- 8% da Oliveto Citra a area industriale Contursi "A"
- 8% da area industriale Contursi "A" a area industriale Contursi "C".
- 1,4% da area industriale Contursi "C" a depuratore area industriale di Battipaglia.

Poichè la condotta convoglia acque di scarico a gravità, si dovranno evitare tratti in contropendenza.

La direttrice del tracciato si svilupperà sfruttando al massimo l'andamento delle curve di livello naturali del terreno.

Ove necessario si dovrà prevedere il passaggio della condotta in pensile e/o di tratti a sifone.

Handwritten signature and initials:
JMS
L. C. C.

Snamprogetti

- 5 -

In particolare è da segnalare il tratto compreso tra le due aree industriali di Contursi "A" e "C".

In questo tratto il tracciato è obbligato a seguire il fondo della valle del fiume Sele, che, per circa 5 km., si restringe notevolmente con pendenze laterali molto accentuate e con vaste zone di affioramenti rocciosi.

Ci sono passaggi obbligati difficili in quanto la valle è già occupata dalla SS 91, obbligata a sua volta a molti incroci con il fiume.

Dall'area industriale "C" di Contursi, che è posizionata alla confluenza con il fiume Tanagro, la condotta cambia pendenza media passando dal 5% al 1,4%, percorre sempre la valle del Fiume Sele, che, in questo tratto è più ampia e nella parte finale diventa pianeggiante.

La natura del terreno è prevalentemente alluvionale con materiali sciolti (sabbia-argilla).

Nel tratto di condotta compreso tra l'area industriale "C" di Contursi e il depuratore di Battipaglia, nell'attraversamento del Comune di Serre, il tracciato deve necessariamente passare in adiacenza all'invaso artificiale del fiume Sele.

In via preliminare si ritiene di dovere realizzare tratti pensili sulla sponda del lago ed in prossimità del parco di Persano.

JTB
Co. c.

Snamprogetti

- 6 -

B.3. INDIVIDUAZIONE DELLE PORTATE DA COLLETTARE

Per il dimensionamento della condotta si è tenuto conto delle portate sversate dalle industrie, collocate sui tre nuclei industriali.

A tal fine, in relazione alla tipologia industriale esistente e futura, si sono stimati i consumi di ogni singola industria, secondo quanto previsto da C.N.R.-IRSA - "Coefficienti di popolazione equivalente delle attività economiche".

Per i nuovi insediamenti, noti il numero delle unità lavorative (addetti), si è ipotizzato, per ogni nucleo, uno sviluppo industriale con le stesse idroesigenze.

In tal modo si è determinata la portata media (Qm) che fluirà nella condotta quando tutte le aziende saranno insediate.

Questa portata è stata aumentata di 3 volte per operazioni puntuali, tipo lavaggi e flussaggi di impianti o di piazzali, e di 5 volte per ottenere la portata di punta dovuta alla pioggia e coincidente alla capacità massima di trattamento dei depuratori industriali.

Di seguito vengono descritte le portate totali.

JAY

U. S.

Snamprogetti

- 7 -

Area industriale	Portata media (Qm) m^3/h	Portata di punta-t.secco (3Qm) m^3/h	Portata di punta-pioggia (5Qm) m^3/h
CALABRITTO	88.5	265.5	442.5
OLIVETO CITRA	185.2	555.7	926.2
CONTURSI	122.1	366.3	610.5
TOTALE	395.8	1187.5	1979.2

La portata di punta di tempo di pioggia (5Qm), di 1979.2 m^3/h , è da considerarsi come portata di progetto, mentre la portata media (Qm) di 395.8 m^3/h è da considerarsi come portata normale d'esercizio.

Ulteriori dati, forniti dal Ministero della Protezione Civile, confermano i risultati innanzi riportati, utili per il dimensionamento della condotta. Difatti, secondo tali dati, il totale giornaliero di acqua, trattato in continuo dai tre depuratori consortili, è di 8590 m^3/d , pari alla portata media di 358 m^3/h , confrontabile con la portata media stimata di 395.8 m^3/h .

MS
U. G.

Snamprogetti

- 8 -

B.3.1. Nucleo industriale di Calabritto

Per il nucleo industriale di Calabritto, in provincia di Avellino, sono state stimate le seguenti portate:

INDUSTRIA	TIPOLOGIA INDUSTRIALE	ADDETTI	DOTAZIONE IDRICA m ³ /add.d.	PORTATE m ³ /h
VIBO SUD S.r.l.	INDUSTRIA MECCAN.	62	1.5	11.62
SISMA S.r.l.	INDUSTRIA LEGNO	20	0.8	2.00
EURO BIT S.p.A.	IND. ELETTRMECC.	64	1.0	8.00
Totali attuali		146	1.18	21.62
Totali finali (per tutte le industrie insediande)		600	1.18	88.5

Portate

. media giornaliera (Qm)	88.5	m ³ /h
. punta tempo secco (3Qm)	265.5	m ³ /h
. punta pioggia (5Qm)	442.5	m ³ /h

HW
Lucio

Snamprogetti

- 9 -

B.3.2. Nucleo Industriale di Oliveto Citra

Per il nucleo industriale di Oliveto Citra, in provincia di Avellino, sono state stimate le seguenti portate:

INDUSTRIA	TIPOLOGIA INDUSTRIALE	ADDETTI	DOTAZIONE IDRICA m ³ /add.d.	PORTATE m ³ /h
SO.DI.ME	DISTILLATAZIONE	55	8	55.0
PLAS.ALTO SELE GAL	MATER. PLASTICO MONTAGGIO AUTOV. & CARROZZ.	24 20	5.0 1.5	15.0 3.75
UPAC	IMBALLAGGIO CART.	24	0.5	1.5
CO.RO.TESSUTI	TESSUTI IN COTONE	28	3.0	10.5
C.RUGGIANO	PRODUZIONE VINO	30	4.3	16.1
FAMUP SUD	INDUSTRIA MECC.	102	1.5	19.1
SILCA CONF.	SARTORIA	16	0.5	1.0
ARTES ING.	MECC. (IMP.ECOL.)	36	1.5	6.75
SCAI SUD	MECCANICA	65	1.5	12.2
CERAM. MONOSUD ORSI & PEDICINI (*)	CERAMICA	70 -	0.5 -	4.37 -
Totali attuali		470	2.47	145.27
Totali finali (per tutte le industrie insediande)		600	2.47	185.2

(*) 26 addetti previsti.

Handwritten signatures and initials:
 H18
 U. C...

Snamprogetti

- 10 -

Portate

. media	(Qm)	= 185.2 m ³ /h
. punta tempo secco (3Qm)		= 555.7 m ³ /h
. punta pioggia (5Qm)		= 926.2 m ³ /h

JAV
Lib. ...

Snamprogetti


1

- 11 -

B.3.3. Nucleo Industriale di Contursi

Per il nucleo industriale di Contursi, in provincia di Salerno, sono state stimate le seguenti portate:

INDUSTRIA	TIPOLOGIA INDUSTRIALE	ADDETTI	DOTAZIONE IDRICA m ³ /add.d.	PORTATE m ³ /h
FIL. ITALIANA	FILATI COTONE	21	3.0	7.87
SINTOP S.p.A.	RIV.MUR. & INORG	16	1.5	3.00
M.T.P.	ELETTROMECCANICA	105	1.0	13.12
EUROVIDEO	ELETTROMECCANICA	47	1.0	5.87
NOCERA UMBRA	ACQUA MINERALE	81	4.3	43.53
IDAR	MAT. PLASTICO	15	5.0	9.37
M.D'ARTE CER.	CERAMICA	68	0.5	4.25
LA TEG. IRPIN.	MAN. CALCESTRUZZO	14	1.5	2.62
Totali attuali		367	1.95	89.63
Totali finali (per tutte le industrie insediande)		500	1.95	122.1



Snamprogetti

- 12 -

Portate

. media	(Qm)	=	122.1 m ³ /h
. punta tempo secco	(3Qm)	=	366.3 m ³ /h
. punta pioggia	(5Qm)	=	610.5 m ³ /h

JMS

12/12/11

Snamprogetti

- 13 -

B.4. ASSUNZIONI BASE DI PROGETTO

Capacità della condotta

- Portata media (Qm) : 400 m³/h
- Portata di punta tempo secco (3 Qm) : 1200 m³/h
- Portata di punta tempo di pioggia (5 Qm): 2000 m³/h

Caratteristiche delle acque collettate

Le caratteristiche delle acque, in ingresso alla condotta, dovranno essere conformi alla tab. C della Legge n. 319/76 ed, in particolare, dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- pH : 5,5 + 9,5
- materiali grossolani : assenti
- materiali in sospensione : max 200 mg/l
- B.O.D.₅ : max 250 mg/l
- C.O.D. : max 500 mg/l
- metalli e non metalli
tossici totali : 3 mg/l

JM
Car. e

Snamprogetti

- 14 -

B.5. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'OPERA

Le principali caratteristiche tecniche e funzionali del collettore che, a gravità, trasferirà le acque dalle zone industriali al depuratore di Battipaglia, sono:

Sezione	: circolare
Diametro	: DN 850 (34")
Materiale	: acciaio API 5L Gr B
Lunghezze	
. 1° tratto	: 12 km circa
. 2° tratto	: 25 km circa
Spessore minimo	: 8,74 mm
Pendenze medie	
. 1° tratto	: 5 m/km
. 2° tratto	: 1,4 m/km
N° pozzetti di salto e/o ispezione	: 60 circa

JNY
allegato

Snamprogetti

- 15 -

Rivestimento interno tubi

Pulizia delle superfici da verniciare eseguita mediante proiezione di abrasivi fino ad ottenere un grado di pulizia SA 2 ¹/₂. Verniciatura epossidica TARSET C 200 o equivalente dello spessore minimo del film a secco di 250 microns applicata in stabilimento all'interno dei tubi ed in cantiere nelle zone dei giunti di saldatura. Coefficiente di scabrezza (Bazin) : 0,08.

Rivestimento esterno tubi fuori terra

Pulizia delle superfici mediante proiezione di abrasivi fino ad ottenere un grado di pulizia SA 2 ¹/₂. Applicazione di una mano di zincante organico spessore minimo di 50 microns. Applicazione di pittura epossipoliamidica dello spessore minimo del film a secco di 100 microns.

Rivestimento esterno tubi interrati

Rivestimento bituminoso pesante.

JAY
Lancini

Snamprogetti

- 16 -

Scala di deflusso 1° tratto

(pendenza media 5 m/km.)

Altezza idrica (m)	Velocità (m/s)	Portata (m ³ /h)
0.03	0.53	11
0.06	0.83	49
0.11	1.26	204
0.14	1.43	319
0.20	1.71	619
0.23	1.83	800
0.28	2.04	1214
0.31	2.13	1444
0.34	2.21	1687
0.37	2.29	1940
0.40	2.35	2201

JMY

U. Cas. Gio.

Snamprogetti

- 17 -

Scala di deflusso 2° tratto

(pendenza media 1,4 m/km.)

Altezza idrica (m)	Velocità (m/s)	Portata (m ³ /h)
0.09	0.56	60
0.14	0.76	169
0.20	0.90	328
0.23	0.97	423
0.31	1.13	764
0.37	1.21	1026
0.45	1.31	1450
0.51	1.36	1738
0.57	1.39	2018
0.60	1.41	2152

Risulta, quindi, che anche alle portate più basse, la velocità dell'acqua è sufficiente ad evitare problemi di sedimentazione all'interno della condotta.

JNY
L. 20/12/1974

Snamprogetti

- 18 -

B.6. DESCRIZIONE DELLE OPERE

B.6.1. Linea

B.6.1.1. Tracciato

Il tracciato della linea si sviluppa per i primi 12 km lungo la valle dell'alto Sele, per i successivi 11 km ne percorre il versante sinistro e quindi dopo un ultimo attraversamento si snoda per gli ultimi chilometri sul pianoro a valle di Eboli.

Dopo un preliminare studio sulla base della cartografia esistente 1:25.000 (All. dis. GB-14E-81000), il tracciato è stato definito, in campagna mediante ripetuti sopralluoghi e rilievi topografici.

Sono stati inoltre individuati i problemi di natura geologica, di costruzione, di carattere urbanistico ecc. di cui sarà tenuto conto nello sviluppo del progetto di dettaglio del tracciato della condotta.

La copertura minima della condotta sarà di 1 m in terreno agricolo e di 0,6 m in roccia.

AM

C. L. /

Snamprogetti

- 19 -

B.6.1.2. Tratti pensili

I tratti pensili avranno una lunghezza massima totale di 7000 m.

Nei tratti pensili la tubazione poggerà su pile di calcestruzzo armato fondate su pali.

Gli appoggi della tubazione saranno costituiti da corniere di acciaio opportunamente sagomate, le quali saranno dotate di apparecchi di scorrimento su lastre di teflon.

Sono previsti dispositivi di dilatazione.

Tutte le parti metalliche a contatto con gli agenti atmosferici (corniere, supporti, ripristino dei giunti) saranno protette con vernice epossidica, di spessore finito non inferiore a 150 micron, previa sabbiatura grado SA2.

Al fine di ridurre la lunghezza dei tratti pensili, potranno essere realizzati tratti di condotta mediante sifoni invertiti completi delle attrezzature necessarie al loro flussaggio e pulizia.

B.6.1.3. Attraversamenti ferroviari e stradali

Gli eventuali attraversamenti ferroviari e stradali saranno realizzati secondo disegni standard ed eventualmente mediante l'esecuzione di sifoni invertiti.

DM
Ullmann

Snamprogetti

- 20 -

B.6.1.4. Protezione catodica

La condotta sarà protetta contro la corrosione esterna da un opportuno sistema di protezione catodica del tipo a corrente impressa.

Giunti dielettrici saranno previsti all'inizio ed alla fine della linea ed in eventuali altri punti quanto lo stato elettrico della linea lo richiederà.

B.6.1.5. Opere concentrate

Lungo la linea saranno realizzati opportuni pozzetti, completi di tombino e di tubo di sfiato, allo scopo sia di creare una sconnessione idraulica che per consentire l'ispezione della condotta.

Inoltre in corrispondenza dell'allacciamento alle fognature dei tre nuclei industriali verranno costruiti degli sfioratori per limitare la portata in ingresso alla condotta in tempo di poggia a 5 volte la portata media.

HM
U. C. P.

Snamprogetti

- 21 -

B.6.2. Collaudi linea, pozzetti, sfioratori

Sia la linea che le opere concentrate saranno collaudate alla tenuta idraulica.

L'acqua necessaria sarà fornita dal Concedente.

AN

[Handwritten signature]

Snamprogetti

- 22 -

B.7. CRITERI DI PROGETTAZIONE

B.7.1. Generalità

La progettazione della condotta verrà effettuata prendendo a base le caratteristiche tecniche dei materiali e delle apparecchiature reperibili sul mercato, sia italiano che estero, rispondenti ai requisiti progettuali e congrui al programma di realizzazione dell'opera accluso al successivo punto B.10.

B.7.2. Opere civili

Le opere in calcestruzzo armato e quelle in carpenteria metallica saranno progettate secondo la vigente normativa italiana.

B.7.3. Sisma

La progettazione verrà effettuata tenendo presente il grado di sismicità della zona.

di
L'ing.

Snamprogetti

- 23 -

B.7.4. Tubazioni

La progettazione sarà in accordo alle norme italiane vigenti.

B.7.5. Impianti elettrici

Saranno progettati in conformità a:

- . norme CEI
- . raccomandazioni IEC
- . prescrizioni ENPI
- . standard SNAMPROGETTI

JAY
illegible

Snamprogetti

- 24 -

B.8. CRITERI DI ESECUZIONE DELLE OPERE

B.8.1. La larghezza della pista di lavoro sarà mediamente di 30 m lungo l'intero percorso del tracciato.

B.8.2. La profondità dello scavo sarà tale da garantire sulla condotta una copertura minima di m 1,00 in terreno agricolo e di 0,6 m in roccia, misurata dalla generatrice superiore del tubo al piano pista.

B.8.3. Le tubazioni saranno scaricate in piazzuole opportunamente predisposte lungo la linea ad intervalli di circa due chilometri.

B.8.4. Le curve saranno realizzate di norma con curve a freddo per i tratti interrati e con curve stampate per i tratti pensili.

B.8.5. Tutti i tubi saranno collegati tra loro mediante saldature di testa.

Handwritten initials and a checkmark.

Snamprogetti

- 25 -

- B.8.6. I giunti di saldatura saranno rivestiti esternamente con nastro plastico ed internamente con vernice epossidica.
- B.8.7. Il fondo dello scavo sarà regolarizzato per garantire la linearità delle livellette; nei tratti in roccia è previsto un letto di posa di materiale soffice dello spessore minimo di 10 cm.
- B.8.8. Per garantire la massima pendenza entro limiti accettabili, dove necessario saranno realizzati dei pozzetti di salto ispezionabili.
I pozzetti saranno realizzati con tubo in acciaio DN 2.000.
- B.8.9. I tratti pensili saranno verniciati con vernice di finitura di colore adatto al migliore inserimento ambientale.
- B.8.10. I tratti interrati della condotta saranno segnalati con markers permanenti.
I markers permanenti saranno in cemento precompresso, avranno la dimensione di cm. 12 x 12 x 200 e sporgeranno dal piano campagna di 100 cm..

DMV
L. 12.12.12

Snamprogetti

- 26 -

I markers saranno posizionati sul lato sinistro della condotta, senso flusso, ad una distanza di metri tre.

L'intervallo dei markers è fissato in metri 350.

B.8.11. Al termine dei lavori le aree occupate per l'esecuzione dei medesimi saranno opportunamente ripristinate.

JMV

[Handwritten signature]

Snamprogetti

- 27 -

B.9. PROGRAMMA DEI LAVORI


Il programma per la realizzazione dell'opera comprende 20 giorni necessari all'esecuzione del progetto di dettaglio definitivo e 100 giorni per la effettiva costruzione e messa in esercizio della condotta.

I precedenti tempi sono validi a condizione che, contemporaneamente all'ordine alla SNAMPROGETTI, venga emesso il decreto d'accesso ai terreni e, entro cinque giorni, venga emesso il decreto d'esproprio temporaneo e definitivo dei terreni.

Sono, inoltre, da prevedere ulteriori 6 mesi per le operazioni di rifinitura e di ripristino che, però, non compromettono la funzionalità dell'opera già avviata.

I dettagli del programma dei lavori si possono evincere dall'allegato diagramma a barre.

HM
U...



Handwritten signature/initials

Snamprogetti

- 28 -

B.10. DISEGNI

- GB-14E-81000 - PLANIMETRIA scala 1:25000
- GC-D-81001 - SEZIONE TIPO DI SCAVO
- GC-D-81002 - PISTA DI LAVORO
- GC-3E-81003 - ATTRAVERSAMENTO TIPO DI FERROVIE
- GC-D-81004 - ATTRAVERSAMENTO TIPO DI STRADE STATALI
IMPORTANTI
- GC-D-81005 - ATTRAVERSAMENTO TIPO DI CORSI D'ACQUA CON
TUBO PENSILE
- GC-3E-81006 - POZZETTO DI SALTO DI FONDO
- GC-D-81007 - ATTRAVERSAMENTO TIPO DI AUTOSTRADE
- GC-D-81008 - ATTRAVERSAMENTO TIPO DI STRADE MINORI
- GC-3E-81009 - POZZETTO D'ISPEZIONE
- GC-D-81010 - MARKER DI LINEA

JMV
Clarice

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.

**MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA
 PROTEZIONE CIVILE**

(designato all'attuazione degli art. 21 e 32
 della legge 14 maggio 1981 n. 219)

PROGETTO ESECUTIVO DI MASSIMA

JAV
U.S.

46. 15. 86

3	31-7-86	REVISIONE GENERALE													
2	16-7-86	REVISIONE GENERALE													
1	2-7-86	AGGIORNATO TRACCIATO													
0	24-4-86	EMISSIONE													
INDICE	DATA	REVISIONI	DISEGN.	CONTR.	APPROV.										
Snamprogetti			GB-14E-81006												
CONDOTTA CONVOGLIANTE REFLUI LIQUIDI DALLE AREE DI CALABRITTO - OLIVETO CITRA - CONTURSI ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI BATTIPAGLIA			COMM. 481900												
PLANIMETRIA 1:25.000			<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>INDICE</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			INDICE	0								
INDICE	0														
			SCALA sostituisce il.....												

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE

(designato all'attuazione degli art. 21 e 32
della legge 14 maggio 1981 n. 219)

PROGETTO ESECUTIVO DI MASSIMA

JMV
Ulen

31-7-86	REVISIONE GENERALE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2-7-86	EMISSIONE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
CE	DATA	REVISIONI	DISEGN. CONTR. APPROV.
Stampoprogetti			GG-D-81001
CONDOTTA CONVOGLIANTE REFLUI LIQUIDI DALLE REE DI CALABRITTO - OLIVETO CITRA - CONTURSI ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI BATTIPAGIA			COMM. 481900
INDICE			0 1

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.

**MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA
 PROTEZIONE CIVILE**

(designato all'attuazione degli art. 21 e 32
 della legge 14 maggio 1981 n. 219)

PROGETTO ESECUTIVO DI MASSIMA

JAN
10/7

31-7-86	REVISIONE GENERALE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2-7-86	EMISSIONE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
CE	DATA	REVISIONI	DISEGN. CONTR. APPROV.
Snamprogetti			GC-D-81002
CONDOTTA CONVOGLIANTE REFLUI LIQUIDI DALLE AREE DI CALABRITTO - OLIVETO CITRA - CONTURSI			COMM. 481900
ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI BATTIGLIONE			INDICE 01

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.

**MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA
 PROTEZIONE CIVILE**

(designato all'attuazione degli art. 21 e 32
 della legge 14 maggio 1981 n. 219)

PROGETTO ESECUTIVO DI MASSIMA

AMV
Veri

31-7-86	REVISIONE GENERALE			
2-7-86	EMISSIONE			
CE	DATA	REVISIONI	DISEGN.	CONTR. APPROV.
Sinampiogetti			GC-3E-81003	
CONDOTTA CONVOGLIANTE REFLUI LIQUIDI DALLE AREE DI CALABRITTO - OLIVETO CITRA - CONTURSI ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI BATTIPAGLIA			COMM. 481900	
			INDICE	0
			SCALA	


DISEGNI DI RIFERIMENTO			N.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <p style="font-size: 0.9em; margin: 0;">(designato all'attuazione degli art. 21 e 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219)</p> </div> <p style="margin-top: 20px; font-weight: bold;">PROGETTO ESECUTIVO DI MASSIMA</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p><i>AM</i></p> <p><i>Lo. c</i></p> </div>					
DATA	REVISIONI	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	
31-7-86	REVISIONE GENERALE	<i>De Simone</i>			
2-7-86	EMISSIONE	<i>De Simone</i>			
Stampogetti		GC-D-81004			
CONDOTTA CONVOGLIANTE REFLUI LIQUIDI DALLE REE DI CALABRITTO - OLIVETO CITRA - CONTURSI ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI BATTIPAGLIA		COMM. 481900			
		INDICE	0	1	

PROTEZIONE CIVILE

(designato all'attuazione degli art. 21 e 32
della legge 14 maggio 1981 n. 219)

PROGETTO ESECUTIVO DI MASSIMA

ALARE "B"



Handwritten signature/initials

31. 7. 86	REVISIONE GENERALE	<i>Handwritten signature</i>
2. 7. 86	EMISSIONE - ISSUE	<i>Handwritten signature</i>
DATA Date	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DISEGN. Prepared
		CONTR. Checked
		APPROV. Approved

Snamprogetti

GC · D · 81005

CONDOTTA CONVOGLIANTE REFLUI LIQUIDI DALLE
REE DI CALABRITTO - OLIVETO CITRA - CONTURSI
ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI BATTIPAGLIA



COMM. - Job 203706

Revisione	0	1							
Revision									

ATTRAVERSAMENTO TIPO DI CORSI

SCALA - Scale

DISEGNI DI RIFERIMENTO		N.
<p>MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE</p> <p>(designato all'attuazione degli art. 21 e 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219)</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO DI MASSIMA</p> <p style="text-align: right;"><i>JMV</i> <i>Leont</i></p>		
31-7-86	REVISIONE GENERALE	<i>[Signature]</i>
2-7-85	EMISSIONE	<i>[Signature]</i>
CE	DATA	REVISIONI
Snamprogetti		DISEGN. CONTR. APPROV.
CONDOTTA CONVOGLIANTE REFLUI LIQUIDI DALLE		GC-3E-81006
		COMM. 481900

DISEGNI DI RIFERIMENTO		N.
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin: 0;">MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0 0 0;">(designato all'attuazione degli art. 21 e 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219)</p> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">PROGETTO ESECUTIVO DI MASSIMA</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   </div>		
	31-7-86	REVISIONE GENERALE
	2-7-86	EMISSIONE
INDICE	DATA	REVISIONI
Snamprogetti		DISEGN. CONTR. APPROV.
		GC-D-81007
CONDOTTA CONVOGLIANTE REFLUI LIQUIDI DALLE REE DI CALABRITTO - OLIVETO CITRA - CONTURSI ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI BATTIPAGLIA		COMM. 481900
		INDICE
		SCALA

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE

(designato all'attuazione degli art. 21 e 32
della legge 14 maggio 1981 n. 219)

PROGETTO ESECUTIVO DI MASSIMA

Mi
illegible signature

	31-7-86	EMISSIONE		<i>illegible signature</i>	<i>illegible signature</i>
E	DATA		REVISIONI	DISEGN.	CONTR. APPROV.
namprogetti				GC-D-81008	
CONDOTTA CONVOGLIANTE REFLUI LIQUIDI DALLE FF. DI CALABRITTO - DI IVETO CITRA - CONTURSI				COMM. .481900	

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE

(designato all'attuazione degli art. 21 e 32
della legge 14 maggio 1981 n. 219)

PROGETTO ESECUTIVO DI MASSIMA

dm
Car

	31-7-86	EMISSIONE			
CE	DATA		REVISIONI	DISEGN.	CONTR. APPROV
Snamprogetti				GC-D-81010	
CONDOTTA CONVOGLIANTE REFLUI LIQUIDI DALLE BEE DI CAL ARBITTO - OLIVETO CITRA - CONTURSI				COMM. 481900	

21.4.87

**MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ART. 31 E 32 LEGGE 219/81

**PROGETTO ESECUTIVO
IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO
DELL'AREA INDUSTRIALE F-1
NUSCO-LIONI-SANT'ANGELO DEI LOMBARDI**

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN DATA 21 LUGLIO 1983.

Snamprogetti S.p.A.
DIVISIONE ECOLOGIA
FANO (PS)

GENNAIO 1987

FRONT N° 21885 del 4-6-87

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



1

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
delegato all'attuazione degli artt. 21 e 32 Legge 219/81

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN DATA 21
LUGLIO 1983, RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E
LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA F.1. NUCLEI
INDUSTRIALI DI LIONI-NUSCO-S.ANGELO DEI LOMBARDI.

DA UNA PARTE

Il Ministro On.le Giuseppe Zamberletti - nel prosieguo dell'atto denominato "il Concedente" - delegato per la prosecuzione della attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 1986, per esso, il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 Legge 14 maggio 1981 n. 219, Prefetto Dott. Ing. Alessandro Giomi, delegato alla stipula del presente atto giusta Ordinanza 3 agosto 1984 n. 7/219/ZA, C.F. 97019290580

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



2

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DALL'ALTRA

La SNAMPROGETTI S.p.A. con sede in Milano Corso Venezia n. 16, C.F. 00778450155 nella persona del suo Procuratore Speciale Ing. Hasanali Dhanji, nato a Mombasa (Kenya) il 6 aprile 1938, domiciliato per la carica in Milano Corso Venezia 16, nel seguito dell'atto indicata come "Concessionario"

PREMESSO

- CHE la SNAMPROGETTI, in virtù della Convenzione in data 21 luglio 1983, ha ottenuto in concessione la progettazione e la realizzazione dell'acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Morra de Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle di Vitalba;
- CHE per la completa fruibilità del nucleo industriale di Lioni-Nusco-S. Angelo dei Lombardi - Area F.1 - è necessario provvedere alla realizzazione dell'impianto di depurazione, considerato soprattutto che nel nucleo industriale in questione sono insediate industrie attualmente operative, che utilizzano attraverso un sistema di rilancio dei liquami dell'area F.1, il depuratore delle vicine Aree F.2 - F.3 del medesimo nucleo industriale;

*HM**Clav*

MODULARIO
P. C. M. '98

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- CHE con nota 3 novembre 1986 la Società SNAMPROGETTI presentava un'offerta a forfait per l'esecuzione dell'impianto in questione pari a Lit. 3.400.000.000, oltre agli oneri per la progettazione ed ai compensi spettanti alla Direzione Lavori ed alla Commissione di Collaudo;
- CHE nella seduta del 26 novembre 1986 il Comitato Tecnico Amministrativo di cui all'Ordinanza 23 luglio 1984 n. 6/219/ZA ha ritenuto meritevole di approvazione la predetta offerta "chiavi in mano" della SNAMPROGETTI;
- CHE a seguito della richiesta ministeriale del 22 dicembre 1986, la SNAMPROGETTI ha elaborato il progetto esecutivo dell'impianto in questione presentandolo per l'approvazione in data 13 febbraio 1987;
- CHE nella seduta del 12 marzo 1987 il predetto Comitato Tecnico Amministrativo ha ritenuto meritevole di approvazione - prescrivendo la fornitura delle attrezzature di laboratorio d'analisi valutate in un importo di Lit. 80.000.000= (Lire ottantamiloni) - il progetto esecutivo dell'impianto, presentato dal Concessionario, nonchè l'offerta forfettaria "chiavi in mano" della SNAMPROGETTI medesima per un importo pari a Lit. 3.571.000.000=, riportato a

AMM...
Car...

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



4

Presidenza del Consiglio dei Ministri

seguito di prescrizione a Lit. 3.654.522.000= comprensivo degli oneri per le competenze del Direttore dei Lavori, Ingegnere Capo e Commissione di Collaudo;

- CHE a termini dell'art. 12 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1, è possibile disporre l'aggiudicazione a trattativa privata per le opere complementari e successive, alla stessa impresa affidataria, delle opere generali;
- CHE in relazione al particolare tipo di opera da realizzare, la SNAMPROGETTI S.p.A. risulta essere altamente qualificata;
- CHE è dato pertanto procedere alla stipula di un atto aggiuntivo alla Convenzione 21 luglio 1983, per la formalizzazione dell'affidamento;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate al presente articolo.

Handwritten signatures:
M. M. M.
C. C.

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



5

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, conserva pieno vigore la originaria convenzione in data 21 luglio 1983.

Art. 2

Il Concedente affida al Concessionario - che accetta - la realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del nucleo industriale di Lioni - Area F.1 - in conformità agli elaborati tutti allegati al presente atto quali parti integranti dello stesso, così individuati:

Volume 1 contenente:

- sezione 1 - Premessa e dati fase di riferimento
- " 2 - Relazione Tecnica
- " 3 - Descrizione della fornitura
- " 4 - Tabelle di incidenza delle opere
- " 5 - Programma di realizzazione delle opere
- " 6 - Allegati
 - 6(a) Dis. n° GD-A-84500
 - 6(b) Dis. n° GD-3C-84501
 - 6(c) Dis. n° GB-A-84502
 - 6(d) Dis. n° GD-A-84503
 - 6(e) Dis. n° EB-A-84504

J. M. M.
Clare

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



6

Presidenza del Consiglio dei Ministri

6(f) Relazione geotecnica

Volume 2 contenente:

- disegni dal n° 1 al n° 23

Art. 3

Il corrispettivo spettante al Concessionario per la già eseguita progettazione e per la realizzazione "chiavi in mano" dell'impianto di cui al precedente art.2, viene forfettariamente determinato in Lit. 3.654.522.000 (lire tremiliardiseicentocinquantaquattromilionicinquecentoventidue-mila) restando espressamente pattuito che tale prezzo si intende onnicomprensivo e, pertanto, comprendente l'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di quelle parti e/o accessori non specificatamente indicati negli allegati al presente atto, ma necessari per la piena funzionalità dell'impianto secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche ed i limiti di garanzia di cui agli allegati.

Il corrispettivo forfettario così determinato remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che il Concessionario sosterrà per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla perfettamente funzionante "chiavi in mano".

Handwritten signatures:
M. M. M.
L. L. L.

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



7

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nel prezzo forfettario è compresa la percentuale per oneri propri e oneri per le competenze del Direttore dei Lavori, Ingegnere Capo e Commissione di Collaudo valutati in Lit. 174.522.000= da corrisondersi secondo le modalità di cui all'Ordinanza 30/219/ZA del 27 febbraio 1985 con l'applicazione della Classe VIII.

Le relative fatture degli incaricati alle funzioni di Direttore dei Lavori, Ingegnere Capo e Commissione di Collaudo, saranno emesse a carico del Concedente e da questi direttamente liquidate.

Eventuali variazioni in più o in meno rispetto l'importo previsto per i predetti incaricati, saranno a beneficio od a carico del Concedente.

Sono esclusi dal corrispettivo forfettario solamente gli oneri seguenti:

- a) le indennità per espropriazioni ed occupazioni e gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indenizzi, corrispettivi, contributi, rimborsi di imposte e tasse, in dipendenza dei compiti ad esso demandati ai sensi dell'art. 8 della convenzione 21 luglio 1983, che saranno integralmente rimborsati dal Concedente su presentazione di idonea documentazione giustificativa ed a

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 2-1



Presidenza del Consiglio dei Ministri

norma dello art. 21 della medesima convenzione, semprechè non possano ritenersi per la loro natura ed afferenza a carico del Concessionario o degli appaltatori;

- b) gli oneri conseguenti ad eventuali varianti sostanziali alle caratteristiche dell'impianto, richieste dal concedente o determinate da modifiche legislative sopravvenute, ovvero conseguenti a disposizioni e prescrizioni degli enti interessati all'opera;
- c) gli oneri conseguenti a danni cagionati da cause di forza maggiore ai sensi e nei limiti dell'art. 24 del Capitolato Generale dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e del 2° comma dell'art. 18, lettera d) della ripetuta convenzione 21 luglio 1983;
- d) gli oneri relativi al collegamento elettrico dalla rete nazionale fino ai morsetti d'ingresso del quadro elettrico;
- e) gli oneri necessari a rendere l'area libera e sgombra per consentire la costruzione dell'impianto oggetto del presente atto.

J. Moravsky
U. ...

MODULARIO
N. 198

MOD. 251



9

Presidentessa del Consiglio dei Ministri

Resta inteso che il Concessionario accetta il compenso globale a corpo, come sopra determinato, ai sensi dell'articolo 326 della Legge 2248 All. F del 20.3.1865, accollandosi espressamente il rischio della quantità e qualità delle forniture, lavorazioni e prestazioni tutte, necessarie per realizzare l'opera con le caratteristiche tecniche previste negli elaborati allegati al presente atto.

In particolare il Concessionario assume a suo carico, in quanto nel prezzo complessivo "a corpo", l'onere di ogni variante o aggiunta di opere che si rendessero necessarie in considerazione di carenze del progetto allegato.

Nel caso debba procedersi a varianti delle caratteristiche dell'opera richiesta dal Concedente che riducano, sopprimano, aumentino, aggiungano opere o parti di esse, si procederà alla determinazione del nuovo importo a forfait sulla base delle quantità e dei relativi importi di cui alle Tabelle di incidenza delle opere riportate nella Sezione 4 - Volume 1 qui allegato.

Per i macchinari, opere e magisteri per i quali non si abbiano corrispondenti incidenze, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità di cui agli art. 21 e 22 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350.

Handwritten signature
Handwritten signature

ARIO.
198



MOG 25

10

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 4

Ai sensi del 4° comma dell'art. 33 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41 non è ammessa la revisione dei prezzi.

Art. 5

Il Concessionario dà atto di essere a perfetta conoscenza, per averne presa diretta visione, delle condizioni generali e particolari nell'ambito delle quali deve effettuarsi la prestazione, delle modalità esecutive, delle difficoltà, oneri e rischi inerenti alla esecuzione dell'impianto ed alla fornitura dei macchinari e, in genere, di tutte le circostanze che possano avere direttamente o indirettamente influenza nello svolgimento dei lavori e sui relativi costi.

Art. 6

Il termine di ultimazione dell'impianto è fissato in otto mesi dalla data del Verbale inizio lavori, che potrà essere redatto anche in pendenza dell'approvazione del presente atto, a meno dei lavori di finitura e di disidratazione meccanica fanghi, che dovranno essere completati entro 12 mesi a partire dalla medesima data.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MODULARIO
C. M. 198.

MOD. 251

11

Presidenza del Consiglio dei Ministri

In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dell'impianto, saranno applicate le penali di cui all'art. 22 della Convenzione in data 21 luglio 1983, le quali saranno commisurate all'importo forfettario di cui al precedente articolo 3.

Art. 7

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, il Concessionario - entro giorni quindici dalla data del presente atto - presterà la cauzione di cui all'art. 5 della Convenzione 21 luglio 1983, nella misura del 5% dell'importo di cui all'art. 3.

Entro dieci giorni dall'approvazione ministeriale del presente atto e dalla richiesta del Concessionario accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma dell'art. 5 della Convenzione 21 luglio 1983, il Concedente dispone l'ergolazione, a titolo di anticipazione, di una somma pari al 25% del corrispettivo forfettario di cui al precedente art. 3.

Tale anticipazione sarà recuperata mediante proporzionale ritenuta sui certificati di pagamento che saranno emessi, con scadenza bimestrale, a fronte di stati di avanzamento lavori

Amari
U. e

MODULARIO
C. M. 198

MOD. 251



12

Presidenza del Consiglio dei Ministri

distinti da quelli delle restanti opere concesse e redatti sulla base delle percentuali di realizzazione delle singole categorie di opere, come individuate nella Tabella di incidenza delle opere riportata alla Sez. 4 del Volume 1 allegato al presente atto.

Art. 8

I lavori sono soggetti a collaudo in corso d'opera a mezzo della Commissione nominata dal Concedente.

Le definitive operazioni di collaudo delle opere, ivi compresa la trasmissione degli atti finali, la necessaria approvazione ed il deposito degli atti medesimi, saranno completate entro dodici mesi dal verbale di ultimazione dei lavori riferito all'impianto.

Il Concessionario è tenuto alla custodia e alla buona conservazione delle opere non consegnate anticipatamente, a propria cura e spese, sino alla data di approvazione del certificato di collaudo definitivo ma non oltre comunque i suddetti 12 mesi.

Amari
Usc

BOULARIO
C M 198

MOD 251



13

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nel caso in cui da parte del Concedente non venga affidato al Concessionario la gestione provvisoria dell'opera di cui al successivo articolo 9, tutte le operazioni di collaudo dovranno essere ultimate e gli atti relativi dovranno essere definiti ed approvati, entro 2 mesi dalla data del Verbale di completamento delle opere di finitura.

Art. 9

Il Concessionario dichiara la sua disponibilità ad eseguire la gestione provvisoria dell'impianto oggetto del presente atto, per un periodo di 12 mesi consecutivi a partire dalla data del Verbale di ultimazione dell'impianto medesimo, provvedendo, nel medesimo periodo, all'addestramento del personale destinato alla conduzione dell'impianto.

Qualora tale gestione venga affidata al Concessionario, il corrispettivo verrà determinato in base al criterio del rimborso delle spese sostenute, detratte quelle relative alla custodia, aumentato del 12% per oneri del Concessionario.

Tale affidamento dovrà avvenire 3 mesi prima della data fissata per la consegna dell'impianto ultimato.

J. M. ...
...

MODULARIO
C M 198

MOD 25



14

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 10

E' facoltà del Concessionario avvalersi delle procedure d'urgenza di cui all'art. 15 della direttiva Commissione CEE del 26 luglio 1971 n. 305, in luogo delle procedure ordinarie previste dalla medesima direttiva, che possono essere attuate dalla data della firma del presente atto.

Art. 11

Fermi restando i termini di cui al precedente art. 6, il presente atto è impegnativo per il Concessionario e lo sarà per il Concedente solo dopo l'approvazione ministeriale che dovrà intervenire dopo l'acquisizione della certificazione di cui alla Legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive integrazioni ed agli esiti negativi della stessa e la prestazione della cauzione di cui al precedente articolo 7.

Art. 12

Tutte le spese e gli oneri del presente atto sono a carico del concessionario, il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni previste dalla Legge 14 maggio 1981 n. 219,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MILANO
N. 198

MOD. 251



15

Presidenza del Consiglio dei Ministri

trattandosi di atto preordinato alla attuazione della Legge per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario il quale, anche a tal fine, ritira tre originali dello stesso, dei quali uno, completo degli estremi di registrazione, sarà reso al Concedente con la sottoscrizione autentica di chi rappresenta legalmente il Concessionario.

Roma, 21 APR. 1987

Per il Ministro
Il Capo dell'Ufficio Speciale
per gli artt. 21 e 32 L. 219/81
(Ing. A. Giomi)

A. Giomi

Per SNAMPROGETTI S.p.A.
(Ing. Hasanali Dhanji)

Hasanali Dhanji



II Originale dell'atto registrato in Milano
Atti Privati il 11-5-87 al N° 3337
Serie 3 E
GRATIS
IL 1° DIRIGENTE CAUSANTE
(De Angelis Dott. Antonino)



NOTAIO ANDREOTTOLA

Via Serbelloni n. 13

MILANO

Tel. 799.687 - 794.123 - 700.741

Repertorio n° 304.622

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantasette, il giorno

otto del mese di aprile, in Milano, nel mio

studio in Via Serbelloni n°13 - innanzi a me Dott.

Giovanni ANDREOTTOLA Notaio in Milano - iscritto

al Collegio Notarile del distretto di questa città,

senza l'assistenza dei testimoni per espressa

rinuncia del componente e col mio consenso:

-----è presente il Signor:-----

MERLO ing. Mario, nato a Trieste il 28 maggio 1931,

residente per la carica in Milano - Corso Venezia

n°16 - nella sua qualità di Amministratore Delegato

della "SNAMPROGETTI Società per Azioni" con sede in

Milano - Corso Venezia n°16 - capitale sociale di

Lit. 100 miliardi interamente versato - iscritta

nel Registro Società del Tribunale di Milano al n°

128071 - Vol. 3262 - Fasc. 21 - in forza dei poteri

conferitigli dal Consiglio di Amministrazione nella

seduta del 7 giugno 1984 (qui allegati sotto "A").

Esso componente, della cui identità personale io

Notaio sono personalmente certo, rilascia speciale

procura al signor:

- DHANJI ing. Hasanali - nato a Mombasa (Kenya) il

6 aprile 1938

affinchè in nome e per conto della SNAMPROGETTI S.p.A. possa negoziare e firmare con il MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE il contratto avente per oggetto "Atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione per la realizzazione e la gestione dell'impianto di depurazione Area F.1 e Nuclei Industriali di Lione-Nusco-S. Angelo dei Lombardi".

Richiesto io Notaio ho redattò il presente atto di cui ho dato lettura al Comparsente che lo approva, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Scritto da persona di mia fiducia su pagine una e sin qui della presente di un foglio.



SNAMPROGETTI S.p.A.

NOTAIO ANDREOTTOLA
Via Serbelloni n. 13
MILANO
Telef. 799.687 - 794.123

Allegato A)
al n.304622 di Rep.

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 7 GIUGNO 1984



L'anno 1984, il giorno 7 del mese di giugno, alle ore 15,30 in San Donato Milanese (Milano), nel 3° Palazzo Uffici ENI, Viale De Gasperi n°16, previ avvisi di convocazione diramati dal Presidente ai Signori Consiglieri e Sindaci, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SNAMPROGETTI S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina cariche sociali e conferimento poteri

O M I S S I S

Intervenuti: il Presidente Greppi dott. Duilio; i Consiglieri Andreani ing. Alessandro, Arduini prof. Remo, Merlo ing. Mario, Muscarella ing. Giuseppe, Pessina dott. Cesare, Provasoli prof. Angelo, Tiliacos dott. Eutimio; i Sindaci Effetti vi Cisilino dott. Adino e Matticari dott. Marcello.

Assenti giustificati: i Consiglieri Barbaglia ing. Enzo, Cozzi prof. Terenzio, Maceri prof. Franco; il Presidente del Collegio Sindacale Cancelli dott. Giovanni.

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente e, ad unanimità, conferma Segretario del Consiglio il rag. Italo Piraino il quale, essendo presente, dichiara di accettare l'incarico

O M I S S I S

1. NOMINA CARICHE SOCIALI E CONFERIMENTO POTERI

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità, con la sola astensione dell'interessato, nomina Amministratore Delegato l'ing. Mario MERLO il quale ringrazia per la fiducia e dichiara di accettare la carica.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce:

- all'Amministratore Delegato MERLO ing. Mario, nato a Trieste il 28 maggio 1931, i seguenti poteri da esercitare con firma singola:

1. Rappresentare in Italia ed all'estero la Società nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato centrale e periferica, con enti pubblici e privati e con persone fisiche e giuridiche, innanzi all'autorità giudiziaria e amministrativa ai fini dell'esercizio:
 - in genere, delle facoltà necessarie per il compimento di tutti gli atti comunque inerenti all'oggetto sociale, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea dei Soci;
 - in particolare, con l'estensione per alcune precisata, delle seguenti facoltà:



O M I S S I S

5. Stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti di: compravendita e permuta di beni mobili anche iscritti a pubblici registri ivi compresi titoli pubblici ed obbligazioni, nonché spazi e tempi per l'effettuazione di pubblicità, vendita di prodotti (e/o servizi) oggetto dell'attività commerciale della Società, affitto e locazione anche ultranovennale, consulenza, prestazione d'opera manuale, noleggio, trasporto e spedizione, appalto, assicurazione in qualità di assicurato, mediazione e procacciamento d'affari, mandato, commissione, agenzia, concessione di vendita, deposito, lavorazione per conto terzi, comodato, somministrazione, estimatori, edizione e stampa, agrari, aventi per oggetto diritti di superficie ed enfiteusi, usufrutto, d'uso e di abitazione, Joint Venture.

O M I S S I S

7. Concorrere alle gare di appalto e licitazioni indette dai Ministeri e dalle Amministrazioni dello Stato in genere, da Enti pubblici e privati e da terzi in genere per le forniture di beni e servizi, presentare le offerte e in caso di aggiudicazione sottoscrivere i relativi contratti.

O M I S S I S

40. Nominare e revocare procuratori per l'esercizio di poteri conferitigli, limitatamente al compimento di un singolo atto.

O M I S S I S

Non essendoci altre questioni sulle quali discutere e deliberare, alle ore 16,45, previa approvazione, seduta stante, del verbale della materia trattata, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

IL PRESIDENTE
(Greppi dott. Duilio)
f.to Duilio Greppi)

IL SEGRETARIO
(Piraino rag. Italo)
f.to Italo Piraino


N. 303.290 di Repertorio.

ESTRATTO conforme a quanto leggesi nel Libro Verbali Consiglio di Amministrazione della Società "SNAMPROGETTI S.P.A." con sede in Milano, Corso Venezia 16, libro bollato, vidimato, con dichiarazione che le parti omesse non contraddicono quelle suriportate.

Milano, sedici gennaio millenovecentoottantasette.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Milano, 30 APR. 1987



MODULARIO
P C M 198

6.11.87



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO SPECIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AGLI
ARTICOLI 21 E 32 LEGGE 219/81

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN DATA 21 LU-
GLIO 1983, PER LA ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA AL SERVIZIO DEL-
LE AREE INDUSTRIALI DELL'ALTA IRPINIA AGLI INSEDIAMENTI URBANI
DI VALLATA, MONTELEONE E ROCCHETTA S.ANTONIO.

DA UNA PARTE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Giovanni Gorla -
nel proseguo dell'atto denominato "il Concedente" - competente
per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della Legge
14 maggio 1981 n.219, giusta Legge 9 agosto 1986 n. 472 e, per
esso, il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli inter-
venti di cui all'art.32 Legge 14 maggio 1981 n.219, Prefetto Dott.
Ing. Elveno Pastorelli, delegato alla stipula del presente atto
ai sensi dell'Ordinanza 19 settembre 1987 n.1/PRES. (G.U. n.220
del 21 settembre 1987), C.F. 97019290580

DALL'ALTRA

la SNAMPROGETTI S.p.A. con sede in Milano, Corso Venezia n.16,
C.F. 00778450155 nella persona del suo Procuratore Speciale, giu-
sta procura in data 14 ottobre 1987 Ing.Hasanali Dhanji nato a
Mombasa (Kenya) il 6 aprile 1938, domiciliato per la carica in Mi-
lano, Corso Venezia n.16, nel seguito dell'atto indicato come
"Il Concessionario"

[Handwritten signatures]

MODULARIO
C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

P R E M E S S O

- CHE ai sensi dell'art.32 della Legge 14 maggio 1981, n.219 é stata disposta la realizzazione di un programma di approntamento di aree per l'insediamento di piccole e medie industrie, mediante l'esecuzione di ogni necessaria opera;
- CHE con delibera CIPE in data 18 giugno 1983 (G.U. n.120 del 13 luglio 1983), il Ministro designato alla attuazione dello art.32 della Legge 14 maggio 1981, n.219 é stato autorizzato alla inclusione di alcune opere esterne funzionalmente collegate, nel programma straordinario di cui all'art.32 medesimo;
- CHE nella succitata delibera del CIPE é compresa la realizzazione dell'acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Morra De Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle di Vitalba;
- CHE con Ordinanza in data 18 luglio 1983, il Ministro designato, avvalendosi della anzidetta autorizzazione del CIPE, ha incluso, tra le altre, la predetta opera nel programma straordinario di cui al citato art.32;
- CHE con Convenzione in data 21 luglio 1983, é stata affidata alla SNAMPROGETTI S.p.A., la progettazione e la realizzazione dell'acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Morra De Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle di Vitalba;
- CHE con note in data 20 marzo 1985 prot.n.04684, 29 maggio 1986

ULARIO
M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

e 4 dicembre 1985 prot.n.6420, il Consorzio Idrico Alto Calore, il Comune di Vallata e il Comune di Rocchetta Sant'Antonio, hanno richiesto la realizzazione degli allacci al suddetto acquedotto per l'approvvigionamento idrico dei Comuni di Monteleone e Vallata nonché la realizzazione del nuovo serbatoio di Rocchetta Sant'Antonio;

- CHE a seguito di richiesta del Concedente, il Concessionario ha presentato in data 9 e 12 settembre 1986 gli studi di fattibilità per la realizzazione delle succitate opere;
- CHE nella seduta in data 17 dicembre 1986 il Comitato Tecnico Amministrativo ha richiesto integrazioni ai progetti per procedere ad un esame più compiuto nel merito;
- CHE in data 11 febbraio 1987, il Concessionario ha presentato il progetto di massima delle opere in questione;
- CHE nella seduta in data 12 marzo 1987 il Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso parere favorevole alla approvazione tecnica del succitato progetto, proponendo di rimettere la valutazione economica dello stesso - elaborato in fase esecutiva - al medesimo Collegio di Arbitratori che ha determinato, a suo tempo, lo importo del progetto generale dell'acquedotto, di cui le opere in discorso costituiscono il completamento;
- CHE con decreto in data 15 aprile 1987 è stato approvato, con prescrizioni, il predetto progetto di massima;
- CHE in data 28 maggio 1987 la SNAMPROGETTI S.p.A. ha presentato il progetto esecutivo relativo alla alimentazione idrica dei Comuni

MODULARIO
F. C. N. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

di Vallata, Monteleone ed alla realizzazione del nuovo serbatoio di Rocchetta Sant'Antonio;

- CHE a termini dell'art.12 della Legge 3 gennaio 1978 n.1, è possibile disporre l'aggiudicazione a trattativa privata per le opere complementari e successive alla stessa impresa affidataria delle opere generali;
- CHE è dato pertanto procedere alla stipula di un atto aggiuntivo alla Convenzione in data 21 luglio 1983, per la formalizzazione dell'affidamento della realizzazione delle opere in discorso

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE


Art.1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate al presente articolo.

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, conserva pieno vigore la originaria Convenzione in data 21 luglio 1983.

Art.2

Il Concedente affida al Concessionario - che accetta - la realizzazione delle opere per l'alimentazione idrica dei Comuni di Monteleone, Vallata, Rocchetta Sant'Antonio nonché del nuovo serbatoio di Rocchetta Sant'Antonio, secondo gli elaborati sottoposti dal medesimo Concessionario al Collegio di arbitratori.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 3

La progettazione e la gestione della realizzazione delle opere di cui al precedente art.2, saranno compensate con un corrispettivo forfettario la cui quantificazione è deferita (ai sensi dell'art.1349, 2° comma, del Codice Civile) al giudizio di un collegio di tre arbitratori, composto dal Dott.Giuseppe Potenza nato a Roma il 10 settembre 1911 designato dal Concedente, dall'Avv.Giovanni Giordano, nato a Prizzi (PA) il 12 settembre 1919 designato dal Concessionario e dal Dott.Ing.Roberto Rivelli nato a Roma il 7 ottobre 1920 con funzioni di presidente del Collegio, designato concorrentemente dalle due parti.

Nella determinazione del corrispettivo forfettario gli arbitratori dovranno tenere conto di tutte le possibili incidenza di costo dell'opera in considerazione della natura, della durata che sarà assegnata per i lavori, e dei rischi facenti carico al Concessionario.

Art. 4

Il corrispettivo forfettario così determinato, aumentato della percentuale del 12% a norma dell'art.2 u.c. di convenzione, remunererà tutti gli oneri diretti ed indiretti che il Concessionario sosterrà per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla perfettamente funzionante nonché per adempiere ad ogni altro obbligo o prestazione derivante dal progetto esecutivo presentato al Collegio o comunque necessaria a dare l'opera finita in ogni sua parte, chiavi in mano. Sono esclusi dal corrispettivo forfettario solamente gli oneri seguenti:

MODULARIO
C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

- a) le indennità per espropriazioni ed occupazioni e gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, rimborsi di imposte e tasse, in dipendenza dei compiti ad esso demandati ai sensi dell'art. 8 2° comma lettere c) e d) della Convenzione, che saranno integralmente rimborsati dal Concedente su presentazione di idonea documentazione giustificativa ed a norma dell'art. 21 della Convenzione in data 21 luglio 1983, sempre che non possano ritenersi per la loro natura ed afferenza a carico del Concessionario o degli appaltatori;
- b) gli oneri conseguenti ad eventuali varianti alle caratteristiche dell'opera, richieste dal Concedente;
- c) gli oneri conseguenti a danni cagionati da cause di forza maggiore, ai sensi e nei limiti dell'articolo 24 del capitolato generale dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e del 2° comma dell'art. 20 della Convenzione;
- d) le spese per la gestione di esercizio, ivi comprese le spese per il lavaggio e la disinfezione degli impianti dopo le consegne provvisorie;
- e) gli eventuali oneri relativi al collegamento elettrico dalla rete nazionale alle varie aree e per le centraline per la protezione catodica delle linee.

Resta inteso che il Concessionario accetta il compenso globale a corpo come sopra determinato quale corrispettivo aleatorio, accollandosi espressamente il rischio della quantità e qualità delle

MODULARIO
C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7.

lavorazioni e prestazioni tutte necessarie per realizzare l'opera con le caratteristiche descritte nel progetto esecutivo e nelle eventuali prescrizioni impartite dal Collegio degli arbitratori, nonché i rischi dipendenti dagli eventi e cause di cui agli artt. 1467 e 1664 cod. civ..

In particolare il Concessionario assume a suo carico, in quanto compreso nel prezzo complessivo "a corpo", l'onere per ogni variante o aggiunta di opere che si rendessero necessarie o opportune in considerazione di carenze del progetto, ancorché connesse ad eventi o situazioni imprevedute, ovvero nella eventualità di varianti progettuali conseguenti a disposizioni e prescrizioni di tutti gli enti interessati all'opera, ancorché impartite in corso di esecuzione, purché queste non comportino variazioni di rilievo alle caratteristiche dell'opera.

Nel caso in cui debba procedersi a varianti delle caratteristiche dell'opera richieste dal Concedente, che sopprimano qualche parte dell'opera o comunque diminuiscano gli oneri del Concessionario, si procederà alla corrispondente riduzione dell'importo forfettario, sulla base delle percentuali di incidenza delle singole categorie di opere sul corrispettivo forfettario, determinate dal Collegio d'arbitraggio.

Per le variazioni del corrispettivo conseguenti ai mutamenti delle caratteristiche delle opere richieste dal Concedente per varianti che aumentino o aggiungano opere o parti di opere, si procederà alla determinazione del corrispettivo sulla base del prezzario del

MODULARIO
1 C M 198

Presidenza del Consiglio dei Ministri

8.

Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche della Campania in vigore al 1985, salvo eventuali maggiorazioni da applicarsi in misura non superiore all'incremento del costo dell'intervento, annualmente determinato dal Ministro dei Lavori Pubblici, aumentato del 12% per oneri propri e aggiuntivi di Concessione.

Per i magisteri per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nel tariffario si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le modalità di cui agli artt. 21 e 22 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350.

Art. 5

Trattandosi di corrispettivo da stabilire a prezzo chiuso, si farà riferimento, per la revisione dei prezzi, all'art. 33 4° comma della legge 28 febbraio 1986 n. 41.

Art. 6

Il Concessionario dà atto di essere a perfetta conoscenza, per averne presa diretta visione, delle condizioni generali e particolari nell'ambito delle quali deve effettuarsi la prestazione, delle modalità esecutive, delle difficoltà, oneri e rischi inerenti alla esecuzione delle opere e, in genere, di tutte le circostanze che possano avere direttamente o indirettamente influenza nello svolgimento dei lavori e sui relativi costi.

Art. 7

I termini di esecuzione delle opere tutte oggetto della presente concessione, saranno stabiliti dal Collegio di arbitraggio di cui all'art. 3, che definirà il programma di realizzazione dell'intera opera

COLLARIO
C. M. 198

MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

9.

e dei singoli interventi, valutando il programma che il Concessionario presenterà al collegio.

I singoli interventi dovranno essere, alla ultimazione, idonei alla messa in esercizio a meno delle operazioni di lavaggio e disinfezione, che saranno effettuate a cura dell'ente gestore.

In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dell'impianto, saranno applicate le penali di cui all'art.22 della Convenzione in data 21 luglio 1983, le quali saranno commisurate all'importo forfettario di cui al precedente articolo 3.

Art.8

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, il Concessionario - entro giorni quindici dalla data del presente atto - presterà la cauzione di cui all'art.5 della Convenzione 21 luglio 1983, nella misura del 5% dell'importo determinato, con le procedure di cui all'art.3.

Entro dieci giorni dall'approvazione ministeriale del presente atto e dalla richiesta del Concessionario accompagnata da fidejussione per pari importo-rilasciata a norma dell'art.5 della Convenzione 21 luglio 1983 - il Concedente dispone l'erogazione, a titolo di anticipazione, di una somma pari al 25% del corrispettivo forfettario determinato con le procedure di cui al precedente art.3.

Tale anticipazione sarà recuperata mediante proporzionale ritenuta sui certificati di pagamento che saranno emessi, con scadenza bime

MODULARIO
C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

10.

strale, a fronte di stati di avanzamento lavori distinti da quelli delle restanti opere concesse e redatti sulla base delle percentuali di realizzazione delle singole categorie di opere, come individuate con le procedure di cui al 4° comma del precedente art. 4.

Art. 9

I lavori sono soggetti a collaudo in corso d'opera a mezzo della Commissione nominata dal Concedente; l'acqua per le prove idrauliche sarà fornita dal Concedente con oneri a carico del Concessionario.

La consegna anche provvisoria verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio tra il Concedente ed il Concessionario dell'opera e previa effettuazione del collaudo delle opere salvo gli effetti amministrativi di esso.

Le definitive operazioni di collaudo delle opere, ivi compresa la trasmissione degli atti finali, la necessaria approvazione ed il deposito degli atti medesimi, saranno completate entro 2 mesi dal verbale di ultimazione dei lavori tutti.

Il Concessionario è tenuto alla custodia e alla buona conservazione delle opere non consegnate anticipatamente, a propria cura e spese, sino alla data di approvazione del certificato di collaudo definitivo ma non oltre comunque i suddetti 2 mesi.

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

MODULARIO
C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

11.

Art. 10

Ai soli fini dell'applicazione delle riserve percentuali di cui all'art.4 della Convenzione in data 21 luglio 1983, l'importo dei lavori e delle forniture oggetto della presente convenzione verrà stabilito in relazione all'importo forfettario, depurato degli oneri di concessione, dal Collegio di arbitraggio di cui al precedente art.3.

Art.11

I compensi professionali fissati in misura percentuale dall'art.13 di Convenzione sono commisurati all'importo forfettario di concessione di cui al precedente art.3 del presente atto, depurato della maggiorazione del 12% per oneri propri del Concessionario.

Art.12

Nel procedere alla determinazione del prezzo forfettario il Collegio degli arbitratori di cui al precedente art.3 verificherà la progettazione presentata dal Concessionario richiedendo, se del caso, le integrazioni progettuali ritenute necessarie per la compiuta definizione tecnico-economica del progetto.

In tale evenienza il Collegio assegnerà al Concessionario un termine di adempimento. Il Concessionario espressamente si impegna ad adempiere alle richieste del Collegio entro i termini assegnati.

Il Collegio prenderà altresì in considerazione, ai fini delle sue

COULARIO
C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

12.

valutazioni, gli elaborati trasmessi dal Concessionario alla Direzione Lavori ed all'Alta Vigilanza; detti elaborati saranno prodotti a cura del Concessionario.

Le determinazioni arbitrali equivarranno ad approvazione definitiva del progetto e saranno recepite dal Concedente ai soli fini della assunzione dell'impegno di spesa corrispondente.

Art. 13

E' facoltà del Concessionario avvalersi delle procedure d'urgenza di cui all'art. 15 della direttiva Commissione CEE del 26 luglio 1971 n. 305, in luogo delle procedure ordinarie previste dalla medesima direttiva, che possono essere attuate dalla data della firma del presente atto.

Art. 14

Fermi restando i termini di cui al precedente art. 7, il presente atto é impegnativo per il Concessionario e lo sarà per il Concedente dopo l'approvazione, che potrà intervenire solo successivamente alla prestazione della cauzione di cui al precedente articolo 8.

Art. 15

Tutte le spese e gli oneri relativi alla stipula del presente atto sono a carico del Concessionario, il quale dichiarerà che intende avvalersi delle esenzioni previste dalla Legge 14 maggio 1981,

ALVARIO
N. 198


MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

13.

n.219 trattandosi di atto preordinato alla attuazione della Legge per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario il quale, anche a tal fine, ritira tre originali dello stesso, dei quali uno, completo degli estremi di registrazione, sarà reso al Concedente con la sottoscrizione autentica di chi rappresenta legalmente il Concessionario.



Per SNAMPROGETTI S.p.A.

Per il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio Speciale
per gli artt.21 e 32 L.219/81
(Pastorelli)

Roma, li 6 Novembre 1984

NOTAIO ANDREOTTOLA
Via Serbelloni n. 13
MILANO
Tel. 789.687 - 794.123 - 790.744

N. 310.191 di Rep.

AUTENTICA


Io sottoscritto Dr. Giovanni ANDREOTTOLA, Notaio in
Milano ed iscritto nel Collegio Notarile di Milano,
dichiaro apposta alla mia presenza e senza l'assi-
stenza dei testimoni - per concorde rinunzia - la
firma del Signor:

- Ing. HASANALI DHANJI nato a Mombasa (Kenia) il 6
Aprile 1938 e domiciliato per la carica a Milano in
Corso Venezia n. 16,

quale procuratore speciale della Società "SNAMPRO-
GETTI S.P.A." con sede in Milano;

della cui identità personale e qualifica suindica-
ta io Notaio sono certo.

Milano, ventinove ottobre millenovecentoottantaset-
te.





Originali dell'atto registrato in Milano
Atti Privati n. 30/11/87 al n. 46741 -
Serie 2 per detto atto riscosse
L. 50000

IL 1° DIRIGENTE DISTRETTORE
(Gerbino Lotti, Direttore)



NOTAIO ANDREOTTOLA
Via Serbelloni n. 13
MILANO
Tel. 799.687 - 794.123 - 790.741



PROCURA SPECIALE


Il sottoscritto MERLO ing. Mario, nato a Trieste il 28 maggio 1931, domiciliato per la carica in Milano - Corso Venezia 16 - nella sua qualità di Amministratore Delegato della SNAMPROGETTI S.p.A. con sede legale in Milano - Corso Venezia 16 - capitale sociale di Lit. 100 miliardi interamente versato - iscritta presso il Tribunale di Milano al n° 128071 Reg.Soc. - Vol. 3262 - Fasc. 21 - avvalendosi dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera dell' 11 giugno 1987 - nomina e costituisce procuratore speciale il signor:

- DHANJI ing. Hasanali - nato a Mombasa (Kenya) il 6 aprile 1938

autorizzandolo a firmare con il MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - Via Ulpiano, 11 - ROMA - in nome e per conto della SNAMPROGETTI S.p.A., l'Atto Aggiuntivo alla convenzione di concessione in data 21.7.1983, per la estensione della rete idrica al servizio delle aree industriali dell'Alta Irpinia agli insediamenti urbani di Vallata, Monteleone e Rocchetta S.Anconio.

- A tale effetto il nominato procuratore speciale è facoltizzato a firmare e presentare il suddetto documento inserendo in esso clausole e condizioni

ed a fare quanto altro necessario e del caso nell'interesse della SNAMPROGETTI S.p.A., venendo allo stesso conferita ogni più ampia facoltà all'uopo necessaria, nessuna esclusa od eccettuata, senza che mai si possa eccepire deficienza o mancanza di poteri.



N.309.683 di Rep.

A U T E N T I C A

Io sottoscritto Dott. Giovanni Andreottola, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, dichiaro apposta alla mia presenza e senza assistenza di testimoni per concorde rinunzia, la firma del Sig. Ing. Mario MERIO, nato a Trieste il 28 maggio 1931 e domiciliato, per la carica, a Milano in Corso Venezia n.16, quale AMMINISTRATORE DELEGATO della Società SNAMPROGETTI S.p.A., con sede in Milano; della cui identità personale e qualifica suindicata io Notaio sono certo.

Milano, quattordici ottobre millenovecentottantasette. =



MODULARIO
P. C. M. 198

15.3.78



3402

MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO SPECIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AGLI
ARTICOLI 21 E 32 LEGGE 14 MAGGIO 1981 N.219

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DI CONVOGLIAMENTO
DEI REFLUI LIQUIDI INDUSTRIALI ED URBANI DALLE AREE DI BUCCINO E
PALOMONTE ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DEPURAZIONE DI BATTIPAGLIA.

DA UNA PARTE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Giovanni Gorla
- nel prosieguo dell'atto denominato "Concedente" - competente al
l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della
Legge 14 maggio 1981, n. 219, ai sensi della Legge 9 agosto 1986
n. 472 e, per esso, il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazio
ne degli interventi suddetti Prefetto Elveno Pastorelli, delega
to alla stipula del presente atto giusta Ordinanza 19 settembre
1987 n. 1/PRES. (G.U. n. 220 del 21 settembre 1987) C.F. 80188230587

DALL'ALTRA

La Snamprogetti S.p.A., con sede in Milano, Corso Venezia n. 16 - nel
prosiguo dell'atto denominato "Concessionario" - C.F. 00778450155,
nella persona del suo procuratore speciale Ing. Hasanali Dhanji na
to a Mombasa (Kenia) il 6 aprile 1938 domiciliato per la carica in
Milano Corso Venezia 16, giusta procura in data 25.11.1987

P R E M E S S O

- CHE ai sensi dell'art. 32 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 e

Handwritten signature

DULARIO
M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di approntamento di aree per l'insediamento di piccole e medie industrie, mediante l'esecuzione di ogni necessaria opera;

- CHE in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Campania e Basilicata hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;
- CHE è sorta l'esigenza di evitare che i reflui liquidi industriali ed urbani prodotti dagli stabilimenti industriali realizzati con i suddetti interventi, insediati nelle aree di Buccino e Palomonte, possano in qualunque grado produrre inquinamento delle acque dei fiumi "Bianco" e "Tanagro" e dei relativi bacini e, di conseguenza, la necessità di convogliare i predetti reflui all'impianto di trattamento e depurazione ubicato nel territorio del Comune di Battipaglia;
- CHE a tal fine è stato ritenuto necessario procedere alla realizzazione di apposita condotta, costituita da un primo tratto a pressione dall'area di Buccino all'area di Palomonte e da un secondo tratto a gravità dall'area di Palomonte alla condotta esistente nei pressi di Contursi "C", nonché delle relative opere accessorie, che colleghi gli impianti di depurazione a servizio delle predette aree - tutt'ora in corso di realizzazione - all'impianto di depurazione di Battipaglia;

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

- CHE con Ordinanza in data 27 luglio 1987 n.81/219/ZA, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, delegato pro-tempore all'attuazione degli artt.21 e 32 della Legge 219/81, ha emanato disposizioni urgenti per la tutela delle acque dei fiumi "Bianco" e "Tanagro" dai rischi di inquinamento derivanti da eventuali guasti degli impianti di trattamento e depurazione a servizio delle predette aree, tutt'ora in corso di realizzazione;
- CHE l'art.8 comma 5 del decreto legge 26 gennaio 1987 n.8 convertito con modificazioni dalla Legge 27 marzo 1987 n.120, ha conferito al Ministro, delegato all'attuazione degli artt. 21 e 32 della Legge 219/81, la facoltà di realizzare infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilità delle aree industriali di cui al succitato art.32;
- CHE in data 29 maggio 1987 la Snamprogetti S.P.A. ha presentato l'offerta ADL/475 per la realizzazione dell'opera in discorso;
- CHE con la medesima Ordinanza n.81/219/ZA, è stato previsto lo affidamento in concessione alla Snamprogetti S.p.A., della realizzazione della condotta di convogliamento dei reflui liquidi industriali ed urbani delle aree di Buccino e Palomonte all'impianto di trattamento e depurazione di Battipaglia;
- CHE in data 14 ottobre 1987 la Snamprogetti ha presentato il progetto di massima;

BIBLIOTECA
P. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

- CHE con la relazione in data 17 novembre 1987, l'Ing. Renato Battista incaricato delle funzioni di ingegnere capo per i lavori in questione ai sensi dell'art.4 della succitata Ordinanza n.81/219/ZA del 27 luglio 1987, ha ritenuto il progetto meritevole di approvazione ed ha determinato in £.36.380.000.000, l'importo forfettario per la progettazione e la realizzazione "chiavi in mano" dell'opera in discorso;
- CHE è necessario procedere alla stipula di una convenzione per la formalizzazione dell'affidamento della progettazione e realizzazione dell'opera surrichiamata

SI CONVIENE E STIPULA

Art.1 - VALORE DELLE PREMESSE

La premessa forma parte integrante della presente convenzione

Art.2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'OPERA

Il Concedente affida al costituito Concessionario, che accetta, la progettazione esecutiva e la realizzazione della condotta di convogliamento dei reflui liquidi industriali ed urbani delle aree di Buccino e Palomonte all'impianto di trattamento e depurazione di Battipaglia, per una lunghezza complessiva presunta di mt.14.990 (14.500 + 490 di sifone rovescio), nonché della stazione di sollevamento delle acque per il tratto Buccino-Palomonte, in conformità del progetto di massima presentato in data 14 ottobre 1987 prot.n. 2244/87 - di cui al parere reso in data 17 novembre 1987 dall'Ingegnere Capo incaricato - allegato alla presente atto del quale costituisce parte integrante.

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.

Al Concessionario gli scarichi saranno resi, previo pretrattamento, con le caratteristiche delle acque previste dalla tabella "C" e dalla legge n.319/76, fatte salve eventuali deroghe.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a provvedere a tutto quanto occorra per la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui all'art. 2 secondo le regole dell'arte.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a svolgere a propria cura e spese, con tempestività e diligenza, i seguenti adempimenti amministrativi:

- a) presa di possesso degli immobili occorrenti all'esecuzione delle opere in attuazione del decreto di occupazione d'urgenza, che verrà emesso contestualmente alla formalizzazione dell'approvazione del progetto esecutivo, sempreché il Concessionario abbia tempestivamente presentato formale richiesta corredata di tutta la documentazione necessaria ;
- b) espletamento delle procedure di espropriazione in conformità alle disposizioni del titolo ottavo della citata Legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modifiche, nonchè di quelle emanate dal Concedente.

Il Concessionario provvederà, entro 60 giorni dalla consegna del decreto di occupazione, alla redazione degli stati di consistenza ed alla contestuale presa di possesso e determinazione delle indennità per le aree ed edifici espropriandi, ai sensi dell'art.80 della legge 219/81.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

Tutte le stime di cui al comma precedente, corredate dei piani particellari, saranno consegnate dal Concessionario al Concedente - o suo designato - per l'approvazione della indennità determinata. Se nei trenta giorni dalla consegna non sono comunicate al Concessionario indennità diverse da quelle proposte, queste ultime si intendono approvate.

I procedimenti di espropriazione per pubblica utilità dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini stabiliti con decreto del Concedente.

Le richieste dei decreti di espropriazione dovranno pervenire al Concedente almeno 90 giorni prima della scadenza del termine finale per le espropriazioni fissato ai sensi del comma che precede. I maggiori indennizzi o risarcimenti eventualmente dovuti a causa della scadenza del termine sopra previsto, per omessa o tardiva richiesta di esproprio, cederanno a carico del concessionario e non saranno rimborsati.

Le richieste di emissione dei decreti di espropriazione non saranno prese in considerazione ove non corredate da tipo di frazionamento preventivamente approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale competente, polizza di deposito della indennità o quietanza del pagamento diretto debitamente autorizzato e di ogni documento inerente la procedura.

Il Concessionario provvederà ad ogni altro adempimento successivo al decreto di esproprio;

- c) gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni ecc, comunque necessari per la esecuzione dei lavori e per l'agibilità delle opere ultimate;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7.

- d) le pratiche amministrative rivolte ed ottenere allacciamenti, derivazioni, spostamenti o la soppressione di canalizzazioni, attraversamenti ecc di qualsiasi tipo, pubblici o privati che interessino l'esecuzione dei lavori, richiedendo le necessarie autorizzazioni e promuovendo, ove occorra, convenzioni con i soggetti interessati, da stipularsi in nome proprio e per conto del Concedente;
- e) la realizzazione di tutte le piste necessarie per l'accesso alla linea, collegate alla rete viaria esistente, per permettere le operazioni manutentorie della linea stessa;
- f) l'assistenza al collaudo, ivi compreso quello statico, nonchè gli oneri per tutte le prove eventualmente richieste dal Direttore dei Lavori e dalla Commissione di Collaudo;
- g) la nomina del Direttore dei Lavori;
- h) la gestione e la manutenzione dell'opera fino alla data dei verbali di consegna provvisoria rispettivamente della linea e della stazione di sollevamento;
- i) il collegamento elettrico alla rete nazionale, delle centraline per la protezione catodica della linea, ubicate nella area industriale di Buccino ed in prossimità dell'area industriale di Contursi "C" tramite le cabine di trasformazione esistenti nella zona e di tutti i collegamenti elettrici necessari all'approvvigionamento dell'acqua per la centrale di pompaggio;
- l) l'approntamento dei collegamenti tubari delle prese d'acqua necessarie per la collaudazione della tubazione e delle opere di rilancio.

[Handwritten signature]

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

8.

Art. 4 - PROGETTAZIONE

Il Concessionario si impegna a presentare per l'approvazione al l'Ing. Renato Battista, entro trenta giorni dalla data di emissione del decreto di accesso di cui all'ultimo comma del presente articolo, il progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 2, corredato dei piani particellari grafici e descrittivi.

Il progetto esecutivo di cui al comma che precede, dovrà essere redatto in conformità alle osservazioni tecniche di cui alla allegata relazione in data 17.11.1987, concernente il progetto di massima delle medesime opere.

Il Concedente emetterà il decreto di accesso alle aree di cui all'art. 7 della Legge 25.6.1865 n. 2359; entro dieci giorni dalla approvazione della presente Convenzione, sempreché il Concessionario abbia tempestivamente comunicato l'elenco delle ditte catastali e le generalità dei tecnici incaricati.

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

9.

Art.5 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo spettante al Concessionario per la progettazione e realizzazione "chiavi in mano" delle opere di cui all'art.2, viene forfettariamente determinato in L. 36.380.000.000 (Lire trentaseimiliarditrecentottantamilioni) di cui L. 31.546.240.000 per la linea e L.4.833.760.000 per la stazione di sollevamento, restando espressamente pattuito che tale prezzo si intende onnicomprensivo e, pertanto, comprendente l'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di quelle parti e/o accessori non specificatamente indicati negli allegati al progetto esecutivo, ma necessari per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche.

Il corrispettivo forfettario come sopra determinato remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che il Concessionario sosterrà per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla perfettamente funzionante "chiavi in mano".

Nel prezzo forfettario è compresa la percentuale dell'8,72% per gli oneri propri ed aggiuntivi di concessione; la percentuale dell'1% a copertura del rischio del forfait "chiavi in mano"; la percentuale del 12% a copertura dei maggiori costi per lavori eseguiti in condizioni di emergenza.

Restano pertanto a carico del concessionario gli oneri per i compensi spettanti al Direttore dei Lavori, all'Ingegnere Capo e ai collaudatori nel numero massimo di cinque - determinati ai sensi dell'Ordinanza n.30/219/ZA del 27 febbraio 1985 - nonché le spese notarili salvo quanto disposto dall'Ordinanza in data 17.11.1983.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le fatture relative ai compensi spettanti all'Ingegnere Capo ed ai collaudatori, saranno dagli stessi incaricati intestate al Concedente e da questi direttamente liquidate, previa trattenu-
ta sul corrispettivo spettante al Concessionario ai sensi del primo comma del presente articolo.

Sono esclusi dal corrispettivo forfettario solamente gli oneri seguenti:

- a) le indennità per le espropriazioni ed occupazioni - anche tem
poranee per le fasce di lavoro fino a 36 mt. - e gli oneri comunque so
stenuti dal Concessionario per il pagamento a soggetti terzi,
sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, cano
ni, contributi, rimborsi di imposte e tasse, in dipendenza dei
compiti ad esso demandati ai sensi della presente Convenzione,
che saranno integralmente rimborsati dal Concedente su presenta
zione di idonea documentazione giustificativa, sempreché non
possano ritenersi per la loro natura ed afferenza a carico del
Concessionario o degli appaltatori;
- b) gli oneri conseguenti ad eventuali varianti sostanziali alle
caratteristiche dell'impianto, richieste dal concedente o de-
terminate da modifiche legislative sopravvenute, ovvero conse
guenti a disposizioni e prescrizioni degli enti interessati
all'opera;
- c) gli oneri conseguenti a danni cagionati da cause di forza mag
giore ai sensi e ai limiti dell'art. 24 del Capitolato Genera
le di appalto per le opere di competenza del Ministero dei
LL.PP., approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

11.

d) gli oneri necessari per l'allacciamento del dispositivo di la vaggio nonchè per il lavaggio della condotta.

Resta inteso che il Concessionario accetta il compenso globale a corpo, come sopra determinando, ai sensi dell'articolo 326 della legge 2248 all.F del 20.3.1865, accollandosi espressamente il rischio della quantità e qualità delle forniture, lavorazioni e prestazioni tutte, necessarie per realizzare l'opera con le caratteristiche tecniche previste negli elaborati allegati al progetto esecutivo.

In particolare il Concessionario assume a suo carico, in quanto nel prezzo complessivo " a corpo", l'onere di ogni variante o aggiunta di opere che si rendessero necessarie in considerazione di carenze del progetto allegato.

Nel caso debba procedersi a varianti delle caratteristiche dell'opera richiesta dal Concedente che riducano, sopprimano, aumentino, aggiungano opere o parti di esse, si procederà alla determinazione del nuovo importo a forfait sulla base delle tabelle di incidenza allegate al progetto esecutivo.

Per i macchinari, opere e magisteri i quali non siano stati previsti in computo, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità di cui agli artt.21 e 22 del R.D. 25 maggio 1895 n.350.

Qualora la lunghezza della condotta e del sifone rovescio dovesse risultare variata all'atto della constatazione dell'ultimazione dei lavori - formalizzata con relativo verbale - l'importo forfettario verrà aumentato o ridotto di una somma pari a Lire 77.000.000 (Liresettantasettemilioni), per ogni tratta di lunghezza di mt.50 o frazione di essa e per qualsiasi diametro.

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

12.

Art.6 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO-INIZIO DEI LAVORI

L'esame e l'approvazione del progetto esecutivo redatto dalla Snamprogetti S.p.A., è rimessa all'Ing. Renato Battista secondo le previsioni dell'art.4 dell'Ordinanza n.81/219/ZA del 27 luglio 1987, che provvederà entro 15 giorni dalla presentazione dello stesso.

In caso di esito favorevole dell'esame del progetto esecutivo, il Concedente fa propria l'approvazione del progetto da parte dell'Ing. Renato Battista, formalizzandola, nei 15 giorni successivi, in un provvedimento contenente tutte le prescrizioni tecniche che si riterrà opportuno impartire per l'esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte.

Con l'approvazione, il progetto esecutivo diviene parte integrante del presente atto.

Ai fini di un sollecito avvio delle lavorazioni, il Direttore dei Lavori provvederà alla consegna dei lavori nei giorni immediatamente successivi alla emanazione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo.

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

13.

Art.7 - TERMINI DI ULTIMAZIONE E REVISIONE PREZZI

I termini per l'ultimazione delle opere sono fissati in tredi mesi decorrenti dalla data di stipula del presente atto, per le opere relative alla stazione di rilancio; in 4 mesi e 15 giorni per le opere relative alla linea pronta per il passaggio dei reflui industriali ed urbani, decorrenti dalla data dei decreti di occupazione temporanea delle fasce di lavoro - richiesti dal Concessionario entro e non oltre sette giorni dall'approvazione del progetto esecutivo - emessi dalle competenti Prefetture ai sensi dell'art.64 della Legge 25.6.1865 n. 2359 ; i lavori di finitura e dei ripristini di linea entro i 13 mesi suddetti. Qualora i citati decreti fossero emanati in date differenti, il termine di 4 mesi e 15 giorni decorrerà dal la data del decreto da ultimo emanato.

E' onere del Concessionario comunicare tempestivamente al Concedente la data di richiesta dei decreti succitati alle Prefetture competenti, nonchè la data di emanazione dei medesimi.

In caso di inosservanza da parte del Concessionario degli indicati adempimenti, il termine di 4 mesi e 15 giorni si intenderà decorrente dalla data di stipula del presente atto.

L'ultimazione dei lavori relativi sia alla linea che alla stazione di rilancio, anche per stralci funzionali di essi, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto e sarà accertata e formalizzata in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori, un rappresentante del Concessionario ed un rappresentante della Struttura di Alta Vigilanza di Napoli mediante apposito verbale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

14.

Nel verbale di ultimazione della linea verrà riportata la lunghezza effettiva della linea misurata come costruita.

E' facoltà del Concessionario ultimare le opere prima della scadenza dei termini di cui al presente articolo.

Per quanto concerne la revisione prezzi si applicano il secondo e terzo comma dell'art.33 della Legge 28 febbraio 1986, n.41.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. De Michelis".

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

15.

Art.8 -PENALI PER RITARDO

Per ogni giorno di ritardo sui termini fissati per la progettazione, verrà applicata una penale pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) e comunque nel limite massimo del 10% del corrispettivo forfettario complessivamente fissato all'art. 5.

Per ogni giorno di ritardo sui termini fissati per l'esecuzione dei lavori di linea, verrà applicata una penale pari allo 0,015% (zero virgola zero quindici per cento) e comunque nel limite massimo del 10% dell'importo forfettario di L. 31.546.240.000 di cui all'art.5.

Per ogni giorno di ritardo, sui termini fissati per la realizzazione della stazione di rilancio verrà applicata una penale pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) e comunque nel limite massimo del 10% del corrispettivo forfettario di Lire 4.833.760.000 di cui all'art.5.

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

16.

Art.9 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' in facoltà del Concedente di dichiarare con apposito provvedimento, la decadenza del Concessionario qualora lo stesso incorra in gravi violazioni degli obblighi posti a suo carico con il contratto, o nel caso in cui il Concessionario per provata imperizia o altro suo comportamento comprometta la buona riuscita dell'opera.

La declaratoria di decadenza comporterà l'automatico scioglimento del rapporto nascente dal contratto, senza necessità di specifici ulteriori provvedimenti.

In caso di decadenza, il Concedente provvederà alla ultimazione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno avvalendosi delle opere, dei materiali approvvigionati, dei cantieri delle macchine, delle attrezzature di cantiere e degli utensili in essi esistenti, anche di pertinenza di imprese appaltatrici o di terzi, con le modalità e gli effetti di cui ai commi successivi.

All'atto della presa di possesso saranno compilati, nei confronti ed in contraddittorio con gli interessati, lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e gli inventari descrittivi di tutti i materiali, macchinari, attrezzature ed impianti di cantiere di pertinenza del Concessionario nonché di quelle di pertinenza delle ditte appaltatrici o noleggiatrici che possano utilmente essere impiegati nei lavori; nel caso che gli interessati, invitati ad intervenire, non si presentino, il Concedente procederà con l'assistenza di due testimoni.

L'eccedenza di spese per il compimento, nei modi sopra indicati,

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

17.

dei lavori oggetto della Convenzione, in confronto alle previsioni, nonchè le spese occorrenti per riparare gli eventuali guasti derivati da difetti dei materiali o di esecuzione dei lavori già eseguiti dal Concessionario, saranno a carico di questo ultimo.

Per compensarsi di tale eccedenza, e di tali spese, fermo comunque il diritto all'integrale rimborso, il Concedente potrà avvalersi delle somme liquidate o da liquidarsi a credito del Concessionario delle fidejussioni nonchè delle somme eventualmente ricavate dalla cessione dei materiali, utensili, mezzi d'opera, di proprietà del Concessionario medesimo.

Ultimati i lavori e ferma restando la facoltà di cui al comma precedente, gli esistenti materiali, macchinari e mezzi d'opera, di proprietà del Concessionario o delle Imprese appaltatrici, saranno restituiti nello stato in cui si trovano senza che il Concessionario o le Imprese appaltatrici possano pretendere alcun compenso dal Concedente che comunque resterà sollevato dal Concessionario per qualsiasi pretesa di terzi.

Il Concedente si riserva, inoltre, la facoltà di revocare la Concessione per gravi motivi di sopravvenuto interesse pubblico, mediante il pagamento al Concessionario delle prestazioni eseguite del valore dei materiali utili esistenti in cantiere o apprestati per l'esecuzione dell'opera oltre al decimo dell'importo dei lavori ancora da eseguire.

E' altresì obbligo del Concessionario curare che nell'esecuzione dei lavori vengano adottati i provvedimenti e le cautele ne-

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

18.

cessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonchè per evitare danni a beni pubblici e privati, restando comunque sollevato il Concedente.

Il Concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In caso di inosservanza, accertata dal Concedente od a questo segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, degli obblighi nascenti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonchè dai contratti integrativi provinciali, ivi compresi quelli afferenti all'iscrizione alla cassa Edile della Provincia, e quelli relativi ai contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, il Concedente medesimo comunicherà al Concessionario e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una adeguata ritenuta sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero sulla rata di saldo, se i lavori sono ultimati, previa diffida a corrispondere entro il termine di quindici giorni, quanto dovuto e comunque a definire la vertenza con i lavoratori o con gli Istituti interessati, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

19.

Art. 10 - APPALTI

Il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente ovvero di appaltare, in parte, le opere oggetto della presente Convenzione ferma in ogni caso la piena e solidale responsabilità del Concessionario, nei confronti del Concedente, per la regolare e tempestiva esecuzione dei lavori.

Nei contratti di appalto il Concessionario deve prescrivere l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nella presente Convenzione, vietando espressamente il subappalto.

Il Concedente resta estraneo a tutte le obbligazioni del Concessionario nei confronti dei suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti intercorsi fra il Concessionario e i detti soggetti, senza che si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana del Concedente.

Il Concessionario assume formale obbligo di inserire negli stipulandi contratti di appalto una clausola con la quale gli appaltatori riconoscono espressamente la facoltà del Concedente, in caso di decadenza o di revoca del presente atto, di procedere alla presa di possesso di cui al terzo comma dell'art. 9.

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

20.

Art.11 - CAUZIONE E ANTICIPAZIONE - MODALITA' DI PAGAMENTO

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti il Concessionario - entro giorni quindici dalla data di stipula del presente atto - presterà un cauzione nella misura del 5% dell'importo forfettario determinato ai sensi dell'art.5, anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa.

Entro dieci giorni dall'approvazione del presente atto e dalla richiesta del Concessionario accompagnata da fidejussione per pari importo, il Concedente dispone l'erogazione, a titolo di anticipazione, di una somma pari al 25% del corrispettivo forfettario complessivo di cui al precedente comma.

Tale anticipazione sarà recuperata mediante ritenuta del 25% sui certificati di pagamento dei lavori. Il recupero della anticipazione determina il graduale e proporzionale svincolo della fidejussione all'uopo prestata.

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art.5, primo comma, sarà effettuato come segue:

- a) titolo di acconto con mandati da emettersi entro 30 giorni dall'emissione di bimestrali certificati di pagamento, a fronte di stati di avanzamento lavori redatti sulla base delle percentuali di realizzazione delle singole categorie di opere, come individuate nella tabella di incidenza delle opere, allegata al progetto esecutivo;
- b) a saldo gli importi residui risultanti dalla contabilità finale,

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

21.

entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo che a sua volta avverrà entro due mesi dal deposito degli atti relativi.

Le fidejussioni sono preventivamente sottoposte all'insidicabile approvazione del Concedente.

La garanzia di cui al primo comma è liberata dal Concedente, dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

Il rimborso delle indennità di cui all'art.5 lett. a), erogate agli aventi diritto, sarà effettuato a seguito di consegna al Concedente degli atti comprovanti il pagamento diretto - anche a titolo di anticipazione - o il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti delle indennità stesse.

Il rimborso darà disposto dal Concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, per il 70% degli importi esborsati per la corresponsione delle indennità; il residuo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione dei decreti di esproprio notificati, registrati, volturati e trascritti o degli atti di cessione volontaria.

I pagamenti di indennità effettuati dal Concessionario a soggetti non legittimati restano a carico dello stesso.

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

22.

Art. 12 - CLAUSOLA DI MANLEVA

Il Concessionario terrà sollevato ed indenne il Concedente da ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri, che possono derivare da contestazioni, riserve o pretese azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori o terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente concessione e, specificatamente, all'esecuzione dei lavori.

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

23.

Art. 13 - COLLAUDO

I lavori sono soggetti a collaudo in corso d'opera a mezzo della Commissione nominata dal Concedente.

Il collaudo definitivo della condotta di convogliamento e dell'impianto di rilancio avverrà, separatamente, alla ultimazione delle singole opere.

Le operazioni di collaudo di cui al comma che precede, ivi compresa la trasmissione degli atti finali e la necessaria approvazione, saranno completate entro due mesi dal verbale di ultimazione.

E' facoltà del Concedente disporre la consegna anticipata delle opere che dovrà essere effettuata alla presenza del Direttore dei Lavori, di un rappresentante del Concessionario e di un rappresentante della Struttura di Alta Vigilanza di Napoli, i quali provvederanno tempestivamente a redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

Il Concessionario è tenuto alla custodia e alla buona conservazione delle opere non consegnate anticipatamente, a propria cura e spese, sino alla data di approvazione del certificato del collaudo definitivo.

Il Concessionario dichiara la sua disponibilità a gestire provvisoriamente le opere - con oneri a carico del Concedente - dalla data dei verbali di consegna provvisoria sino alla data di consegna delle opere stesse, mediante specifico incarico concordato tra le parti.

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

24.

Art. 14 - VIGILANZA DEL CONCEDENTE

Il Concedente si riserva l'esercizio - a proprie spese - del più ampio potere di vigilanza e controllo durante l'esecuzione dei lavori ed il collaudo degli stessi, a mezzo della Struttura di Alta Vigilanza di Napoli del Consorzio convenzionato Italtecnica-sud.

A tal fine, i soggetti incaricati dal Concedente potranno - senza che le attività del Concessionario subiscano rallentamenti - tra l'altro, assistere ai lavori, effettuare controlli, richiedere alla direzione lavori l'effettuazione di prove, fermo restando l'obbligo del Concessionario di fornire tutti i chiarimenti e i mezzi richiesti.

La vigilanza comunque effettuata dal Concedente non esclude o riduce la responsabilità del Concessionario per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni, diretti o indiretti, comunque causati.

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

25.

ART. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'esecuzione dei lavori è soggetta alla piena osservanza da parte del Concessionario di tutte le leggi, decreti, regolamenti, circolari, ordinanze vigenti al momento dell'offerta e che comunque possono interessare l'oggetto della convenzione, emanate dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti Pubblici.

Il compenso forfettario comprende e compensa gli oneri connessi all'osservanza sopra richiamata.

E' fatto obbligo per le imprese esecutrici dei lavori, di attenersi alle prescrizioni vigenti per la Cassa Edile della Provincia e a presentare dichiarazione liberatoria della stessa prima della liquidazione della rata di saldo.

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

26.

Art. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Concedente ed il Concessionario in ordine alla esecuzione della convenzione, sarà risolta dal Tribunale di Roma.

In attesa della decisione le parti si asterranno dal prendere, sul la questione oggetto della controversia, qualsiasi iniziativa che possa dar luogo ad ulteriori dispute.

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

27.

Art. 17 - DISCIPLINA INTEGRATIVA

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione per la disciplina del rapporto, le parti fanno espresso riferimento alla Legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F e successive modificazioni, al regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, alle norme del vigente Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministro dei Lavori pubblici nonchè alla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, con eccezione delle disposizioni relative alla compromissione della controversia.

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

28.

ART. 18 - AGEVOLAZIONI FISCALI

La presente concessione gode delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 22 dicembre 1980 n. 875, dalla Legge 29 aprile 1982 n. 187, dall'art. 3 duodecis Legge 29 novembre 1982, n. 883 e dalla Legge 748/83, nonché dall'art. 4 del Decreto-Legge 28 gennaio 1987, n. 8 convertito nella Legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate in Campania e Basilicata, compresa la realizzazione delle opere di cui all'art. 32 Legge 219/81.

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

29.

ART. 19 - CERTIFICAZIONE EX LEGGE 646/77

Gli affidamenti dei lavori e delle forniture avverranno nel rispetto della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche ed integrazioni.

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

30.

Art. 20 - PROCEDURE CEE

E' facoltà del Concessionario avvalersi delle procedure d'urgenza di cui all'art. 15 della direttiva Commissione CEE del 26 luglio 1971 n. 305, in luogo delle procedure ordinarie previste dalla medesima direttiva, che possono essere attuate dalla data della firma del presente atto.

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

31.

Art. 21 - VINCOLO CONTRATTUALE

La presente convenzione, immediatamente esecutiva per la Società concessionaria, lo diverrà per il Concedente solo all'atto della approvazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. De Michelis', written over a faint, illegible stamp or text.

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

32.

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri relativi alla stipula del presente atto sono a carico del Concessionario, il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni previste dalla Legge 14 maggio 1981 n. 219, trattandosi di atto preordinato alla attuazione della legge per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario il quale, anche a tal fine, ritira tre originali dello stesso, dei quali uno, completo degli estremi di registrazione, sarà reso al Concedente con la sottoscrizione autentica di chi rappresenta legalmente il Concessionario.

Roma li 15 Marzo 1988

Per la Snamprogetti

Giuseppe D'Amico

Per il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio Speciale
(Pastorelli)

NOTAIO ANDREOTTOLA
Via Serbelloni n. 13
MILANO
Tel. 799.887 - 794.123 - 790.741

N. 313.949 di Rep.

A U T E N T I C A

Io sottoscritto Dott. Giovanni ANDREOTTOLA, Notaio
in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,
dichiaro apposta alla mia presenza, senza l'assistenza
dei testimoni - per concorde rinunzia - la firma
del signor:

- Ing. HASANALI DHANJI, nato a Mombasa (Kenya) il 6
aprile 1938, domiciliato per la carica in Milano, Corso
Venezia 16, quale Procuratore della Società:

"SNAMPROGETTI S.p.A."

con sede in Milano;

della cui identità personale e qualifica suindicata
io Notaio sono certo.

Milano, ventiquattro febbraio millenovecentoottantotto.



REGISTRATO IN DATA ODIERNA
PRESSO QUESTO UFFICIO AL N.

01419 Sc. n. 2

ESENTE



IL DIRETTORE
(Dr. S. GERANO)

MODIFICAZIONE
P. L. N. 198

MOD. 251

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*UFFICIO SPECIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI
ATTRIBUTI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIAPPENDICE ALLA CONVENZIONE IN DATA 15 MARZO 1988 PER LA REALIZ-
ZAZIONE DELLA CONDOTTA DI CONVOGLIAMENTO DEI REFLUI LIQUIDI IN-
DUSTRIALI ED URBANI DALLE AREE DI BUCCINO E PALOMONTE ALL'IM-
PIANTO DI TRATTAMENTO E DEPURAZIONE DI BATTIPAGLIA.

DA UNA PARTE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Giovanni Goria - nel prosieguo dell'atto denominato "Concedente" - competente al l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della Legge 14 maggio 1981, n. 219, ai sensi della Legge 9 agosto 1986 n. 472 e, per esso, il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri Prefetto Elveno Pastorelli, delegato alla stipula del presente atto giusta Ordinanza 19 settembre 1987 n. 1/PRES. (G.U. n. 220 del 21 settembre 1987) C.F. 80188230587

DALL'ALTRA

La Snamprogetti S.p.A., con sede in Milano, Corso Venezia n. 16 - nel prosieguo dell'atto denominato "Concessionario" - C.F. 00778450155, nella persona del suo procuratore speciale Ing. Hasanali Dhanji nato a Mombasa (Kenia) il 6 aprile 1938 domiciliato per la carica in Milano Corso Venezia 16, giusta procura in data 25.11.1987

P R E M E S S O

- CHE ai sensi dell'art. 32 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 e

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di approntamento di aree per l'insediamento di piccole e medie industrie, mediante l'esecuzione di ogni necessaria opera;

- CHE in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Campania e Basilicata hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;
- CHE è sorta l'esigenza di evitare che i reflui liquidi industriali ed urbani prodotti dagli stabilimenti industriali realizzati con i suddetti interventi, insediati nelle aree di Buccino e Palomonte, possano in qualunque grado produrre inquinamento delle acque dei fiumi "Bianco" e "Tanagro" e dei relativi bacini e, di conseguenza, la necessità di convogliare i predetti reflui all'impianto di trattamento e depurazione ubicato nel territorio del Comune di Battipaglia;
- CHE con Ordinanza in data 27 luglio 1987 n.81/219/ZA, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, delegato pro-tempore all'attuazione degli artt.21 e 32 della Legge 219/81, ha emanato disposizioni urgenti per la tutela delle acque dei fiumi "Bianco" e "Tanagro" dai rischi di inquinamento derivanti da eventuali guasti degli impianti di trattamento e depurazione a servizio delle predette aree, tutt'ora in corso di realizzazione, prevedendo l'affidamento in concessione alla Snamprogetti S.p.A.;

MODULARIO
P.C.M. 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

- CHE pertanto in data 15 marzo 1988 è stata stipulato atto di convenzione, in corso di registrazione, con il quale è stata affidata alla Snamprogetti S.p.A la progettazione esecutiva e la realizzazione della condotta di convogliamento dei reflui liquidi industriali ed urbani delle aree di Buccino e Palomonte all'impianto di trattamento e depurazione di Battipaglia, per una lunghezza complessiva presunta di mt.14.990 (14.500 + 490 di sifone rovescio), nonché della stazione di sollevamento delle acque per il tratto Buccino-Palomonte, in conformità del progetto di massima presentato in data 14 ottobre 1987 prot. n.224/87 - di cui al parere reso in data 17 novembre 1987 dall'Ingegnere Capo incaricato - allegato al citato atto di convenzione;
- CHE la lettera g) dell'art.3 del ripetuto atto di convenzione prevede, per mero errore materiale, che la nomina del Direttore dei Lavori, sia a carico del Concessionario;
- CHE si rende, pertanto, necessario rettificare tale previsione convenzionale mediante stipula di apposito atto aggiuntivo

SI CONVIENE E STIPULA

Art.1 - VALORE DELLE PREMESSE

La premessa forma parte integrante della presente convenzione.

Art.2 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'articolo 3 della convenzione in data 15 marzo 1988 è sostituito integralmente dal presente:

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

"Il Concessionario si impegna a provvedere a tutto quanto occorra per la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui allo art. 2 secondo le regole dell'arte.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a svolgere a propria cura e spese, con tempestività e diligenza, i seguenti adempimenti amministrativi:

- a) presa di possesso degli immobili occorrenti all'esecuzione delle opere in attuazione del decreto di occupazione d'urgenza, che verrà emesso contestualmente alla formalizzazione dell'approvazione del progetto esecutivo, sempreché il Concessionario abbia tempestivamente presentato formale richiesta corredata di tutta la documentazione necessaria ;
- b) espletamento delle procedure di espropriazione in conformità alle disposizioni del titolo ottave della citata Legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modifiche, nonchè di quelle emanate dal Concedente.

Il Concessionario provvederà, entro 60 giorni dalla consegna del decreto di occupazione, alla redazione degli stati di consistenza ed alla contestuale presa di possesso e determinazione delle indennità per le aree ed edifici espropriandi, ai sensi dell'art.80 della legge 219/81.

Tutte le stime di cui al comma precedente, corredate dei piani particellari, saranno consegnate dal Concessionario al Concedente - o suo designato - per l'approvazione della indennità determinata. Se nei trenta giorni dalla consegna non sono comunicate al Concessionario indennità diverse da quelle proposte, queste ultime si intendono approvate.

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

I procedimenti di espropriazione per pubblica utilità dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini stabiliti con decreto del Concedente.

Le richieste dei decreti di espropriazione dovranno pervenire al Concedente almeno 90 giorni prima della scadenza del termine finale per le espropriazioni fissato ai sensi del comma che precede. I maggiori indennizzi o risarcimenti eventualmente dovuti a causa della scadenza del termine sopra previsto, per omessa o tardiva richiesta di esproprio, cadranno a carico del concessionario e non saranno rimborsati.

Le richieste di emissione dei decreti di espropriazione non saranno prese in considerazione ove non corredate da tipo di frazionamento preventivamente approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale competente, polizza di deposito della indennità o quietanza del pagamento diretto debitamente autorizzato e di ogni documento inerente la procedura.

Il Concessionario provvederà ad ogni altro adempimento successivo al decreto di esproprio;

- c) gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni ecc, comunque necessari per la esecuzione dei lavori e per l'agibilità delle opere ultimate;
- d) le pratiche amministrative rivolte ad ottenere allacciamenti, derivazioni, spostamenti o la soppressione di canalizzazioni, attraversamenti ecc di qualsiasi tipo, pubblici o privati che interessino l'esecuzione dei lavori, richiedendo le necessarie autorizzazioni e promuovendo, ove occorra, convenzioni

MODULARIO
P C M 198

MOD 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6.

con i soggetti interessati, da stipularsi in nome proprio e per conto del Concedente;

- e) la realizzazione di tutte le piste necessarie per l'accesso alla linea, collegate alla rete viaria esistente, per permettere le operazioni manutentorie della linea stessa;
- f) l'assistenza al collaudo, ivi compreso quello statico, nonchè gli oneri per tutte le prove eventualmente richieste dal Direttore dei Lavori e dalla Commissione di Collaudo;
- g) la gestione e la manutenzione dell'opera fino alla data dei verbali di consegna provvisoria rispettivamente della linea e della stazione di sollevamento;
- h) il collegamento elettrico alla rete nazionale, delle centraline per la protezione catodica della linea, ubicate nella area industriale di Buccino ed in prossimità dell'area industriale di Contursi "C" tramite le cabine di trasformazione esistenti nella zona e di tutti i collegamenti elettrici necessari all'approvvigionamento dell'acqua per la centrale di pompaggio;
- i) l'approntamento dei collegamenti tubari delle prese d'acqua necessarie per la collaudazione della tubazione e delle opere di rilancio."

Art. 3 - COMPENSO SPETTANTE AL DIRETTORE DEI LAVORI

Le fatture relative ai compensi spettanti al Direttore dei Lavori, saranno dallo stesso incaricato intestate al Concedente, e da questi direttamente liquidate previa trattenuta sul corrispettivo spettante al Concessionario ai sensi del primo comma dello

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7.

articolo 5 dell'atto di concessione in data 15 marzo 1988.

Art. 4 -

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, le parti fanno espresso riferimento alle pattuizioni di cui alla convenzione in data 15 marzo 1988.

Art. 5 - AGEVOLAZIONI FISCALI

Il presente atto gode delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 22 dicembre 1980 n. 875, dalla Legge 29 aprile 1982 n. 187, dall'art. 3 duodecimo Legge 29 novembre 1982, n. 883 e dalla Legge 748/83, nonché dall'art. 4 del Decreto-Legge 28 gennaio 1987, n. 8 convertito nella Legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate in Campania e Basilicata, compresa la realizzazione delle opere di cui all'art. 32 Legge 219/81.

Art. 6 - VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente atto, immediatamente esecutivo per la Società concessionaria, lo diverrà per il Concedente solo all'atto della approvazione.

Art. 7 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri relativi alla stipula del presente atto sono a carico del Concessionario, il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni previste dalla Legge 14 maggio 1981 n. 219, trattandosi di atto preordinato alla attuazione della

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

8.

legge per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto provvede il Concessionario il quale, anche a tal fine, ritira tre originali dello stesso, dei quali uno, completo degli estremi di registrazione, sarà reso al Concedente con la sottoscrizione autentica di chi rappresenta legalmente il Concessionario.

Roma li 12 aprile 1988

Per la Snamprogetti

F. To Dhanji

Per il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio Speciale
(Pastorelli)

F. To Pastorelli